

BOZZE DI STAMPA

18 settembre 2020

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (1925)

TOMO I

dall'articolo 1 all'articolo 49

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, sostituire le parole: «collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e» con le seguenti: «fruite entro»;*

b) *sopprimere il quarto periodo.*

Conseguentemente, sopprimere il comma 4 dell'articolo 114 del presente decreto-legge.

1.2

CONZATTI, COMINCINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, sostituire le parole: «collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e» con le seguenti: «fruite entro»;*

b) *sopprimere il quarto periodo.*

1.3

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «13 luglio 2020» con le seguenti: «30 giugno 2020».

1.4 (testo 2)

DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *Al comma 1, sopprimere il terzo e quarto periodo;*

2) *Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodo successivi al 12 luglio 2020, restano imputati alle settimane di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni.»;*

3) *Dopo il comma 13 inserire il seguente: «13-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis si provvede nel limite delle economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 114, comma 5, lettere d-bis), d-ter) e d-quater.). Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 114, comma 5, lettera d-bis) e d-ter), non utilizzate per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la nuova assegnazione.».*

Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «È in ogni caso possibile richiedere la rinuncia al prolungamento dell'indennità di Naspi e Dis-Coll prevista al comma 1.».

Conseguentemente all'articolo 114 comma 5 dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«d-bis) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso;

d-ter) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso;

d-quater) alla tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) è soppresso;».

1.5

CONZATTI, COMINCINI

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «con causale COVID-19» inserire le seguenti: «fermo rimanendo quanto previsto dal comma 1-bis»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai datori di lavoro del settore del turismo è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di sei settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020. Le ulteriori sei settimane di trattamenti sono riconosciute ai datori di lavoro del settore del turismo ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di diciotto settimane, decorso il periodo autorizzato.».

1.6

LAUS, FEDELI, FERRARI

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «I predetti periodi di fruizione di cassa integrazione, pari complessivamente a 18 settimane, devono intendersi ulteriormente estensibili, fino a concorrenza degli oneri, qualora la cassa sia stata fruita per una riduzione parziale dell'orario di lavoro.».

1.7

PIZZOL, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «I periodi di integrazione effettivamente usufruiti all'interno dei periodi precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane del presente comma»;

b) *al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Le ulteriori nove settimane di trattamenti, di cui al comma 1, sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro che abbiano interamente usufruito del precedente periodo di nove settimane, decorso il periodo autorizzato.».

1.8

NISINI, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:* «I periodi di integrazione precedentemente richiesti, autorizzati ed effettivamente utilizzati, ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane del presente comma.»;

b) *al comma 2, primo periodo, le parole:* «interamente autorizzato» *sono sostituite dalle seguenti:* «integralmente fruito».

1.9

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere le parole da:* «I datori di lavoro» *fino a:* «riduzione del fatturato»;

b) *sopprimere i commi 3 e 4;*

c) *al comma 13, sostituire le parole:* «quanto a 223,1 milioni di euro per l'anno 2020 e a 74,4 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2 del presente articolo» *con le seguenti:* «quanto a 223,1 milioni di euro per l'anno 2020 e a 74,4 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione

e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,».

1.10

FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire la cifra «250», con la seguente: «230».

1.11

FENU, PUGLIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

*«3-bis. Le imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che soddisfano le condizioni di cui al comma 3 e che hanno fatto ricorso agli strumenti di integrazione salariale straordinaria di cui al titolo I capo III del medesimo decreto legislativo, non sono soggette al versamento del contributo addizionale previsto dall'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e nel limite della durata massima prevista per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui al comma 1 del presente articolo ed agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».*

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 25 milioni per l'anno 2020.

1.12

VATTUONE, PITTELLA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che soddisfano le condizioni di cui al comma 3 e che hanno fatto ricorso agli strumenti di integrazione salariale straordinaria di cui al Titolo I, Capo III, del medesimo decreto legislativo, non sono soggette al versamento del contributo addizionale previsto dall'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e nel limite della durata massima prevista per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui al comma 1 del presente articolo ed agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modifiche e integrazioni. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

1.13

BERNINI, MALAN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Ai commi 9 e 10, sostituire, rispettivamente, le parole: «31 agosto 2020» e «30 settembre 2020», con le seguenti: «31 ottobre 2020».

1.14

CAMPAGNA, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al trentesimo

giorno successivo alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto».

1.15

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, MALLEGGI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori del settore turistico e termale assunti nel periodo compreso tra il 26 marzo e il 15 settembre 2020».

Conseguentemente: agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 11 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento.

1.16

CALANDRINI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori del settore turistico e termale assunti nel periodo compreso tra il 26 marzo e il 15 settembre 2020».

Conseguentemente: per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 11 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento.

1.17

DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori del settore turistico e termale assunti nel periodo compreso tra il 26 marzo e il 15 settembre 2020».

All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 11 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 25 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal successivo articolo 114, comma 4

1.18

PEROSINO, TOFFANIN

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori del settore turistico e termale assunti nel periodo compreso tra il 26 marzo e il 15 settembre 2020».

1.19

BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori del settore turistico e termale assunti nel periodo compreso tra il 26 marzo e il 15 settembre 2020».

1.20

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori delle scuole paritarie in forma di Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.P.S.P. - ex IPAB), per le quali non trovino applicazione le

tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

1.21

GRIMANI, COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. La concessione di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa, di cui all'articolo 1, commi 491 e 492, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogata per tutto il 2021».

Conseguentemente, al comma 13, le parole: «2.016,1» sono sostituite dalle seguenti: «2071,1».

1.22

RAUTI, CALANDRINI

Dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:

«14. Al fine di garantire una uniformità interpretativa e di applicazione dell'articolo 18, comma 11, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, emana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposita circolare alle sedi territoriali con la quale si conferma che nei confronti del personale del Corpo forestale dello Stato transitato ai sensi decreto legislativo 177/2016 nelle amministrazioni di cui all'articolo 12, comma 1, dello stesso decreto, continua a trovare applicazione la disciplina del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ovvero il regime di quiescenza, previdenziale e di trattamento di fine servizio dell'ordinamento di provenienza».

ORDINE DEL GIORNO

G1.100

GUIDOLIN

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (AS 1925);

premesso che:

il capo I del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di lavoro;

considerato che:

l'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha stabilito che per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, non trova applicazione l'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, qualora tali iscritti si trovino in una delle condizioni di cui al comma successivo comma 148;

il successivo comma 148, stabilisce, alla lettera *a*), che la disposizione del comma 147 si applica ai lavoratori dipendenti che sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni e che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni indicate all'allegato B della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205;

il citato allegato B, indica alle lettere F e G rispettivamente «Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni» e «Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza»;

con l'allegato A del successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 2018, n. 47, si è proceduto alla specificazione delle professioni di cui all'allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

in tale allegato, le professioni di cui alle lettere *f*) «Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni» e *g*) «Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza» vengono indicate mediante il codice di classificazione Istat 5-4-4.3;

tale codice include il codice Istat 5-4.4.3.0, che ricomprende la professione di operatore socio-assistenziale (OSA), ma non quella affine in quanto a funzioni ed a gravosità delle mansioni dell'operatore socio sanitario (OSS) la quale è indicata con codice Istat 5.3.1.1.0;

tale situazione implica di fatto una ingiustificata disparità di trattamento tra professioni molto simili, entrambe assai faticose e pesanti,

impegna il Governo:

a porre in essere gli opportuni interventi di carattere normativo al fine di aggiornare ed integrare le indicazioni di cui all'allegato A del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 2018, n. 47, al fine di ricomprendere anche gli operatori socio sanitari.

EMENDAMENTI

1.0.1

Assuntela MESSINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di cassa integrazione in deroga)

1. Al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di dodici mesi, anche non continuativi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148', ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e ai sensi dell'articolo 22, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le regioni

e le province autonome concedono l'indennità di cui al comma 1, esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS.

3. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 1, l'applicazione di misure di politica attiva, individuate, a valere sulle risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro».

1.0.2

GAUDIANO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Importo minimo dei trattamenti di integrazione salariale)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'importo del trattamento di cui al comma 1:

a) è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

b) deve assicurare una integrazione della retribuzione mensile di riferimento fino all'importo minimo di 780 euro;

c) non può superare per l'anno 2015 gli importi massimi mensili seguenti, comunque rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive:

1) euro 971,71 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a euro 2.102,24;

2) euro 1.167,91 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a euro 2.102,24.";

b) al comma 6, le parole: "di cui alle lettere *a)* e *b)*", sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera *c)*";

c) al comma 10, dopo le parole: "di cui al comma 5", sono aggiunte le seguenti: "lettera c)".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.3

SANTILLO, MORONESE, PUGLIA, FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Indennità per i lavoratori di aree in crisi)

1. Ai lavoratori che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI), è concessa, nel limite massimo di dodici mesi, un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa. A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

2. L'indennità di cui al comma 1, non è compatibile con il reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. L'indennità di cui al comma 1, non è altresì compatibile con la presenza di una delle seguenti condizioni:

a) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente;

b) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;

c) essere percettori dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL);

d) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ovvero delle misure aventi finalità analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.

3. I lavoratori di cui al comma 1 beneficiano, per tutto il periodo di percezione dell'indennità, di misure di politica attiva del lavoro, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e del-

le politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

4. La concessione dell'indennità di cui al comma 1, da parte delle regioni e delle provincie autonome è subordinata alla verifica delle disponibilità finanziarie da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso idonea certificazione.

5. All'onere derivante dal presente articolo, si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle Regioni e alla Provincie autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-*ter* del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

1.0.4

CAMPAGNA, AUDDINO, ROMANO, ROMAGNOLI, NOCERINO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Indennità per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 251, è aggiunto il seguente:

"251-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'indennità di cui al comma 251 è altresì concessa per un periodo massimo di dodici mesi ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio di Regioni a statuto speciale i quali abbiano cessato di percepire l'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI) prima del 30 giugno 2020 e che precedentemente alla percezione della NASpI non abbiano potuto avere accesso a trattamenti di mobilità ordinaria.";

b) al comma 253, le parole: "del comma 251", sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 251 e 251-*bis*"».

1.0.5

CAMPAGNA, PUGLIA, NOCERINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Lavoratori di aree di crisi industriale complessa)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono prorogate, alle medesime condizioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo per ulteriori dodici mesi e si applicano anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la Naspi o la mobilità ordinaria o in deroga.

2. Le regioni sono autorizzate a utilizzare le risorse residue finalizzate alle misure di cui al comma 1».

1.0.6

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure a sostegno dell'area di crisi industriale complessa della Regione Marche)

1. Al fine di garantire la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché per la concessione del trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono assegnate risorse finanziarie alla Regione Marche per un onere complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020.

2. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, come individuato dal comma 1, e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

1.0.7

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure a sostegno dell'area di crisi industriale complessa della Regione Molise)

1. Al fine di garantire la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché per la concessione del trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono assegnate risorse finanziarie alla Regione Molise per un onere complessivo di 7 milioni di euro per l'anno 2020.

2. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, come individuato dal comma 1, e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

1.0.8

CENTINAIO, TESTOR, RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Condizioni di accesso al fondo di integrazione salariale)

1. I lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, delle imprese turistiche e termali che subiscano una significativa riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'impresa committente dei servizi, ovvero della contrazione di importanti segmenti di mercato, o di calamità naturali o condizioni metereologiche avverse; sono ammessi alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14

settembre 2015, n. 148 anche in deroga ai requisiti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343.».

1.0.9

TESTOR, MONTANI, TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Condizioni di accesso al fondo di integrazione salariale)

1. I lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, delle imprese turistiche che subiscano una significativa riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'impresa committente dei servizi, ovvero della contrazione di importanti segmenti di mercato, o di calamità naturali o condizioni metereologiche avverse, sono ammessi alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in deroga ai requisiti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343.».

1.0.10

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Condizioni di accesso al fondo di integrazione salariale)

1. I lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, delle imprese turistiche che subiscano una significativa riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'impresa committente dei servizi, ovvero della contrazione di importanti segmenti di mercato, o di calamità naturali o condizioni metereologiche avverse, sono ammessi alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 anche in deroga ai requisiti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343.».

1.0.11

MALLEGNI, DE POLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, FERRO, BATTISTONI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Condizioni di accesso al fondo di integrazione salariale)

1. I lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, delle imprese turistiche che subiscano una significativa riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'impresa committente dei servizi, ovvero della contrazione di importanti segmenti di mercato, o di calamità naturali o condizioni metereologiche avverse, sono ammessi alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 anche in deroga ai requisiti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343.».

1.0.12

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Condizioni di accesso al fondo di integrazione salariale)

1. I lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, delle imprese turistiche che subiscano una significativa riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'impresa committente dei servizi, ovvero della contrazione di importanti segmenti di mercato, o di calamità naturali o condizioni metereologiche avverse, sono ammessi alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 anche in deroga ai requisiti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343.».

1.0.13

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Condizioni di accesso al fondo di integrazione salariale)

1. I lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, delle imprese turistiche che subiscano una significativa riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'impresa committente dei servizi, ovvero della contrazione di importanti segmenti di mercato, o di calamità naturali o condizioni metereologiche avverse, sono ammessi alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 anche in deroga ai requisiti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343.»

1.0.14

CAMPAGNA, NOCERINO, ROMANO, ROMAGNOLI, GUIDOLIN, AUDDINO,
MATRISCIANO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Trattamenti integrativi del Fondo di solidarietà per
il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 aprile 2016, n. 95269, si applicano anche in riferimento ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 1, richiesti dalle imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.»

1.0.15

PARENTE, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Delega al Governo per la realizzazione dall'ammortizzatore sociale unico)

1. Allo scopo di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di semplificare le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, in conseguenza della necessità di velocizzazione dei procedimenti di attribuzione dei benefici previsti dagli ammortizzatori sociali in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) superamento del sistema vigente in favore dell'adozione di un unico strumento di integrazione salariale che sia sostitutivo delle integrazioni salariali ordinarie, delle integrazioni salariali straordinarie, dei fondi di solidarietà e degli strumenti normativi analoghi, anche in deroga, aventi le medesime finalità;

2) semplificazione delle procedure burocratiche attraverso l'ulteriore incentivazione di strumenti telematici e digitali, considerando anche l'evoluzione tecnologica e il livello di implementazione di sistemi basati sull'utilizzo dell'identità digitale e della velocizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, imprese e cittadini;

3) semplificazione delle procedure non uniformi a livello nazionali, attraverso la loro uniformazione anche ai fini di cui al precedente numero 1), nel rispetto delle competenze e delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, dei Comuni e degli enti locali.».

1.0.16

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 22 del-decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono soppresse le parole da: «previo accordo» sino a: «per i datori di lavoro»;

b) dopo il comma 1-*bis*, inserire i seguenti:

"1-*ter*. Con riferimento alle imprese fino a 5 dipendenti, i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo di accordo con le organizzazioni sindacali, ove previsto.

1-*quater*. Con riferimento alle imprese con numero di dipendenti superiore a 5, i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo dell'esame congiunto, ferma restando la mera informativa.

1-*quinquies*. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, i lavoratori beneficiari non sono tenuti ad esaurire la disponibilità del totale delle ferie residue;

1-*sexies*. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, le aziende non iscritte ai fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerate dall'obbligo di iscrizione ai predetti fondi, e accedono direttamente ai trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga di cui al medesimo comma 1."

2. All'articolo 19, comma 6 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, primo periodo, dopo le parole: "di cui al presente articolo", sono aggiunte le seguenti: ", in favore dei datori di lavoro iscritti ai predetti fondi. Con riferimento ai datori di lavoro non iscritti ai predetti fondi, si applica quanto disposto dall'articolo 22, comma 1-*sexies* del presente decreto».

Art. 2

2.0.1

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni per la continuità dell'attività sportiva agonistica)

1. La validità dei certificati di idoneità all'attività sportiva agonistica e degli accertamenti sanitari per la pratica sportiva agonistica di cui al decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio 1982, e successive modifiche, in scadenza durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, è prorogata di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

Art. 3

3.14

NISINI, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, primo periodo, le parole: «che non richiedono» sono sostituite da: «per le unità produttive ove non sono stati richiesti»;*

b) *al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, limitatamente alle unità produttive interessate dall'integrazione salariale»;*

c) *al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, limitatamente alle unità produttive interessate dall'integrazione salariale».*

3.1

CALANDRINI

Al comma 1, dopo le parole: «ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono», aggiungere le seguenti: «ovvero richiedono senza sospensione a zero ore o a riduzione di orario».

3.2

CONZATTI, COMINCINI

Al comma 1, dopo le parole: «ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono» aggiungere le seguenti: «ovvero richiedono senza sospensione a zero ore o a riduzione di orario».

3.3 (testo 2)

FEDELI, LAUS, FERRARI

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole «, nei mesi di maggio e giugno 2020,»

b) sostituire le parole «del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020», con le seguenti: «della percentuale data dal rapporto tra le ore complessivamente fruibili dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, e quelle effettivamente autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole «250 milioni» con le seguenti «210 milioni» e le parole «50 milioni» con le seguenti «10 milioni».

3.4

CONZATTI, COMINCINI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, nei mesi di maggio e giugno 2020,» nonché le parole: «nei predetti mesi di maggio e giugno 2020».

Conseguentemente il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 563 milioni per l'anno 2020 e in 151,1 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 114, comma 4;

b) quanto a 313 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

c) quanto a 51,1 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.5

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, nei mesi di maggio e giugno 2020,» nonché le parole: «nei predetti mesi di maggio e giugno 2020».

Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di euro tutti gli importi del comma 4, dell'articolo 114 del presente decreto-legge.

3.6

RICHETTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, le parole: «nei mesi di maggio e giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo compreso tra il 24 febbraio e il 12 luglio 2020»;*

b) *il comma 3 è abrogato.*

Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.

3.7

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «maggio e giugno 2020» con le seguenti: «maggio, giugno, luglio e agosto 2020»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto per tutti i lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro.».

3.8

CALANDRINI

Al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

3.9

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i datori di lavoro del settore turistico e termale l'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto, limitatamente ai lavoratori per i quali sia cessato il trattamento di integrazione salariale, anche qualora siano stati richiesti trattamenti di cui all'articolo 1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, valutati in 53 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento.».

3.10

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, MALLEGGNI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i datori di lavoro del settore turistico e termale l'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto, limitatamente ai lavoratori per i quali sia cessato il trattamento di integrazione salariale, anche qualora siano stati richiesti trattamenti di cui all'articolo 1.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 53 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento.

3.11

CALANDRINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i datori di lavoro del settore turistico e termale l'esonero di cui al comma uno è riconosciuto, limitatamente ai lavoratori per i quali sia cessato il trattamento di integrazione salariale, anche qualora siano stati richiesti trattamenti di cui all'articolo 1.».

Conseguentemente: per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 53 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento.

3.12

BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i datori di lavoro del settore turistico e termale l'esonero di cui al comma uno è riconosciuto, limitatamente ai lavoratori per i quali sia cessato il trattamento di integrazione salariale, anche qualora siano stati richiesti trattamenti di cui all'articolo 1.».

3.13

PEROSINO, TOFFANIN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i datori di lavoro del settore turistico e termale l'esonero di cui al comma uno è riconosciuto, limitatamente ai lavoratori per i quali sia cessato il trattamento di integrazione salariale, anche qualora siano stati richiesti trattamenti di cui all'articolo uno».

3.15

CENTINAIO, TESTOR, RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto per tutti i lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni: di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.16

TESTOR, MONTANI, TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto per tutti i lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro».

3.17

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto per tutti i lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro».

3.18

MALLEGNI, DE POLI, PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, FERRO, BATTISTONI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto per tutti i lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro».

3.19

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto per tutti i lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro».

3.20

MARINO, CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto per tutti i lavoratori per i quali è cessato

il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro».

3.21

CALANDRINI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto per tutti i lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro».

3.22

LAUS, FEDELI, FERRARI

Al comma 2, sostituire le parole: «che abbia beneficiato», con le seguenti: «che beneficia».

3.23

MATRISCIANO, GUIDOLIN, PUGLIA, NOCERINO, CAMPAGNA

Sostituire la rubrica con la seguente: «Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di cassa integrazione».

3.0.1

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Dimezzamento contributi previdenziali a carico del datore di lavoro a titolo di incentivo alle imprese al mantenimento dei livelli occupazionali precedenti l'emergenza epidemiologica)

1. Al fine di contrastare i rischi di contrazione dell'occupazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali precedenti l'emergenza, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, entro e non oltre il termine di vigenza della sospensione delle procedure di licenziamento di cui all'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con proprio decreto, dispone, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i contratti di lavoro dipendente, per le imprese che, nel trimestre da marzo a maggio del 2020, hanno subito un calo del fatturato pari ad almeno il 25 per cento rispetto al fatturato registrato nel medesimo trimestre dell'anno precedente.

2. La quota residua pari al 50 per cento dei contributi non versati dal datore di lavoro ai sensi del comma precedente è a carico dello Stato. All'onere corrispondente, valutato in 6,5 miliardi di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265».

3.0.2

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Detassazione e decontribuzione per premi e straordinari COVID 19)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è aggiunto il seguente comma:

"189-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 182-189 e senza che trovino applicazione le medesime disposizioni, al fine di garantire la produzione di beni di prima necessità nonché l'erogazione di servizi indispensabili, sono altresì soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento

i premi di risultato e le prestazioni di lavoro straordinario di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, la cui corresponsione nel periodo dal 1° febbraio al 15 ottobre 2020 sia legata all'emergenza epidemiologica COVID-19 ricadendo nell'intervallo interessato dalla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successiva proroga. In relazione ai medesimi premi di risultato è ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e azzerata la contribuzione a carico del lavoratore, senza conseguente riduzione dell'aliquota di computo ai fini pensionistici".

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nel limite delle economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 114, comma 5, lettere *d-bis*) e *d-ter*), Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 114, comma 5, lettere *d-bis*) e *d-ter*), non utilizzate per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la nuova assegnazione».

Conseguentemente all'articolo 114 comma 5 dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«*d-bis*) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso;

d-ter) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso».

3.0.3

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Dopo l'articolo 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, inserire il seguente:

"Art. 22-sexies.

(Sospensione delle norme in materia di contributi associativi e delle quote di iscrizione in favore delle associazioni sindacali dei lavoratori)

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento ai lavoratori dipendenti di aziende che accedono alla cassa integrazione guadagni, è sospesa l'efficacia dell'articolo 18, comma 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di ritenute salariali o sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali da parte delle associazioni sindacali dei lavoratori.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, è vietato alle associazioni sindacali dei lavoratori di richiedere, in qualsiasi forma, compensi o quote di iscrizione a lavoratori o aziende che accedono alla cassa integrazione guadagni"».

3.0.4

Assuntela MESSINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di pensionamento dei lavoratori poligrafici)

1. All'articolo 1, comma 500, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: "35" è sostituita con la seguente: "32".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

3.0.6

BERNINI, MALAN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è elevata a 50 milioni di euro nell'anno 2020.».

Conseguentemente, all'articolo 114 comma 4, sostituire le parole: «250 milioni», con: «200 milioni».

Art. 4

4.1

CALANDRINI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis. In relazione ai datori di lavoro che non superano i requisiti dimensionali di cui all'art. 18, commi 8 e 9, I. 20 maggio 1970, n. 300, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 possono stipulare una convenzione con il Fondo costituito presso l'ANPAL per ricevere una quota delle risorse di cui al comma 1, nell'ambito dei rispettivi bilanci, finalizzata allo svolgimento dei percorsi formativi stabiliti dalle intese di rimodulazione dell'orario di lavoro e di ricollocazione».

4.2

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 88, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "legge 23 dicembre 2000, n. 388" sono inserite le seguenti: ", salvo autorizzazione dei medesimi,"».

4.0.100 (già 5.0.5)

FLORIS, TOFFANIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al fine di risolvere il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro è fatto obbligo al lavoratore sospeso dall'attività lavorativa e beneficiario di trattamenti di integrazione salariale, di frequentare corsi di nuova formazione generale e specifica e di integrazione o aggiornamento. In caso di rifiuto da parte del lavoratore, lo stesso decade dal trattamento.».

Art. 5

5.1

FEDELI, LAUS, FERRARI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È possibile la rinuncia alla proroga delle prestazioni di cui al presente comma.».

5.2

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «È in ogni caso possibile richiedere la rinuncia al prolungamento dell'indennità di Naspi e Dis-Coll prevista al comma 1.».

5.3

TESTOR, TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 29, lettera b-bis), della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: "della provincia di Bolzano" sono sostituite dalle seguenti: "delle province di Trento e di Bolzano"».

Conseguentemente, ai comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.4

TESTOR, TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto legge del 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, al comma 3 dopo le parole: "di coordinamento e direzione della stessa," inserire le seguenti: "ed ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati da titolari di attività commerciali che hanno carattere di stagionalità ovvero attività con chiusura di almeno 70 giorni consecutivi o 120 giorni complessivi in 12 mesi."».

5.0.1

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Flessibilità per le aziende che hanno attivato procedure di cassa integrazione guadagni, sospensione dell'obbligo di cause per i rinnovi e le proroghe contrattuali e sospensione limiti contratti somministrazione per attività produttive del settore sanitario nonché alle attività non sospese durante l'emergenza sanitaria)

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i dodici mesi successivi alla cessazione della medesima emergenza, non trovano applicazione le seguenti disposizioni del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:

a) articolo 19, comma 1, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine di contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;

b) articolo 20, comma 1, lettera e), con riferimento al divieto di contratto a tempo determinato presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni;

c) articolo 21, comma 01, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine in caso di rinnovo e proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;

d) articolo 32, comma 1, lettera c), con riferimento al divieto di somministrazione presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in caso di somministrazione di lavoro.

3. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, limitatamente alle imprese produttrici di apparecchiature elettromedicali e dispositivi di protezione individuale, con riferimento al ruolo strategico da esse svolto nell'ambito dell'approvvigionamento di strumenti sanitari di contrasto all'emergenza epidemiologica, non trova applicazione l'articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento ai limiti quantitativi di ricorso alla forza lavoro mediante somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

4. La sospensione di cui al precedente comma 3 vale anche per tutte le attività produttive, industriali e commerciali indicate nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020, non soggette alla sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

5.0.3

CAMPAGNA, AUDDINO, ROMAGNOLI, NOCERINO, MATRISCIANO, ROMANO, GUIDOLIN, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Blocco della decurtazione dei trattamenti di mobilità in deroga)

1. Ai trattamenti di mobilità in deroga erogati ai lavoratori che operano in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non si applicano le riduzioni di cui all'articolo 2, comma 66, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni per l'anno 2020 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 6

6.1

BERNINI, MALAN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI,

PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Al comma i sostituire le parole: «Fino al 31 dicembre 2020, ai datori», con le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021, ai datori di lavoro privati» e le parole: «sei mesi», con le seguenti: «trentasei mesi».

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire le parole: «371,8 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.024,7 milioni di euro per l'anno 2021», con le seguenti: «2.230,8 milioni di euro per l'anno 2020, 6.148,2 milioni di euro dal 2021»;

al comma 5, sostituire le parole: «371,8 milioni di per l'anno 2020, a 1.024,7 milioni di euro per l'anno 2021 e a 165,0 milioni di euro per l'anno 2023», con le seguenti: «2.230,8 milioni di euro per l'anno 2020, 6.148,2 milioni di euro dal 2021» e aggiungere, in fine, le seguenti: «e quanto a 1.859 milioni di euro per il 2020, 5.123,5 milioni di euro per il 2021 e a 6.148,2 milioni di euro dal 2022, mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del predetto fondo».

6.2

GIAMMANCO

Al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

6.3

CALANDRINI

Al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

6.4

NATURALE, PUGLIA

Al comma 1, sopprimere le parole: «, con esclusione del lavoro agricolo,».

6.5

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 1, sopprimere le parole: «dei contratti di apprendistato e».

E dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 114, comma 5, lettera d-bis), non utilizzate per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la nuova assegnazione.».

Conseguentemente all'articolo 114 comma 5 dopo la lettera d), inserire le seguenti:

«d-bis) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 81) acqua, acque minerali è soppresso.».

6.6

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, MALLEGNI

Al comma 1, sopprimere le parole: «dei contratti di apprendistato e».

Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di euro tutti gli importi del comma 4, dell'articolo 114 del presente decreto-legge.

6.7

PARAGONE

Al comma 1, sopprimere le parole: «dei contratti di apprendistato e».

6.8

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, sopprimere le parole: «dei contratti di apprendistato e».

6.9

CONZATTI, COMINCINI

Apportate le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi»;*

2) *al comma 4 sostituire le parole: «1.024,7 milioni» con le seguenti: «1.074,7 milioni»;*

3) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 371,8 milioni per l'anno 2020, a 1.074,7 milioni di euro per l'anno 2021 e a 165,0 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 145,4 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai medesimi commi da 1 a 3 e quanto a 371,8 milioni di euro per l'anno 2020, 929,3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 165,0 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 114.».

Conseguentemente, all'articolo 114 sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.».

6.10

CONZATTI, COMINCINI

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

6.11

FEDELI, LAUS, FERRARI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a condizione che le assunzioni rappresentino un obiettivo incremento occupazionale rispetto alla condizione complessiva degli occupati previgente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto».

6.0.1

BERNINI, MALAN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Incentivi all'occupazione giovani-
le e per il rientro dei giovani meritevoli)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile per i datori di lavoro privati che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni e fino al compimento del trentesimo anno di età del lavoratore, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Al fine di promuovere il rientro nel nostro sistema produttivo di giovani meritevoli e che abbiano acquisito particolari competenze all'estero per i datori di lavoro privati che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo

di 3 anni e fino al compimento del trentacinquesimo anno di età del lavoratore, il dimezzamento sul totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

3. Per ottenere l'incentivo di cui ai commi 1 e 2 l'impresa, anche individuale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non aver cessato o sospeso la propria attività;
- b) applicare nei confronti del personale dipendente il contratto nazionale di lavoro del settore di riferimento;
- c) applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni sociali obbligatorie;
- d) essere in regola con le norme previste a tutela dei diritti dei disabili;
- e) non avere in atto sospensioni dal lavoro o non aver effettuato nei dodici mesi precedenti licenziamenti senza giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva, di lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce l'assunzione con l'esonero.

4. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva adibito alle stesse mansioni del lavoratore assunto con l'esonero di cui ai commi 1 e 2, effettuato nei dodici mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

5. Per ottenere l'incentivo di cui al comma 2, il soggetto deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di un *master* di 1° o 2° livello conseguito presso una università statale o non statale legalmente riconosciuta sia essa italiana o comunitaria o di un dottorato di ricerca conseguito presso una università statale o non statale legalmente riconosciuta sia essa italiana o comunitaria;
- b) non avere compiuto il trentacinquesimo anno di età;
- c) essere residente o dimostrare di avere un contratto di lavoro stabile all'estero da almeno 5 anni.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 450 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del predetto fondo».

6.0.2

BERNINI, MALAN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale)

1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le seguenti misure di riduzione:

a) 30 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi 12 mesi dalla data di trasformazione del contratto;

b) 20 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei 12 mesi successivi al periodo di cui alla lettera a);

c) 10 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei 36 mesi successivi al periodo di cui alla lettera b).

2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

a) 50 per cento per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;

b) 30 per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a);

c) 20 per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b).

3. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del predetto fondo».

6.0.3

BERNINI, MALAN, PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTAEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali)

1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo, per il periodo di emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19 e fino alla cessazione della stessa, è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

3. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di

cittadinanza, o di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tali casi l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali».

6.0.4

BERNINI, MALAN, PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Prestazioni agricole di lavoro accessorio)

1. Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, per favorire la tenuta del comparto agricolo, in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni della legge 21 giugno 2017, n. 96, fino al termine dello stato di emergenza:

a) per prestazioni agricole di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;

b) le prestazioni agricole di lavoro accessorio possono essere altresì rese da percettori di prestazioni integrative del salario, cassa integrazione di qualunque genere o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio;

c) il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

d) è vietato il ricorso a prestazioni agricole di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

6.0.100 (già 9.0.6)

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Semplificazioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura)

1. Al comma 14, dell'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "5.000", è sostituita dalla seguente: "10.000" ovunque ricorra;

b) al comma 14, lettera a), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nonché delle imprese del settore agricolo";

c) al comma 14, la lettera b) è soppressa».

6.0.101 (già 8.0.2)

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Semplificazione prestazioni occasionali nel settore agricolo)

1. Fino al 31 dicembre 2020 al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 relativa al reperimento di manodopera necessario a garantire lo svolgimento dell'attività agricola, il contratto a prestazione occasionale di cui all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in deroga ai commi 1, 5, 8, 8-bis, 14 e 20 dello stesso decreto-legge, è utilizzabile da tutte le tipologie di lavoratori.

2. Alle modalità operative necessarie all'attuazione della misura di cui al comma precedente, provvede l'INPS.».

6.0.200 (già 8.0.1)

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Sostegno manodopera nel settore agricolo)

1. Fino al 31 dicembre 2020 affine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 relativa al reperimento di manodopera necessario a garantire lo svolgimento dell'attività agricola, è riconosciuto alle imprese agricole un importo di euro 2.000 da utilizzare in *tickets* necessari al reperimento e alla gestione della manodopera occasionale.

2. Il *ticket* di cui al precedente comma viene erogato mediante il contratto a prestazione occasionale di cui all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ed, in deroga ai commi 1, 5, 8, 8-bis, 14 e 20 dello stesso decreto-legge, è utilizzabile da tutte le tipologie di lavoratori.

3. Le modalità operative per accedere alla misura del presente articolo sono stabilite dall'INPS.

Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, al! 'articolo 114, quarto comma sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «350 milioni di euro per l'anno 2020».

6.0.102 (già 8.0.3)

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)

1. Al fine di favorire l'occupazione ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 54-*bis*, comma 14, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 54-*bis*, comma 17, lettera *e*), del medesimo decreto-legge, in materia di compenso minimo della prestazione lavorativa.».

6.0.103 (già 8.0.4)

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)

1. Al fine di favorire l'occupazione ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 54-*bis*, comma 14, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 54-*bis*, comma 17, lettera *e*), del medesimo decreto-legge, in materia di compenso minimo della prestazione lavorativa.».

6.0.5

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Maggiorazione spese sostenute per personale a tempo indeterminato)

1. Fino al 31 dicembre 2021, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale assunto a tempo indeterminato alla data del 23 febbraio 2020, è maggiorato del 20 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

6.0.6

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Proroga degli sgravi contributivi per l'assunzione di donne vittime di violenza di genere)

1. Le misure di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate nel limite di spesa di 1 milione di euro annui, per il triennio 2020-2022.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 7

7.1

CANGINI

Sostituire il primo periodo del comma 1 con il seguente: «L'esonero di cui all'articolo 6 del presente decreto è riconosciuto con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e degli impianti di risalita».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico, degli stabilimenti termali e degli impianti di risalita».

7.2

SBROLLINI, COMINCINI, CONZATTI

Al comma 1, sostituire le parole: «e degli stabilimenti termali» con le seguenti: «, degli stabilimenti termali e degli impianti di risalita e alle aziende di cui al comma 2-bis, dell'articolo 11 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, così come convertito dalla legge 2 novembre 2019, n.128».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, pari a 91 milioni di euro per l'anno 2020 e a 91,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 14, 6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 35,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2 medesimi e quanto a 91 milioni di euro per l'anno 2020, 55,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 14,6 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 114».

7.4

CORTI, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

Al comma 1, sostituire le parole: «e degli stabilimenti termali» con le seguenti: «, degli stabilimenti termali e degli impianti di risalita».

7.3

LA PIETRA, CALANDRINI

Al comma 1, dopo le parole: «stabilimenti termali» ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «ed il settore degli impianti di risalita».

7.5

CROATTI, PUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «stabilimenti termali» aggiungere, infine, le seguenti: «e i parchi permanenti di divertimento a carattere tematico, acquatico e faunistico di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337.».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 500.000 euro per l'anno 2020..

7.6

TESTOR, MONTANI, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'esonero di cui al presente articolo compete per le assunzioni effettuate a decorrere dal 10 giugno 2020.».

Conseguentemente, sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, pari a 110,25 milioni di euro per l'anno 2020 e a 87,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 14,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 22,75 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, quanto a 34,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2 medesimi e quanto a 87,5 milioni di euro per l'anno 2020, 53,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 14,1 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 114.».

7.7

CALANDRINI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. L'esonero di cui al presente articolo compete per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° giugno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in 22,75 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 114».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «87,5 milioni di euro» con le seguenti: «110,25 milioni di euro».

7.8

MALLEGNI, DE POLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, FERRO, BATTISTONI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'esonero di cui al presente articolo compete per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° giugno 2020.».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «227,5 milioni».

7.9

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. L'esonero di cui al presente articolo compete per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° giugno 2020.».

7.10

CANGINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, il primo periodo del com-

ma 4 è sostituito dal seguente: "Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, ovvero di marzo 2020, qualora i soggetti di cui al comma 1 svolgano prevalentemente attività legate alla stagionalità invernale, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, ovvero di marzo 2019 qualora i soggetti di cui al comma 1 svolgano prevalentemente attività legate alla stagionalità invernale."».

7.11

CANGINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'Articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing operativo e finanziario o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo."».

7.0.1

NATURALE, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di lavoro agricolo)

1. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, con

riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 8 milioni per l'anno 2020, 27,2 milioni per l'anno 2021 e 20,5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.2

NATURALE, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di lavoro agricolo)

1. Al fine di favorire l'emersione di prestazioni non denunciate, per ogni operaio agricolo assunto a tempo determinato impiegato per almeno 182 giornate di lavoro annue, è riconosciuto, per ogni giornata di lavoro denunciata oltre il numero di 182, lo sgravio totale dei contributi previdenziali. Alle retribuzioni relative alle giornate lavorative denunciate oltre il numero di 182, si applica una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale pari al 10 per cento.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità di applicazione del comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4.».

7.0.3

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Estensione ai datori di lavoro agricolo delle agevolazioni previste dall'articolo 9, della legge 11 marzo 1988, n.67)

1. Ai datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n.67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.

2. La quota di contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori agricoli, per l'anno di competenza 2020, è fissata nella misura prevista per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

7.0.4

FAZZOLARI, CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche alla legge 2 agosto 1990, n. 233.)

1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il «Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali de-

gli artigiani e degli esercenti attività commerciali», dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, Il. 335."

2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS).».

Art. 8

8.1

CALANDRINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine*) - 1. L'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 è sostituito dal seguente:

"Articolo 93.

(Disposizioni in materia di proroga o rinnovo dei contratti a termine)

1. All'articolo 19 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole 'dodici mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'trentasei mesi';

b) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;

c) il comma 1-*bis* è soppresso;

d) al comma 2 le parole 'ventiquattro mesi' del primo e del terzo periodo sono sostituite dalle seguenti: 'trentasei mesi'.

2. All'articolo 21 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 01 è soppresso;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

'Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.'

3. Fino al 31 dicembre 2020 non si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 28, dell'articolo 2 della Legge 28 giugno 2012, n. 92."».

8.2

TIRABOSCHI, TOFFANIN, DE POLI, FLORIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato*) - 1. L'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Articolo 93.

(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.';

b) il comma 1-bis è abrogato;

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato"».

8.3

FAGGI, BERGESIO, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato*) - 1. L'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Articolo 93.

(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.';

b) il comma 1-bis è abrogato;

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato."».

8.4

CONZATTI, COMINCINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato*) - 1. L'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Articolo 93.

(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.";

b) il comma 1-*bis* è abrogato;

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato."».

8.5

LA PIETRA, DE BERTOLDI, BALBONI, CALANDRINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato*) - 1. L'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge I 7 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Articolo 93.

(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.';

b) il comma 1-*bis* è abrogato;

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato"».

8.6

PEROSINO, TOFFANIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato*) - 1. L'articolo 93 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Articolo 93.

(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.';

b) il comma 1-*bis* è abrogato;

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato"».

8.7

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 8. - *(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)* - 1. L'articolo 93 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Articolo 93.

(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.';

b) il comma 1-*bis* è abrogato;

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato."».

8.8

GIAMMANCO

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) 1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile stipulare, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

8.9

CALANDRINI

Al comma 1, la lettera a) è sostituita con la seguente:

«a) 1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile stipulare, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

8.10

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GASPARRI, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, MALLEGNI

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso: «1» con il seguente:

«1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 e all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e all'art. 2, comma 28 della legge n. 92 del 2012 e fino al 31 dicembre 2020, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di ventiquattro mesi i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

8.11

NISINI, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «in deroga all'articolo 21» sono aggiunte le seguenti: «commi 01, 1, 2 e 3»;*

b) *dopo le parole: «ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi» sono aggiunte le seguenti: «o del diverso periodo previsto dei contratti collettivi».*

8.12

CALANDRINI

Al comma 1, lettera a), alinea 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «all'articolo 21» inserire le seguenti: «e all'articolo 23»;*

b) *dopo le parole: «decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 2, comma 28 della legge n. 92 del 2012»;*

c) *sostituire le parole: «dodici mesi» sono sostituite con le seguenti: «ventiquattro mesi»;*

d) *sopprimere le parole: «ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi» e le parole: «e per una sola volta».*

8.13

FEDELI, LAUS, FERRARI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e fino al» con le seguenti: «sottoscrivendo il relativo atto entro il».

8.14

BORGONZONI, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e fino al» con le seguenti: «, sottoscrivendo il relativo atto entro il».

8.15

CONZATTI, COMINCINI

Al comma 1, alla lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «31 dicembre 2020», con le seguenti: «31 dicembre 2021»;*

b) *sostituire le parole: «per una sola volta», con le seguenti: «fino ad un massimo di due volte»;*

c) *aggiungere infine le seguenti parole: «e senza le penalità di cui al medesimo articolo 19».*

8.16

ROMANO, PUGLIA, NOCERINO

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», sopprimere le seguenti parole: «per un periodo massimo-di dodici mesi e per una sola volta».

8.17

COMINCINI, CONZATTI

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «1.» le parole: «e per una sola volta» sono soppresse.

8.18

BORGONZONI, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «e gli effetti da esso prodotti cessano definitivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

8.19

TIRABOSCHI, TOFFANIN, DE POLI, FLORIS

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"*1-bis*, Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 11 milioni di euro per il 2020 e a 60 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto.

8.20

FAGGI, BERGESIO, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"*1-bis*. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato"».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 11 milioni di euro per l'anno 2020 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

8.21

CONZATTI, COMINCINI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato. Agli oneri di cui al precedente periodo, valutati in 11 milioni per l'anno 2020 e 60 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

8.22

LA PIETRA, DE BERTOLDI, BALBONI, CALANDRINI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato"».

8.23

PEROSINO, TOFFANIN

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato"».

8.24

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato"».

8.25

BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le società a controllo pubblico che gestiscono direttamente o indirettamente aziende termali o alberghiero-termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, numero 323, possono procedere, in deroga alle disposizioni del presente articolo e nel rispetto della contrattazione collettiva per i dipendenti del settore termale, all'assunzione diretta del personale necessario allo svolgimento delle attività stagionali, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, numero 1525, e successive modifiche e integrazioni o dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative».

8.26

PEROSINO, TOFFANIN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, numero 175, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"10. Le società a controllo pubblico che gestiscono direttamente o indirettamente aziende termali o alberghiero-termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, numero 323, possono procedere, in deroga alle disposizioni del presente articolo e nel rispetto della contrattazione collettiva per i dipendenti del settore termale, all'assunzione diretta del personale necessario allo svolgimento delle attività stagionali, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, numero 1525, e successive modifiche

e integrazioni o dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative"».

8.0.5

ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, CAMPAGNA, NOCERINO, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Diritto di precedenza per le nuove assunzioni a termine nelle attività stagionali anche a favore del lavoratore utilizzato in regime di somministrazione)

1. All'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: "Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali", sono aggiunte le seguenti: ", anche in caso di pregressa esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda utilizzatrice in regime di somministrazione per attività stagionali,"».

8.0.6

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Semplificazioni in materia di comunicazioni delle assunzioni)

1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti", sono sostituite con le seguenti: "prima dell'inizio del rapporto di lavoro".

2. All'articolo 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,

le parole: "entro il giorno antecedente", sono sostituite con le seguenti: "prima dell'inizio del rapporto di lavoro"».

8.0.7

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Semplificazioni in materia di lavoro extra)

1. All'articolo 29, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: "tre giorni", sono sostituite dalle seguenti: "dodici giorni"».

8.0.8

MORONESE, PUGLIA, FLORIDIA, GALLICCHIO, PRESUTTO, ROMANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure per il personale dell'Ente parco Nazionale dell'Asinara)

1. L'Ente parco nazionale Asinara, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, è autorizzato, nel biennio 2020/2021, a stabilizzare n. 3 unità di personale, in misura sovranumeraria, nel limite massimo di spesa di 50.000 euro per l'anno 2020 e di 140.000 euro a decorrere dall'anno 2021. In deroga all'articolo 20, comma 1, della legge 25 maggio 2017, n. 75, la stabilizzazione è effettuata mediante selezione pubblica riservata ai soggetti in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato presso l'Ente medesimo e che abbiano un'anzianità di servizio presso la pubblica amministrazione di almeno 2 anni.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 50.000 euro per l'anno 2020 e di 140.000 euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto.».

Art. 9

9.1

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, dopo le parole: «settore turismo», aggiungere le seguenti: «, musei e degli altri istituti e luoghi della cultura».

All'onere derivante dal presente comma, valutato in 70 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.2 (testo 2)

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «inclusi i lavoratori in somministrazione con contratto stagionale impiegati nei settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali, ivi comprese le strutture sanitarie pubbliche e private.»;*

2) *dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis All'articolo 84 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8, lettera a), dopo le parole "stabilimenti termali" inserire le seguenti "inclusi i lavoratori in somministrazione con contratto stagionale impiegati nei settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali, ivi comprese le strutture sanitarie pubbliche e private.»;*

3) *al comma 8 aggiungere in fine il seguente periodo: «Per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie il cui rapporto di lavoro sia stato ridotto, sospeso o cessato dal 23 febbraio 2020, la scadenza di cui al precedente periodo si applica decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;*

4) *dopo il comma 8 inserire i seguenti:*

«8-bis. All'art. 84, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sostituire le parole: "che abbiano cessato il rapporto di lavoro" con le seguenti: "il cui

rapporto di lavoro risulti essere stato ridotto, sospeso o cessato dal 23 febbraio 2020".

8-ter. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie il cui rapporto di lavoro sia stato ridotto, sospeso o cessato dal 23 febbraio 2020, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta per il mese di giugno 2020 un'indennità pari a 1000 euro.»;

5) *Al comma 9 sostituire le parole «680 milioni di euro» con le seguenti: «684 milioni di euro»;*

6) *Dopo il comma 9 inserire il seguente: «9-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-ter, nel limite di 180 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 25 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal successivo articolo 114, comma 4.».*

Conseguentemente dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di accesso Reddito di ultima istanza COVID-19)

1. Ai fini della completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020 adottato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità è erogata in via automatica anche per il mese di maggio 2020 e, per tale mese, la stessa è elevata all'importo di 1.000 euro.

2. Con riferimento ai liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i quali non abbiano già beneficiato dell'indennità di cui al predetto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020, ai fini del riconoscimento agli stessi dell'indennità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al medesimo decreto del 29 maggio 2020, con aggiornamento del termine temporale per la cessazione di attività che è esteso dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020 e del termine per l'iscrizione agli enti di previdenza obbligatoria di diritto che è esteso dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2020. Le domande per l'accesso all'indennità per i soggetti di cui al presente comma devono essere presentate entro e non oltre il novantesimo-giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo, salvo quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 maggio 2020, adottato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

4. L'indennità di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020 adottato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è riconosciuta ed erogata automaticamente anche ai professionisti che si sono iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria nel corso dell'anno 2019 e entro il 31 marzo 2020, purché nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto attestino un reddito professionale entro i limiti indicati nel decreto ministeriale e che siano stati già beneficiari dell'indennità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 marzo adottato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nel limite delle economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 114, comma 5, lettere d-bis), d-ter) e d-quater). Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 114, comma 5, lettera d-bis), d-ter) e d-quater), non utilizzate per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la nuova assegnazione.»

Conseguentemente all'articolo 114 apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 4, sostituire le parole «250 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti «246 milioni di euro per l'anno 2020»;*

2) *al comma 5 dopo la lettera d) inserire le seguenti:*

«d-bis) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso;

d-ter) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso;

d-quater) alla tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) è soppresso;».

9.3

FEDELI, LAUS, FERRARI

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine le seguenti parole: «, nonché ai lavoratori somministrati con contratto stagionale impiegati nei settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali ivi comprese le strutture sanitarie pubbliche e private.».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «230 milioni».

9.4

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, dopo lettera c) inserire la seguente.*

«e-bis) collaboratori autonomi occasionali non iscritti alla Gestione separata Inps in quanto percettori di redditi inferiori ai 5.000 euro.»;

2) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 84, comma 8, lettera c), del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da: "Gli stessi" a "un contributo mensile", sono soppresse e al comma 3 dopo le parole: "al comma 2" inserire le seguenti: "e 2-bis"»;

3) *al comma 9 sostituire le parole: «680 milioni di euro» con le seguenti: «720 milioni di euro».*

Conseguentemente all'articolo 114, comma 4 sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «210 milioni di euro per l'anno 2020».

9.5

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

Al comma 2, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«c-bis) liberi professionisti del settore turistico, titolari di partita IVA attiva alla data del 15 agosto 2020 e iscritti alla Gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 o alla Gestione

degli esercenti attività commerciali alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie».

9.6

CALANDRINI

Al comma 2, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«c-bis) liberi professionisti del settore turistico, titolari di partita IVA attiva alla data del 15 agosto 2020 e iscritti alla Gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 o alla Gestione degli esercenti attività commerciali alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie».

9.7

CROATTI, PUGLIA

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:

«d-bis) liberi professionisti del settore turistico, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o alla Gestione separata degli esercenti attività commerciali, alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 2 milioni di euro per l'anno 2020.

9.8

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del se-

condo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di giugno 2020 pari a 1000 euro».

Conseguentemente al comma 9 sostituire le parole: «680 milioni di euro» con le seguenti: «880 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 114, comma 4 sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2020».

9.9

GIRO

Sopprimere il comma 6.

9.10

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti;

«9-bis. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, la dotazione del "Fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo" previsto dall'articolo 183, comma 11-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni di euro.

9-ter. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

ORDINE DEL GIORNO

G9.100

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 9 del decreto in esame, al comma 4, prevede che ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno determinati requisiti è erogata una indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro;

anche se apprezzabile, questo sostegno non sarà fruibile da tutti i lavoratori del comparto spettacolo. Le difficoltà economiche connesse al pesante periodo a seguito della pandemia da Covid-19 sta investendo numerose tipologie di lavoratori presenti nel mondo dello spettacolo, spesso prive di ogni forma di tutela e che non hanno potuto contare su

nessun tipo di sostegno al proprio reddito,

impegna il Governo:

a stabilire adeguate risorse per provvedere a forme di integrazione al reddito per tutte le numerose tipologie di lavoratori del comparto dello spettacolo.

EMENDAMENTI

9.0.1

FAGGI, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione

e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che non siano percettori di altre forme di reddito, è riconosciuta una indennità per i mesi di giugno e luglio 2020 pari a 1000 euro mensili. Possono beneficiare dell'indennità di cui al presente comma i professionisti che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del fatturato prodotto dal 1° gennaio 2020 al 31 luglio 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019. Per le finalità di cui al presente comma, il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine, il soggetto deve presentare all'Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.

2. le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Le indennità di cui al presente articolo sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

9.0.2

SERAFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che non siano percettori di altre forme di reddito, è riconosciuta una indennità per i mesi di giugno e luglio 2020 pari a euro 1000 per ciascun mese.

2. Possono beneficiare dell'indennità di cui al comma 1 i professionisti che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del fatturato prodotto dal 1° gennaio 2020 al 31 luglio 2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019.

3. AI fini della determinazione del fatturato e della riduzione, viene escluso il fatturato prodotto da attività svolte prima del 28 febbraio 2020.

4. Alla copertura degli oneri di spesa derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 400 milioni per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del presente decreto;

b) quanto a 200 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni».

9.0.3

CROATTI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Nuova indennità per liberi professionisti titolari di partita Iva iscritti alla gestione separata)

1. Ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del terzo bimestre 2020, rispetto al reddito del terzo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per ciascuno dei mesi di giugno e luglio pari a 1.000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il soggetto deve presentare all'Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei

requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 3 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.0.4

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Nuova indennità liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata)

1. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 15 agosto 2020, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del terzo bimestre 2020, rispetto al reddito del terzo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020 pari a 1.000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il soggetto deve presentare all'Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti».

9.0.5

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Nuova indennità liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata)

1. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 15 agosto 2020, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del terzo bimestre 2020, rispetto al reddito del terzo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020 pari a 1.000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il soggetto deve presentare all'Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti».

9.0.7

CENTINAIO, RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

1. Al comma 14, lettera a), dell'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "delle strutture ricettive", inserire le seguenti: "e delle imprese turistiche, ivi inclusi i pubblici esercizi"; e la parola: "otto", è sostituita con la parola: "quindici"».

Art. 10

10.1

Giuseppe PISANI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 115», con le seguenti: «di cui agli articoli 115 e 116, numero 5,».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

10.2

DE FALCO

Al comma 1 dopo le parole: «rapporto di lavoro» sopprimere la seguente: «dipendente».

10.3

MATRISCIANO, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI, ROMANO, AUDDINO, GUIDOLIN, PUGLIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole da: «17 marzo 2020», fino a: «medesimo periodo», con le seguenti: «31 maggio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno quattordici giornate nel medesimo periodo»;*

2) *sostituire le parole: «giugno e luglio 2020» con le seguenti: «giugno, luglio, agosto e settembre 2020»;*

b) *al comma 2 le parole: «26,4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «30,4 milioni»;*

c) *al comma 3 le parole: «26,4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «30,4 milioni».*

10.4

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, operando in forme giuridiche di impresa diverse dalle cooperative e dalle compagnie, o che non siano pescatori autonomi, possono beneficiare della disciplina dettata dal comma 1, ovvero optare per l'applicazione del regime di cui alla legge n. 413 del 1984".

2-ter. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa o professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che operano sia come titolari di azienda che come marittimi dipendenti con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, per proprio conto o in quanto associati a vario titolo in cooperative o compagnie. Conseguentemente, i requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel comma 3 sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.

2-quater. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: "marittima" aggiungere le seguenti: "e delle acque interne"».

Conseguentemente al comma 3 dopo le parole: «per l'anno 2020» aggiungere le seguenti: «e dai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente alla rubrica dopo la parola: «Indennità» aggiungere le seguenti: «e inquadramento previdenziale».

10.0.1

VATTUONE, ORTIS, MININNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni per il personale civile del Ministero della difesa)

1. Al comma 7 dell'articolo 2259-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: "non inferiore al 4 per cento e non superiore al 10 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore al 25 per cento e non superiore al 70 per cento"».

10.0.2

FANTETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, i soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che nell'anno d'imposta 2020 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 147 del 2015 e che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in possesso di un titolo di studio *post lauream*, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, previo versamento di:

a) un importo pari al trenta per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minore, anche in affidato preadottivo o diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidio preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione."».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: « 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021», con le seguenti: «245,2 milioni di euro per il 2020 e di 45,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

10.0.5

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche all'indennità in favore dei lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa)

1. All'articolo 84, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sopprimere le parole da: "a tal fine il reddito" sino alla fine del comma.

2. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di giugno 2020 pari a 1000 euro.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2020, sprovvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 25

dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal successivo articolo 114, comma 4.».

10.0.100 (già 13.0.7)

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Calcolo dello scostamento del reddito ai fini dell'erogazione del bonus di cui all'articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020, per i regimi forfettari)

1. All'articolo 84 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: "Per i soggetti che hanno adottato il regime fiscale forfettario previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, lo scostamento del reddito previsto al presente comma è misurato applicando ai compensi percepiti nel bimestre interessato le percentuali forfettarie previste dalle disposizioni del regime forfettario."».

10.0.4

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche all'indennità in favore dei lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa)

1. All'articolo 84, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sostituire le parole: "che abbiano cessato il rapporto di lavoro" con le seguenti: "il cui rapporto di lavoro risulti essere stato ridotto, sospeso o cessato dal 23 febbraio 2020".

2. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie il cui rapporto di lavoro sia stato ridotto, sospeso o

cessato dal 23 febbraio 2020, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta per il mese di giugno 2020 un'indennità pari a 1000 euro.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui a presente articolo, nel limite di 180 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 25 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal successivo articolo 114, comma 4.».

10.0.6

VALLARDI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Sostegno al reddito dei pescatori professionali)

1. A decorrere dal mese di gennaio 2021, al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori imbarcati su unità da pesca marittima e delle acque interne, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari-armatori imbarcati sulle navi dai medesimi gestite, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, è riconosciuta per ciascun lavoratore, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2021 e per ciascuno degli anni successivi, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro che non concorre alla formazione del reddito. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.7

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Sostegno al reddito dei pescatori professionali)

1. A decorrere dal mese di gennaio 2021, al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori imbarcati su unità da pesca marittima e delle acque interne, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari-armatori imbarcati sulle navi dai medesimi gestite, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, è riconosciuta per ciascun lavoratore, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2021 e per ciascuno degli anni successivi, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro che non concorre alla formazione del reddito. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'Indennità di cui al presente comma.

All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

10.0.8

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Sostegno al reddito dei pescatori professionali)

1. A decorrere dal mese di gennaio 2021, al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori imbarcati su unità da pesca marittima e delle acque interne, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari-armatori imbarcati sulle navi dai medesimi gestite, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio,

è riconosciuta per ciascun lavoratore, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2021 e per ciascuno degli anni successivi, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro che non concorre alla formazione del reddito. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

10.0.9

BATTISTONI, BERARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Sostegno al reddito dei pescatori professionali)

1. A decorrere dal mese di gennaio 2021, al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori imbarcati su unità da pesca marittima e delle acque interne, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari-armatori imbarcati sulle navi dai medesimi gestite, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, è riconosciuta per ciascun lavoratore, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2021 e per ciascuno degli anni successivi, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro che non concorre alla formazione del reddito. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

10.0.10

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di previdenza per i pescatori professionali)

1. All'articolo 1, comma, 3, della legge 13 marzo 1958, n. 250, sono apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: "pescicoltura", sopprimere la seguente: "ecc";

b) dopo il punto, aggiungere i seguenti periodi: "I requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel periodo precedente sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.".

2. Rimangono comunque validi i versamenti contributivi e le iscrizioni, con i relativi effetti ai fini previdenziali ed assistenziali, negli elenchi dei marittimi di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413, risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge, in favore di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) imbarcati su natanti di dimensioni inferiori alle 10 tonnellate di stazza lorda e che ricoprono il ruolo di armatore o proprietario-armatore imbarcato.

3. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: "marittima" aggiungere le seguenti: "e delle acque interne"».

10.0.11

BATTISTONI, BERARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di previdenza per i pescatori professionali)

1. All'articolo 1, comma, 3, della legge 13 marzo 1958, n. 250, sono apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: "pescicoltura", *sopprimere la seguente*: "ecc";

b) dopo il punto, aggiungere i seguenti periodi: "I requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel periodo precedente sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.".

2. Rimangono comunque validi i versamenti contributivi e le iscrizioni, con i relativi effetti ai fini previdenziali ed assistenziali, negli elenchi dei marittimi di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413, risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge, in favore di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *d*) imbarcati su natanti di dimensioni inferiori alle 10 tonnellate di stazza lorda e che ricoprono il ruolo di armatore o proprietario-armatore imbarcato.

3. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: "marittima" aggiungere le seguenti: "e delle acque interne"».

10.0.12

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di previdenza per i pescatori professionali)

1. All'articolo 1, comma, 3, della legge 13 marzo 1958, n. 250, sono apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: "pescicoltura", sopprimere la seguente: "ecc";

b) dopo il punto, aggiungere i seguenti periodi: "I requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel periodo precedente sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.".

2. Rimangono comunque validi i versamenti contributivi e le iscrizioni, con i relativi effetti ai fini previdenziali ed assistenziali, negli elenchi dei marittimi di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413, risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge, in favore di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *d*) imbarcati su natanti di dimensioni inferiori alle 10 tonnellate di stazza lorda e che ricoprono il ruolo di armatore o proprietario armatore imbarcato.

3. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: "marittima" aggiungere le seguenti: "e delle acque interne"».

10.0.13

ABATE, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro marittimo e delle acque interne)

1. All'articolo 1, terzo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: "pescicoltura", è soppressa la seguente: ", ecc.";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel periodo precedente sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del primo comma".

2. Ai fini di quanto disposto ai sensi del comma 1, rimangono comunque validi i versamenti contributivi e le iscrizioni, con i relativi effetti ai fini previdenziali ed assistenziali, negli elenchi dei marittimi di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413, risultanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in favore di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *d*), della medesima legge 26 luglio 1984, n. 413, imbarcati su natanti di dimensioni inferiori alle 10 tonnellate di stazza lorda e che ricoprono il ruolo di armatore o proprietario-armatore imbarcato.

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 515, dopo la parola: "marittima" sono inserite le seguenti: "e delle acque interne";

b) al comma 516, dopo la parola: "marittima" sono inserite le seguenti: "e delle acque interne".».

10.0.14

MOLLAME, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro marittimo e delle acque interne)

1. All'articolo 1, terzo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: "pescicoltura", è soppressa la seguente: ", ecc.";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel periodo precedente sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del primo comma".

2. Ai fini di quanto disposto ai sensi del comma 1, rimangono comunque validi i versamenti contributivi e le iscrizioni, con i relativi effetti ai fini previdenziali ed assistenziali, negli elenchi dei marittimi di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413, risultanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in favore di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *d*), della medesima legge 26 luglio 1984, n. 413, imbarcati su natanti di dimensioni inferiori alle 10 tonnellate di stazza lorda e che ricoprono il ruolo di armatore o proprietario-armatore imbarcato.

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 515, dopo la parola: "marittima" sono inserite le seguenti: "e delle acque interne";

b) al comma 516, dopo la parola: "marittima" sono inserite le seguenti: "e delle acque interne".».

10.0.15

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Chiarimenti sull'ambito applicativo della legge 13 marzo 1958, n. 250)

1. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la

pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa o professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che operano con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, per proprio conto o in quanto associati a vario titolo in cooperative o compagnie. Conseguentemente, i requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel comma 3 sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.

2. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: "marittima" aggiungere le seguenti: "e delle acque interne"».

10.0.200 (già 19.0.6)

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure per la tutela del lavoro della gente di mare operante su navi marittime minori e per la tutela del lavoro del personale della navigazione interna)

1. Per la salvaguardia della occupazione della gente di mare e del personale della navigazione interna imbarcati su navi minori per il trasporto di persone rispettivamente via mare e sulle acque interne, i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, alle imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone rispettivamente via mare e per acque interne e che nel periodo da febbraio 2020 a luglio 2020 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno pari al settanta per cento del fatturato o dei corrispettivi ottenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2019, nonché allo stesso personale navigante.

2. I benefici di cui al comma 1, sono riconosciuti nel limite del sessanta per cento con riguardo ai contratti a tempo indeterminato del personale navigante e ai contratti a tempo determinato che saranno trasformati in contratti a tempo indeterminato conseguentemente al riconoscimento dei benefici. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite del trenta per cento con riguardo ai contratti di lavoro stagionale di durata minima pari a sei mesi.

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.

190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

10.0.16

LEZZI, ROMANO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli alle dipendenze di imprese colpite dalla diffusione del batterio Xylella fastidiosa)

1. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è inserito il seguente:

"6-ter. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nei territori interessati dalla diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono riconosciuti per ciascuno degli anni 2018 e 2019 i benefici di cui al comma 6."

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero del lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 1.000.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 8-*quater* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.».

10.0.17

MOLLAME, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro nelle aziende agricole situate nelle zone montane)

1. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

"3-*ter*. Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81."».

10.0.18

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *l*) è aggiunta la seguente:

"*l*-bis). Agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, in quanto rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *a*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

10.0.19

MATRISCIANO, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI, ROMANO, AUDDINO, GUIDOLIN, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Indennità lavoratori a tempo parziale ciclico verticale)

1. Ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale che preveda periodi di lavoro non interamente lavorati, la cui prestazione non è stata utilizzata nei mesi di giugno e luglio 2020, non titolari di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia né di pensione alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi predetti mesi.

2. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

10.0.20

AUDDINO, PUGLIA, NOCERINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.10-bis.

(Indennità imprese di autoriparazione e revisione di veicoli)

1. Ai titolari delle imprese di autoriparazioni, di cui all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e delle imprese autorizzate alla revisione di veicoli, ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di ottobre 2020, pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo

non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 25 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

3. Le verificazioni periodiche della strumentazione metrica delle imprese di autoriparazioni e delle imprese di revisione di veicoli, in scadenza dall'entrata in vigore della presente disposizione e fino 31 marzo 2021, sono prorogate di dodici mesi.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190.».

Art. 11

11.0.1

PIROVANO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Assunzioni di personale in base alla sostenibilità finanziaria)

1. Tenuto conto degli effetti sui bilanci dei comuni, delle città metropolitane e delle province della situazione emergenziale determinata dall'epidemia da COVID-19, all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-*quater*, è inserito il seguente comma:

"3. Ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dai commi 1-*bis* e 2 del presente articolo, non concorrono alla determinazione dell'ammontare complessivo della spesa di personale le spese che trovano specifico finanziamento in risorse comunitarie, statali, regionali o di soggetti privati; le spese rimborsate da altri enti pubblici o privati e gli oneri per i rinnovi contrattuali a decorrere dal triennio 2016-2018. Per la determinazione della media delle entrate

correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, non si tiene conto dell'annualità 2020.".

2. In sede di prima applicazione è comunque possibile portare a termine le procedure assunzionali per le quali gli enti abbiano proceduto, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale attuativo previsto al comma 2, ad effettuare le comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e dei loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente».

11.0.2

BINI, BITI, FERRARI, GIACOBBE, COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Accesso a pensione per i soggetti in possesso di certificazione INAIL ai sensi del comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 277, è aggiunto il seguente:

"277-*bis*. I soggetti di cui al comma 277 che, entro il 30 giugno 2020, hanno ottenuto la certificazione tecnica da parte dell'INAIL circa la sussistenza dei requisiti di legge e che hanno maturato, tenendo conto del riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, la decorrenza del trattamento pensionistico entro dicembre 2019, possono accedere al medesimo trattamento entro dicembre 2020, senza attendere l'esito della procedura di monitoraggio prevista dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La decorrenza dei trattamenti pensionistici erogati in applicazione del presente comma non può essere antecedente al 1° gennaio 2020".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 114, comma 4.».

11.0.3

ORTIS, MININNO, DELL'OLIO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di associazioni militari a carattere sindacale)

1. Nelle more di un progressivo adeguamento della disciplina della rappresentanza militare al dettato della sentenza della Corte Costituzionale n. 120 dell'11 aprile 2018, nonché allo scopo di agevolare la costituzione delle associazioni militari a carattere sindacale e di favorirne la partecipazione da parte del personale militare attraverso il pagamento delle quote di adesione, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a consentire l'utilizzo dei sistemi di NoiPa senza oneri a carico delle associazioni medesime il cui carattere sindacale sia stato riconosciuto con provvedimento del Ministro della difesa e notificato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari di cui al comma 1, non si applicano le disposizioni di cui decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

11.0.4

CANDURA, BRIZIARELLI, LUCIDI, FUSCO, PEPE, PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione del Polo mantenimento armamento leggero di Terni)

1. Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità del Polo mantenimento armamento leggero di Terni, è autorizzato ad assumere un contingente complessivo di 10 unità, mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate

con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 30.000 per l'anno 2020, a euro 120.000 per l'anno 2021, a euro 215.000 per l'anno 2022 e a euro 290.000 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

11.0.5

PUCCIARELLI, CANDURA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale militare di La Spezia)

1. Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità dell'Arsenale militare marittimo di La Spezia, è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 315 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

2. Il contingente di personale di cui al comma 1 è così ripartito:

a) 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2020;

b) 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2021;

c) 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2022.

3. Le procedure concorsuali possono essere bandite in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 873.684 per l'anno 2020, a euro 4.368.420 per anno 2021, a euro 7.863.156 per l'anno 2022 e a euro 10.484.208 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occu-

pazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

11.0.6

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo di solidarietà per i lavoratori ex ILVA)

1. Al fine di sostenere la tutela dei lavoratori *Ex Ilva* in amministrazione straordinaria è istituito, per l'anno 2020, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo straordinario con una dotazione finanziaria pari a 50 milioni di euro denominato "Fondo di solidarietà Lavoratori *Ex Ilva* in Amministrazione straordinaria" destinato alla riqualificazione e alla mobilità professionale, nonché al reinserimento occupazionale.

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.7

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Contributi a sostegno della valorizzazione dell'identità culturale originaria della città di Taranto e di promozione dello sviluppo nel territorio)

1. Al fine di valorizzare l'identità culturale originaria della città di Taranto e di promuovere lo sviluppo nel territorio, danneggiato dalla crisi del settore siderurgico, sono attribuiti contributi, pari a 100 mila euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni per l'anno 2022 per il finanziamento di specifici progetti.

2. I progetti di cui al comma 1, anche in funzione dello sviluppo dei circuiti di promozione culturale e turistica, compresi quelli d'interesse per la costa ionica e per i comuni contermini e quelli di ambito interregionale, consistono in interventi di recupero, restauro, riutilizzo sostenibile e rigenerazione urbana, con particolare riguardo alla valorizzazione delle aree di interesse archeologico, compresi i siti archeologici subacquei, delle strutture storiche, delle componenti artistiche e dei contesti urbanistico-architettonici, naturalistici, paesaggistici e ambientali.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e le procedure per la selezione dei progetti di cui al comma 1 e per la ripartizione delle risorse disponibili fra i soggetti aggiudicatari.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.8

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure a tutela della fauna marina del Golfo di Taranto)

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede alla definizione delle misure per la protezione e la tutela dei mammiferi marini dalle minacce che gravano sul loro *habitat*, da rispettare nella porzione della piattaforma continentale ricadente nel Golfo di Taranto, delimitata dalla congiungente Capo di Leuca e Punta Alice e appartenente alla Baia storica del Golfo di Taranto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816.

2. L'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è modificato come segue: "dopo la lettera: *ee-septies*) è aggiunta la seguente:

'ee-octies) Isole Cheradi;"

3. Ai sensi della legge 6 dicembre 1992, n. 394, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Regione Puglia e sentita la Conferenza Unificata, è istituita la riserva naturale statale "Isole Cheradi".

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per l'anno 2021, e in euro 100.000,00 a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di-previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

11.0.9

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in merito allo sviluppo del Tecnopolo del Mediterraneo)

1. Per potenziare l'operatività della fondazione denominata "Istituto di ricerche tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile", l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 732 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione della stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.10

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Polo universitario di Taranto per la sostenibilità ambientale e per la sicurezza e la prevenzione delle malattie sul lavoro)

1. Al fine di rafforzare le possibilità di accesso agli studi universitari in un territorio particolarmente colpito dalle alterazioni dell'ambiente e del sistema economico-produttivo nonché per il potenziamento delle attività di ricerca a tutela della salute umana e del riequilibrio sostenibile, l'Università degli studi di Bari istituisce, in via sperimentale, nella sede decentrata di Taranto, per il triennio costituito dagli anni accademici dal 2020-2021 al 2022-2023, il polo Universitario di Taranto per la sostenibilità ambientale e per la sicurezza e la prevenzione delle malattie sul lavoro.

2. Per la promozione delle attività del Polo universitario di Taranto per la sostenibilità ambientale e per la sicurezza e la prevenzione delle malattie sul lavoro è autorizzata la spesa aggiuntiva di 9 milioni di euro, a favore dell'Università degli studi di Bari per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante incremento delle risorse destinate all'FFO e sulla base di un piano strategico predisposto dalla stessa in coerenza con le finalità di cui al comma 1 e con le linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Università adottate dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Ai fini dell'assegnazione delle sopraindicate risorse, con il predetto piano strategico viene fra l'altro prevista l'istituzione da parte dell'Università di Bari di un corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia con sede a Taranto a decorrere dall'anno accademico 2020/2021, ferme restando le procedure di accreditamento di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 e relative alla programmazione nazionale degli accessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264.

3. Allo scadere del triennio di operatività, previa valutazione positiva dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca dell'intera offerta formativa accreditata presso la sede decentrata di Taranto, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera a), punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, all'istituzione dell'università degli studi di Taranto. Le relative coperture finanziarie sono da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse del fondo per il potenziamento delle attività di ricerche svolte

da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati, di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

11.0.11

RAUTI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Rafforzamento attività del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

1. Al fine di incentivare, rafforzare ed incrementare le maggiori attività rese nella tutela del *made in Italy* e nel contrasto all'*Italian sounding*, anche nelle funzioni di controllo ed ispezione nel settore agroalimentare, per far fronte, altresì, ai nuovi incrementali adempimenti per la elaborazione e il coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca e per il settore ippico a livello nazionale, europeo ed internazionale, a decorrere dall'anno 2020, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incrementato di un importo complessivo pari a 1 milione di euro annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2020 il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a 200.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 12

12.1

GASPARRI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«6. Al fine di garantire la ripartenza in sicurezza per tutti i centri fitness, benessere, piscine e sportivi, è previsto uno stanziamento per effettuare il *test* COVID a tutto il personale impegnato quotidianamente nelle strutture al momento della riapertura».

12.0.1

GALLICCHIO, DELL'OLIO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Emissione di prestiti obbligazionari emessi dalla Società Sport e Salute S.p.A)

1. Al fine di contenere gli effetti economici determinati dall'emergenza sanitaria causata dal COVID-19 in materia di sport, nonché per consentire il raggiungimento degli obiettivi sociali delineati dallo Statuto e dall'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, la società sport e salute S.p.A., in via sperimentale, può reperire sul mercato le risorse utili ad assicurare il finanziamento di progetti ad alto potenziale di sviluppo in ambito sportivo e ad elevato impatto valoriale e sociale, attraverso remissione di prestiti obbligazionari con le modalità e le garanzie di cui ai successivi commi nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro.

2. I prestiti obbligazionari deliberati dalla società sport e salute S.p.A., per le finalità di cui al comma 1, emessi tra la data del 1° gennaio giugno 2021 e il 31 dicembre 2021, sono integralmente rimborsati per un valore pari al 101 per cento del loro valore nominale, già comprensivo di interessi.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e i tempi per il rimborso, ai sensi dell'articolo 2414, e seguenti, del Codice civile. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prestiti obbligazio-

nari che prevedono un diritto del rimborso alle condizioni previste dall'articolo 2411 del Codice civile. In tal caso, la percentuale del credito di cui al comma 2 si applica sul valore di rimborso di ciascun titolo obbligazionario.

4. Alle emissioni di obbligazioni di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 2412 del Codice civile.

5. Per tutto quanto non previsto e derogato espressamente dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dagli artt. 2410 e seguenti del Codice civile, nonché il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, si provvede mediante corrispondente utilizzo della quota di finanziamento assegnata alla società sport e salute S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, secondo il profilo temporale indicato nel decreto di cui al comma 3.

7. A valere sulla provvista derivante dalle emissioni, la società sport e salute S.p.a è autorizzata a finanziare i progetti di cui al comma 1 nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

12.0.2

NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Interventi per il passaggio al professionismo e l'allargamento delle tutele sul lavoro negli sport femminili)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo per il professionismo negli sport femminili, con una dotazione iniziale di 2,9 milioni di euro per l'anno 2020, 3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le federazioni sportive che intendono accedere al Fondo di cui al comma 1 devono deliberare il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91; il passaggio deve avvenire entro il 31 dicembre 2021.

3. Le federazioni sportive che hanno deliberato il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi del comma 2 possono pre-

sentare la domanda di accesso al Fondo di cui al comma 1 qualora l'utilizzo dei finanziamenti richiesti sia finalizzato:

a) per l'anno 2020, per far fronte alle ricadute dell'emergenza sanitaria da COVID-19:

1) al sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria delle atlete;

2) allo svolgimento di attività di sanificazione delle strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi;

b) per gli anni 2021 e 2022:

1) alla riorganizzazione e al miglioramento delle infrastrutture sportive;

2) al reclutamento e alla formazione delle atlete;

3) alla qualifica e alla formazione dei tecnici;

4) alla promozione dello sport femminile;

5) alla sostenibilità economica della transizione al professionismo sportivo;

6) all'allargamento delle tutele assicurative e assistenziali delle atlete.

4. Per le domande di cui al comma 3, lettera *a)*, almeno la metà dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalità di cui al numero 2) della medesima lettera *a)*. Per le domande di cui al comma 3, lettera *b)*, almeno la metà dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalità di cui ai numeri 2) e 6) della medesima lettera *b)*.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, sono definite le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1 nel limite massimo delle risorse di cui al medesimo comma, che costituiscono tetto di spesa.

6. Le federazioni sportive che hanno avuto accesso al Fondo di cui al comma 1 presentano al Ministro per le politiche giovanili e lo sport, ogni sei mesi, un resoconto sull'utilizzo delle risorse, sentite le associazioni delle sportive, le associazioni delle società e le associazioni degli allenatori.

7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 181 è abrogato.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,9 milioni di euro per l'anno 2020 e 3,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede con le risorse derivanti dalla disposizione di cui al comma 7».

12.0.3

NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di personale del Comitato interministeriale per la programmazione economica)

1. In ragione delle competenze in materia di sviluppo sostenibile attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica dall'articolo I-bis del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito in legge 12 dicembre 2019, n. 141, la Presidenza del Consiglio dei ministri riserva il cinquanta per cento delle posizioni dirigenziali di seconda fascia da bandire ai titolari di contratto di lavoro presso il Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano altresì maturato esperienze qualificate e di comprovata specializzazione, anche universitaria, in materia di sviluppo sostenibile non inferiore a due anni».

12.0.4

LAUS, FEDELI, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti ricadute economiche ed occupazionali, per l'anno 2020, il limite dei compensi di cui all'articolo 54-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si intende incrementato del 50 per cento».

Art. 13

13.1

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. L'indennità di cui al presente articolo, nonché le prestazioni di sostegno al reddito e di supporto all'attività professionale autonomamente riconosciute, nei limiti delle risorse disponibili e comunque assicurando l'equilibrio di bilancio, ai propri iscritti dagli enti di previdenza di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

13.2

GRIMANI, COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'indennità di cui al presente articolo, nonché le singole prestazioni erogate dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a sostegno dei propri iscritti, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

ORDINE DEL GIORNO

G13.100

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Il Senato,

considerato che:

i dati sulla composizione della forza lavoro realizzata dal Rapporto 2019 sulle libere professioni in Italia, a cura dell'Osservatorio delle Libere Professioni, mostra una quota crescente di lavoro autonomo e professionale

in Italia e in Europa. Nonostante il numero dei lavoratori indipendenti, complessivamente intesi, sia in calo in tutti i Paesi europei, i professionisti registrano un continuo aumento, passando dai 4 milioni e 800 mila del 2009, agli oltre 5 milioni e 700 mila del 2018, con un tasso di crescita nel periodo pari al 18 per cento. In Italia, il numero dei lavoratori autonomi e professionisti si attesta su 1 milione e 430 mila unità nel 2018 rispetto a 1 milione e 148 mila unità nel 2009, con un aumento di circa 280 mila professionisti indipendenti nell'arco di un decennio;

la crescita in termini numerici del comparto professionale traina anche la quota di prodotto interno lordo ascrivibile al settore, stimata al 12,2 per cento del PIL nazionale, cui si associa il contributo di ricchezza in termini di competenze, innovazione e crescita culturale del Paese che il lavoro libero professionale comporta. Il trend di crescita quantitativa e qualitativa del settore professionale, dovuto alla progressiva transizione all'economia dei servizi, alle trasformazioni del lavoro nel senso di una sempre maggiore rilevanza dell'autonomia e della professionalità e alla nascita di nuove professioni qualificate, rappresenterà una costante dei prossimi anni;

nonostante la forte espansione del comparto, il lavoro autonomo e professionale non è rimasto immune agli effetti negativi provocati dalle recenti crisi economiche. In particolare, la distribuzione non uniforme dei redditi del comparto ha determinato l'emergere di una pluralità di classi di reddito sulla base di diversi fattori, anche combinati tra loro, quali: il sesso, l'area geografica di riferimento, l'appartenenza a una determinata professione e l'età anagrafica. In molti casi si registrano situazioni di difficoltà economica che impediscono il sostentamento del professionista e della propria famiglia, soprattutto in coincidenza di eventi patologici legati tanto alla vita personale quanto ai cicli economico-produttivi;

in mancanza di una moderna rete di protezione sociale e di *welfare*, sono talora intervenute, con diverse misure di sostegno di carattere puntuale, le Casse di previdenza e assistenza professionali e le varie forme di associazionismo privato, lasciando, però, senza alcun tipo di copertura integrativa specifica quei lavoratori autonomi e professionisti non aderenti ad alcuna forma previdenziale obbligatoria, iscritti alla sola Gestione separata dell'Inps;

la disuguaglianza rispetto alle tutele sociali riservate al lavoro subordinato-dipendente rende anacronistico ed inadeguato l'attuale contesto normativo relativo ai diritti dei lavoratori di questo settore: esso è stato solo parzialmente rinnovato attraverso il riconoscimento di alcune tutele al lavoro autonomo non imprenditoriale con la legge 22 maggio 2017, n. 81, l'introduzione del principio di equo compenso delle prestazioni professionali, di cui alla legge di bilancio 2018, e l'ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata operata con il decreto legge 3 settembre 2019 n. 101, convertito dalla legge n. 128/2019;

questi recenti interventi legislativi, se da un lato hanno avviato un percorso di allineamento delle tutele, non sono stati tutti pienamente attuati,

e lasciano scoperti diversi fronti di tutela a fronte di eventi critici legati alla vita personale e al ciclo economico;

è dunque necessario intervenire con urgenza attraverso un pacchetto unitario di strumenti destinati all'ampliamento dei diritti e delle tutele dei lavoratori autonomi e dei professionisti non iscritti alle casse di previdenza private,

impegna il Governo, a prendere le opportune iniziative, anche legislative, come richiesto dal CNEL, al fine di disporre:

a) un incremento dell'indennità di maternità e paternità per i professionisti lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps;

b) il diritto alla contribuzione figurativa per i professionisti lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps in coincidenza di malattie di particolare gravità che comportano lunghe interruzioni dell'attività lavorativa;

c) un ammortizzatore sociale generale, finanziato dalla gestione separata Inps per i professionisti lavoratori autonomi suoi iscritti, al fine di salvaguardare l'attività professionale in coincidenza di momenti di flessione dell'attività economica.

EMENDAMENTI

13.0.200 (già 10.0.3)

SAVIANE, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Indennità professionisti)

1. Le indennità versate nel periodo di imposta-in corso al 31 dicembre 2020 dagli enti di previdenza ed assistenza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, a titolo di sostegno per i rispettivi professionisti ivi iscritti che hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.1

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 13-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'incremento dell'indennità di maternità e paternità per lavoratrici e lavoratori autonomi)

1. All'articolo 68 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il-comma 2-*bis*, è inserito il seguente comma:

"2-*ter*. Per le professioniste lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie, l'importo dell'indennità giornaliera di cui al comma 2 è pari al 100 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1 ».

Art. 13-ter.

(Modifiche alla legge 22 maggio 2017, n. 81, in tema di contribuzione figurativa in caso di periodi di malattia grave del lavoratore autonomo iscritto alla gestione separata)

1. Il comma 10, dell'articolo 8, della legge 22 maggio 2017, n. 81, è sostituito dal seguente:

"10. Per i professionisti lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative inaggravanti o che comunque comportino una inabilità lavorativa del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera. I periodi di fruizione della degenza ospedaliera vengono compu-

tati come periodi di contribuzione figurativa, calcolata proporzionalmente in base al minimale contributivo previsto per la gestione separata".

Art. 13-quater.

(Indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa -ISCRO)

1. Allo scopo di mitigare gli effetti derivanti da eventi critici a carattere personale, sociale ed economico gravanti sull'attività economica dei lavoratori autonomi, nonché di assicurare la continuità e il rilancio dell'attività stessa in tali frangenti, è istituita una «Indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa» (ISCRO), erogata dall'INPS e spettante ai professionisti lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

2. L'ISCRO spetta ai professionisti lavoratori autonomi che nell'anno precedente a quello in cui è presentata la domanda abbiano subito una decurtazione reddituale pari o superiore al 50 per cento della media dei redditi conseguiti nei 3 anni precedenti, e comunque a condizione che il reddito dichiarato nell'anno precedente a quello in cui è presentata la domanda sia risultato inferiore a 8.145 euro.

3. Se nel corso dei 3 anni precedenti a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale è avvenuta una sospensione dell'attività professionale per maternità o malattia o altro evento cui corrisponde un indennizzo a carico della gestione separata INPS, la media dei redditi è calcolata considerando anche le somme percepite a titolo di indennità. Se nell'anno in cui si è verificata la decurtazione reddituale il lavoratore ha usufruito di indennità di maternità, malattia o altro indennizzo a carico della gestione separata INPS, tali indennità rilevano ai fini della quantificazione del reddito.

4. L'ISCRO spetta ai professionisti lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, al momento della domanda, abbiano maturato una anzianità di iscrizione di almeno 3 anni alla medesima gestione separata, e che nel corso dei 3 anni precedenti non abbiano cessato la relativa partita IV A. La cessazione della partita IVA durante il trattamento di indennità determina l'immediata sospensione della stessa e l'obbligo di retrocessione delle somme percepite, salvo che la cessazione non dipenda da cause non imputabili al lavoratore.

5. Se il lavoratore ha già usufruito in passato dell'ISCRO, essa può essere ulteriormente concessa a condizione che la domanda sia presentata a distanza di almeno 5 anni dalla conclusione del precedente trattamento di indennità. In ogni caso, nessuno può usufruire della indennità per più di 3 volte.

6. Il valore dell'ISCRO spettante al lavoratore è pari al 50 per cento della differenza tra la media reddituale dei 3 anni precedenti a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale e il reddito dell'anno precedente a quello in cui è presentata la domanda. L'importo onnicomprensivo dell'indennità non può in ogni caso superare i 6.516 euro.

7. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ed è esente da prelievi fiscali e contributivi.

8. La domanda di ISCRO è presentata, in via telematica, all'INPS, entro il termine di decadenza del 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale.

9. L'indennità è corrisposta in 6 mensilità, di importo pari a un sesto dell'importo complessivo stabilito ai sensi del comma 6, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda. Con la prima mensilità sono altresì corrisposte le eventuali mensilità arretrate.

10. Per l'intera durata del trattamento, l'ISCRO non è cumulabile, neppure in parte, con il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni.

11. Allo scopo di favorire la riqualificazione professionale del professionista e lavoratore autonomo, l'erogazione dell'ISCRO è condizionata alla regolare partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Al fine di programmare i servizi formativi di cui al presente comma, definirne i contenuti formativi, predisporre l'erogazione, anche in forma telematica, in modo da raggiungere l'intero territorio nazionale, l'ANP AL riunisce un tavolo di coordinamento con le Regioni e le associazioni maggiormente rappresentative della categoria dei professionisti e dei lavoratori autonomi.

12. Per far fronte agli oneri derivanti dall'articolo 13-*quater* della presente legge, è disposto, a decorrere dal 1 ° gennaio 2021, un aumento dell'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, pari a 0,28 punti percentuali.

13. Le risorse derivanti dall'aliquota aggiuntiva di cui al precedente comma confluiscono in un apposito fondo istituito nell'ambito della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le prestazioni sono erogate fino a concorrenza delle risorse del fondo. Le eventuali eccedenze permangono nella disponibilità del fondo.

Art. 13-*quinqüies*.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. L'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli dal 13-*bis* al 13-*quater* non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

13.0.2

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di accesso Reddito di ultima istanza COVID-19)

1. Ai fini della completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020 adottato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità è erogata in via automatica anche per il mese di maggio 2020 e, per tale mese, la stessa è elevata all'importo di 1.000 euro.

2. Con riferimento ai liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i quali non abbiano già beneficiato dell'indennità di cui al predetto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020, ai fini del riconoscimento agli stessi dell'indennità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al medesimo decreto del 29 maggio 2020, con aggiornamento del termine temporale per la cessazione di attività che è esteso dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020 e del termine per l'iscrizione agli enti di previdenza obbligatoria di diritto che è esteso dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2020. Le domande per l'accesso all'indennità per i soggetti di cui al presente comma devono essere presentate entro e non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo, salvo quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 maggio 2020, adottato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

4. L'indennità di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020 adottato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è riconosciuta ed erogata automaticamente anche ai professionisti che si sono iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria nel corso dell'anno 2019 e entro il 31 marzo 2020, purché nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto attestino un

reddito professionale entro i limiti indicati nel decreto ministeriale e che siano stati già beneficiari dell'indennità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 marzo adottato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nel limite delle economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 114, comma 5, lettere *d-bis*), *d-ter*) e *d-quater*). Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 114, comma 5, lettera *d-bis*), *d-ter*) e *d-quater*), non utilizzate per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la nuova assegnazione.».

Conseguentemente all'articolo 114 comma 5 dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«*d-bis*) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

d-ter) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso;

d-quater) alla tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da eliporto e per i voli didattici) è soppresso».

13.0.3

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di accesso al Reddito di ultima istanza COVID-19)

1. Ai fini della completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020 adottato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indenni-

tà è erogata in via automatica anche per il mese di maggio 2020 e, per tale mese, la stessa è elevata all'importo di 1.000 euro. Con riferimento ai liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i quali non abbiano già beneficiato dell'indennità di cui al predetto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020, ai fini del riconoscimento agli stessi dell'indennità di cui al primo periodo, si applicano le disposizioni di cui al medesimo decreto del 29 maggio 2020, con aggiornamento del termine temporale per la cessazione di attività che è esteso dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020 e del termine per l'iscrizione agli enti di previdenza obbligatoria di diritto che è esteso dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2020. Le domande per l'accesso all'indennità per i soggetti di cui al secondo periodo devono essere presentate entro e non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, salvo quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 maggio 2020, adottato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nel limite delle economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 114, comma 5, lettere *d-bis*), *d-ter*) e *d-quater*), Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 114, comma 5, lettera *d-bis*), *d-ter*) e *d-quater*), non utilizzate per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la nuova assegnazione.».

Conseguentemente all'articolo 114 comma 5 dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«*d-bis*) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso;

d-ter) alla tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) è soppresso».

13.0.100 (già 5.0.4)

LAUS, FEDELI, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Sostegno al reddito dei professionisti iscritti a casse di previdenza private)

1. Gli enti di previdenza di diritto privato; nel rispetto dei principi di autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari e la stabilità di ciascuna gestione, al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono prevedere, a sostegno del reddito dei liberi professionisti iscritti, l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali e di *welfare* ulteriori rispetto a quelle già previste per l'anno 2020, nonché la riduzione degli obblighi contributivi per i periodi corrispondenti alla sospensione delle attività professionali. Le prestazioni erogate ai sensi del presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti provvedono mediante utilizzo dei rendimenti netti cumulati fino a cinque anni del patrimonio delle singole gestioni, fino a un massimo del 20 per cento di suddetti rendimenti.».

13.0.4

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure in favore degli enti privati di previdenza obbligatoria)

1. Gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 possono prevedere, anche in deroga al procedimento di approvazione di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 30 giugno 1994, n. 509, per le diverse gestioni obbligatorie da loro amministrate, con apposita delibera consiliare corredata da nota con cui è definito il relativo impatto attuariale, misure di sospensione delle contribuzioni nonché ulteriori forme di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente

competente ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto della emergenza epidemiologica. La predetta delibera consiliare è inviata, contestualmente alla sua adozione, a fini informativi, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero del tesoro, nonché dagli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti trasformati ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo n. 30 giugno 1994, n. 509.

2. Le indennità di natura assistenziale erogate ai sensi del presente articolo non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria possono provvedere anche mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5% dei rendimenti medi annui rilevati nel bilancio consuntivo del quinquennio precedente, nel rispetto del criterio della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 509 e salva la verifica di sostenibilità attuariale prevista dalla normativa vigente».

13.0.6

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Contributo a fondo perduto)

1. I soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data del 31 gennaio 2020, possono presentare l'istanza prevista dal comma 8 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 31 ottobre 2020.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160, come rifinanziato dall'articolo 73, comma 2, del presente decreto-legge.

Art. 14

14.1

BORGONZONI, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

Al comma 1, sopprimere le parole: «ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 del presente decreto».

14.2

CONZATTI, COMINCINI

Al comma 3, dopo le parole: «organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale» aggiungere le seguenti: «ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria.».

14.3

BORGONZONI, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

Al comma 3, dopo le parole: «organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale» aggiungere le seguenti: «ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria.».

14.4

CALANDRINI

Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: «Sono altresì escluse dal divieto le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere».

14.5

GIAMMANCO

Dopo il comma 3, è inserire il seguente:

«3-bis. Il regime di cui al comma 1 e al comma 2 non si applica ai datori di lavoro che non superano i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, commi 8 e 9, legge 20 maggio 1970, n. 300».

14.6

MATRISCIANO, GUIDOLIN, PUGLIA, NOCERINO, CAMPAGNA

Sopprimere il comma 4.

14.7

LOMUTI, PUGLIA

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nell'anno 2020, abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente opti per una delle seguenti alternative:

a) faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro;

b) applichi, sulla base di appositi accordi stipulati a livello aziendale con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali anche prevedendo, ove possibile, il ricorso allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile. La presente disposizione si applica esclusivamente ai datori di lavoro privati che rientrino nel campo di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, come definito all'articolo 2 dello stesso decreto legislativo.».

14.8

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Ai trattamenti d'integrazione salariale di cui al comma che precede non sono applicabili le disposizioni sui termini decadenziali di invio delle domande di accesso e di conguaglio».

14.0.1

FEDELI, LAUS, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

"*a*-bis) nei contratti di appalto in corso di validità è riconosciuto di diritto, indipendentemente dalla previsione nei documenti di gara iniziali o di proposta di proroga o rinnovo contrattuale di una clausola di revisione prezzi, il maggior costo derivante dal rinnovo del contratto collettivo applicato per il personale impiegato con rapporto di lavoro subordinato nell'esecuzione dell'appalto. Il riconoscimento economico del maggior costo avviene in deroga alle previsioni dell'articolo 1664 del codice civile e dell'articolo 1, comma 511, legge 28 dicembre 2015, n. 208. Qualora il soggetto appaltante sia una Pubblica amministrazione il maggior costo viene riconosciuto in misura da assicurare il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e l'equilibrio finanziario in sede di procedimento amministrativo di revisione del prezzo. Per la variazione in aumento riconosciuta non può essere richiesto ad alcun titolo incentivo, finanziamento o sostegno contributivo alle Pubbliche amministrazioni."».

Art. 15

15.1

AUGUSSORI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - (*Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati*) - 1. Con effetto dal 20 luglio 2020, il quarto comma dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a diciotto anni che risultino invalidi civili o sordi o ciechi civili, totali o parziali, titolari di pensione o assegno mensile o che siano titolari di assegno di invalidità o pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

2. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "che non svolgono attività lavorativa e" sono soppresse;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il limite di reddito per il diritto all'assegno di cui al comma 1 è fissato in euro 9.000 annui, calcolati agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte. Sono comunque esclusi dal computo gli assegni familiari e il reddito dell'abitazione principale del soggetto. Il limite di reddito di cui al primo periodo è rivalutato annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)".

3. I commi quinto e sesto dell'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e l'articolo 89-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono abrogati.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2020 e in 950 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 46 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 89-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a 132 milioni di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, ai sensi dell'articolo 114;

c) quanto a 222 milioni di euro per l'anno 2020 e a 550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

15.2

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *prima del comma 1, inserire il seguente:*

«01. Dopo il comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Al fine di incentivare l'ingresso nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, per i soggetti di cui al comma 4, gli importi ricevuti come compensi da prestazione occasionale, nei limiti di euro 5.000 annui, non rilevano ai fini del computo della misura mensile dei benefici incrementativi di cui al comma 1."»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente comma:*

«1-bis. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato ai sensi del presente comma, e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici risulta superiore al limite reddituale di cui all'articolo 38, comma 5, lettere a) e b) della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed inferiore al limite reddituale per le provvidenze assistenziali in favore degli invalidi civili, ciechi civili e parziali e sordi civili, di cui all'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con la legge 29 febbraio 1980, n. 33, i benefici aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono corrisposti fino a concorrenza».

Conseguentemente:

a) *al comma 3, dopo le parole:* «oneri derivanti dal comma 1» *aggiungere le seguenti:* «, primo periodo,»;

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, secondo periodo, e 1-bis, stimati in euro 85 milioni di euro per l'anno 2020 e 240 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 85 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

c) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

15.3

COMINCINI, FARAONE

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *prima del comma 1, inserire il seguente:*

«01. Dopo il comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Al fine di incentivare l'ingresso nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, per i soggetti di cui al comma 4, gli importi ricevuti come compensi da prestazione occasionale, nei limiti di euro 5.000 annui, non rilevano ai fini del computo della misura mensile dei benefici incrementativi di cui al comma 1."»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modifi-

cato ai sensi del presente comma, e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici risulta superiore al limite reddituale di cui all'articolo 38, comma 5, lettere *a*) e *b*) della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed inferiore al limite reddituale per le provvidenze assistenziali in favore degli invalidi civili, ciechi civili e parziali e sordi civili, di cui all'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con la legge 29 febbraio 1980, n. 33, i benefici aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono corrisposti fino a concorrenza».

Conseguentemente:

a) *al comma 3, dopo le parole: «oneri derivanti dal comma 1» aggiungere le seguenti: «, primo periodo,»;*

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, secondo periodo, e 1-*bis*, stimati in euro 85 milioni di euro per l'anno 2020 e 240 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 85 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

c) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

15.4

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 premettere il seguente:*

«01. Dopo il comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Al fine di incentivare l'ingresso nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, per i soggetti di cui al comma 4, gli importi ricevuti come compensi da prestazione occasionale, nei limiti di euro 5.000 annui, non rilevano ai fini del computo della misura mensile dei benefici incrementativi di cui al comma 1."»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato ai sensi del presente comma, e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici risulta superiore al limite reddituale di cui all'articolo 38, comma 5, lettere a) e b) della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed inferiore al limite reddituale per le provvidenze assistenziali in favore degli invalidi civili, ciechi civili e parziali e sordi civili, di cui all'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con la legge 29 febbraio 1980, n. 33, i benefici aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono corrisposti fino a concorrenza».

Conseguentemente:

a) *al comma 3, dopo le parole: «oneri derivanti dal comma 1» inserire le seguenti: «, primo periodo,»;*

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, secondo periodo, e 1-*bis*, stimati in euro 85 milioni di euro per l'anno 2020 e 240 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 85 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

c) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

15.5

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *prima del comma 1, inserire il seguente:*

«01. Dopo il comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al fine di incentivare l'ingresso nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, per i soggetti di cui al comma 4, gli importi ricevuti come compensi da prestazione occasionale, nei limiti di euro 5.000 annui, non rilevano ai fini del computo della misura mensile dei benefici incrementativi di cui al comma 1."»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente comma:*

«1-bis. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato ai sensi del presente comma, e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici risulta superiore al limite reddituale di cui all'articolo 38, comma 5, lettere a) e b) della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed inferiore al limite reddituale per le provvidenze assistenziali in favore degli invalidi civili, ciechi civili e parziali e sordi civili, di cui all'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con la legge 29 febbraio 1980, n. 33, i benefici aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono corrisposti fino a concorrenza».

Conseguentemente:

a) *al comma 3, dopo le parole: «oneri derivanti dal comma 1» aggiungere le seguenti: «, primo periodo,»;*

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, secondo periodo, e 1-bis, stimati in euro 85 milioni di euro per l'anno 2020 e 240 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede: quanto a 85 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, median-

te corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

c) *quanto a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;*

d) *quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

e) *quanto a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.*

15.6

LA RUSSA, CALANDRINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *prima del comma 1, inserire il seguente:*

«01. Dopo il comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Al fine di incentivare l'ingresso nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, per i soggetti di cui al comma 4, gli importi ricevuti come compensi da prestazione occasionale, nei limiti di euro 5.000 annui, non rilevano ai fini del computo della misura mensile dei benefici incrementativi di cui al comma 1."»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente comma:*

«1-bis. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato ai sensi del presente comma, e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici risulta superiore al limite reddituale di cui all'articolo 38, comma 5, lettere a) e b) della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed inferiore al limite reddituale per le provvidenze assistenziali in favore degli invalidi civili, ciechi civili e parziali e sordi civili, di cui all'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con la legge 29 febbraio 1980, n. 33, i benefici aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono corrisposti fino a concorrenza».

Conseguentemente:

a) *al comma 3, dopo le parole:* «oneri derivanti dal comma 1» *aggiungere le seguenti:* «, primo periodo,»;

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, secondo periodo, e 1-bis, stimati in euro 85 milioni di euro per l'anno 2020 e 240 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 85 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

c) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

15.7

LA RUSSA, CALANDRINI

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "I benefici incrementativi di cui al comma 1 si applicano altresì ai soggetti, di età pari o superiore ad anni diciotto, riconosciuti ciechi civili parziali con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione, titolari di pensione non reversibile di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66"».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in euro 2 milioni per l'anno 2020 e 4 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento.

15.8

COMINCINI, CONZATTI

Al comma 1, infine, aggiungere le seguenti parole: «e, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "I benefici incrementativi di cui al comma 1 si applicano altresì ai soggetti, di età pari o superiore ad anni diciotto, riconosciuti ciechi civili parziali con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione, titolari di pensione non reversibile di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66.

Agli oneri di cui al periodo precedente, quantificati in 2 milioni di euro per il 2020 e 4 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 114, comma 4."».

15.9

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "I benefici incrementativi di cui al comma 1 si applicano altresì ai soggetti, di età pari o superiore ad anni diciotto, riconosciuti ciechi civili parziali con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione, titolari di pensione non reversibile di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66."».

Conseguentemente, sostituire il comma 4 dell'articolo 114 con il seguente:

«4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 248 milioni di euro per l'anno 2020 e di 46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.».

15.10

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «I benefici incrementativi di cui al comma 1 si applicano altresì ai soggetti, di età pari o superiore ad anni diciotto, riconosciuti ciechi civili parziali con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione, titolari di pensione non reversibile di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66.».

Conseguentemente, sostituire il comma 4 dell'articolo 114 con il seguente:

«4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 248 milioni di euro per l'anno 2020 e di 46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.».

15.11

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «I benefici incrementativi di cui al comma 1 si applicano altresì ai soggetti, di età pari o superiore ad anni diciotto, riconosciuti ciechi civili parziali con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione, titolari di pensione non reversibile di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66.».

Conseguentemente, sostituire il comma 4 dell'articolo 114 con il seguente:

«4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 248 milioni di euro per l'anno 2020 e di 46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.».

15.12

FERRARI, BOLDRINI

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "I benefici incrementativi di cui al comma 1 si applicano altresì ai soggetti, di età pari o superiore ad anni diciotto, riconosciuti ciechi civili parziali con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione, titolari di pensione non reversibile di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66."».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «248 milioni» e le parole: «50 milioni» con le seguenti: «46 milioni».

15.13

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di supportare i redditi più bassi ulteriormente danneggiati dall'emergenza epidemiologica, il comma 2 dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dai seguenti:

"2. Le somme di cui al comma precedente non rilevano ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi, per il riconoscimento di misure di sostegno del reddito, ivi compreso l'assegno sociale e le misure di sostegno economico legate all'emergenza COVID-19".

2-ter. All'articolo 155, comma 3, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni è aggiunto infine il seguente periodo: "Nei giudizi in materia di pensioni di guerra, la notifica all'amministrazione del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza e di ogni altro atto relativo alla causa è effettuata d'ufficio dalla segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente."

2-quater. All'articolo 167, comma 4, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni è aggiunto infine il seguente periodo: "Nelle sentenze in materia di pensioni di guerra la pronuncia sulle spese di giudizio è consentita solo nell'ipotesi di lite temeraria".

2-quinques. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle parole: "novanta giorni"».

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, stimati in euro 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

3-ter. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti di cui ai commi 2-ter e 2-quater con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «245,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

15.14

PIROVANO, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di supportare i redditi più bassi ulteriormente danneggiati dall'emergenza epidemiologica, l'articolo 77, secondo comma, del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

"2. Le somme di cui al comma precedente non rilevano ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi, per il riconoscimento di misure di sostegno del reddito, ivi compreso l'assegno sociale e le misure di sostegno economico legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

2-ter. Al codice di giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 155, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nei giudizi in materia di pensioni di guerra, la notifica all'amministrazione del ricorso del decreto di fissazione dell'udienza e di ogni altro atto relativo alla causa è effettuata d'ufficio dalla segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente.";

b) all'articolo 167, comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nelle sentenze in materia di pensioni di guerra la pronuncia sulle spese di giudizio è consentita solo nell'ipotesi di lite temeraria.".

2-quater. All'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni"».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3-ter. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

15.15

FEDELI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di supportare i redditi più bassi ulteriormente danneggiati dall'emergenza epidemiologica, il secondo comma dell'articolo 77, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"2. Le somme di cui al primo comma non rilevano ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi, per il riconoscimento di misure di sostegno del reddito, ivi compreso l'assegno sociale e le misure di sostegno economico legate all'emergenza COVID-19."

2-ter. All'articolo 155, comma 3, del Codice della giustizia contabile, di cui all'Allegato 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni, è aggiunto infine il seguente periodo: "Nei giudizi in materia di pensioni di guerra, la notifica all'amministrazione del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza e di ogni altro atto relativo alla causa è effettuata d'ufficio dalla segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente."

2-quater. All'articolo 167, comma 4, del Codice della giustizia contabile, di cui all'Allegato 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni è aggiunto infine il seguente periodo: "Nelle sentenze in materia di pensioni di guerra la pronuncia sulle spese di giudizio è consentita solo nell'ipotesi di lite temeraria."

2-quinques. Il termine per ricorso gerarchico alla Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro di cui al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, è fissato a novanta giorni.».

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, stimati in euro 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4.

3-ter. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti di cui ai commi 2-ter e 2-quater con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

15.16

BARBONI, FANTETTI, AIMI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di supportare i redditi più bassi ulteriormente danneggiati dall'emergenza epidemiologica, l'articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

"2. Le somme di cui al comma precedente non rilevano ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi, per il riconoscimento di misure di sostegno del reddito, ivi compreso l'assegno sociale e le misure di sostegno economico legate all'emergenza COVID-19".

2-ter. All'articolo 155, comma 3, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni è aggiunto infine il seguente periodo: "Nei giudizi in materia, di pensioni di guerra, la notifica all'amministrazione del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza e di ogni altro atto relativo alla causa è effettuata d'ufficio dalla segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente."

2-quater. All'articolo 167, comma 4, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni è aggiunto infine il seguente periodo: "Nelle sentenze in materia di pensioni di guerra la pronuncia sulle spese di giudizio è consentita solo nell'ipotesi di lite temeraria".

2-quinques. Al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni"».

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge.

3-ter. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti di cui ai commi 2-ter e 2-quater con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

15.17

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di supportare i redditi più bassi ulteriormente danneggiati dall'emergenza epidemiologica, l'articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

"2. Le somme di cui al comma precedente non rilevano ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi, per il riconoscimento di misure di sostegno del reddito, ivi compreso l'assegno sociale e le misure di sostegno economico legate all'emergenza COVID-19".

2-ter. All'articolo 155, comma 3, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni è aggiunto infine il seguente periodo: "Nei giudizi in materia di pensioni di guerra, la notifica all'amministrazione del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza e di ogni altro atto relativo alla causa è effettuata d'ufficio dalla segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente."

2-quater. All'articolo 167, comma 4, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni è aggiunto infine il seguente periodo: "Nelle sentenze in materia di pensioni di guerra la pronuncia sulle spese di giudizio è consentita solo nell'ipotesi di lite temeraria".

2-quinques. Al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni"».

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, quantificati in euro 4,5 milioni di euro l'anno, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

3-ter. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti di cui ai commi 2-ter e 2-quater con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

15.18

SIMONE BOSSI, MARIN, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'importo mensile dell'indennità di fre-

quenza di cui all'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, è parificato a quello dell'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 dell'11 febbraio 1980, n. 18».

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, stimanti in 50 milioni di euro per l'anno 2020 e in 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

15.20

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire agli invalidi civili totali l'effettività del "diritto al mantenimento", trattandosi di un diritto legato alla condizione "individuale" di inabilità allo svolgimento di qualunque attività lavorativa per gravi motivi di salute, il criterio legato al reddito per l'accesso alla pensione di invalidità è riconosciuto come personale, ed è il medesimo per i soggetti coniugati e per quelli non coniugati. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nel limite delle economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 114, comma 5, lettera *d*-bis). Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 114, comma 5, lettera *d*-bis), non utilizzate per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la nuova assegnazione».

Conseguentemente all'articolo 114 comma 5 dopo la letterad) inserire le seguenti:

«*d*-bis) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso».

15.21

GUIDOLIN, MATRISCIANO, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI, ROMANO, AUDDINO, PUGLIA

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la disposizione di cui al comma 147 del medesimo articolo, si applica anche ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento la professione di operatore socio sanitario e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 5 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: «in favore di soggetti disagiati».

15.19

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

15.22

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma

302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

15.23

CENTINAIO, RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

15.24

PEROSINO, TOFFANIN

Dopo il comma 3, aggiungere:

«4. Nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

15.25

CALANDRINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma

302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

15.26

BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

15.27

BERNINI, MALAN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'incremento di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è rivalutato in euro 1.000.

5. All'articolo 38, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *d)*, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 le parole: "6.713,98 euro" sono sostituite con le seguenti: "13.000 euro".

6. A gli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, valutati in 30.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o

superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

8. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 6.000 milioni di euro a decorrere dal 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del predetto fondo.

9. La dotazione finanziaria del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta di 100 milioni di euro a decorrere dal 2021.

10. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), numero 4), sopprimere il secondo periodo;

b) all'articolo 3:

1) sopprimere il comma 2;

2) al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo;

3) al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo;

c) all'articolo 4, comma 2, sopprimere le parole: "i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero";

d) all'articolo 12:

1) al comma 1, sostituire le parole: "della pensione di cittadinanza", con le seguenti: "della rivalutazione dell'incremento di cui al comma 1, dell'articolo 385 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.";

2) al comma 5, sopprimere le parole: "e di pensione di cittadinanza";

3) al comma 10, sopprimere le parole: ", della Pensione di cittadinanza"».

Conseguentemente, all'articolo 114, sopprimere il comma 4.

15.0.1

DELL'OLIO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 15-bis.

(Requisiti agevolati per l'accesso al prepensionamento dei lavoratori poligrafici)

1. Limitatamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, possono optare per l'esodo e il prepensionamento, ai sensi del comma 1, lettera *a*), dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, i lavoratori poligrafici, dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale, interessati dai trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 3, lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 25-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 32 anni di anzianità contributiva e un'età anagrafica al momento della richiesta di pensionamento pari o superiore a 60 anni. Dall'applicazione del presente comma sono esclusi i lavoratori di cui al comma 2 dell'articolo 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

2. I trattamenti di vecchiaia anticipati di cui al comma 1 sono erogati, nell'ambito del limite di spesa complessivo di cui al comma 3, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori poligrafici di cui al comma 1 e l'INPS provvede al monitoraggio delle suddette domande.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa annua di euro 2.312.000 per l'anno 2020, euro 8.525.500 per l'anno 2021, euro 9.840.000 per l'anno 2022, euro 15.372.000 per l'anno 2023, euro 13.330.000 per l'anno 2024, euro 9.040.500 per l'anno 2025 ed euro 6.976.000 per l'anno 2026.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 114, comma 4.

Art. 15-ter.

(Utilizzo degli ammortizzatori sociali nel settore editoriale)

1. Il comma 2 dell'articolo 1, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, è sostituito dal seguente:

"2. Le disposizioni di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti dal 1° gennaio 2018. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui al comma 4 dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si tiene conto dei trattamenti richiesti a far data dal 1° gennaio 2020. I trattamenti richiesti prima del 1° gennaio 2020 si computano per la sola parte del periodo autorizzato successivo a tale data."».

15.0.2

DELL'OLIO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di professione giornalistica)

1. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, secondo comma, le parole: "da non più di sessanta membri", sono sostituite dalle seguenti: "da non più di sessantadue membri";

b) all'articolo 35, primo comma, le parole: "anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni", sono sostituite dalle seguenti: "anche dagli scritti e dalla prova dell'attività, anche attraverso i *social media* e le piattaforme digitali, a firma del richiedente, e da dichiarazioni dei direttori delle pubblicazioni ovvero dei responsabili delle strutture che curano la comunicazione e l'informazione digitale che comprovano l'attività regolarmente retribuita da almeno due anni".

2. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"2. Il Consiglio nazionale, con propria deliberazione, disciplina le caratteristiche dell'attività orientata all'iscrizione e stabilisce i criteri e le modalità di presentazione delle domande in modo uniforme su tutto il territorio nazionale".

b) il terzo e il quarto comma sono abrogati;

c) il quinto comma è sostituito dal seguente:

"5. Nel rispetto della deliberazione di cui al secondo comma, il Consiglio regionale o interregionale può richiedere gli ulteriori elementi che riterrà opportuni in merito all'esercizio dell'attività giornalistica da parte degli interessati".

3. Ai fini dell'attuazione delle modifiche di cui ai commi 1 e 2, i componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, di cui all'articolo 17 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e dei Consigli regionali di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 69 del 1963, rimangono in carica sino al 25 ottobre 2021.».

15.0.3

DELL'OLIO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Finanziamento del welfare aziendale e concessione del contributo di solidarietà per casse di previdenza assoggettate a procedure di liquidazione)

1. Fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, gli enti locali possono finanziare le iniziative di *welfare* integrativo, previste dal comma 1 dell'articolo 72 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dell'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

2. In aggiunta a quanto disposto al comma 1, al fine di salvaguardare il recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai dipendenti degli enti locali iscritti a casse di previdenza e assistenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di

contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, gli enti pubblici possono concedere alle casse medesime un contributo di solidarietà nel limite massimo di 10 milioni di euro.

3. Il contributo di cui al comma 2 è integralmente recuperato con graduale riassorbimento per quote annuali e per un massimo di 25 annualità, attraverso la le seguenti modalità:

a) mediante una dotazione annualmente non superiore al cinque per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito;

b) mediante una dotazione annualmente non superiore al cinque per cento della restante quota del cinquanta per cento dei proventi al codice della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

c) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziati nei bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella Relazione illustrativa;

d) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

4. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, previa intesa in sede di conferenza unificata Stato città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Qualora il contributo di cui al comma 2 non possa essere integralmente recuperato, lo stesso deve quantificarsi in una somma pari all'ottanta per cento della contribuzione di ciascun dipendente, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4.».

15.0.4

ROMANO, GUIDOLIN, MATRISCIANO, PUGLIA, NOCERINO, CAMPAGNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Strumenti di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi)

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, al fine di rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto dei comportamenti in frode alla legge che comportino l'erogazione indebita di trattamenti di malattia e nel rispetto

della normativa nazionale e dell'Unione europea sulla protezione dei dati personali, può adottare trattamenti automatizzati di dati, anche appartenenti alle particolari categorie di cui all'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, individuando i destinatari delle visite mediche di controllo anche attraverso il contenuto induttivo di elementi indicativi di inadeguatezza della prognosi mediante l'analisi di campioni significativi di dati relativi ai lavoratori interessati da certificazione medica o da visite mediche di controllo, prevedendo l'utilizzazione di tecniche statistiche in grado di minimizzare errori o distorsioni e garantendo valutazioni periodiche circa la pertinenza e la qualità delle informazioni, nonché l'adozione di accorgimenti idonei a limitare condizioni che possano cagionare conseguenze negative per gli interessati.

2. Con provvedimento dell'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate misure specifiche per la tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi degli interessati, assicurando che questi ultimi siano specificamente informati e possano esercitare i diritti di accesso e rettifica.

3. L'INPS provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

15.0.5

GARRUTI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di pensioni di guerra)

1. Al fine di semplificare i ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni di guerra, fermo restando quanto previsto dall'articolo 154 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni e integrazioni, la notifica alla Pubblica amministrazione del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza e di ogni altro atto relativo alla causa è effettuata d'ufficio dalla segreteria della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti territorialmente competente. Nelle sentenze che decidono sui ricorsi in materia di pensioni di guerra non si dà luogo a pronuncia sulle spese di giudizio, fatta salva l'ipotesi di lite temeraria di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile.

2. Al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, la parola: "trenta" è sostituita dalla parola: "novanta".

3. Il secondo comma dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

"2. Le somme di cui al comma precedente non rilevano ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi, per il riconoscimento di misure di sostegno del reddito, ivi compreso l'assegno sociale e le misure di sostegno economico legate all'emergenza COVID-19."

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati in euro 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 114 del presente decreto.».

15.0.6

DELL'OLIO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore dei soggetti che esercitano l'attività di amministratore di condominio)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-*bis* della disposizione di attuazione della legge 11 dicembre 2012, n. 220.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

3. A garanzia del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1, già iscritti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ad altra forma di previdenza obbligatoria, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.0.101 (già 3.0.5)

PICHELTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n.4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-*bis* della disposizione di attuazione della legge 11 dicembre 2012, n. 220.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.

3. A garanzia del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1, già iscritti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ad altra forma di previdenza obbligatoria, la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190».

15.0.102 (già 13.0.5)

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. A decorrere dal l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n.4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-*bis* della disposizione di attuazione della legge 11 dicembre 2012, n. 220.

2. A decorrere dal 1 ° gennaio 2021 i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.

3. A garanzia del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1 del presente articolo, già iscritti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ad altra forma di previdenza obbligatoria, la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

15.0.103 (già 17.0.2)

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Iscrizione degli amministratori di condominio alla Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore

dei Ragionieri e Periti Commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n.4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-*bis* della disposizione di attuazione della legge 11 dicembre 2012, n. 220.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali dal 1° gennaio 2021.

3. Per i soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano già iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

15.0.7

RUFA, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di attività lavorative usuranti)

1. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: "Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici" e "Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni".

2. Ai fini di adeguare i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti alle disposizioni di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e della pubblica amministrazione, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

15.0.8

COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in favore dei lavoratori nel settore della produzione di materiale rotabile ferroviario)

1. All'articolo 1, comma 277 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "All'esito della trasmissione all'INPS della certificazione tecnica di cui all'articolo 5 del decreto interministeriale 12 maggio 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'INPS procede all'erogazione dei benefici previsti per i lavoratori di cui al presente comma entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione."».

15.0.9

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di Trattamenti di Fine Servizio).

1. All'articolo 23 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 2, primo periodo le parole: "ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono sostituite dalle seguenti "nonché i soggetti cui è riconosciuta l'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232".

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 3 milioni per l'anno 2020, il fondo di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementato di ulteriori 3 milioni di euro per il 2020.».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole «250 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti «247 milioni di euro per l'anno 2020.».

15.0.10

FEDELI, LAUS, NANNICINI, BOLDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di Trattamenti di Fine Servizio)

1. All'articolo 23 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 2, primo periodo le parole: "ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214" sono sostituite dalle seguenti", nonché i soggetti cui è riconosciuta l'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, il fondo di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementato di ulteriori 3 milioni di euro per il 2020.«.

Conseguentemente, ridurre gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, di 3 milioni di euro per l'anno 2020.

15.0.11

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

All'articolo 42-*bis* del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano indipendentemente dall'età del figlio e per un periodo complessivamente non superiore a sei anni nel caso in cui il figlio sia in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104."».

15.0.200 (già 5.0.2)

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di proroga di termini a favore dei lavoratori fragili)

1. Il termine di cui al comma 2, articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogato al 15 ottobre 2020. L'efficacia della disposizione richiamata rimane valida anche nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

Art. 17

17.1

PIZZOL, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Sopprimere l'articolo.

17.2

NANNICINI, FEDELI, ROSSOMANDO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 17. - (*Disposizioni in materia di Centri di assistenza fiscale*) - 1. Nell'ambito del programma "Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità" della missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio", le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono incrementate di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, relativamente alle attività rese dall'anno 2019. Le risorse da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, non possono conseguentemente eccedere il limite di euro 236.897.790,00 a decorrere dall'anno 2020, relativamente alle attività rese dall'anno 2019. Qualora per effetto dell'applicazione dei compensi unitari stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2015, l'importo complessivo dei compensi spettanti risulti superiore al suddetto limite, gli importi dovuti a ciascun avente diritto per le attività svolte dall'anno 2019 sono proporzionalmente ridotti. Resta fermo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 2016, per le attività svolte a decorrere dall'anno 2020.

2. Per l'anno 2020 sono stanziati 20 milioni di euro per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini ISEE affidate ai Centri di Assistenza Fiscale, finalizzata a consentire ai nuclei familiari di ottenere il credito previsto dall'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 114 e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e a 20 milioni a decorrere dall'anno 2021 ai sensi dell'articolo 114, comma 4.».

17.3

CUCCA, COMINCINI

L'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - (*Disposizioni in materia di Centri di assistenza fiscale*) - 1. Nell'ambito del programma "Regolazione giurisdizione e coordinamento del

sistema della fiscalità" della missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio", le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono incrementate di 20 milioni di euro dall'anno 2020, relativamente alle attività rese dall'anno 2019. Le risorse da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, non possono conseguentemente eccedere il limite di euro 236.897.790,00 a decorrere dall'anno 2020, relativamente alle attività rese dall'anno 2019 e per le annualità seguenti. Qualora per effetto dell'applicazione dei compensi unitari stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2015, l'importo complessivo dei compensi spettanti risulti superiore al suddetto limite, gli importi dovuti a ciascun avente diritto per le attività svolte dall'anno 2019 sono proporzionalmente ridotti. Resta fermo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 2016, per le attività svolte a decorrere dall'anno 2020.

2. All'onere derivante dal comma 1 pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

17.4

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.17. - 1. Nell'ambito del programma "Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità" della missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio", le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono incrementate di 20 milioni di euro dall'anno 2020, relativamente alle attività rese dall'anno 2019. Le risorse da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, non possono conseguentemente eccedere il limite di euro 236.897.790,00 a partire dall'anno 2020, relativamente alle attività rese dall'anno 2019. Qualora per effetto dell'applicazione dei compensi unitari stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.18 del 23 gennaio 2015, l'importo complessivo dei compensi spettanti risulti superiore al suddetto limite, gli importi dovuti a ciascun avente diritto per le attività svolte dall'anno 2019 sono proporzionalmente ridotti. Resta fermo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1°

settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 2016, per le attività svolte a decorrere dall'anno 2020.

2. All'onere derivante dal comma 1 pari a 20 milioni di euro a partire dall'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

17.5 (testo 2)

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole «sono incrementate di 20 milioni di euro per il solo anno 2020, relativamente alle attività rese nell'anno 2019» con le seguenti «sono incrementate di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020» e sopprimere le parole «relativamente alle attività rese dall'anno 2019» e al secondo periodo sostituire le parole «euro 236.897.790,00 nell'anno 2020, relativamente alle attività rese nell'anno 2019» con le seguenti «euro 236.897.805,00 nell'anno 2020, relativamente alle attività rese nell'anno 2019 e 236.897.790,00 a decorrere dall'anno 2021»;*

2) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per l'anno 2020 sono stanziati 15 milioni di euro per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini ISEE affidate ai Centri di Assistenza Fiscale, finalizzata a consentire ai nuclei familiari di ottenere il credito previsto dall'articolo 176 del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

3) al comma 2 sostituire le parole «pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «pari a 35 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

Conseguentemente all'articolo 18 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole «A decorrere dall'esercizio» con le seguenti «Per l'esercizio» e sopprimere le parole da «annui» sino alla fine del comma;

2) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2021, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'art. 13 della legge n. 152 del 2001 è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento.»

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2021» con le seguenti «230 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

17.6

GASPARRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma:*

1) primo periodo:

1.1) sostituire le parole: «di 20 milioni di euro per il solo anno 2020» con le seguenti: «di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020»;

1.2) sostituire le parole: «attività rese nell'anno 2019» con le seguenti: «attività rese a decorrere dall'anno 2019»;

2) al secondo periodo:

2.1) sostituire le parole: «il limite di euro 236.897.790,00 nell'anno 2020» con le seguenti: «il limite di euro 266.897.790,00 a decorrere dall'anno 2020»;

2.2) sostituire le parole: «attività rese nell'anno 2019» con le seguenti: «attività rese a decorrere dall'anno 2019»;

b) *al secondo comma, sostituire le parole:* «pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020» *con le seguenti:* «pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 114, quarto comma sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020» *con le seguenti:* «280 milioni di euro per l'anno 2020».

17.7

GASPARRI

Al primo comma, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo:*

1) sostituire le parole: «per il solo anno 2020» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2020»;

2) sostituire le parole: «attività rese nell'anno 2019» con le seguenti: «attività rese a decorrere dall'anno 2019»;

b) *al secondo periodo:*

1) sostituire le parole: «nell'anno 2020» con le seguenti: «nell'anno 2020» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2020»;

2) sostituire le parole: «attività rese nell'anno 2019» con le seguenti: «attività rese a decorrere dall'anno 2019».

17.8

ACCOTO, PUGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per l'anno 2020 sono stanziati 20 milioni di euro per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini ISEE affidate ai Centri di Assistenza Fiscale, finalizzata a consentire ai nuclei familiari di ottenere il credito previsto dall'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 20 milioni per l'anno 2020.

17.9

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2020 sono stanziati 20 milioni di euro per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini ISEE affidate ai Centri di Assistenza Fiscale, finalizzata a consentire ai nuclei familiari di ottenere il credito previsto dall'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2-ter. 3. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 25 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal successivo articolo 114, comma 4».

17.10

CUCCA, COMINCINI

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per l'anno 2020 sono stanziati 20 milioni di euro per le attività legate all'assistenza nella presentazione della Dichiarazione Sostituzione Unica (DSU) ai fini ISEE affidate ai Centri di Assistenza Fiscale, finalizzata a consentire ai nuclei familiari di ottenere il credito previsto dall'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. All'onere derivante dal comma 3 pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 114 comma 4».

17.11

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per l'anno 2020 sono stanziati 20 milioni di euro per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini ISEE affidate ai Centri di Assistenza Fiscale, finalizzata a consentire ai nuclei familiari di ottenere il credito previsto dall'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. All'onere derivante, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

ORDINE DEL GIORNO

G17.100

MODENA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;

premesso che;

le associazioni sindacali dei commercialisti ADC, AIDC, ANC, UNAGRACO, UNGDCEC, con il sostegno del consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, hanno comunicato, con una nota congiunta, l'intenzione di sollevare il dubbio di legittimità costituzionale per l'esclusione della categoria dei professionisti dalla possibilità di richiedere finanziamenti a fondo perduto, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, detto decreto rilancio;

è stata messa in risalto la mancanza di considerazione del ruolo fondamentale svolto dai liberi professionisti, di supporto e congiunzione tra i cittadini e lo Stato negli ultimi mesi di grave crisi economica, nonostante lo stesso ruolo sia loro imposto dalla pregnante normativa fiscale e tributaria;

il comma 2 del suddetto articolo 25 stabilisce che: «il contributo non spetta (...) ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103»;

l'obiettivo del ricorso è quello di sollevare il dubbio di legittimità costituzionale sull'esclusione dei liberi professionisti; si legge infatti nel comunicato stampa congiunto: «Un atto doveroso a tutela dei commercialisti e di tutte le professioni ordinistiche arbitrariamente estromesse dagli aiuti che lo Stato ha erogato a sostegno dell'economia nazionale, contribuendo ad una inutile tensione nel rapporto tra Governo ed una parte importante del Paese: i liberi professionisti»;

la questione dell'esclusione dei professionisti è stata sollevata fin dall'inizio della pandemia, in sede di equiparazione con le micro, piccole e medie imprese per gli stanziamenti dei fondi europei, vista la raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, l'articolo 2, punto 28, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 17 dicembre 2013 e le linee d'azione per le libere professioni del piano d'azione imprenditorialità 2020,

impegna il Governo:

a riconoscere il ruolo dei professionisti di fulcro nel rapporto tra Stato e contribuenti, nonché a prevedere la possibilità di richiedere i finanziamenti a fondo perduto previsti dalla legge 77 del 2020.

EMENDAMENTI

17.0.1

LOMUTI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Esenzione dal pagamento del contributo unificato per le associazioni di protezione ambientale)

1. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 6-bis.1 è inserito il seguente:

"6-bis.2. Non è dovuto alcun contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, nonché, nei casi ammessi dalla normativa vigente, per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica da parte di associazioni di protezione ambientale, qualora sia riconosciuta la legittimazione attiva ad agire."

2. Al comma 5 dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Possono altresì agire in giudizio le associazioni di protezione ambientale, diverse da quelle di cui al precedente periodo, che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:

a) finalità statutarie di perseguimento non occasionale di obiettivi relativi alla tutela dell'ambiente, della salute o della qualità della vita;

b) stabile assetto organizzativo;

c) stabile collegamento, anche di natura territoriale, con l'interesse che si assume lesa".

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a euro 454. 723 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 4 dell'articolo 114 del presente decreto».

Art. 18

18.1

PIZZOL, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Sopprimere l'articolo.

18.2

LA PIETRA, CALANDRINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18. - *1.* Per il finanziamento dell'attività svolta dagli Istituti di Patronato per l'anno 2020, gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente aumentati di 20 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, che consegue da maggiori somme versate agli istituti di cui al primo periodo in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

2. Per il finanziamento dell'attività svolta dagli Istituti di Patronato a decorrere dall'anno 2021, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento».

18.3

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18. - *1.* Per il finanziamento dell'attività svolta dagli Istituti di patronato per l'anno 2020, gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente aumentati di 20 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, che consegue da maggiori somme versate agli istituti di cui al primo periodo in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

2. Per il finanziamento dell'attività svolta dagli Istituti di patronato a decorrere dall'anno 2021, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della Legge 30 marzo 2001, n. 152, è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento.».

18.4

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 18. - (*Fondo Patronati*) - *1.* Per il finanziamento dell'attività svolta dagli Istituti di patronato per l'anno 2020, gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente aumentati di 20 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, che consegue da maggiori somme versate agli istituti di cui al primo periodo in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

2. Per il finanziamento dell'attività svolta dagli Istituti di patronato a decorrere dall'anno 2021, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento.».

18.5

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18. - (*Disposizioni in materia di patronati*) - 1. Gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento dell'attività svolta nell'anno 2020 dagli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente aumentati di 20 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro, che consegue da maggiori somme versate agli Istituti, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento.»

18.6

CALANDRINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18. - (*Disposizioni in materia di patronati*) - 1. Gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento dell'attività svolta nell'anno 2020 dagli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente aumentati di 20 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro, che consegue da maggiori somme versate agli Istituti, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento.»

18.7

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 18. - (*Fondo Patronati*)1. Al comma 1, dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole: "0,199 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,226 per cento".

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui al comma 4 dell'articolo 114.».

18.8

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 1, primo periodo le parole: «A decorrere dall'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'esercizio» e sopprimere le parole da: «annui» sino alla fine del comma.

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2021, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001 è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento.

1-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114».

Conseguentemente all'articolo 114, al comma 4, sostituire le parole: «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

18.9

PARENTE, COMINCINI, CONZATTI

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «A decorrere dall'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'esercizio»;*

b) *all'articolo 18 dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

"2. A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2021, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001 è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento. All'onere derivante dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 114"».

18.10

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Al comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dall'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'esercizio» e dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2021, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001 è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento. All'onere derivante dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 114».

18.11

GASPARRI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento.».

Conseguentemente, all'articolo 114, quarto comma sostituire le parole: «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

Art. 19

19.1

MONTEVECCHI, LANZI, PUGLIA, BOTTO, PAVANELLI, MORONESE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. I lavoratori domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per i quali non hanno trovato applicazione, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, le tutele previste dalle vigenti disposizioni per l'emergenza COVID-19 alle dipendenze di datori di lavoro che, a causa dell'impossibilità da parte dei citati lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro, abbiano sospeso l'attività lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei soli soggetti sopra indicati, possono presentare domanda per il riconoscimento dell'indennità di malattia, con specifica causale "COVID-19 - Obbligo permanenza domiciliare". Le domande possono essere presentate per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, per la durata delle misure previste dai provvedimenti della pubblica autorità di cui al precedente periodo, limitatamente alle imprese operanti nelle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia.»;

b) *al comma 2, sostituire le parole: «15 ottobre», con le seguenti: «30 novembre»;*

c) *al comma 4, sostituire le parole: «15 novembre», con le seguenti: «30 dicembre».*

19.2

FERRARI, COLLINA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- *sopprimere le parole: «per periodi decorrenti 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020»;*

- *sopprimere le parole: «limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia».*

19.3

MARIN, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia» con le seguenti: «nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Lombardia».

19.0.1

FEDELI, LAUS, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Accesso alla cassa integrazione per le imprese appaltatrici di servizi di mensa, ristorazione e pulizia)

1. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere *c*) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

2. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere *d*) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

19.0.2

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 19-bis.

(Accesso alla cassa integrazione per le imprese appaltatrici di servizi di mensa, ristorazione e pulizia)

1. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere *c*) e *d*) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa, ristorazione e pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nel limite delle economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 114, comma 5, lettera *d*-bis), Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 114, comma 5, lettera *d*-bis), non utilizzate per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la nuova assegnazione».

Conseguentemente all'articolo 114 comma 5 dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«*d*-bis) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso».

19.0.3

BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Accesso alla cassa integrazione per le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione)

1. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettera *c*) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale le imprese appaltatrici

ci di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.4

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Accesso alla cassa integrazione per le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione)

1. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante».

19.0.5

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Tutela del lavoro nel settore dei trasporti e continuità delle imprese)

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dell'articolo 29, dopo le parole: "settore del turismo", sono aggiunte le seguenti: ", incluso il trasporto di persone effettuato con navi minori via mare e per acque interne";

b) all'articolo 92, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Per il solo anno 2020, il canone annuo riguardante le concessioni di beni del demanio marittimo ubicati al di fuori delle circoscrizioni delle autorità di sistema portuale è versato entro la data del 31 dicembre 2020, senza applicazione di interessi. Ai fini della relativa quantificazione ed indipendentemente dalle finalità della concessione, l'autorità concedente applica una riduzione del canone nella misura percentuale corrispondente alla percentuale di diminuzione del fatturato o dei corrispettivi che le imprese concessionarie hanno subito nel 2020 rispetto ai fatturato o ai corrispettivi conseguiti nell'anno 2019, a causa della impossibilità di usare in modo remunerativo i beni demaniali per effetto della emergenza epidemiologica da COVID-19.

2-ter. La riduzione del canone stabilita per il solo anno 2020 al comma 2-bis si applica con le stesse modalità anche alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate dalle autorità di sistema portuale ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione"».

Art. 20

20.0.1

SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Aeroporto strategico dello Stretto Tito Minniti)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015 n. 201, dopo le parole: "Lamezia Terme" sono aggiunte le seguenti: "Reggio Calabria"».

Art. 21

21.1

AUGUSSORI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«01. All'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, primo periodo, le parole: "1200 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1800 euro" e le parole: "nel periodo di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2020";

b) al comma 11, le parole: "1.569 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.782 milioni di euro"».

Conseguentemente, sostituire i commi le 2 con i seguenti:

«1. All'articolo 25 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «2000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3000 euro»;

b) al comma 5, le parole: «236,6 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «354,9 milioni di euro».

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 500,3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 169 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 85, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a 231,3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

21.2

PILLON, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: "dei tecnici di radiologia medica" sono inserite le seguenti: ", dei farmacisti";

b) al comma 5, le parole: "67,6 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "236,6 milioni di euro"».

21.3

BINI, BOLDRINI, IORI, FERRARI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo la parola: "medici" sono inserite le seguenti: "dei biologi, dei chimici, degli odontoiatri, dei farmacisti, dei fisici, degli psicologi,"».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «240 milioni» e le parole: «50 milioni» con le seguenti: «40 milioni».

21.4

ZAFFINI, CALANDRINI

Dopo il comma 2 aggiungere, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 25, comma 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, dopo la parola: "medici" aggiungere le parole: "dei biologi, dei chimici, degli odontoiatri, dei farmacisti, dei fisici, degli psicologi,"».

21.5

BINETTI, STABILE, RIZZOTTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 25, comma 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, dopo la parola: "medici" aggiungere le parole: "dei biologi, dei chimici, degli odontoiatri, dei farmacisti, dei fisici, degli psicologi,"».

21.0.1

NOCERINO, MATRISCIANO, CAMPAGNA, ROMAGNOLI, ROMANO, AUDDINO, GUIDOLIN, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Contributo per l'acquisto di servizi di assistenza personale domiciliare)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 è riconosciuto un contributo pari a 300 euro mensili ai soggetti che abbiano alle proprie

dipendenze mediante contratto di lavoro subordinato o siano utilizzatori mediante contratto di somministrazione di lavoro di un soggetto addetto all'assistenza personale domiciliare di una persona con disabilità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma t, della medesima legge.

2. Le modalità operative per accedere al contributo di cui al comma 1 sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento delle risorse di cui al comma 3, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo t, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

21.0.2

GUIDOLIN, NOCERINO, MATRISCIANO, AUDDINO, CAMPAGNA, ROMAGNOLI, ROMANO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21.

(Nuovo Fondo Caregiver)

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del *caregiver* familiare, come definito al comma 255, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente quota delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 mediante corrispondente quota delle risorse del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 mediante corrispondente quota delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

21.0.100 (già 9.0.8)

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Contributo per il lavoro di cura al Caregiver Familiare)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del *caregiver* familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal *caregiver* familiare, è riconosciuto, ad un solo *caregiver* familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o sia in condizioni di non autosufficienza grave purché non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, un contributo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020.

2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori».

21.0.3

AUGUSSORI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Estensione durata permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, dopo le parole: «giugno 2020» sono aggiunte le seguenti: «nonché di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili sino al 31 dicembre 2020».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 604,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 104,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

21.0.4

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 21-bis.

(Lavoro agile per genitori con figli con disabilità)

Fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81».

21.0.5

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Lavoro accessorio in ambito familiare e domestico)

1. Per prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente articolo si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Le attività lavorative di cui al presente articolo possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Alle prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente articolo possono fare ricorso in qualità di committenti esclusivamente le persone fisiche, non nel l'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, esclusivamente nei seguenti ambiti:

a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;

b) assistenza domiciliare ai bambini.

3. Per ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente articolo, i committenti esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più *carte* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.

4. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 3 il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro.

5. I committenti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio ai sensi del presente articolo sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400

ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

6. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accREDITAMENTO dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

7. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 3, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a*) e *e*) e 6, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 276 del 2003.».

Art. 22

22.1

PILLON, PIZZOL, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato «Fondo per la formazione ai lavori di cura e di *caregiving*», con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinato alla promozione di attività di

formazione ai lavori di cura e di *caregiving*, con specifico riferimento ai bambini, agli anziani, ai disabili e alle persone affette da malattie croniche, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di uomini e donne che svolgono attività prestate nell'ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, iscritti all'Assicurazione obbligatoria, di cui all'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Fondo per la formazione ai lavori di cura e di *caregiving*».

22.2

CANGINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1* *sostituire le parole:* «Fondo per la formazione personale delle casalinghe» *con le seguenti:* «Fondo per la formazione personale dei soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), della legge 3 dicembre 1999, n. 493»;

b) *al comma 1, sostituire la parola:* «donne» *è con la seguente:* «persone»;

c) *al comma 2, dopo le parole:* «entro il 31 dicembre 2020,» *aggiungere le seguenti:* «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e le Associazioni per la tutela delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello nazionale,».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Fondo per la formazione personale dei soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), della legge 3 dicembre 1999, n. 493».

22.3

MODENA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Fondo per le donne che si prendono cura gratuitamente del coniuge del convivente di fatto e dei familiari»;

b) *al comma 1* sostituire le parole: «Fondo per la formazione personale delle casalinghe» con le seguenti: «Fondo per le donne che si prendono cura gratuitamente del coniuge del convivente di fatto e dei familiari»;

c) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le predette risorse sono finalizzate al sostegno delle donne che assistono gratuitamente e si prendono cura in modo continuativo del coniuge o del convivente di fatto ai sensi della legge 76 del 2016, di un familiare o di un affine entro il secondo grado.».

22.4

FEDELI, VALENTE, LAUS, NANNICINI, PITTELLA, ALFIERI, ASTORRE, BOLDRINI, D'ALFONSO, FERRAZZI, IORI, Assuntela MESSINA, ROJC, STEFANO, VERDUCCI

Al comma 1, dopo le parole: «delle casalinghe» inserire le seguenti: «e dei casalinghi».

Conseguentemente,

a) *al medesimo comma, dopo le parole: «delle donne» inserire le seguenti: «e degli uomini» e dopo le parole: «iscritte» inserire le seguenti: «e iscritti»;*

b) *alla rubrica, aggiungere, in fine le seguenti parole: «e dei casalinghi».*

22.5

LEONE, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole da: «, finalizzato alla», fino alla fine del comma, con le seguenti: «, finalizzato, nella misura del cinquanta per cento, alla promozione della formazione personale e all'incremento delle opportunità culturali e partecipative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, e, nella misura del restante cinquanta per cento, ad iniziative finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro, tramite lo svolgimento di stage e/ o tirocini retribuiti da svolgersi, per un periodo non inferiore ai sei mesi, presso enti pubblici e privati, delle donne che svolgono attività prestate nell'ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla

cura delle persone e dell'ambiente domestico, iscritte all'Assicurazione obbligatoria, di cui all'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493.».

22.6

FEDELI, VALENTE, LAUS, NANNICINI, PITTELLA, ALFIERI, ASTORRE, BOLDRINI, D'ALFONSO, FERRAZZI, IORI, Assuntela MESSINA, ROJC, STEFANO, VERDUCCI

Al comma 1, sostituire le parole da: «finalizzato alla promozione della formazione personale e all'incremento delle opportunità culturali e partecipative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati,» con le seguenti: «finalizzato alla promozione di attività di formazione, con particolare riguardo all'acquisizione di competenze digitali, funzionali all'inserimento lavorativo e alla valorizzazione delle attività di cura, svolte da enti pubblici e privati,».

22.0.1

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Centro Italiano di Studio e di Ricerca per le politiche sociali in favore delle persone con disabilità)

1. In conseguenza degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di rafforzare l'azione nel perseguimento degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui alla legge di ratifica, 3 marzo 2009, n. 18, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2021, quale concorso dello Stato da ripartire, in quote paritarie, tra gli Enti associativi di cui alla legge 23 aprile 1965 n. 458 e all'articolo 1, comma 338 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le spese di progettazione, realizzazione, avvio e funzionamento del Centro Italiano di Studio e di Ricerca per le politiche sociali in favore delle persone con disabilità, con sede nella città di Roma.

2. Il Centro Italiano di Studio e di Ricerca per le politiche sociali in favore delle persone con disabilità, valorizza e mette in connessione il patri-

monio di conoscenze maturate dai soggetti pubblici e privati che si occupano, anche indirettamente, di politiche per la disabilità, e più in generale promuove e diffonde i principi e i valori di una cultura ispirata alla tradizione della civiltà occidentale, promuovendo un'azione culturale e sociale che risulti adeguata al quel cambiamento culturale necessario alla realizzazione di una società impegnata alla non esclusione dagli ambiti sociale ed economico delle persone con disabilità, con particolare riferimento alla tutela e alla promozione dei diritti delle persone con disabilità. Il Centro nazionale di studio e di ricerca per le politiche in favore delle persone con disabilità può avvalersi del contributo di Enti pubblici e privati, delle Università e degli istituti di ricerca nelle materie economiche e sociali e può realizzare *partnership* con i principali organismi di studio e di ricerca nazionali e internazionali».

Conseguentemente, al comma 4 dell'articolo 114 le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «248 milioni di euro per l'anno 2020 e di 48,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

Art. 23

23.1

GIANNUZZI, PUGLIA, TRENTACOSTE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera c) è abrogata;

b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. Nel caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello di cui al comma 5, il Rem può essere richiesto ad integrazione della somma goduta per un importo tale per cui il cumulo dei due benefici sia pari alla somma di cui al comma 5.

3-ter. Gli aventi diritto all'integrazione di cui al comma 3-bis percepiscono il beneficio corrente o a recupero dei mesi precedenti, per lo stesso numero di mensilità previsto per tutti gli altri beneficiari del Rem."»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le domande per la quota del Rem di cui al comma 1 del presente articolo e per le integrazioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come introdotto dal comma 01, lettera b), del presente articolo, sono presentate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 15 novembre 2020 tramite i modelli di domanda predisposti dal medesimo Istituto e presentati secondo le modalità stabilite dallo stesso.»;

c) *al comma 3, dopo le parole:* «al comma 1», *aggiungere le seguenti:* «nonchè le integrazioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come introdotto dal comma 01, lettera b),»;

d) *al comma 4, dopo le parole:* «n. 34 del 2020,», *aggiungere le seguenti:* «come modificato dalle disposizioni di cui al comma 01 del presente articolo,».

Conseguentemente, gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 15 milioni per l'anno 2020.

23.2

MATRISCIANO, GUIDOLIN, PUGLIA, NOCERINO, CAMPAGNA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «indennità di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto», *con le seguenti:* «indennità di cui agli articoli 9, 10 e 12 del presente decreto».

23.3

PIZZOL, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) residenza in Italia per almeno 10 anni di almeno un componente del nucleo familiare, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;».

23.4

PIZZOL, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, al fine di incrementare i controlli e le verifiche sulla sussistenza dei requisiti per richiedere l'erogazione del Reddito di cittadinanza, di cui al medesimo decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. L'incremento di cui al presente comma è altresì finalizzato ad incrementare i controlli e le verifiche sulla sussistenza dei requisiti per richiedere l'erogazione del Reddito di emergenza, di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui al comma 1 del presente articolo. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

23.0.1

LOREFICE, PUGLIA, FLORIDIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Sospensione delle rate della cessione del quinto per i nuclei familiari maggiormente esposti agli effetti della crisi)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con riferimento ai diritti maturati a far data dal 17 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i soggetti di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, qualora la parte debitrice ne faccia espressa richiesta, non possono esigere il versamento delle rate relative alla cessione della quinta parte della retribuzione o di qualunque tipologia di pensione dalle persone fisiche che alla data del 23 febbraio 2020 facevano già parte di nuclei familiari, come risultanti da dichiarazioni ISEE, rientranti tra quelli individuati dall'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ovvero nei quali vi siano persone con grave disabilità

rientranti fra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».

23.0.2

VONO, GRIMANI, MAGORNO, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 330, comma 5, le parole: "nonché dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione del rappresentante di quest'ultima è comunque a titolo gratuito" sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal rappresentante designato dalle Associazioni Nazionali per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, senza maggiori oneri per la finanza pubblica".

b) all'art. 330, dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. La commissione al fine di semplificare le procedure di accertamento per i mutilati e minorati fisici, si può avvalere di modalità di prenotazione *on-line*."».

23.0.150 (già 52.0.20)

MOLLAME, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)

1. All'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: ", nonché dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidità dal soggetto sottoposto ad accertamento sani-

tario. La partecipazione del rappresentante di quest'ultima è comunque a titolo gratuito", sono sostituite dalle seguenti: ", nonché dal rappresentante designato dalle Associazioni Nazionali per la tutela dei diritti delle persone con disabilità. La partecipazione del rappresentante di queste ultime è comunque a titolo non oneroso.";

b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. La commissione, al fine di semplificare le procedure di accertamento per i mutilati e minorati fisici, può avvalersi di modalità di prenotazione *on-line*."»

23.0.3

GRIMANI, VONO, CONZATTI, COMINCINI

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 23-bis.

(Semplificazioni in materia di disabilità)

1. A decorrere dal 2020, al fine di semplificare la procedura di erogazione dei contributi per consentire il corretto funzionamento dei servizi essenziali della Federazione Nazionale delle istituzioni Pro ciechi, di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, il contributo annuo di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, previsto a legislazione vigente, pari a complessivi euro 1.382.913,80, è ad essa direttamente erogato per un ammontare pari a euro 500.000, limitatamente alle risorse del fondo, entro il 31 marzo di ogni anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Art. 24

24.1

IANNONE, CALANDRINI

Sopprimere l'articolo.

24.2

MONTEVECCHI, VANIN, PACIFICO, PAVANELLI, ROMANO, PUGLIA

Apportare le seguenti modifiche:

1) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di assicurare lo svolgimento nel territorio di competenza delle funzioni di tutela, fruizione e di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, può autorizzare, a decorrere dalla data di pubblicazione dei bandi per l'assunzione di funzionari Area 3, posizione economica F1, dei profili tecnici già autorizzati dall'articolo comma 338, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, da concludere entro il 31 dicembre 2021, incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. L'importo massimo del singolo contributo d'incarico è 40.000 euro, entro il limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 16 milioni di euro per l'anno 2021. Ai collaboratori possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ciascuna Soprintendenza assicura il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura.»;

2) *al comma 3, dopo le parole: «dall'incarico», inserire la seguente: «esclusivamente»;*

3) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al fine di valorizzare le professioni dello spettacolo e della danza, quota parte pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo di parte corrente istituito dall'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è destinata al sostegno del reddito degli insegnanti delle scuole di danza non iscritte come associazione sportiva dilettantistica o società sportive dilettantistiche. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.».

24.3

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio», con le seguenti parole: «di tutti gli uffici di cui al Capo VI e VII del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169».

All'onere derivante dal presente comma, valutato in 8 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

24.4

CORRADO, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «Ai collaboratori possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento.» con le seguenti: «I collaboratori sono scelti fra gli iscritti in albi professionali per possessori di laurea magistrale o negli elenchi dei professionisti istituiti presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110 e del DM 20 maggio 2019 n. 244. Ai collaboratori possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento secondo le modalità stabilite dal Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

24.5

MONTEVECCHI, VANIN, PACIFICO, PAVANELLI, ROMANO, PUGLIA

Sopprimere il comma 3.

24.6

CORRADO, PUGLIA

Al comma 3, sopprimere il quarto periodo.

24.7

MARILOTTI, FENU, PUGLIA

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «Al fine di sostenere la formazione degli operatori del settore del turismo, le risorse di cui al presente comma possono essere impiegate anche per l'attivazione di corsi di formazione, perfezionamento e professionalizzazione.»;

b) *sostituire le parole da:* «sono determinate» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «sono definiti i criteri di riparto del Fondo, le modalità di accesso al medesimo Fondo e di svolgimento delle relative procedure selettive, nonché le modalità organizzative dei corsi di formazione, perfezionamento e professionalizzazione.»

24.8

VONO, COMINCINI, CONZATTI

Al comma 4, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per le finalità di cui al decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato a stipulare apposite convenzioni per tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per cultura rivolti a giovani fino a ventinove anni di età con Enti/Federazioni senza scopo di lucro iscritti nel registro nazionale delle APS che abbiano sedi e/o articolazioni dislocate nel territorio nazionale».

24.9

CORRADO, PUGLIA

Al comma 8, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e che abbiano conseguito una esperienza di almeno 5 anni di direzione di progetti nel campo dei beni culturali in ruoli professionali sia pubblici sia privati».

24.10

CORRADO, PUGLIA

Al comma 10, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

24.11

COMINCINI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, Parte II-bis, dopo il numero 1-*quinquies*) è aggiunto il seguente:

"1-*sexies*). Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private";

11-*ter*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella C, il numero 1), è soppresso».

Conseguentemente, sostituire il comma 4 dell'articolo 114 con il seguente: 4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 242 milioni di euro per l'anno 2020 e di 18,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

24.12

FENU, LANNUTTI, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Per gli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento del precedente ordinamento e della laurea di primo livello del nuovo ordinamento, gli istituti a indirizzo musicale, scuole di musica e gli altri enti di formazione musicale di qualsiasi ordine e grado, è istituito un "Bonus strumenti musicali" pari al 22 per cento del costo sostenuto, per l'acquisto di uno strumento musicale di manifattura italiana, coerente al corso di studi. Lo strumento musicale oggetto di agevolazione è acquistato presso un produttore o rivenditore, tramite presentazione di un certificato di iscrizione rilasciato dagli enti di cui al periodo precedente, da cui risultino cognome, nome, codice fiscale e corso di strumento a cui lo studente è iscritto. Il contributo è anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è fruibile sotto

forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità attuative, ivi comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 3 milioni a decorrere dall'anno 2021.

24.13

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Nelle procedure di archeologia preventiva, nella fase di fattibilità del progetto, salvo prescrizioni esecutive che possono condizionare il progetto, ma non bloccarlo e devono essere comprese nelle progettazioni preliminari e definitive, le delibere al termine delle operazioni di verifica preventiva devono essere firmate dal Responsabile Area Archeologia di ciascuna Soprintendenza o, in assenza, dall'archeologo più anziano in servizio. Avverso il provvedimento il committente può ricorrere alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio-Servizio II Archeologia».

24.14

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. In materia di demolizioni di beni immobili, rinvenuti nel corso di scavi archeologici, la decisione motivata sulla rimozione in scavo o sul mantenimento in sito, è demandata al funzionario archeologo direttore scientifico dello scavo; il ricorso al decreto della Commissione Regionale è prescritto solo nel caso di resti di edifici conservati "in elevato" di cui è riconoscibile la funzione e di rilevante valore architettonico».

24.15

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. L'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente:

"Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato, o sottoposti a tutela statale, la richiesta è presentata al Ministero almeno un mese prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito"».

24.16

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Al fine di realizzare e sviluppare la piattaforma unica nazionale *AWARE* e la rete di monitoraggio sensoristico finalizzata alla salvaguardia, sicurezza e alla manutenzione programmata del patrimonio storico-artistico, monumentale, archeologico e paesaggistico, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il "Fondo *AWARE* per la realizzazione e lo sviluppo della piattaforma unica nazionale per l'utilizzo sistemico dei dati satellitari e sensoristici di terra e per la costruzione della rete unica di monitoraggio del patrimonio culturale italiano", con una dotazione finanziaria annua di 50 milioni di euro a decorrere dal 2020.

13-ter. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

24.0.1

STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in favore del comune di Matera)

1. Al fine di non disperdere le professionalità acquisite nella gestione tecnica ed amministrativa dei procedimenti riguardanti il ruolo di Capitale Europea della Cultura 2019, il comune di Matera, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può assumere a tempo indeterminato, con le procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

24.0.2

STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in favore del comune di Matera)

1. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo, al secondo e all'ultimo periodo, la parola: "2020" è sostituita dalla seguente: "2021";

b) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Al personale in servizio alla data del 14 agosto 2020, alla scadenza dei trentasei mesi, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Per l'anno 2021 il comune di Matera provvede, nel limite massimo di spesa di 1.200.000 euro, a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 114, comma 4".».

24.0.3

RAUTI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Assunzioni straordinarie presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali)

1. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'amministrazione e delle relative strutture interne, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di politiche di tutela e programmazione dei settori agroalimentare, ippica, pesca e forestale, nonché per incrementare le attività di controllo ed ispezione nel settore agroalimentare, e far fronte, conseguentemente, alla necessità di coprire le vacanze di organico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in deroga ed in aggiunta ai vigenti vincoli assunzionali e alle disposizioni dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad assumere in via straordinaria a tempo indeterminato, per il triennio 2020-2022, mediante apposite procedure concorsuali pubbliche, un contingente di complessive 102 unità di personale, equamente distribuito tra i ruoli Agricoltura ed ICQRF del medesimo ministero e così composto: 2 unità di personale con qualifica dirigenziale non generale di cui uno riservato al personale interno; 80 unità di personale da inquadrare nella terza area funzionale, posizione economica F1; 20 unità di personale da inquadrare nella seconda area funzionale, posizione economica F2.

2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 1, per l'importo di euro 4.067.809 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ai sensi dell'articolo 114 del presente provvedimento. Conseguentemente all'articolo 114, comma 5, dopo la parola: "24," è inserita: "24-bis,"».

24.0.4

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 24-bis.

(Misure per la tutela degli Enti parco)

1) All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, ed è scelto tra soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale, nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta su una lista di candidati nel rispetto del principio di parità di genere ai sensi della normativa vigente. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato. Non può essere nominato Presidente di ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi.

3-bis. Per il Presidente trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 79 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riferite a sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle unioni montane dei comuni, presidenti dei consigli provinciali e comunali con popolazione superiore a 30.000 abitanti"».

24.0.5

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 24-bis.

(Misure per la tutela degli Enti parco)

1) All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, ed è scelto tra soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale, nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato. Non può essere nominato Presidente di ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi.

3-bis. Per il Presidente trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 79 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riferite a sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle unioni montane dei comuni, presidenti dei consigli provinciali e comunali con popolazione superiore a 30.000 abitanti"».

24.0.6

CONZATTI, COMINCINI, GARAVINI, GINETTI, SBROLLINI, SUDANO, PARENTE,
VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

*(Misure urgenti per la tutela dell'associazione Con-
sorzio Casa Internazionale delle donne di Roma)*

1. Al fine di potenziare le politiche in materia di pari opportunità, tenendo in considerazione le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché per favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne e di sostegno alle iniziative dirette a tutelare e a valorizzare i progetti che si occupano di pari opportunità e di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 5 bis del decreto legge 28 giugno 2013, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è rifinanziato nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, ed è assegnato all'associazione Consorzio Casa Internazionale delle donne di Roma, per assicurare il prosieguo delle proprie attività di promozione sociale, un contributo di 900.000 euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

24.0.7

RUSSO, PUGLIA, FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

*(Misure di valorizzazione e semplificazione del sistema
di formazione culturale dell'impresa sociale, ovvero di ban-
de musicali, associazioni corali e filodrammatiche italiane)*

1. Al comma 2 dell'articolo 101 del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2021".

2. Al comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole: "entro il 31 ottobre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2021".

3. Al fine di promuovere e diffonderne l'attività, nonché agevolare e garantirne il sostentamento economico, lo status giuridico di bande musicali, associazioni corali e filodrammatiche italiane ufficialmente riconosciute che perseguono finalità dilettantistiche è equiparato a quello delle associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».

Art. 25

25.1

PIZZOL, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, TOSATO, ZULIANI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

25.102 (già 25.0.12)

PARENTE, COMINCINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1- bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 147 è sostituito dal seguente:

"147. Le amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:

a) le graduatorie approvate dagli anni dal 2011 al 2017 sono utilizzabili fino al 31 dicembre 2021;

b) le graduatorie approvate dagli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione"».

25.2

NANNICINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) alla lettera *a*), le parole: "30 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021";

b) alla lettera *b*), le parole: "30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".».

25.103 (già 25.0.13)

NENCINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1- *bis*. All'articolo 1, comma 147, lettere *a*) e *b*), della legge 27 dicembre 2019 n. 160, la parola: "2020" è sostituita, ovunque ricorra, con la seguente: "2021".».

25.101 (già 25.0.11)

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1- *bis*. All'articolo 1, comma 147, lettera *b*) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

1-*ter*. All'articolo 1, comma 147-*bis*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "nonché del personale delle scuole e degli asili comunali" sono soppresse.».

25.100 (già 25.0.10)

CARIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1- bis. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla lettera b), le parole: "30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

25.3

LOMUTI, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "30 settembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".».

25.4

FERRARI, MIRABELLI, BITI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 5, comma 9, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "direttivi", sono inserite le seguenti "conferiti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001"».

25.5

DELL'OLIO, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 74, comma 7-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "in via sperimentale e comunque con effetto fino al 31 dicembre 2020", sono soppresse».

25.6

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di semplificare le procedure concorsuali riguardanti la stabilizzazione del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico incaricato a qualsiasi titolo da almeno sette anni, anche non continuativi negli ultimi dieci, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e incluso, alla data del 30 giugno 2020, in base a disposizioni di legge o regolamentari, in via continuativa o ad esaurimento, in graduatorie, liste o elenchi comunque denominati, si procede, a domanda, previo giudizio di idoneità sull'attività svolta rilasciato dalla struttura interessata, all'immissione in ruolo nel medesimo profilo professionale oggetto dell'incarico. Il personale che non transita nel ruolo prosegue l'incarico, senza soluzione di continuità, per l'intera durata della permanenza nelle graduatorie, liste o elenchi comunque denominati di cui al periodo precedente. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni interessate provvedono alla ricognizione del personale in possesso dei requisiti previsti e procedono, entro i successivi tre mesi, nel limite massimo delle risorse disponibili destinate a legislazione vigente al servizio oggetto dell'incarico, all'immissione in ruolo nella medesima sede dove il suddetto personale risulta in servizio. Il personale medico, ad eccezione di quello delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, è ammesso alle procedure di cui al presente articolo, ancorché non sia in possesso di alcuna specializzazione. Dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

25.7

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al fine di ridurre i maggiori costi derivanti dalle procedure concorsuali, nonché contenere i rischi di contagio per il personale preposto alla organizzazione e svolgimento delle relative procedure nella fase di emergenza epidemiologica da COVID-19, gli Enti locali, nell'ottica di valorizzazione delle professionalità acquisite, possono procedere alla conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato del personale dipendente in rapporto a tempo indeterminato a condizione che l'ente disponga della copertura economica nel proprio piano assunzionale prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e purché il personale interessato abbia superato con successo il periodo di prova e non sia stato assunto ai sensi degli

articoli 90 e 110 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

25.8

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. È comunque prorogata, causa l'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino a marzo 2021, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato scadute al 31 dicembre 2020».

25.0.1

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Assunzioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri)

1. Al fine di favorire il rafforzamento degli uffici di progettazione e di costituire strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti connessi all'utilizzo delle risorse del *Recovery Fund*, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata ad indire procedure di reclutamento per 30 unità di personale dirigenziale e 70 unità di personale non dirigenziale tramite corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

2. Il bando di concorso contiene, tra l'altro, i criteri di svolgimento della eventuale prova preselettiva e delle prove di esame, di cui almeno due prove scritte. Il bando può prevedere una terza prova scritta obbligatoria, volta alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire. Tale prova consiste nella soluzione di questioni o problemi di natura tecnica inerenti all'esercizio dei compiti cui il personale deve essere preposto.

3. La commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta da un numero dispari di membri, di cui uno con funzioni di presidente.

4. Al corso-concorso selettivo di formazione, da svolgersi presso la Scuola nazionale dell'Amministrazione, possono essere ammessi i soggetti muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2000, nonché di dottorato di ricerca, o diploma di specializzazione, o *master* di secondo livello conseguito presso università italiane o straniere. Al corso-concorso possono essere ammessi, altresì, i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea.

5. Il corso-concorso è coordinato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione e ha la durata massima di dodici mesi, comprensivi di un periodo di applicazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. I programmi del corso forniscono ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto per l'accesso al corso. Durante la partecipazione al corso e nel periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Agli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici è corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, il trattamento economico complessivo in godimento, senza alcun trattamento di missione.

6. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso di cui al comma 1 i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di disponibili maggiorato del 50 per cento. Coloro che hanno superato il corso-concorso di cui al comma 1 e sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati, sono iscritti secondo l'ordine di graduatoria finale, in un elenco, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla quale la stessa può attingere, fino ad esaurimento, per la copertura delle posizioni vacanti. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può procedere a bandire nuovi concorsi solo previa completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco.

7. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, in quanto compatibili.

8. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 25 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal successivo articolo 114, comma 4».

25.0.2

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni in materia di assunzione di personale negli enti locali)

1. Al fine di favorire il rafforzamento degli uffici di progettazione e di costituire strutture tecniche adeguate alla realizzazione degli investimenti, alla direzione dei lavori, e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane, e per favorire processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione locale è autorizzata l'assunzione di 5000 funzionari tecnici e amministrativi altamente specializzati attraverso una procedura di assunzione unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 ottobre 2020, individua i fabbisogni di personale e definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato - Città ed autonomie locali in modo che gli enti possano procedere alle assunzioni entro il mese di dicembre 2020.

2. Al fine di favorire la ripresa degli investimenti a livello locale a seguito dell'emergenza da Covid-19, le Province e le Città metropolitane possono effettuare, fino al 31 luglio 2021, assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 844-847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e i vincoli procedurali per le assunzioni fatte salve il rispetto delle procedure selettive, anche attingendo alle graduatorie ancora valide dei concorsi degli enti locali, per rafforzare le strutture tecniche e amministrative delle stazioni uniche appaltanti provinciali e metropolitane. Gli oneri aggiuntivi per le assunzioni di personale di cui al comma 1 sono posti a carico dei quadri economici degli interventi di investimento da realizzare o completare. Le Province e le Città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sulla base di apposite convenzioni, del personale e delle strutture dell'amministrazioni centrali o territoriali interessate, nonché di società controllate dallo Stato o dagli enti territoriali, per assicurare gli interventi di cui al presente comma.

3. Tenuto conto degli effetti sui bilanci dei comuni, delle città metropolitane e delle province della situazione emergenziale determinata dall'epidemia da Covid-19, all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-*quater*, è inserito il seguente:

"2-*quinqüies*. Ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dai commi 1-*bis* e 2 del presente articolo, non concorrono alla determinazione dell'am-

montare complessivo della spesa di personale le spese che trovano specifico finanziamento in risorse comunitarie, statali, regionali o di soggetti privati; le spese rimborsate da altri enti pubblici o privati e gli oneri per i rinnovi contrattuali a decorrere dal triennio 2016-2018. Per la determinazione della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, non si tiene conto dell'annualità 2020."

4. In sede di prima applicazione è comunque possibile portare a termine le procedure assunzionali per le quali gli enti abbiano proceduto, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, ad effettuare le comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e dei loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente.

5. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 54 milioni di euro per l'anno 2020 e a 325 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede con quota parte dei risparmi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 114, comma 5, lettere *d-bis*) e *d-ter*). Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 114, comma 5, lettera *d-bis*) e *d-ter*) non utilizzate per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la nuova assegnazione;».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4 sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «196 milioni» e le parole: «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

E, di conseguenza, all'articolo 114, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«d-bis). Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

d-ter). Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso».

25.0.3

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Assunzione di personale tecnico negli enti locali)

1. Al fine di favorire il rafforzamento degli uffici di progettazione e delle stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane, e per favorire i processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione locale è autorizzata l'assunzione di 5.000 funzionari tecnici e amministrativi altamente specializzati attraverso una procedura concorsuale unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 ottobre 2020, individua i fabbisogni di personale e definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato - Città ed autonomie locali.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

25.0.4

IANNONE, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Assunzione di personale tecnico negli enti locali)

1. Al fine di favorire il rafforzamento degli uffici di progettazione e delle stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane e per favorire processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione locale è autorizzata l'assunzione di 5000 funzionari tecnici e amministrativi altamente specializzati attraverso una procedura di assunzione unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 ottobre 2020, individua i fabbisogni di personale e definisce i tempi e le modalità di svolgi-

mento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato - Città ed autonomie locali».

25.0.5

IANNONE, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere in seguente:

«Art. 25-bis.

(Assunzioni a tempo determinato nelle stazioni uniche appaltanti)

1. Al fine di favorire la ripresa degli investimenti a livello locale a seguito dell'emergenza da Covid-19, le Province e le Città metropolitane possono effettuare, fino al 31 luglio 2021, assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 844-847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e i vincoli procedurali per le assunzioni fatte salve il rispetto delle procedure selettive, anche attingendo alle graduatorie ancora valide dei concorsi degli enti locali, per rafforzare le strutture tecniche e amministrative delle stazioni uniche appaltanti provinciali e metropolitane. Gli oneri aggiuntivi per le assunzioni di personale di cui al comma 1 sono posti a carico dei quadri economici degli interventi di investimento da realizzare o completare. Le Province e le Città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sulla base di apposite convenzioni, del personale e delle strutture dell'amministrazioni centrali o territoriali interessate, nonché di società controllate dallo Stato o dagli enti territoriali, per assicurare gli interventi di cui al presente comma».

25.0.6

IANNONE, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere in seguente:

«Art. 25-bis.

(Assunzioni del personale nei corpi e servizi di polizia provinciale)

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni di polizia ambientale, stradale, ittico venatoria di competenza dei corpi e servizi di polizia provinciale, le Province possono effettuare nell'anno 2020 assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato in deroga

ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 844-847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche attingendo alle graduatorie ancora valide dei concorsi degli enti locali per il personale di polizia locale».

25.0.7

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Assunzioni del personale nei corpi e servizi di polizia provinciale)

9. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni di polizia ambientale, stradale, ittico-venatoria di competenza dei corpi e servizi di polizia provinciale, le Province possono effettuare nell'anno 2020 assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 844-847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche attingendo alle graduatorie ancora valide dei concorsi degli enti locali per il personale di polizia locale.

10. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 25 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal successivo articolo 114, comma 4».

25.0.8

PEROSINO, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

Al fine di garantire la piena e tempestiva capacità delle pubbliche amministrazioni centrali di fare fronte alle importanti sfide derivanti dalle urgenti misure emergenziali adottate, sia a livello europeo, che nazionale a seguito della pandemia da Covid-19, e in considerazione delle carenze di organico già presenti e a quelle che si verificheranno nei primi mesi del 2021, nonché tenuto conto della tempistica per l'espletamento di nuovi concorsi, anche nazionali, le graduatorie di concorsi banditi dalle amministrazioni centrali, vi-

genti alla data del 30 settembre 2020, sono utilizzabili, in deroga all'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fino al 31 dicembre 2021, ferme restando le applicabili previsioni in materia di facoltà assunzionali».

25.0.9

PEROSINO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Al fine di garantire la piena e tempestiva capacità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di fare fronte alle importanti sfide del settore agricolo alimentare, della pesca e forestale, comprese le urgenti misure adottate a seguito della pandemia da Covid-19, e in considerazione delle carenze di organico già presenti e a quelle che si verificheranno nei primi mesi del 2021, nonché tenuto conto della tempistica per l'espletamento di nuovi concorsi, anche nazionali, le graduatorie di concorsi banditi dal medesimo Ministero, vigenti alla data del 30 settembre 2020, sono utilizzabili, in deroga all'articolo 1 comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fino al 31 dicembre 2021, ferme restando le applicabili previsioni in materia di facoltà assunzionali».

25.0.14

CARIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni in materia di procedure concorsuali)

1. L'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 si applica anche alle graduatorie dei pubblici concorsi in scadenza nel periodo emergenziale».

25.0.15

CARIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni in materia di procedure concorsuali)

1. Per gli Enti Locali la possibilità di utilizzare le graduatorie dei pubblici concorsi approvate dall'anno 2011 all'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021».

25.0.18

DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario)

1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni non si computa ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni».

25.0.20

DELL'OLIO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Lavoro agile)

1. All'articolo 87, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguente-

mente", sono sostituite dalle seguenti: "le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

2. All'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "al 50 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "almeno al 50 per cento",

b) l'ultimo periodo è soppresso.».

25.0.21

SANTILLO, MORONESE, PUGLIA, FLORIDIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili)

1. All'articolo 1, comma 495, legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 21, e dell'articolo 9, comma 25, lettera *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono essere assunti dalle pubbliche amministrazioni che ne erano utilizzatrici a quella data, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui all'articolo 1, comma 497, primo periodo."».

25.0.22

LOMUTI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Diritto al lavoro degli orfani per causa di servizio o lavoro)

1. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 è sostituito dal seguente:

"2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei congiunti superstiti di coloro che sono deceduti per causa di lavoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 123, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugè e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio o di lavoro ovvero a seguito di atti di terrorismo ai sensi della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a tre punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici o privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione".

2. Il Governo, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 al fine di adeguarlo a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dal comma 1 del presente articolo, in particolare dettando criteri uniformi per la formazione delle graduatorie degli orfani e dei congiunti superstiti di coloro che sono deceduti per causa di lavoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 123, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, ovvero a seguito di atti di terrorismo ai sensi della legge 23 novembre 1998, n. 407.».

25.0.23

LANNUTTI, SANTILLO, DI NICOLA, LOMUTI, D'ANGELO, CIOFFI, D'ALFONSO, FENU, LAUS, GALLICCHIO, LEONE, PRESUTTO, ANASTASI, VACCARO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, FEDE, MORRA, CASTIELLO, GARRUTI, CORRADO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifiche alla legge 20 giugno 1955, n. 519)

1. All'articolo 7, secondo comma, della legge 20 giugno 1955, 11.519, la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "tre".».

25.0.24

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Sostegno alla liquidità delle imprese sottoposte alla procedura del concordato con continuità aziendale, accordi di ristrutturazione dei debiti e piani di risanamento)

1. Tra le imprese beneficiarie dei finanziamenti previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; vi rientrano anche le imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con omologa già emessa, che abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n.267 del 1942, con omologa già emessa, o abbiano presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto».

Art. 26

26.1

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. - (*Disposizioni in materia di permessi retribuiti e sorveglianza attiva in quarantena*) - 1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e di ulteriori complessive diciotto giornate usufruibili sino al 31 ottobre 2020".

2. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "Fino al 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 ottobre 2020";

b) al comma 5, primo periodo, le parole: "e degli Istituti previdenziali" sono sostituite dalle seguenti: "e dell'INPS";

c) al comma 5, secondo periodo, le parole: "Gli enti previdenziali provvedono" sono sostituite dalle seguenti: "L'INPS provvede»;

d) al comma 5, terzo periodo, le parole: "gli stessi enti previdenziali non prendono" sono sostituite dalle seguenti: "l'INPS non prende".

3. L'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal comma 2 del presente articolo, si interpreta nel senso che il periodo di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge 5 febbraio 1992, n. 104, è equiparata al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, anche per il periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, stimanti in 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di

cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

26.2

PARENTE, CONZATTI, COMINCINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. - (*Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena e di tutela dei lavoratori "fragili"*) - 1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole "fino al 30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 15 ottobre 2020". In virtù di tale modifica, l'efficacia della disposizione di cui al secondo comma richiamato rimane valida anche nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

b) al primo periodo del comma 5, le parole "380 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "589 milioni"; le parole "e degli Istituti previdenziali" sono sostituite dalle seguenti: "e dell'INPS";

c) al secondo periodo del comma 5, le parole: "Gli enti previdenziali provvedono" sono sostituite dalle seguenti: "L'INPS provvede";

d) al terzo periodo del comma 5, le parole: "gli stessi enti previdenziali non prendono" sono sostituite dalle seguenti: "l'INPS non prende".

2. È possibile accedere ai benefici previsti all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, qualora dalla valutazione dell'idoneità alle mansioni del lavoratore maggiormente esposto a rischio di contagio, in ragione dell'età e della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità, risulti che la prosecuzione dello svolgimento delle mansioni non è praticabile in modalità agile.

3. L'astensione dal lavoro di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non è computabile ai fini del periodo di comporta.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 209 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

26.3

RICCARDI, ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26. - (Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena) - 1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "Fino al 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 ottobre 2020";

b) al comma 5, primo periodo, le parole: "e degli Istituti previdenziali" sono sostituite dalle seguenti: "e dell'INPS";

e) al comma 5, secondo periodo, le parole: "Gli enti previdenziali provvedono" sono sostituite dalle seguenti: "L'INPS provvede";

d) al comma 5, terzo periodo, le parole: "gli stessi enti previdenziali non prendono" sono sostituite dalle seguenti: "l'INPS non prende".».

26.4 (testo 2)

FEDELI, FERRARI

All'articolo 26, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole "lavoratori del settore privato" sono inserite le seguenti "e del settore pubblico"»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 83, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole «250 milioni» con le seguenti «180 milioni».

26.100 (già 15.0.12)

CONZATTI, COMINCINI

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Il comma 2 dell'articolo 26 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, è sostituito dal seguente:

"2. Fino al 30 aprile 2021 ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i periodi di assenza dal servizio, su espressa richiesta degli interessati, sono equiparati al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9. Analogo trattamento è riservato ai lavoratori in possesso di ordinaria certificazione del medico di medicina generale o altra forma equivalente, attestante una patologia cronica, o immunodepressione o esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita e condizioni tali da farle ritenere persone con necessità di isolamento o altri rischi potenziali di malattie e misure profilattiche. I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporta"».

26.101 (già 15.0.13)

PIRRO, Giuseppe PISANI, MATRISCIANO, PUGLIA, CASTELLONE

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, così come dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020.

02. La disposizione di cui al precedente comma si applica retroattivamente a decorrere dal 1° marzo 2020.

03. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è escluso dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporta.»

Conseguentemente, gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 200 milioni per l'anno 2020.

26.5

AUGUSSORI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. Con effetto dal 1° agosto 2020, all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

02. L'equiparazione prevista dalla disposizione richiamata al comma 1 si applica altresì ai periodi di ferie, malattia e riposo compensativo richiesti dai lavoratori ivi menzionati tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

03. Agli oneri derivanti dai commi 01 e 02 pari a 410 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, quanto a 310 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, alla lettera a) del comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "380 milioni"» sono sostituite dalle seguenti: «790 milioni di euro».

26.6 (testo 2)

FEDELI, LAUS, FERRARI

All'articolo 26, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "Fino al 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti "Fino al 31 dicembre 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole «250 milioni» con le seguenti «100 milioni».

26.7

GALLONE

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 26, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile-2020, n. 27, le parole: "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2020"».

Conseguentemente all'articolo 114, comma 4, le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «180 milioni».

26.8

MATRISCIANO, D'ANGELO, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI, ROMANO, AUDDINO, GUIDOLIN, PUGLIA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio 2020", sono sostituite con le seguenti: "15 ottobre 2020 o comunque fino al perdurare dello stato di emergenza dovuto al Covid-19"».

Conseguentemente, gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 200 milioni per l'anno 2020.

26.9 (testo 2)

BOLDRINI, BINI, IORI, FERRARI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2020";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato sottoposti a *test* sierologici, il giorno di assenza dal lavoro è equiparato a ricovero ospedaliero e certificato dal medico curante. Qualora il *test* sierologico dia esito positivo e il lavoratore debba essere sottoposto a tampone, l'intero pe-

riodo di assenza dal lavoro fino all'esito del tampone è equiparato a ricovero ospedaliero e certificato dal medico curante."».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole «250 milioni» con le seguenti «120 milioni».

26.102 (già 26.0.4)

RICCIARDI, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nelle more emergenziali da Covid-19, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma i, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.».

Conseguentemente, gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 200 milioni per l'anno 2020.

26.10

MATRISCIANO, GUIDOLIN, LAUS, LAFORGIA, CARBONE, AUDDINO, CAMPAGNA, FEDELI, NOCERINO, ROMAGNOLI, ROMANO, D'ANGELO, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:

«1-bis. Fino al 15 ottobre o comunque fino al perdurare dello stato di emergenza dovuto al Covid-19, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.».

Conseguentemente, gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 200 milioni per l'anno 2020.

26.11

LANNUTTI, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:

«1-bis, Fino al 15 ottobre o comunque fino al perdurare dello stato di emergenza dovuto al Covid-19, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, n periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.».

Conseguentemente, gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 200 milioni per l'anno 2020.

26.12

MATRISCIANO, NOCERINO, CAMPAGNA, ROMAGNOLI, ROMANO, AUDDINO, GUIDOLIN, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, i seguenti:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino al 15 ottobre 2020 o alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

1-ter, Per i datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma *1-bis* del presente articolo può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definita la relativa tariffa per l'effettuazione di tali prestazioni. Per i medici di cui al presente comma non si applicano gli articoli 25, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

1-quater. L'inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.».

26.13

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«*1-bis*. All'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, dopo il comma *1-bis* inserire il seguente:

"*1-ter*. Il limite dei ventidue mesi di cui al comma 1 non si applica per i periodi di malattia e infortunio Covid usufruiti durante il periodo di emergenza sanitaria per cui è previsto l'accredito della contribuzione figurativa. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nel limite delle economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 114, comma 5, lettere *d-bis*) e *d-ter*). Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 114, comma 5, lettere *d-bis*) e *d-ter*), non utilizzate per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la nuova assegnazione"».

Conseguentemente all'articolo 114 comma 5 dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«*d-bis*) al decreto del Presidente della Repubblica. 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

d-ter) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso».

26.200 (già 26.0.20)

FEDELI, LAUS, FERRARI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"*1-ter.* Il limite dei ventidue mesi di cui al comma 1 non si applica per i periodi di malattia e infortunio da Covid-19 usufruiti durante il periodo di emergenza sanitaria per cui è previsto l'accredito della contribuzione figurativa".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4.».

26.14

CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* All'articolo 26, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"*1-bis.* La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche al periodo trascorso dai lavoratori dipendenti del settore privato in permanenza domiciliare fiduciaria a seguito di esito positivo del test per la rilevazione di anticorpi anti SARC COV-2, previa presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dal medico di medicina generale o dalla ASL competente"».

26.15

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche al periodo trascorso dai lavoratori dipendenti del settore privato in permanenza domiciliare fiduciaria a seguito di esito positivo del test per la rilevazione di anticorpi anti SARC COV-2, previa presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dal medico di medicina generale o dalla ASL competente"».

26.16

TOFFANIN, TIRABOSCHI, DE POLI, FLORIS, GALLONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche al periodo trascorso dai lavoratori dipendenti del settore privato in permanenza domiciliare fiduciaria a seguito di esito positivo del test per la rilevazione di anticorpi anti SARC COV-2, previa presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dal medico di medicina generale o dalla ASL competente"».

26.17

FAGGI, BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche al periodo trascorso dai lavoratori dipendenti del settore privato in permanenza domiciliare fiduciaria a seguito di esito positivo del test per la rilevazione di anticorpi anti SARC COV-2, previa presentazione

di idoneo certificato medico rilasciato dal medico di medicina generale o dalla ASL competente."».

26.18

PEROSINO, TOFFANIN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche al periodo trascorso dai lavoratori dipendenti del settore privato in permanenza domiciliare fiduciaria a seguito di esito positivo del test per la rilevazione di anticorpi anti SARS COV-2, previa presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dal medico di medicina generale o dalla ASL competente"».

26.19

DE BERTOLDI, LA PIETRA, BALBONI, CALANDRINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche al periodo trascorso dai lavoratori dipendenti del settore privato in permanenza domiciliare fiduciaria a seguito di esito positivo del test per la rilevazione di anticorpi anti SARS COV-2, previa presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dal medico di medicina generale o dalla ASL competente"».

26.20

CALANDRINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. All'allegato 1 del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, dopo il punto 13, è aggiunto il seguente: "13-bis. Articolo 26, comma 2, del decre-

to-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27"».

26.0.1

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori)

1. All'articolo 26 comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e successive modificazioni, le parole: "Fino al 31 luglio 2020" sono sostituite dalle parole: "Fino al 31 dicembre 2020".

2. Lo specifico giustificativo, istituito ai fini del beneficio spettante per le assenze dovute a una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, nonché dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il cui periodo di assenza è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie nonché dal medico di assistenza primaria, continua a essere applicato al dipendente, pubblico e privato, a far data dal 1° agosto 2020.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede per quota parte pari a 250 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 25 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal successivo articolo 114, comma 4 e per la restante quota parte pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede nel limite delle economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 114, comma 5, lettera *d*-bis). Le somme residue derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 114, comma 5, lettera *d*-bis), non utilizzate per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato per la nuova assegnazione.».

Conseguentemente all'articolo 114 comma 5 dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«*d*-bis) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso;

d-quater) alla tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) è soppresso».

26.0.2

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "Fino al 31 luglio 2020" sono sostituite dalle parole: "Fino al 15 ottobre 2020";

b) al comma 5 le parole: "380 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "580 milioni".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114».

Conseguentemente all'articolo 114, comma 4, le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite con le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2020».

26.0.3

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Tutele per i lavoratori fragili)

1. Fino al 31 ottobre 2020, in base a quanto disposto agli artt. 74 e 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le persone - titolari o meno delle certificazioni ivi previste - l'attestazione di fragilità e/o inidoneità temporanea al lavoro certificata in azienda dal medico competente e inoltrata al medico di famiglia, costituirà certificazione valida sufficiente ed esaustiva per il rilascio da parte

degli stessi medici di medicina generale del certificato di malattia valevole fino al termine del periodo di assenza dall'attività lavorativa. Lo stesso periodo di assenza non sarà computabile ai fini del periodo di comparto e del periodo massimo di erogazione previsto dai CCNL e dall'Inps.

2. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'INPS connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 250 milioni di euro per il periodo dal 1° agosto al 31 ottobre 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande».

Conseguentemente, di conseguenza, all'articolo 114, comma 4, le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2020 e» sono soppresse.

26.0.5

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Tutela lavoratori fragili)

1. L'efficacia della disposizione dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 rimane valida anche nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19».

26.0.6

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Equiparazione della condizione dei lavoratori fragili alla malattia)

1. Con riferimento ai lavoratori fragili di cui all'articolo 90 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il giudizio di inidoneità temporanea assoluta al lavoro, nel

caso in cui la modalità del lavoro agile non sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa, equivale a certificato di malattia.».

26.0.7

MATRISCIANO, GUIDOLIN, LAUS, LAFORGIA, CARBONE, AUDDINO, CAMPAGNA, FEDELI, NOCERINO, ROMAGNOLI, ROMANO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di congedo per i conviventi di soggetti disabili)

1. Fino al 31 dicembre 2020, il congedo di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, può essere fruito per un ulteriore periodo di dodici mesi dal coniuge, dall'altra parte dell'unione civile, dal convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, da un familiare o da un affine entro il secondo grado, di un soggetto in situazione di disabilità al 100 per cento, anche in caso di raggiungimento o superamento del limite temporale di due anni indicato dal successivo comma 5-bis del medesimo articolo 42».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 5 milioni per l'anno 2020.

26.0.8

GUIDOLIN, FEDELI, MATRISCIANO, ROMAGNOLI, NOCERINO, CAMPAGNA, ROMANO, AUDDINO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Proroga congedo straordinario per emergenza COVID-19).

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino al 31 agosto, per un periodo continuativo o frazionato", sono sostituite con le seguenti: "fino al 15 ottobre o comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza, per un periodo continuativo o frazionato, anche su base oraria in misura non inferiore al 25 per cento dell'orario medio giornaliero,"».

26.0.9

Giuseppe PISANI, MATRISCIANO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di indebito pensionistico dei lavoratori esposti all'amianto)

1. Per i lavoratori esposti all'amianto per oltre dieci anni, non si fa luogo al recupero dell'indebito pensionistico da parte dell'Inps derivante da sentenze favorevoli agli interessati, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, con sentenze definitive.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai recuperi già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge, né a quelli derivanti da sentenze pronunciate successivamente alla suddetta data.

2. Ai maggiori oneri derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

26.0.10

MATRISCIANO, GUIDOLIN, LAUS, LAFORGIA, CARBONE, AUDDINO, CAMPAGNA, FEDELI, NOCERINO, ROMAGNOLI, ROMANO, Giuseppe PISANI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 277, è aggiunto il seguente:

"277-bis. I soggetti di cui al comma 277 che, entro il 30 giugno 2020, hanno ottenuto la certificazione tecnica da parte dell'INAIL circa la sussistenza dei requisiti di legge e che hanno maturato, tenendo conto del riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2019, possono accedere al medesimo trattamento entro il 31 dicembre 2020, senza attendere l'esito della procedura di monitoraggio prevista dal decreto del 12 maggio 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze. La decorrenza dei trattamenti pensionistici erogati in applicazione del presente comma non può essere antecedente al 1° gennaio 2020"».

26.0.11

COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Erogazione benefici lavoratori settore rotabile ferroviario esposti ad amianto)

1. All'articolo 1, comma 277 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "All'esito della trasmissione all'INPS della certificazione tecnica di cui all'articolo 5 del decreto interministeriale 12 maggio 2016 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'INPS procede all'erogazione dei benefici previsti per i lavoratori che hanno espletato le procedure di cui al presente comma entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 16 luglio 2020, n. 76"».

26.0.12

DELL'OLIO, GUIDOLIN, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Ex dipendenti Croce rossa italiana)

1. L'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa trasferisce all'I.N.P.S, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'importo di 18 milioni di euro, per il pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto del personale già dipendente della Croce Rossa Italiana, transitato in mobilità obbligatoria nelle amministrazioni pubbliche centrali e periferiche dello Stato o negli enti pubblici non economici anche a base federativa, per effetto del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, in applicazione dell'articolo i, commi 425, 426, 427, 428 e 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nel

limite delle risorse trasferite all'INPS ai sensi del presente articolo, l'Istituto è tenuto a garantire al suddetto personale, in base alle date di definitiva cessazione dal servizio, l'erogazione delle prestazioni previdenziali, nel rispetto dei termini di pagamento previsti dalla normativa vigente, sulla base della relativa documentazione trasmessa dall'amministrazione di appartenenza, non solo per il periodo di iscrizione alle gestioni pubbliche, ma anche sul pregresso periodo di servizio presso la Croce Rossa Italiana. Contestualmente, la somma di cui risulta creditore l'I.N.P.S., già insinuata nella massa passiva del citato Ente Strumentale alla C.R.I., è ridotta per un importo pari a quello effettivamente trasferito all'Istituto in base alle disposizioni di cui al presente articolo.»

26.0.13

ROMANO, GUIDOLIN, MATRISCIANO, PUGLIA, NOCERINO, CAMPAGNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di termini per il pubblico impiego)

1. Fino al 31 dicembre 2020 il periodo di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti del settore pubblico, trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *d)* ed *e)*, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e i periodi di assenza dal servizio di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del decreto legge 17 maggio n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legge, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non sono computabili ai fini del periodo di comporta.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1 milione per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.14

FENU, GUIDOLIN, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Fondo esattoriali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il Fondo di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377 ha altresì lo scopo di corrispondere agli iscritti e ai loro superstiti una quota di prestazione pensionistica aggiuntiva ai trattamenti a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria, ivi compresa la pensione anticipata, indipendentemente, per quest'ultimo trattamento, dalla presenza di un requisito minimo contributivo al Fondo stesso. Ai fini della determinazione dell'importo della quota aggiuntiva, tutti i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore al predetto Fondo sono valorizzati secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.»

26.0.15

BOTTO, VACCARO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130)

1. All'articolo 4-ter, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito dell'evento di cui al comma i, è riconosciuta una indennità *una tantum* pari a 15.000 euro, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti

di Stato, a partire dalla data di conversione in legge del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021";

b) al comma 3, dopo le parole: "l'anno 2019", sono aggiunte le seguenti parole: ", nonché per gli anni 2020 e 2021";

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per gli anni 2020 e 2021, pari a 19 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.16

CORRADO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di Commissari ambientali)

1. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito con modificazioni dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171";

b) le parole: "nonché il compenso del commissario stesso, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111" sono soppresse;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Al commissario di cui al presente comma non spetta alcun compenso per l'attività commissariale svolta, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute";

2. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 ottobre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole: "0,5% annuo" sono sostituite dalle seguenti: "2% annuo"».

26.0.17

ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure per favorire l'inserimento lavorativo nelle pubbliche amministrazioni di persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA))

1. A tutti i soggetti con DSA, nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, comuni e dai loro enti strumentali, è assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, analogamente a quanto disposto dall'articolo 5, commi 2, lettera *b*), e 4, della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Tali misure devono essere esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso. La mancata adozione delle misure di cui al presente comma comporta la nullità dei concorsi pubblici.

2. Il candidato con DSA, ai fini della predisposizione delle prove personalizzate di cui al comma 2, deve produrre, con la domanda di partecipazione al concorso o alla selezione, una certificazione rilasciata dalle strutture preposte, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che attesta l'esistenza di tale disturbo specificando altresì gli strumenti compensativi e le misure dispensative di cui necessita.

3. Ai fini dell'articolo 2, comma 1, lettera *h*), della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l'inserimento lavorativo in ambito pubblico delle persone con DSA deve assicurare condizioni di pari opportunità di esecuzione della prestazione lavorativa, con la garanzia di utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali.

4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di conversione del presente decreto sono definite le modalità attuative del presente articolo».

26.0.18

FEDELI, LAUS, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Corresponsione delle indennità di malattia e di maternità ai lavoratori dipendenti)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Fermi restando gli obblighi di contribuzione gravanti sul datore di lavoro in base alla normativa vigente e ai contratti collettivi, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati le indennità di malattia e di maternità di cui all'articolo 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono corrisposte agli aventi diritto a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale";

b) il sesto comma è abrogato».

26.0.19

FEDELI, LAUS, BOLDRINI, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure in materia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel computo dell'anzianità necessaria al raggiungimento dell'anzianità prevista per l'assegno di specificità ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 26 marzo 2018, n. 47, e dell'articolo 3 del D.P.R. 26 marzo 2018, n. 48, sono considerati il servizio di leva svolto nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed i periodi di richiamo temporaneo, limitatamente ai giorni effettivamente prestati, effettuati dal personale volontario ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni.

2. Limitatamente al personale operativo che partecipa ai concorsi interni per i passaggi di ruolo, nel computo dell'anzianità di servizio maturata sono considerati il servizio di leva svolto nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed i periodi di richiamo temporaneo, limitatamente ai giorni effettiva-

mente prestati, effettuati dal personale volontario ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

26.0.21

MATRISCIANO, LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modalità di dilazione dei debiti contributivi in presenza di accordo di ristrutturazione o di concordato preventivo)

1. Al fine di fronteggiare la crisi economica derivante dalla emergenza epidemiologica da SARS-Cov 2, considerate le condizioni socio-economico del contesto territoriale dell'impresa ed i conseguenti rischi sul piano occupazionale, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" gli accordi di ristrutturazione dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non possono prevedere una rateizzazione superiore a centoventi rate mensili di pari importo con applicazione degli interessi al tasso legale nel tempo vigente; la proposta di pagamento dilazionato, nelle ipotesi di cui all'articolo 182-*ter*, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non può essere superiore a dieci anni con previsione di almeno due rate annuali di pari importo e applicazione degli interessi al tasso legale nel tempo vigente. 2. La previsione di cui al comma 1 si applica agli accordi di ristrutturazione di cui all'articolo 182-*bis* e agli accordi di cui all'articolo 182-*ter*, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non ancora sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.»

26.0.22

ROMANO, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Progetti strutturali di sicurezza sul lavoro)

1. Al comma 2 dell'articolo 95 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'INAIL destina le risorse residue, comprese quelle inutilizzate per i bandi degli esercizi passati, a un apposito bando, da emanare entro il 31 ottobre 2020, per il finanziamento, ai sensi del citato articolo 11, comma 15, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, delle seguenti iniziative:

- a) Progetti di investimento (Asse di finanziamento 1);
 - b) Progetti di bonifica da materiali (Asse di finanziamento 3)".
-

26.0.23

GUIDOLIN, NOCERINO, MATRISCIANO, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Sistema informativo unitario dei servizi per il lavoro)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la lettera *d*-bis), è inserita la seguente:

"*d*-ter) la sezione dedicata ai lavoratori disabili, finalizzata alla raccolta, elaborazione e integrazione di specifici dati riguardanti le attitudini lavorative, oltre all'indicazione delle preferenze, sulla base di test clinici, funzionali, psicometrici o attitudinali, standardizzati per ciascuna condizione di disabilità, al fine di rendere maggiormente efficiente il collocamento dei suddetti lavoratori."

2. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto col Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa istituzione di un tavolo di lavoro presso l'Istituto superiore di Sanità, con il coinvolgimento delle federazioni e associazioni del mondo della disabilità, sono emanate le Linee guida, contenenti le modalità di elaborazione dei test di cui alla lettera *d*-ter), dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Ai componenti

del tavolo di lavoro di cui al precedente periodo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.».

26.0.24

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Limitazioni alla responsabilità del datore di lavoro per contagio da Covid-19)

1. In caso di accertamento di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro, il datore di lavoro è escluso da ogni responsabilità, civile e penale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile, salvi i casi di grave violazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.».

26.0.25

LA PIETRA, DE BERTOLDI, BALBONI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Limitazioni alla responsabilità del datore di lavoro per contagio da Covid-19)

1. In caso di accertamento di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro, il datore di lavoro è escluso da ogni responsabilità, civile e penale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice

civile, salvi i casi di grave violazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.».

26.0.26

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Limitazioni alla responsabilità del datore di lavoro per contagio da COVID-19)

1. In caso di accertamento di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro, il datore di lavoro è escluso da ogni responsabilità, civile e penale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile, salvi i casi di grave violazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020-tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.».

26.0.27

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Limitazioni alla responsabilità del datore di lavoro per contagio da Covid-19)

1. In caso di accertamento di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro, il datore di lavoro è escluso da ogni responsabilità, civile e penale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile, salvi i casi di grave violazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.».

mento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.».

26.0.28

TOFFANIN, TIRABOSCHI, DE POLI, FLORIS, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Limitazioni alla responsabilità del datore di lavoro per contagio da Covid-19)

1. In caso di accertamento di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro, il datore di lavoro è escluso da ogni responsabilità, civile e penale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile, salvi i casi di grave violazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.».

26.0.29

PEROSINO, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Limitazioni alla responsabilità del datore di lavoro per contagio da Covid-19)

1. In caso di accertamento di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro, il datore di lavoro è escluso da ogni responsabilità, civile e penale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile, salvi i casi di grave violazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e

integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.».

26.0.30

BERNINI, MALAN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPANATHU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo il Capo I, inserire il seguente:

«CAPO II-BIS.

MISURE PER LA FAMIGLIA

Art. 26-bis.

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al comma 355 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "il buono di cui al primo periodo del presente comma è comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000", sono sostituite con le seguenti: "il buono di cui al primo periodo del presente comma è comunque incrementato di 2.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.300 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 60.000";

b) le parole: "520 milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di euro per l'anno 2021, 541 milioni di euro per l'anno 2022, 552 milioni di euro per l'anno 2023, 563 milioni di euro per l'anno 2024, 574 milioni di euro

per l'anno 2025, 585 milioni di euro per l'anno 2026, 597 milioni di euro per l'anno 2027, 609 milioni di euro per l'anno 2028, 621 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029", con le parole: "1.100 milioni di euro per l'anno 2020, 1.200 milioni di euro per l'anno 2021, 1.300 milioni di euro per l'anno 2022, 1.400 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, 1.600 milioni di euro per l'anno 2025, 1.700 milioni di euro per l'anno 2026, 1.800 milioni di euro per l'anno 2027, 1.900 milioni di euro per l'anno 2028, 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 580 milioni di euro per l'anno 2020, 670 milioni di euro per l'anno 2021, 759 milioni di euro per l'anno 2022, 848 milioni di euro per l'anno 2023, 937 milioni di euro per l'anno 2024, 1026 milioni di euro per l'anno 2025, 1.115 milioni di euro per l'anno 2026, 1.203 milioni di euro per l'anno 2027, 1.291 milioni di euro per l'anno 2028 e a 1.379 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del predetto fondo».

26.0.31

BERNINI, MALAN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo il Capo I, inserire il seguente:

«CAPO II-BIS.

MISURE PER LA FAMIGLIA

Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di detrazioni per carichi di famiglia)

1. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire i primi due periodi, con i se-

guenti: "1.100 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.400 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 600 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, Il. 104".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 2,2 miliardi di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del predetto fondo».

26.0.32

BERNINI, MALAN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo il Capo I, inserire il seguente:

«CAPO II-BIS.

MISURE PER LA FAMIGLIA

Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di detrazioni per carichi di famiglia)

1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La disposizione di cui al precedente periodo del presente comma acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole:
«250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2021», con le seguenti: «240 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

26.0.33

BERNINI, MALAN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPANICOLAOU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo il Capo I, inserire il seguente:

«CAPO II-BIS.

MISURE PER LA FAMIGLIA

Art. 26-bis.

1. All'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quater*.01. Dall'imposta lorda si detrae l'intero importo delle spese sostenute dai soggetti con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, per l'acquisto di libri scolastici per la frequenza dei corsi di studio della scuola dell'obbligo".

2. all'onere derivante dal presente articolo, nel limite di 600 milioni annui a decorrere dal 2021, si provvede:

a) quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28, comma 1, del presente decreto legge.».

26.0.34

CAMPAGNA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Coordinamento del Fondo sociale europeo)

1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul sistema economico e sociale e della necessità che per contrastarli sia anche assicurata piena integrazione e complementarietà tra i programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e le politiche nazionali, le funzioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono trasferite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al fine di assicurare il trasferimento delle funzioni di cui al primo periodo, un ufficio dirigenziale di livello non generale e le relative risorse umane, finanziarie e strumentali sono trasferite dall'ANPAL al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il personale appartenente al comparto ricerca può essere eventualmente trasferito su base volontaria. Alla individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire dall'ANPAL al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché delle modalità e procedure di trasferimento, si provvede nell'ambito dell'ordine dell'organizzazione degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con le procedure e nei termini previsti ai sensi dell'articolo 1, comma 5-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni, dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8. Con il medesimo provvedimento è altresì rideterminata la dotazione organica dell'ANPAL e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

26.0.35

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Rateizzazione debiti dei lavoratori di Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali ed Organismi internazionali)

1. Per i lavoratori delle Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali ed Organismi internazionali in Italia che abbiano accumulato, a seguito di accertamento da parte della Agenzia delle Entrate, un credito Irpef da rimborsare superiore a 3000 euro, è possibile una rateizzazione concordata con

la Agenzia delle Entrate fino ad un massimo di 72 mesi, commisurata all'ammontare del debito e alla retribuzione percepita».

26.0.36

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Semplificazione delle procedure di reclutamento del personale di diretta collaborazione del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali)

1. Al comma 5 dell'articolo 156 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, dopo le parole: "tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: "fatta eccezione per i contratti relativi al personale da assegnare agli uffici di diretta collaborazione del Presidente e dei componenti del Collegio, i quali rimangono disciplinati secondo le modalità e le procedure previste dal regolamento interno del Garante".».

26.0.37

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Semplificazione delle procedure di reclutamento del personale di diretta collaborazione del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali)

1. Al comma 5 dell'articolo 156 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, dopo le parole: "tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: "fatta eccezione per i contratti relativi al personale da assegnare agli uffici di diretta collaborazione del Presidente e dei componenti del Collegio, il quale viene assunto con contratto di lavoro di durata non superiore al mandato del Collegio, sulla base di quanto stabilito con deliberazione del Garante".».

26.0.38

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All'articolo 31 della legge n. 340/2000, comma 2-*quinques*, sono aggiunte le seguenti parole: "potranno presentare atti societari non notarili su incarico' dei legali rappresentanti. L'incarico dovrà tuttavia essere documentato tenendo conto delle indicazioni operative che seguono anche, i Tributaristi certificati a norma UNI 11511 i quali, possono richiedere iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli atti societari per i quali la stessa e per la cui redazione la legge non richiede espressamente l'intervento di un notaio".».

26.0.39

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Credito d'imposta per i servizi professionali alle imprese)

1. Alle micro e alle piccole imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute o maturate nel 2020 per acquisto di servizi di natura professionale di cui al comma 2, fino ad un massimo di 10.000 euro, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, è riconosciuto per le spese relative:

a) alle attività ed ai servizi di comunicazione, di *marketing* e di organizzazione di eventi;

b) alle ricerche di mercato;

c) ai servizi finanziari;

d) alla consulenza aziendale relativa all'analisi del rischio anche con riferimento alla gestione delle risorse umane.

3. Il credito d'imposta di cui ai precedenti commi è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti o maturati con riferimento all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre

2020, ed è utilizzabile a decorrere dall'anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 FINAL "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le caratteristiche, le condizioni e le modalità di attuazione del presente articolo».

Art. 27

27.1

CANGINI

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Al fine di contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata nelle aree della regioni Abruzzo, Marche e Umbria il cui tessuto socioeconomico risulti ancora gravemente compromesso a causa dai gravi eventi sismici occorsi negli anni 2008, 2009, 2016 e 2017 e in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo *pro capite* inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».*

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento è ridotto di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 ed il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

27.2

ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sopprimere le parole:* «in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socioeconomico»;

2) *sostituire le parole da:* «in regioni che nel 2018 presentavano» a «tasso di occupazione inferiore alla media nazionale» *con le seguenti:* «nel territorio nazionale»;

b) *abrogare comma 2;*

c) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

27.3

VERDUCCI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico» *inserire le seguenti:* «, di sostenere le aree di crisi industriale complessa ricomprese nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016» *e dopo le parole:* «inferiore alla media nazionale» *inserire le*

seguenti: «nonché la cui sede di lavoro sia situata nelle aree di crisi industriale complessa ricomprese nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016»;

b) *al comma 2, dopo le parole:* «dei divari territoriali» inserire le seguenti: «e il sostegno alle aree di crisi industriale complessa ricomprese nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016» *e dopo le parole:* «accessibilità al mercato unico europeo» *aggiungere le seguenti:* «e per il sostegno nelle aree di crisi industriale complessa ricomprese nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro» *con le seguenti:* «230 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro».

27.4

NISINI, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «del settore agricolo e».

27.5

GINETTI, GRIMANI, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI

Al comma 1, dopo le parole: «la cui sede di lavoro sia situata» *sostituire le parole:* «in regioni» *con le seguenti:* «nelle aree interessate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, ovvero abbia sede in regioni».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.100,8 milioni di euro per l'anno 2020, 634,2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 86,9 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e in 1.487,5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 72,2 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

27.6

GINETTI, GRIMANI, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI

Al comma 1, dopo le parole: «la cui sede di lavoro sia situata» *sostituire le parole:* «in regioni» *con le seguenti:* «nelle regioni Abruzzo, Umbria, Mar-

che, Lazio, interessate dagli eventi calamitosi del 2016, ovvero abbia sede in regioni».

27.7

MODENA

Al comma 1 sopprimere le parole da: «e un tasso» a: «nazionale,».

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «aree svantaggiate» aggiungere la parola: «e».

27.8

MODENA

Al comma 1 sopprimere le parole da: «e un tasso» a: «nazionale,».

Conseguentemente alla rubrica sopprimere le parole: «Decontribuzione Sud».

27.9

GINETTI, CONZATTI, COMINCINI, NENCINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «inferiore alla media nazionale» inserire le seguenti: «e, in ogni caso, nel territorio dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni,».*

b) *sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1029,3 milioni di per l'anno 2020, 646,2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 81,2 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e in 1.675,5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 81,2 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di indebitamento netto, si provvede, quanto a 1029,3 milioni per l'anno 2020, 623.2 milioni per l'anno 2021 e 81.2 milioni per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 114, quanto a 23 milioni per l'anno 2021 a valere su Fondo di cui all'art. 3 del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3».

Conseguentemente all'articolo 114 sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 135 milioni di euro per l'anno 2020, di 41 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

27.10

MODENA

Al comma 1, dopo le parole: «e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale» inserire le seguenti: «e in regioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017».

Conseguentemente gli importi di cui all'art. 114, comma 4, sono ridotti di 200 milioni per il 2020 e di 50 milioni a decorrere dal 2021.

27.11

ZAFFINI, CALANDRINI

Al comma 1, dopo le parole: «media nazionale», inserire le seguenti: «nonché nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017»,».

27.12

MODENA

Al comma 1 dopo le parole: «e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale» inserire le seguenti: «in almeno una delle province»,».

Conseguentemente alla rubrica sopprimere le parole: «-Decontribuzione Sud».

27.13

COLTORTI, PAVANELLI, FEDE, DI GIROLAMO, PUGLIA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «media nazionale,» inserire le seguenti: «nonché nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,».

27.14

FERRARI

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Con riferimento ai dipendenti giornalisti iscritti alla gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) ammessi all'esonero contributivo di cui al presente comma, l'INPGI presenta mensilmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la rendicontazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati.».

27.15

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Nel caso in cui la sede di lavoro sia situata in una delle regioni nelle quali siano ricompresi i crateri del sisma del 2016 e del 2017, l'esonero contributivo di cui al presente comma è riconosciuto anche in assenza di un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.».

27.16

MODENA, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «L'esonero di cui al primo periodo è riconosciuto nelle regioni Lazio Marche ed Umbria in favore dei medesimi soggetti con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia localizzata in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dell'articolo 2 della legge*

23 luglio 2009 n. 99, nonché nell'area di crisi di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto legge 17 ottobre 2016 convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229.»;

b) *al comma 4, dopo le parole: «dell'articolo 114» aggiungere le seguenti: «e per 90 milioni di euro mediante l'utilizzo dei residui delle somme stanziare ai sensi dell'articolo 45 comma 4 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229.».*

27.17

CALANDRINI

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «L'esonero contributivo si applica nella medesima misura, con riferimento alle stesse tipologie di rapporto di lavoro ed in ogni caso qualora la sede di lavoro sia situata nei Comuni delle province di Latina e Frosinone, nei Comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina».

27.18

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano anche nei comuni colpiti dagli eventi sismici negli anni 2016 e successivi, nelle località termali e nei comuni delle isole minori, ancorché ubicati in regioni diverse da quelle indicate al comma 1, nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, cioè alla data del 31 gennaio 2020».

27.19

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano anche nei comuni colpiti dagli eventi sismici negli anni 2016 e successivi, nelle lo-

calità termali e nei comuni delle isole minori, ancorché ubicati in regioni diverse da quelle indicate al comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 114, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro» con le seguenti: «220 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro».

27.20

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano anche nei comuni colpiti dagli eventi sismici negli anni 2016 e successivi, nelle località termali e nei comuni delle isole minori, ancorché ubicati in regioni diverse da quelle indicate al comma 1.».

27.21

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, FERRO, BATTISTONI, TOFFANIN, DE POLI, RIZZOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano anche nei comuni colpiti dagli eventi sismici negli anni 2016 e successivi, nelle località termali e nei comuni delle isole minori, ancorché ubicati in regioni diverse da quelle indicate al comma 1.».

27.22

CALANDRINI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano anche nei comuni colpiti dagli eventi sismici negli anni 2016 e successivi, nelle località termali e nei comuni delle isole minori, ancorché ubicati in regioni diverse da quelle indicate al comma 1.».

27.23

LAUS

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese ai datori di lavoro privati con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, la cui sede di lavoro sia situate nelle aree periferiche delle città metropolitane caratterizzate da grave situazioni di disagio socio-economico. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, sono altresì individuati gli indicatori oggettivi di svantaggio socio-economico volti ad individuare le zone periferiche urbane interessate dall'agevolazione. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per la selezione e la perimetrazione delle zone periferiche urbane interessate dall'agevolazione, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado e di grave situazioni di disagio socio-economico. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 4 dell'articolo 114».

27.24

LOMUTI, PUGLIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"L'applicazione della predetta misura è estesa altresì, anche in deroga ai limiti di età previsti dall'alinea del comma 2 del presente articolo, e nel limite di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, ai comuni situati nelle zone economiche ambientali (ZEA), di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito con legge 12 dicembre 2019, n. 141".».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché estensione delle misure agevolative alle Zone economiche ambientali».

Conseguentemente ancora gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di io milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

27.25

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. All'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2020, n.77, dopo la parola: "vitivinicole" aggiungere il seguente testo: "orticole, limitatamente alla produzione di quarta gamma, e frutticole"».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire: «200» con: «160» e: «50» con: «10».

27.26

LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. All'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2020, n. 77, dopo la parola: "vitivinicole" aggiungere le seguenti: "orticole, limitatamente alla produzione di quarta gamma, e frutticole"».

27.27

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. All'articolo 222, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2020, n.77, dopo la parola: "vitivinicole" aggiungere il seguente testo: "orticole, limitatamente alla produzione di quarta gamma"».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire: «200» con: «160» e: «50» con: «10».

27.28

LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«5. All'articolo 222, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2020, n. 77, dopo la parola: "vitivinicole" aggiungere il seguente testo: "orticole, limitatamente alla produzione di quarta gamma"».

27.29

LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«5. All'articolo 222-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge n. 77 del 2020, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni";

b) il comma 2, le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni"».

ORDINE DEL GIORNO

G27.100

SANTANGELO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 10411 (A.S. 1925);

premesso che:

il provvedimento in esame rappresenta un ulteriore strumento adottato dal Governo per la ripresa economica a seguito della crisi generata dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

in particolare, il Capo II del decreto-legge reca disposizioni in materia di coesione territoriale;

l'articolo 27 prevede, per il periodo 1° ottobre 2020-31 dicembre 2020, un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato operanti in alcune regioni e reca una norma procedurale relativa all'eventuale riconoscimento di sgravi contributivi in alcune aree territoriali nel periodo 2021-2029;

considerato che:

l'emergenza sanitaria ha avuto gravi ripercussioni sul tessuto socio-economico, esponendo l'intero Paese al rischio di una crisi produttiva e occupazionale;

anche a seguito della riapertura delle attività le suesposte problematiche non possono dirsi superate. L'attuale crisi, infatti, si colloca in un contesto socio-economico già precario, specialmente nel Mezzogiorno, che risulta scontare il ben noto divario rispetto al nord Italia;

la riduzione delle capacità di spesa delle famiglie, dunque, rischia di essere un fattore decisivo nel Meridione, laddove l'economia, da tempo stagnante, non beneficia di un cospicuo indotto di investimenti nel comparto industriale;

considerato, inoltre, che:

il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno, ha attivato la misura cd. «Resto al Sud»;

l'incentivo, destinato ai giovani con età ricompresa tra i 18 e i 45 anni, è volto a coprire fino al 100% delle spese, e consiste in una percentuale in contributi a fondo perduto e la restante parte sotto forma di finanziamento bancario con interessi a carico di Invitalia, nel limite di 50.000 euro per ciascun richiedente o di 200.000 euro in caso di attività produttive in forma societaria;

il decreto ministeriale del 9 novembre 2017, n. 174, ha disciplinato più compiutamente la misura, qualificando le singole voci di spesa ammissibili al finanziamento e individuando per ciascuna la percentuale massima del programma di spesa;

da ultimo, l'articolo 245 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. decreto-legge rilancio), è intervenuto sulla disciplina; prevedendo in favore delle imprese già beneficiarie dei suddetti incentivi, un ulteriore contributo a fondo perduto, a copertura del fabbisogno di circolante condizionato al completamento del programma di spesa ammesso alle agevolazioni e alla regolarità dei pagamenti delle rate relative al finanziamento bancario;

la portata applicativa della misura ha permesso di finanziare più di 5.200 iniziative imprenditoriali, attivando investimenti per 352 milioni di

euro. Tuttavia in fase applicativa, sono state talvolta rilevate delle difficoltà di accesso al beneficio, in particolare da parte di chi aveva in passato cessato la propria attività e puntava a riavviarla, ponendo un freno alla rinascita di nuove realtà imprenditoriali nel Mezzogiorno,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rimuovere taluni limiti per l'accesso alla suddetta misura, in particolare favorendo la riapertura di attività produttive in passato cessate, anche prevedendo una percentuale di spesa per il riammodernamento di macchinari già in possesso del beneficiario, nonché incrementando la percentuale massima delle spese di gestione ammesse al finanziamento;

ad accreditare, nell'ambito della misura «Resto al Sud», quali enti preposti a fornire assistenza gratuita nella redazione del progetto imprenditoriale, Patronati e Centri di assistenza fiscale.

EMENDAMENTI

27.0.1

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Piano infrastrutture ultimo miglio e greenways nelle Zone Economiche Speciali)

1. Al fine di assicurare il rapido completamento delle infrastrutture presenti Zone economiche speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il Presidente del Comitato di indirizzo di cui al medesimo articolo 4, comma 5, segnalano, al Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica e al Dipartimento per le politiche di coesione della presidenza del Consiglio dei ministri, entro 120 giorni, le opere pubbliche incompiute, funzionali allo sviluppo dei territori interessati, tra quelle ricomprese nell'elenco anagrafe di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il cui grado di avanzamento è pari almeno al 60 per cento dell'intera opera e il cui completamento ha subito dei ritardi per ragioni ascrivibili all'iter autorizzativo o ad eventuali situazioni di sequestro.

2. In base ai dati forniti, il Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica e il Dipartimento per le politiche di coesione della presidenza del Consiglio dei ministri, con il supporto di Investitalia, predispongono un elenco, per ciascuna ZES istituita, delle opere considerate strategiche il cui completamento riveste particolare rilievo per lo sviluppo del territorio.

3. Gli elenchi di cui al comma 2 sono approvati con Delibera CIPE che, eventualmente, dispone l'assegnazione dei fondi per tutte le nuove infrastrutture ricadenti nelle ZES e per quelle necessarie alla loro interconnessione.

4. Per le nuove infrastrutture, di cui al comma 3, sono destinati 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. Gli interventi volti a garantire il completamento delle opere infrastrutturali contenute negli elenchi di cui al comma 2, nonché tutti gli interventi funzionali alla rapida realizzazione delle suddette opere, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità.

6. Al fine di accelerare il completamento dell'opera, il Presidente del Comitato di indirizzo può convocare, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza di servizi, cui partecipano i rappresentanti delle amministrazioni interessate al procedimento, che siano tenute ad adottare atti d'intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. I termini di durata della conferenza di servizi sono ridotti alla metà, e il Commissario delegato è il soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 4, della citata legge n. 241 del 1990.

7. In caso di sequestro preventivo o probatorio dell'opera da realizzare o di una parte necessaria e funzionale al completamento della stessa, il Presidente del Comitato di indirizzo, con relazione tecnica motivata sulla qualificazione strategica dell'opera, sull'interesse pubblico generale e sulla permanenza di costi per la collettività a seguito del sequestro disposto, richiede al Giudice delle indagini preliminari (GIP) il dissequestro al solo fine di completare l'opera. Il Giudice delle indagini preliminari, sentito il Pubblico Ministero, adotta entro dieci giorni il provvedimento di dissequestro ai fini del presente comma. In caso di diniego, il Giudice delle indagini preliminari motiva le ragioni del mancato dissequestro.

8. Per lo svolgimento delle attività indicate nei precedenti commi, il Presidente del Comitato di indirizzo può avvalersi dell'Autorità di Sistema portuale di riferimento, nonché delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carica della finanza pubblica.

9. Il Commissario delle ZES istituite può richiedere all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in relazione alle opere da completare e alla tipologia degli interventi da attivare, le forme di vigilanza collaborativa di cui all'articolo 4 del "Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accerta-

menti ispettivi" adottato dall'ANAC in data 9 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.300 del 29 dicembre 2014.

10. All'articolo 2, della legge 9 agosto 2017, n. 128, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Al fine di contribuire allo sviluppo del turismo e della mobilità dolce e sostenibile e con l'obiettivo di stimolare lo sviluppo dei territori delle Zone economiche speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono individuate e approvate con delibera CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee ferroviarie dismesse del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in quanto ricadenti nei predetti ambiti, le quali possono essere convenientemente riconvertite in infrastrutture verdi finalizzate al turismo ed alla mobilità dolce' non motorizzata (*greenways*).

1-*ter*. All'onere derivante dal comma precedente sono destinati 2 milioni di euro per primi interventi da avviarsi nell'anno 2020, 13 milioni di euro per l'anno 2021 e 13 milioni per l'anno 2022, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147"».

27.0.2

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-*bis*.

*(Applicazione dell'articolo 252-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 alle Zone economiche speciali)*

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, dopo la lettera *a-sexies*), è aggiunta la seguente:

"*a-septies*). Le ZES possono comprendere anche le aree definite Siti di interesse nazionale, alle quali si applica l'articolo 252-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo alla riconversione industriale dei siti di interesse nazionale (SIN)".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

27.0.3

DAL MAS, STABILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Fondo per l'agevolazione contributiva per l'occupazione nella Regione Friuli Venezia Giulia)

1. Al fine di contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da COVID-19 e dalla concorrenza dovuta dalla fiscalità di vantaggio applicata dagli altri Stati appartenenti all'Unione europea confinanti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2021 un Fondo per la riduzione del costo del lavoro nella Regione Friuli Venezia Giulia.

2. Il Fondo, con una dotazione annuale di 500 milioni di euro, è utilizzato al fine di esonerare i datori di lavoro dal versamento di una quota dei contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Regione Friuli Venezia Giulia, sono determinate le modalità di accesso all'agevolazione e la quota di esonero, in modo che le minori entrate non siano superiori alla dotazione di cui al comma 2.

4. All'onere recato, stimato in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

5. Il Ministro del lavoro provvede a rideterminare i destinatari e gli importi dei benefici del reddito di cittadinanza al fine di garantire il rispetto del nuovo limite di spesa».

Art. 28

28.1

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

Al comma 1, dopo le parole: «sviluppo delle aree interne del Paese», inserire le seguenti: «, nonché delle piccole isole marine e lacuali».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «delle aree interne» inserire le seguenti: «e delle piccole isole marine e lacuali».

28.2

PIARULLI, PUGLIA

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «di cui otto milioni da destinare alla città di Gravina in Puglia al fine di valorizzare l'habitat rupestre della città, con particolare riferimento al Parco Archeologico con le sue Chiese Rupestri, la Gravina sotterranea, la Cripta della Deesis, il Ponte dell'acquedotto orsiniano e la vasca di decantazione, nonché il Complesso rupestre delle Sette camere».

28.3

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le finalità previste nel comma 1, le Province, attraverso le Assemblee dei sindaci, definiscono insieme ai sindaci del territorio programmi integrati di sviluppo per la coesione territoriale che favoriscano la collaborazione dei diversi soggetti pubblici e privati a livello locale e l'integrazione tra gli interventi ordinari con quelle straordinari, per promuovere strategie e azioni coerenti e sostenibili di sviluppo locale».

28.4

IANNONE, CALANDRINI

Dopo il comma, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le finalità previste nel comma 1, le Province, attraverso le Assemblee dei Sindaci, definiscono insieme ai Sindaci del territorio programmi integrati di sviluppo per la coesione territoriale che favoriscano la collaborazione dei diversi soggetti pubblici e privati a livello locale e l'integrazione tra gli interventi ordinari con quelle straordinari, per promuovere strategie e azioni coerenti e sostenibili di sviluppo locale».

28.0.1

LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-*bis*.

1. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri periferici delle città metropolitane caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalità di cui al comma 3, nuove zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 2022 e 2023, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 3. L'importo di cui al periodo precedente costituisce tetto massimo di spesa.

2. Le piccole e microimprese, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023, una nuova attività economica nelle nuove zone franche urbane individuate secondo le modalità di cui al comma 3, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 1 a tal fine vincolante:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in

corso al 1° gennaio 2021 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dell'imposta comunale sugli immobili a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2023, per i soli immobili siti nelle nuove zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle nuove zone franche urbane nelle aree periferiche delle città metropolitane, sulla base di parametri socioeconomici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui al comma 1. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

28.0.2

MARILOTTI, FENU, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Istituzione del Fondo scolastico per il contrasto allo spopolamento)

1. Al fine di contenere gli effetti sull'occupazione determinati dall'epidemia da COVID-19, rafforzare e ampliare le strategie per lo sviluppo delle aree su cui gravano situazioni di disagio socio-economico, ovvero contenere lo spopolamento delle aree di montagna, insulari e periferiche, sostenendone l'economia e incrementando l'offerta di lavoro, garantendo altresì il buon esito del processo formativo degli studenti e della continuità didattica, nonché contrastando il fenomeno della dispersione scolastica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione il "Fondo scolastico per il contrasto allo spopolamento", con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità di riparto del fondo di cui al comma prevedendo:

a) deroghe alla chiusura e all'accorpamento di istituti scolastici in zone montane, insulari e periferiche rispetto alle vigenti normative sul numero di alunni per classe e sulle "pluriclassi";

b) l'introduzione di forme di premialità per i docenti che insegnano in zone montane o periferiche e che abbiano accumulato un'anzianità di almeno tre anni;

c) la promozione di un piano di formazione straordinaria per i docenti di sostegno destinati alle zone montane, insulari e periferiche a supporto della continuità didattica.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

28.0.3

LOMUTI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Modifiche al decreto legge 20 giugno 2017, n. 91).

1. Al decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 2 dopo le parole: "comprenda almeno un'area portuale" sono inserite le seguenti: "o aeroportuale";

2) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Ciascuna regione di cui al comma 4 può presentare una proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali o aeroportuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2. Le regioni che non posseggono aree portuali o aeroportuali aventi tali caratteristiche possono presentare istanza di istituzione di una ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale o aeroportuale avente le caratteristiche di cui al comma 2".

3) al comma 5 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e dall'articolo 5-*bis* del presente decreto».

b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

"Art. 5-bis.

(Requisiti della proposta e Piano di sviluppo strategico)

1. Le proposte di istituzione, di cui all'articolo 4, devono essere corredate del Piano di sviluppo strategico e danno conto dei criteri e degli obiettivi di sviluppo perseguiti dallo stesso, nonché delle forme di coordinamento, ove necessarie, con la pianificazione strategica portuale o aeroportuale. Il Piano di sviluppo strategico deve contenere, fra l'altro:

a) la documentazione di identificazione delle aree individuate con l'indicazione delle porzioni di territorio interessate con evidenziazione di quelle ricadenti nell'area portuale o aeroportuale;

b) l'elenco delle infrastrutture già esistenti, nonché delle infrastrutture di collegamento tra aree non territorialmente adiacenti, nel territorio individuato secondo i criteri di cui all'articolo 4;

c) un'analisi dell'impatto sociale ed economico atteso dall'istituzione della ZES;

d) una relazione illustrativa del Piano di sviluppo strategico, corredata di dati ed elementi che identificano le tipologie di attività che si intendono promuovere all'interno della ZFS, le attività di specializzazione territoriale che si intendono rafforzare, e che dimostrano la sussistenza di un nesso economico-funzionale con l'area portuale o aeroportuale. Le aree non contigue devono comunque essere collegate alle aree portuali o aeroportuali da infrastrutture adeguate alla realizzazione del Piano di sviluppo strategico;

e) l'individuazione delle semplificazioni amministrative, di propria competenza, per la realizzazione degli investimenti che la Regione si impegna ad adottare per le iniziative imprenditoriali localizzate nella ZES;

f) l'indicazione degli eventuali pareri, intese, concerti, nullaosta o altri atti di assenso, comunque denominati, già rilasciati dagli enti locali e da tutti gli enti interessati con riguardo alle attività funzionali del piano strategico;

g) l'indicazione delle agevolazioni ed incentivazioni, che possono essere concesse dalla regione o delle regioni, nei limiti dell'intensità massima di aiuti e con le modalità previste dalla legge;

h) l'elenco dei soggetti pubblici e privati consultati per la predisposizione del Piano, nonché le modalità di consultazione adottate e gli esiti delle stesse;

i) il nominativo del rappresentante della regione o delle regioni, in caso di ZES interregionale;

j) le modalità con cui le strutture amministrative delle regioni e degli enti locali interessati, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, assicurano, anche attraverso propri uffici e personale, nonché attraverso accordi con le amministrazioni centrali dello Stato e convenzioni con organismi, ovvero strutture nazionali a totale partecipazione pubblica, l'espletamento delle funzioni amministrative e di gestione degli interventi di competenza regionale previsti nella ZES"».

28.0.4

LOREFICE, PUGLIA, FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Misure di sostegno per la promozione di investimenti nell'area di crisi industriale complessa di Gela e nelle aree della Rete Natura 2000 nel territorio del libero consorzio comunale di Caltanissetta)

1. Al fine di favorire il riutilizzo di impianti produttivi la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nell'area di crisi industriale complessa di Gela, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni finanziarie in favore di imprese che investono in detta area, nonché alle imprese di cui al comma 6. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, le imprese ed i centri di ricerca operanti nel territorio dell'area di crisi industriale complessa di Gela che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritti nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) operare in via prevalente nel settore agricolo e agroindustriale, manifatturiero e dell'innovazione ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese;

c) aver approvato e depositato almeno due bilanci;

d) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese operanti nei settori petrolchimico e petrolifero, siderurgico, carbonifero, delle fibre sintetiche, nonché in quello della raccolta e del trattamento dei rifiuti, ad eccezione di quelle operanti nella produzione di "compost di qualità", come definito ai sensi dell'articolo 183, comma i, lettera *ee*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel recupero di nutrienti per usi agricoli.

4. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti. In tali casi i progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione.

5. Le agevolazioni di cui al comma i sono concesse secondo le seguenti modalità:

a) finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento;

b) contributo diretto alla spesa fino al 30 per cento delle spese e dei costi ammissibili.

6. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano altresì, per quanto compatibili, in favore delle imprese insediate nel territorio del libero consorzio comunale di Caltanissetta che operano nelle aree della Rete «Natura 2000», istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, con specifico riferimento ai Siti di Interesse Comunitario (SIC), alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), di cui all'articolo 4 del succitato decreto, ovvero nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della legge n. 157 del 28 febbraio 1992, che recepisce la Direttiva 2009/147/CE, nonché per le imprese operanti in aree caratterizzate da situazioni in atto o potenziali di dissesto idrogeologico, individuate ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 6, le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) operare nel settore agricolo e agroindustriale.

8. Per le imprese operanti nel settore agricolo e agroindustriale che utilizzano metodi di produzione biologici, biodinamici e di lotta integrata possono essere previste ulteriori agevolazioni.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8, con particolare riguardo ai criteri che danno accesso alle agevolazioni, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo dell'agevolazione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli, nonché alla

definizione di criteri di priorità per la gestione delle pratiche amministrative effettuate dalle imprese destinatarie delle predette agevolazioni.

10. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di lo milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

28.0.5

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Misure di semplificazione per la gestione dei terreni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34)

1. Allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione e il decoro del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni effettuano, con cadenza almeno biennale, la ricognizione del catasto dei terreni atti a individuare, per ciascuna particella catastale, il proprietario e gli altri titolari di diritti reali sui terreni silenti, come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera *h*) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

2. I terreni, come individuati dal comma 1, per i quali anche dopo aver esperito le procedure di pubblicità non sia possibile individuare e rintracciare i proprietari o altri titolari di diritti reali, sono censiti in un registro tenuto dal comune.

3. Nelle more della individuazione del proprietario o dei titolari di diritti reali sui terreni, individuati ai sensi del comma 1 e inseriti nel registro comunale di cui al comma 2, i comuni, per le finalità di cui al comma 1 e in generale per fini di pubblica utilità, possono attuare una gestione conservativa del bene, direttamente o attraverso l'autorizzazione ai proprietari vicinali a svolgere specifiche attività funzionali al conseguimento degli scopi di cui al comma 1, tra cui pascolo, pulizia rovi, raccolta frutti spontanei.

4. Le attività svolte sulla base dell'autorizzazione di cui al comma 3 rilasciata dal comune non costituiscono, per i proprietari vicinali, titolo o presupposto per vantare diritti, oltre a quelli previsti nell'autorizzazione stessa, sul bene o porzioni di esso. Le autorizzazioni rilasciate dai comuni non riguardano immobili di qualsiasi categoria catastale eventualmente presenti all'interno della particella catastale che individua il terreno.

5. L'individuazione o la ricomparsa del proprietario, od altro titolare di diritto reale, del terreno individuato dalla particella catastale determina la cancellazione dal registro di cui al comma 2 dello stesso e la decadenza delle

autorizzazioni eventualmente rilasciate dal comune ai proprietari vicini, ai sensi del comma 3».

28.0.6

SAPONARA, BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Misure per favorire il sostegno ed il rilancio dei territori di montagna)

1. In coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Unione europea nell'ambito del *green new deal*, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- legge, adotta un programma operativo, finanziato con risorse europee, nazionali e regionali, per la realizzazione di interventi di sviluppo delle aree montane, alpine e appenniniche, al fine di contrastare, secondo un approccio integrato e coordinato di intervento, fenomeni di spopolamento e degrado ambientale nei suddetti territori.

2. Per i primi interventi di attuazione del programma operativo di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

28.0.7

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Destinazione dei fondi strutturali per la coesione territoriale al Mezzogiorno)

1. Gli stanziamenti di cui al presente decreto-legge garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al comma 309 e del comma 310 di cui alla legge 27 dicembre 2019., n. 160, e il vincolo di destinazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

28.0.8

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Risarcimento dei danni diretti ed indiretti prodotti dalla Xylella)

1. Ai fini della copertura dei danni prodotti dal morbo della *Xylella* e degli oneri relativi a indennizzi e risarcimenti posti a carico dello Stato e della Regione Puglia per i ritardi negli interventi di contrasto al diffondersi dell'infezione, nonché per i danni alle attività imprenditoriali, anche turistiche e all'immagine della Regione medesima, valutati in complessivi 1,6 miliardi di euro, sono stanziati 250 milioni di euro per l'anno 2020, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Le risorse sono altresì destinate a indennizzi e risarcimenti posti a carico dello Stato e della Regione derivanti da decisioni dell'autorità giudiziaria, ad esclusione degli indennizzi e risarcimenti derivanti da sentenze relative a responsabilità personali dei soggetti politici e tecnici incaricati di gestire l'emergenza.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per l'individuazione dei soggetti, anche associativi, aventi diritto agli indennizzi e ai risarcimenti di cui al presente articolo, nonché le procedure per la presentazione delle richieste e l'erogazione delle risorse.

3. Gli indennizzi e i risarcimenti di cui al presente articolo sono aggiuntivi alle risorse previste dall'articolo 8-*quater* decreto legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, concernente il Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia e si cumulano con gli interventi nel settore olivicolo previsti dal decreto legge n.27 del 2019 medesimo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 novembre 2020 e successivamente entro il 30 giugno di ciascun anno non si rilevi un ammontare di risorse pari alle

previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 20 dicembre 2020 e successivamente entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

Art. 29

29.1

BINETTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «sino al 31 dicembre 2020» con le seguenti: «sino al 31 dicembre 2022»;*

b) *ai commi 2 e 3 sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2020» con le seguenti: «sino al 31 dicembre 2022»;*

c) *al comma 4 sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2020» con le seguenti: «sino al 31 dicembre 2022»*

d) *al comma 5, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2020» con le seguenti: «sino al 31 dicembre 2022»;*

e) *al comma 8, sostituire le parole da: «Per l'anno 2020» a: «fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo corrispondente» con le seguenti: «Per l'anno 2020, per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 2 e 3 è autorizzata rispettivamente la spesa di 187.406.980 euro e 440.811.792 euro, che include anche gli oneri previsti per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettera c), per un totale di 10.000.000 di euro, per complessivi 628.218.772 euro, di cui 478.218.772 euro attraverso l'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e 150.000.000 euro attraverso le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 114, comma 5, lettera d-bis. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 2 e 3, è autorizzata per ciascun comma 1, a spesa di 250 milioni di euro per complessivi 500 milioni annui, attraverso le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 114, comma 5, lettera d-bis»;*

Conseguentemente, all'articolo 114:

al comma 5 inserire la seguente lettera:

«*d-bis*) quanto a 150 milioni per l'anno 2020, 500 milioni per l'anno 2021 e 500 milioni per l'anno 2022 per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 29 del presente decreto attraverso le maggiori entrate derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 5-*bis*»;

dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: "venticinque" è sostituita dalla parola: "ottanta"».

29.2

PIRRO, PUGLIA, CASTELLONE, GALLICCHIO, PRESUTTO

Dopo i comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di ridurre il ricorso alla mobilità passiva, le Regioni provvedono all'accreditamento con il SSN di strutture sanitarie pubbliche e private dotate di autorizzazione specifica per coprire il fabbisogno di prestazioni nell'ambito delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.».

29.3

BINETTI, STABILE, RIZZOTTI

Ai commi 2 e 3, alla lettera a):

a) *sostituire le parole:* «a 80 euro» *con le seguenti:* «rispettivamente a 100 euro, se effettuate in giorni feriali ed in orario diurno, 120 euro per i giorni prefestivi, festivi e le ore serali (dopo le ore 20), 150 euro per le ore serali festive e prefestive»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'intensificarsi del lavoro per garantire la riduzione delle liste d'attesa deve, in ogni caso, avvenire nel rispetto dei tempi di riposo al fine di non determinare condizioni di rischio per i pazienti.».

29.4

ZAFFINI, CALANDRINI

Al comma 2, lettera a) e al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «a 80 euro» con le seguenti: «rispettivamente a 100 euro, se effettuate in giorni feriali ed in orario diurno, 120 euro per i giorni prefestivi festivi e le ore serali (dopo le ore 20), 150 euro per le ore serali festive e prefestive».

29.5

BINETTI, STABILE, RIZZOTTI

Ai commi 2 e 3, alla lettera a):

a) sostituire le parole: «a 80 euro» con le seguenti: «rispettivamente a 100 euro, per l'attività ordinaria, lasciando alla contrattazione aziendale la determinazione per gli altri casi»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'intensificarsi del lavoro per garantire la riduzione delle liste d'attesa deve, in ogni caso, avvenire nel rispetto dei tempi di riposo al fine di non determinare condizioni di rischio per i pazienti.».

29.6

ZAFFINI, CALANDRINI

Al comma 2, lettera a) e al comma 3, lettera a),sostituire le parole: «a 80 euro» con le seguenti: «rispettivamente a 100 euro, per l'attività ordinaria, lasciando alla contrattazione aziendale la determinazione per gli altri casi».

29.7

BINETTI, RIZZOTTI, STABILE

Ai commi 2 e 3, alla lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'intensificarsi del lavoro per garantire la riduzione delle liste d'attesa deve, in ogni caso, avvenire nel rispetto dei tempi di riposo al fine di non determinare condizioni di rischio per i pazienti.».

29.8

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa».

29.9

BINETTI, STABILE, RIZZOTTI

Al comma 2, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa».

29.10

ZAFFINI, CALANDRINI

Al comma 2, lettera c) eliminare le seguenti parole: «o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa».

29.11

ENDRIZZI, GALLICCHIO, PRESUTTO, PUGLIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le prestazioni aggiuntive di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, fatta salva, laddove prevista, la compartecipazione da parte degli utenti, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale.».

29.12

BINETTI, STABILE, RIZZOTTI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento.».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

29.13

ZAFFINI, CALANDRINI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento».

29.14

MARINELLO, GALLICCHIO, PRESUTTO, PUGLIA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

*«4-bis. Per le regioni sottoposte al piano di rientro, per le finalità di cui al comma 1 ed al fine di superare la grave emergenza di natura prestazionale, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente con riferimento agli oneri per il personale del servizio sanitario nazionale, inclusi i limiti di cui all'articolo n del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito dalla legge di conversione 25 giugno 2019, n. 60, il Ministero della salute, sulla base del fabbisogno rilevato dalle aziende del Servizio sanitario regionale, autorizza il Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari a procedere, con un incremento non inferiore al 5 per cento delle dotazioni organiche vigenti, all'assunzione straordinaria di personale medico e infermieristico, anche per il settore dell'emergenza-urgenza, facendo anzitutto ricorso agli idonei delle graduatorie in vigore, nel limite di i milione di euro per l'anno 2020 e di 3 milioni di euro a decorrere dal 2021, che costituisce tetto di spesa.*

4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi del Fondo di cui all'articolo 114, comma 4».

29.15

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Per le province autonome di Trento e di Bolzano i limiti alla spesa sanitaria previsti dal presente articolo e dalla legislazione statale emanata nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, sono riferiti alle risorse aggiuntive stanziare per l'emergenza e non trovano applicazione alle risorse proprie delle province medesime, le quali provvedono autonomamente all'integrale finanziamento del servizio sanitario nei rispettivi territori, ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

29.16

CASTELLONE, PUGLIA, FLORIDIA

Sopprimere i commi 5, 6 e 7.

29.17

IORI, BOLDRINI, BINI, FERRARI

Al comma 5, sostituire le parole: «Ferma restando la supervisione» con le seguenti: «Ferma restando la supervisione e la responsabilità» e al comma 7, sostituire le parole: «di cui al comma 6» con le seguenti: «di cui ai commi 5 e 6».

29.18

MAUTONE, GALLICCHIO, PRESUTTO, PUGLIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 5, sostituire le parole: «la supervisione» con le seguenti: «l'autorizzazione»;*

b) *al comma 5, dopo le parole: «riservata al medico specialista», inserire le seguenti: «Per le attività di refertazione, il Ministero dell'Università e della ricerca riconosce ai medici specialisti una specifica copertura assicurativa».*

c) *al comma 7, dopo le parole: «dell'accesso al Servizio Sanitario Nazionale» inserire le seguenti: «secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

29.19

PIRRO, GALLICCHIO, PRESUTTO, PUGLIA

Al comma 7, sostituire le parole: «al comma 6» con le seguenti: «al comma 5».

29.20

CANTÙ, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, e tenuto conto dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, i medici di età superiore i 75 anni, non più titolari di partita In e che non esercitano più la professione ma ancora iscritti ai rispettivi Albi o Ordini, sono esentati dall'obbligo di comunicazione del proprio domicilio digitale di cui all'articolo 16 comma 7, del richiamato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185».

29.21

BOLDRINI, BINI, IORI, FERRARI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 2-quinquies, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "a 650" sono sostituite con le seguenti: "a 800"».

29.28

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 2-*quinquies*, comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 le parole: "a 650" sono sostituite con le seguenti: "a 800"».

29.22

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Nel quadro delle finalità di cui al presente articolo, le regioni possono destinare le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa termale nel triennio 2020-2022, per l'abbattimento delle liste d'attesa e ed il contenimento della spesa sanitaria attraverso il riconoscimento agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale - nell'ambito dei predetti limiti di spesa annualmente previsti e da parte delle aziende termali in possesso dello specifico accreditamento - dei cicli di riabilitazione termale motoria e respiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai sensi dell'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, di individuazione dei livelli essenziali di assistenza».

29.23

PEROSINO, TOFFANIN

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Nel quadro delle finalità di cui al presente articolo, le regioni possono destinare le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa termale nel triennio 2020-2022, per l'abbattimento delle liste d'attesa ed il contenimento della spesa sanitaria attraverso il riconoscimento agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale - nell'ambito dei predetti limiti di spesa annualmente previsti - dei cicli di riabilitazione termale motoria e respiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai sensi dell'allegato 9 al decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, di individuazione dei livelli essenziali di assistenza».

29.24

CENTINAIO, RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Nel quadro delle finalità di cui al presente articolo, le regioni possono destinare le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa termale nel triennio 2020-2022, per l'abbattimento delle liste d'attesa e ed il contenimento della spesa sanitaria attraverso il riconoscimento agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale - nell'ambito dei predetti limiti di spesa annualmente previsti - dei cicli di riabilitazione termale motoria e respiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai sensi dell'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, di individuazione dei livelli essenziali di assistenza».

29.25

BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Nel quadro delle finalità di cui al presente articolo, le regioni possono destinare le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa termale nel triennio 2020-2022, per l'abbattimento delle liste d'attesa e ed il contenimento della spesa sanitaria attraverso il riconoscimento agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale - nell'ambito dei predetti limiti di spesa annualmente previsti - dei cicli di riabilitazione termale motoria e respiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai sensi dell'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, di individuazione dei livelli essenziali di assistenza.».

29.26

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, MALLEGNI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Nel quadro delle finalità di cui al presente articolo, le regioni possono destinare le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa termale nel triennio 2020-2022, per l'abbattimento delle liste d'attesa e ed il contenimento della spesa sanitaria attraverso il riconoscimento agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale - nell'ambito dei predetti limiti di spesa annualmente previsti e da parte delle aziende termali in possesso dello specifico accreditamento - dei cicli di riabilitazione termale motoria e respiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai sensi dell'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, di individuazione dei livelli essenziali di assistenza.».

29.27

CALANDRINI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Nel quadro delle finalità di cui al presente articolo, le regioni possono destinare le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa termale nel triennio 2020-2022, per l'abbattimento delle liste d'attesa e ed il contenimento della spesa sanitaria attraverso il riconoscimento agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale - nell'ambito dei predetti limiti di spesa annualmente previsti e da parte delle aziende termali in possesso dello specifico accreditamento - dei cicli di riabilitazione termale motoria e respiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai sensi dell'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, di individuazione dei livelli essenziali di assistenza.».

29.29

ZAFFINI, CALANDRINI

Al comma 8, al primo periodo e al secondo periodo sostituire le parole: «per l'anno 2020» con le parole: «per l'anno 2021».

29.30

ZAFFINI, CALANDRINI

Al comma 8, al primo periodo e al secondo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2020» inserire le seguenti: «eventualmente prorogabile».

29.31

ZAFFINI, CALANDRINI

Al comma 8 sostituire le parole: «nella tabella di cui all'allegato B» con le seguenti: «nella tabella di cui all'allegato A».

29.32

BINETTI

Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 una quota vincolata del fabbisogno sanitario nazionale standard è destinata allo smaltimento delle liste d'attesa. A tal fine è conseguentemente incrementato, a decorrere dall'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato attraverso le maggiori entrate derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 8-ter.

8-ter. All'articolo 39-terdecies comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: "venticinque" è sostituita dalla parola: "ottanta".».

29.33

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 9, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche in funzione della rilevazione delle carenze di organico e dell'adeguamento, a partire dal 1 gennaio 2021, dei Piani Triennali di Fabbisogno del Personale, sia per le prestazioni ospedaliere sia per le prestazioni diagnostiche e specialistiche.».

29.34

CASTELLONE, FLORIDIA, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-bis. Al fine di consentire, nel rispetto della sicurezza degli operatori, una prosecuzione adeguata delle attività di ricerca scientifica oncologica di laboratorio, qualora il trend dei contagi si mantenesse costante o si dovessero ripresentare emergenze epidemiologiche, è istituito presso il Ministero della Salute un Tavolo tecnico formato dai principali Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), per l'individuazione e l'adozione di un piano condiviso a livello nazionale per garantire continuità alle attività di ricerca oncologica durante i periodi di *lockdown* e una ripresa rapida al termine delle emergenze sull'intero territorio italiano.».

29.35

Giuseppe PISANI, GALLICCHIO, PRESUTTO, PUGLIA

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Il Ministero della Salute di concerto col Ministero dell'Innovazione Tecnologica, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito l'Istituto Superiore di Sanità e il Comitato tecnico scientifico del Dipartimento della protezione civile, emana le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, su tutto il territorio nazionale, nell'ambito dei piani operativi regionali per il recupero delle liste di attesa di cui al comma 9, di un protocollo uniforme di tipo informatico, in materia di gestione assistenziale-*terapeutica* dei pazienti, ed al fine di promuovere l'impiego della telemedicina, anche attraverso la dotazione, sia ai medici sia ai pazienti, delle piattaforme informatiche e degli strumenti diagnostici adeguati per tali finalità nonché di ulteriori strumentazioni di tipo informatico per un corretto compendio dei piani terapeutici individualizzati.».

29.36

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta disposizione, ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, numero 537, sono esentati dalla partecipazione alla

spesa per cure termali tutti i cittadini di qualsiasi età, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore ad euro 36.151,98.».

Conseguentemente, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento.

e, di conseguenza all'articolo 73, comma 2, le parole: «1.750 milioni per l'anno 2021» sono sostituite ogni volta dalle seguenti: «1.745 milioni per l'anno 2021».

29.37

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta disposizione, ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, numero 537, sono esentati dalla partecipazione alla spesa per cure termali tutti i cittadini di qualsiasi età, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore ad euro 36.151,98.».

Conseguentemente: agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

29.38

CALANDRINI

Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta disposizione, ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 16, della

legge 24 dicembre 1993, numero 537, sono esentati dalla partecipazione alla spesa per cure termali tutti i cittadini di qualsiasi età, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore ad euro 36.151,98.».

Conseguentemente: per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

29.39

BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta disposizione, ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, numero 537, sono esentati dalla partecipazione alla spesa per cure termali tutti i cittadini di qualsiasi età, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore ad euro 36.151,98.».

Conseguentemente all'art.114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «245 milioni» e le parole: «50 milioni» con le seguenti: «45 milioni».

29.40

PEROSINO, TOFFANIN

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta disposizione, ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, numero 537, sono esentati dalla partecipazione alla spesa per cure termali tutti i cittadini di qualsiasi età, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore ad euro 36.151,98.».

Conseguentemente al comma 4, articolo 114, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «245 milioni».

29.41

STABILE, RIZZOTTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. L'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogato».

29.42

STABILE, RIZZOTTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 1, comma 375 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sopprimere le seguenti parole: »con esclusione dell'articolo 15-*quater* e della correlata indennità,».

Conseguente, ridurre di 10 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 114, comma 4.

29.43

STABILE, RIZZOTTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 83, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. Al personale medico INAIL si applicano integralmente gli istituti normativi ed economici previsti per la Dirigenza Medica del Sistema Sanitario Nazionale".».

29.44

STABILE, RIZZOTTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Ai dirigenti sanitari e ai professionisti sanitari contrattualizzati nell'area delle funzioni centrali è corrisposta a partire dal 1° gennaio 2021 l'indennità di esclusività di rapporto nella misura prevista per la dirigenza medica e sanitaria del SSN.».

29.45

STABILE, RIZZOTTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 15-*quater* del Decreto legislativo n. 502/1992, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. I benefici dei precedenti commi si estendono alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie, istituita ai sensi della l. 251/2000 e l. 43/2006.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie viene corrisposta l'indennità di esclusività di rapporto nella misura attualmente prevista per la dirigenza sanitaria. Ai maggiori oneri si provvede a valere sul fondo sanitario nazionale".».

ORDINE DEL GIORNO

G29.100

SANTANGELO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 10411 (A.S; 1925);

premesso che:

la crisi causata dal Covid-19 ha colpito trasversalmente tutti i settori produttivi del nostro Paese. Tra le filiere maggiormente interessate dalla crisi rientra la filiera dello spettacolo;

si tratta di un settore in grado di generare un volume di affari di 65,5 miliardi di euro, con un impatto sul PIL di 36,2 miliardi di euro. La filiera conta circa 569 mila addetti e i fruitori degli eventi svolti in Italia sono stimati in circa 56,4 milioni;

all'interno della suddetta filiera, oltre agli artisti e agli operatori del settore, rientrano anche tutte quelle imprese e quegli imprenditori che si occupano degli allestimenti dello spettacolo, siano essi televisivi, fieristici, teatrali, musicali;

considerato che:

dette attività imprenditoriali rischiano di subire più di altre il contraccolpo della crisi e necessitano pertanto - al pari degli altri settori colpiti con maggiore severità dalla crisi - di misure economiche *ad hoc*,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attribuire un codice ATECO specifico nell'ambito delle suddette attività di allestimento dello spettacolo, mediante l'introduzione di un elemento ulteriore nella attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche;

a valutare l'opportunità di individuare, alla luce della grave crisi che ha colpito il settore, misure di sostegno mirate per le imprese operanti nel settore dell'allestimento degli spettacoli.

EMENDAMENTI

29.0.1

DE PETRIS, COLLINA, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure per il rafforzamento della prevenzione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di prevenire l'insorgenza e la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale affetti dalle summenzionate patologie, richiamate ai numeri 2 e 5 della sezione "Aventi diritto" dell'allegato predetto, hanno diritto a fruire, con oneri a carico dello stesso Servizio, di due cicli di cure termali all'anno correlati alla specifica patologia.

2. All'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, numero 833, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Gli invalidi di guerra e di servizio, i ciechi, i sordomuti e gli invalidi civili, possono usufruire di due cicli di cure termali all'anno con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di cui uno per il trattamento della patologia invalidante, con applicazione, per entrambi, del regime di quota di partecipazione alla spesa applicabile all'avente diritto."

3. Per le finalità di cui ai commi precedenti, fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.».

Conseguentemente, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 80 milioni di euro, si provvede per ciascuno degli anni 2020 e 2021, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento.

e, di conseguenza all'articolo 73, comma 2, le parole: «1.750 milioni per l'anno 2021» sono sostituite ogni volta dalle seguenti: «1.710 milioni per l'anno 2021».

29.0.2

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure per il rafforzamento della prevenzione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di prevenire l'insorgenza e la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale affetti dalle summenzionate patologie, richiamate ai numeri 2 e 5 della sezione "Aventi diritto" dell'allegato predetto, hanno diritto a fruire; con oneri a carico dello stesso Servizio, di due cicli di cure termali all'anno correlati alla specifica patologia.

2. All'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, numero 833, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Gli invalidi di guerra e di servizio, i ciechi, i sordomuti e gli invalidi civili, possono usufruire di due cicli di cure termali all'anno con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di cui uno per il trattamento della patologia invalidante, con applicazione, per entrambi, del regime di quota di partecipazione alla spesa applicabile all'avente diritto."

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 che precedono, fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.».

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 80 milioni di euro, si provvede per ciascuno degli anni 2020 e 2021:

a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge;

b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004».

29.0.3

CALANDRINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure per il rafforzamento della prevenzione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di prevenire l'insorgenza e la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale affetti dalle summenzionate patologie, richiamate ai numeri 2 e 5 della sezione "A venti diritto" dell'allegato predetto, hanno diritto a fruire, con oneri a carico dello stesso Servizio, di due cicli di cure termali all'anno correlati alla specifica patologia.

2. All'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, numero 833, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Gli invalidi di guerra e di servizio, i ciechi, i sordomuti e gli invalidi civili, possono usufruire di due cicli di cure termali all'anno con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di cui uno per il trattamento della patologia invalidante, con applicazione, per entrambi, del regime di quota di partecipazione alla spesa applicabile all'avente diritto."

3. Per le finalità di cui ai comma che precedono, fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.».

Conseguentemente: per la copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 80 milioni di euro, si provvede per ciascuno de-

gli anni 2020 e 2021, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento e quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

29.0.4

PEROSINO, TOFFANIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure per il rafforzamento della prevenzione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di prevenire l'insorgenza delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle delle vie respiratorie nei soggetti maggiormente a rischio, gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale affetti dalle patologie di cui ai numeri 1, 2, e 5 della sezione "Aventi diritto" dell'allegato predetto, hanno diritto a fruire, con oneri a carico dello stesso Servizio, di due cicli di cure termali all'anno correlati alla specifica patologia.

2. All'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, numero 833, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Gli invalidi di guerra e di servizio, i ciechi, i sordomuti e gli invalidi civili, possono usufruire di due cicli di cure termali all'anno con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di cui uno per il trattamento della patologia invalidante, con applicazione, per entrambi, del regime di quota di partecipazione alla spesa applicabile all'avente diritto."

3. Per le finalità di cui ai commi che precedono, fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.»

Conseguentemente al comma 4, articolo 114, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «210 milioni».

29.0.5

BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure per il rafforzamento della prevenzione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di prevenire l'insorgenza delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle delle vie respiratorie nei soggetti maggiormente a rischio, gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale affetti dalle patologie di cui ai numeri 1, 2, e 5 della sezione "Aventi diritto" dell'allegato predetto, hanno diritto a fruire, con oneri a carico dello stesso Servizio, di due cicli di cure termali all'anno correlati alla specifica patologia.

2. All'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, numero 833, dopo il comma ", è inserito il seguente:

"1-bis. Gli invalidi di guerra e di servizio, i ciechi, i sordomuti e gli invalidi civili, possono usufruire di due cicli di cure termali all'anno con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di cui uno per il trattamento della patologia invalidante, con applicazione, per entrambi, del regime di quota di partecipazione alla spesa applicabile all'avente diritto".

3. Per le finalità di cui al comma che precedono, fermo restando, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 31 I, e successive modifiche ed integrazioni. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.».

Conseguentemente all'art.114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «210 milioni» e le parole: «50 milioni» con le seguenti: «10 milioni».

29.0.6

CENTINAIO, BERGESIO, RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure per il rafforzamento della prevenzione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di prevenire l'insorgenza delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle delle vie respiratorie nei soggetti maggiormente a rischio, gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale affetti dalle patologie di cui ai numeri 1, 2, e 5 della sezione "Aventi diritto" dell'allegato predetto, hanno diritto a fruire, con oneri a carico dello stesso Servizio, di due cicli di cure termali all'anno correlati alla specifica patologia.

2. All'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, numero 833, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Gli invalidi di guerra e di servizio, i ciechi, i sordomuti e gli invalidi civili, possono usufruire di due cicli di cure termali all'anno con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di cui uno per il trattamento della patologia invalidante, con applicazione, per entrambi, del regime di quota di partecipazione alla spesa applicabile all'avente diritto".

3. Per le finalità di cui ai comma che precedono, fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

29.0.8

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Rapporti di collaborazione professionale dei medici nel sistema termale)

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con particolare riguardo al potenziamento del relativo sistema riabilitativo ed alla possibilità di individuare nuovi protocolli di erogazione delle cure, l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente:

"Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione".».

29.0.9

MORONESE, PUGLIA, FLORIDIA, GALLICCHIO, PRESUTTO, ROMANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Contributo per la riduzione del rischio infettivo)

1. Al fine di ridurre il rischio di propagazione delle malattie a genesi infettiva, per fare fronte al fabbisogno di macchinari per la sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo da effettuarsi, in situ, presso le strutture sanitarie pubbliche, utilizzando i criteri e i parametri previsti nella norma Uni 10384/ 94 Parte prima, è autorizzato un contributo pari a 5 milioni di euro a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato da ultimo dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni. I trasferimenti e la distribuzione delle risorse in favore delle regioni sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

29.0.10

CASTELLONE, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Investimenti sulla formazione manageriale ai fini dell'accesso ai ruoli manageriali in sanità)

1. Presso l'Istituto Superiore di Sanità è istituita l'Alta scuola di formazione in *leadership* e management in sanità, con il compito di formare ed addestrare i profili manageriali delle Aziende sanitarie, degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e di ogni altro ente sanitario vigilato dal Ministero della Salute e dalle Regioni. Per le finalità di cui al presente comma 1, l'Istituto Superiore di Sanità può collaborare con le Regioni e le Università nell'organizzazione di corsi di alta formazione e di master di II livello. L'Alta scuola di formazione in *leadership* e management in sanità è diretta da un comitato scientifico presieduto dal Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e composto da un membro designato dal Ministero della Salute, un membro designato dal Ministero dell'Università e Ricerca, due membri designati dalla Conferenza Stato Regioni e Province Autonome, nonché due membri del Comitato Tecnico Scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità. Rientra, altresì, tra le prerogative del predetto comitato scientifico la verifica della corrispondenza dei corsi di formazione manageriale erogati sul territorio nazionale ai criteri generali di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.

2. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali è incaricata di effettuare una valutazione indipendente, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della Legge 7 agosto 2015, n. 124, del management delle Aziende sanitarie, degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e di ogni altro ente sanitario vigilato dal Ministero della Salute o dalle Regioni. Gli esiti della valutazione sono comunicati al Ministero della Salute ed alla Regione di pertinenza.

3. Fatti salvi gli attestati di formazione già conseguiti o in corso di conseguimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera b), dopo le parole: "nel settore privato" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", ovvero l'aver svolto negli ambiti di sani-

tà pubblica o organizzazione e management sanitario, per almeno sette anni, servizio in posizioni dirigenziali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ovvero negli enti vigilati dal Ministero della Salute o negli enti vigilati dal Ministero dell'Università e Ricerca, fermo restando l'elevato livello della formazione di cui alla successiva lettera *c*);";

b) al comma 4, lettera *c*), il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ovvero, in alternativa, di diploma di master universitario di secondo livello o dottorato di ricerca in materia di organizzazione e management sanitario che assicurino l'elevato livello della formazione previsto dallo specifico accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al successivo periodo. I corsi di formazione di cui al precedente periodo sono organizzati, con periodicità almeno biennale, dalle regioni, anche in ambito interregionale, avvalendosi anche dell'Istituto Superiore di Sanità, e in collaborazione con le Università.";

c) al comma 4, lettera *e*), terzo periodo, le parole: "e il termine per l'attivazione degli stessi" sono soppresse;

d) al comma 7-*quater*, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"La Commissione, in riferimento ai requisiti di cui al comma 4, lettera *b*) attribuisce un punteggio complessivo massimo non superiore a 40 punti, valutando, in riferimento alla comprovata esperienza dirigenziale, esclusivamente le esperienze maturate dal candidato negli ultimi sette anni e tenendo conto per ciascun incarico di quanto previsto dal comma 6, lettera *a*)";

e) al comma 7-*sexies*, la parola: "40" è sostituita dalla seguente: "60".

4. Fatti salvi gli attestati di formazione conseguiti, o in corso di conseguimento, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono sostituiti dai seguenti:

"1. La formazione di cui al presente articolo è requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture complesse per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi. Tale formazione si consegue antecedentemente all'assunzione dell'incarico, con la frequenza e il superamento dei corsi di cui al successivo comma 2. Il requisito di cui al presente comma è riconosciuto anche ai soggetti in possesso di diploma di master universitario di secondo livello o di dottorato di ricerca in materia di organizzazione e management sanitario, anche ai fini di quanto previsto dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, fatti salvi i criteri stabiliti dall'accordo di cui al successivo comma 2.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo accordo con il Ministero della Salute, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legi-

slativo 28 agosto 1997, n.281, organizzano a livello regionale o interregionale, avvalendosi delle Università, i corsi per la formazione di cui al comma 1. Lo stesso accordo definisce i criteri in base ai quali l'Istituto superiore di sanità organizza, anche in collaborazione con le Università, i corsi per i direttori sanitari e i dirigenti responsabili di struttura complessa che vengono attivati a livello nazionale.

3. Con decreto del Ministro della Salute sono definiti i criteri generali dei corsi di cui al comma 2 con particolare riferimento all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ai criteri di finanziamento e ai bilanci, alla gestione delle risorse umane e all'organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni, alla metodologia delle attività didattiche, alla durata dei corsi stessi, nonché alle modalità con cui valutare i risultati ottenuti dai partecipanti.

4. Al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 4 e 9 dell'articolo 3-*bis* sono abrogati;

b) il comma 8 dell'articolo 15 è abrogato;

c) il comma 1 dell'articolo 16-*quinqies* è sostituito dal seguente:

"1. La formazione manageriale che conferisce il requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per l'esercizio delle funzioni dirigenziali di secondo livello per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, è disciplinata dall'articolo 16-*quinqies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La formazione manageriale che conferisce il requisito necessario per l'ammissione all'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitari e locali, delle aziende Ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, è disciplinata dal comma 4, lettera c) dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.";

d) i commi da 2 a 5 dell'articolo 16-*quinqies* sono abrogati".

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, valutato in 1 milioni di euro annui a partire l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

29.0.11

LANNUTTI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Istituzione della figura del farmacista di famiglia)

1. È istituita la figura del farmacista di famiglia come figura di riferimento per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi territoriali al fine di salvaguardare lo stato di salute dei cittadini. Ogni cittadino è tenuto a scegliere il proprio farmacista di famiglia alla Asl competente della propria residenza.

2. Al fine di migliorare il livello di efficienza e di capacità di presa in carico dei cittadini al farmacista di famiglia garantisce attività assistenziale a:

a) pazienti deospedalizzati, prendendosi in carico la terapia medica assegnata dal medico specialista e verificando l'aderenza terapeutica del paziente;

b) malati cronici, a cui si prenderà in carico la terapia medica da seguire assegnata dal medico specialista e verificando l'aderenza terapeutica del paziente;

c) i servizi relativi alle prestazioni analitiche di prima istanza, come telemedicina e campagne di *screening*, interagendo col medico di famiglia scelto dal paziente.

3. È istituito, presso il Ministero della salute, un elenco nazionale dei farmacisti di famiglia. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, disciplina i criteri e la procedura per l'iscrizione all'elenco nazionale.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, è istituito, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, un corso di specializzazione per farmacisti di famiglia.

5. I requisiti per esercitare la professione di farmacista di famiglia sono:

a) essere iscritto all'elenco di cui al comma 3;

b) aver partecipato al corso di specializzazione di cui al comma 4;

c) essere dipendenti di una farmacia, proprietari di una farmacia senza dipendenti, farmacisti iscritti all'elenco non dipendenti né proprietari di una farmacia.

6. Un farmacista proprietario dipendente può prendere in carico massimo 750 pazienti. Un farmacista non dipendente né proprietario può arrivare fino a 1.500. Per ogni assistito al farmacista di famiglia la Asl di riferimento eroga 1 euro al mese.

7. Le farmacie i cui proprietari detengono di più di due farmacie possono ospitare al massimo un farmacista di famiglia, sia che sia un dipendente o che collabori senza vincolo di subordinazione. Le farmacie private possono avere anche tutti i loro dipendenti iscritti all'elenco dei farmacisti di famiglia di cui al comma 3, ma al massimo un collaboratore esterno come farmacista di famiglia. Le farmacie comunali possono avere tutti i loro dipendenti iscritti all'elenco dei farmacisti di famiglia e non hanno un vincolo numerico con riferimento ai collaboratori senza vincolo di subordinazione.

8. Il farmacista di famiglia non dipendente della farmacia:

- a) ha la facoltà di iscriversi all'elenco dei farmacisti di famiglia;
- b) può collaborare con una farmacia senza vincolo di subordinazione;
- c) non può svolgere compiti nella farmacia al di fuori di quelle strettamente connesse a quelle di farmacista di famiglia.

9. Le aziende sanitarie attingono dall'elenco dei farmacisti di famiglia al fine di assegnare l'iscritto alla farmacia in base alle esigenze del territorio.

10. Per due anni dal licenziamento del dipendente di una farmacia il datore di lavoro non può collaborare o assumere nessun soggetto che ricopra la figura di farmacista di famiglia.

11. Gli orari e i turni del farmacista di famiglia non dipendente della farmacia vengono stabiliti dalla Asl di riferimento e non dalla farmacia dove il professionista collabora».

29.0.12

CASTELLONE, PUGLIA, FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni per la tutela della salute in relazione all'emergenza COVID-19 e potenziamento dell'approccio di comunità e di cure primarie)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale e fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, adottano piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale territoriale a partire dal distretto sanitario di base, quale prima dimensione di governo per assicurare l'integrazione sociosanitaria, l'interprofessionalità e la presa in carico del paziente.

2. Al fine di potenziare i servizi di salute mentale operanti nelle comunità locali e di garantire il benessere psicologico individuale e collettivo in

considerazione della crisi psicosociale determinata dall'eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2, il Ministero della salute, di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro un mese dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, emana le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, da parte delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, di un protocollo uniforme sull'intero territorio nazionale che definisca le buone pratiche di salute mentale di comunità e la tutela delle fragilità psicosociali, attraverso i seguenti principi di riferimento:

a) la ridefinizione degli indirizzi in materia di risorse umane e tecnologiche per un modello organizzativo fondato su multiprofessionalità e multidisciplinarietà che permetta di sostenere e garantire un servizio di cura quotidiano e costante;

b) la valorizzazione dei Dipartimenti di salute mentale attraverso un adeguamento del budget tramite le rispettive aziende sanitarie locali perseguendo obiettivi di razionalizzazione nell'impiego delle risorse del Servizio sanitario nazionale destinate alla salute mentale;

c) la costruzione di una rete di servizi e di strutture di prossimità con il coinvolgimento dei Dipartimenti di salute mentale, delle istituzioni presenti nel territorio e degli enti del Terzo settore per garantire l'attuazione dei più appropriati modelli di intervento e la qualità delle prestazioni erogate attraverso la coprogettazione;

d) la promozione della partecipazione attiva della rete delle associazioni degli utenti, dei familiari e del volontariato, rafforzando il ruolo dei facilitatori sociali, e di approcci di cura quali gruppalità dialogiche e multifamiliari e gruppi di auto-mutuo-aiuto;

e) il sostegno all'inclusione socio-lavorativa e alla condizione abitativa attraverso il ricorso a strumenti innovativi quale il budget di salute individuale e di comunità.

3. Al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale e fronteggiare adeguatamente le emergenze epidemiologiche, l'aumento di malattie croniche e i rischi correlati alle malattie infettive, quella da COVID-19, presso i distretti o i Dipartimenti di Cure Primarie viene istituito il servizio di Medicina Scolastica e Pediatria di Comunità, nel quale sono destinate ulteriori figure professionali referenti per l'ambito scolastico e per la medicina di comunità, in modo da garantire costantemente la presenza di un punto di contatto con le scuole del territorio. Tali figure professionali devono possedere conoscenze relative alle misure di prevenzione del rischio infettivo e quelle relative alla promozione della salute e alla prevenzione delle malattie non infettive e competenze di educazione alla salute.

4. Al fine di garantire e potenziare i livelli essenziali di assistenza e incrementare l'efficienza della rete assistenziale, all'articolo 8, comma 1, del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo la lettera *h-ter*) è aggiunta la seguente:

"h-quater. Le aziende sanitarie locali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25 della legge 833 del 23 dicembre 1978, e in deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, possono prevedere l'accesso attraverso concorso pubblico al ruolo di dirigente medico di medicina generale e cure primarie, nonché ai ruoli relativi alle funzioni di cui alle precedenti lettere *h*), *h-bis*) e *h-ter*).".

5. All'articolo 1 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo capoverso, comma 2, dopo le parole: "assistenza primaria attraverso" sono aggiunte le seguenti "personale dipendente o";

b) al comma 3, dopo le parole: "convenzione nazionale" sono aggiunte le seguenti "o dal contratto collettivo nazionale per la dirigenza medica,".

6. Al fine del reclutamento del personale medico dirigente del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 4, viene individuata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, la disciplina "Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie" nell'area medica e delle specialità mediche tra le discipline in cui possono essere conferiti incarichi di struttura complessa nelle Aziende Sanitarie.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in s milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

29.0.17

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni per la tutela della salute in relazione all'emergenza COVID-19)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale e fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, adottano piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale ter-

ritoriale a partire dal distretto sanitario di base, quale prima dimensione di governo per assicurare l'integrazione sociosanitaria, l'interprofessionalità e la presa in carico del paziente.

2. Al fine di potenziare i servizi di salute mentale operanti nelle comunità locali e di garantire il benessere psicologico individuale e collettivo in considerazione della crisi psicosociale determinata dall'eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2, il Ministero della salute, di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro un mese dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, emana le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, da parte delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, di un protocollo uniforme sull'intero territorio nazionale che definisca le buone pratiche di salute mentale di comunità e la tutela delle fragilità psicosociali, attraverso i seguenti principi di riferimento:

a) la ridefinizione degli indirizzi in materia di risorse umane e tecnologiche per un modello organizzativo fondato su multiprofessionalità e multidisciplinarietà che permetta di sostenere e garantire un servizio di cura quotidiano e costante;

b) la valorizzazione dei Dipartimenti di salute mentale attraverso un adeguamento del *budget* tramite le rispettive aziende sanitarie locali perseguendo obiettivi di razionalizzazione nell'impiego delle risorse del Servizio sanitario nazionale destinate alla salute mentale;

c) la costruzione di una rete di servizi e di strutture di prossimità con il coinvolgimento dei Dipartimenti di salute mentale, delle istituzioni presenti nel territorio e degli enti del Terzo settore per garantire l'attuazione dei più appropriati modelli di intervento e la qualità delle prestazioni erogate attraverso la coprogettazione;

d) la promozione della partecipazione attiva della rete delle associazioni degli utenti, dei familiari e del volontariato, rafforzando il ruolo dei facilitatori sociali, e di approcci di cura quali gruppalità dialogiche e multifamiliari e gruppi di auto-mutuo-aiuto;

e) il sostegno all'inclusione socio-lavorativa e alla condizione abitativa attraverso il ricorso a strumenti innovativi quale il *budget* di salute individuale e di comunità.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

29.0.13

CASTELLONE, PUGLIA, FLORIDIA, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni urgenti sulla formazione del personale medico a supporto della medicina generale e delle cure primarie)

1. Al fine di garantire e potenziare i livelli essenziali di assistenza nonché di fronteggiare la carenza di personale medico dedicato all'assistenza territoriale e cure primarie, la Scuola di specializzazione in Medicina di Comunità e Cure Primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, è riordinata, in tempo utile per l'avvio dell'anno accademico 2020-2021 di riferimento per le scuole di specializzazione di area sanitaria, con apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, nella Scuola di specializzazione in "Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie", il cui diploma consente l'esercizio dell'attività professionale di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

2. Con il decreto di cui al comma 1, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 1.

3. L'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è consentito oltre che ai medici in possesso del diploma di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie, di cui ai precedenti commi, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68.

4. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 1, le parole: "del diploma di" sono sostituite dalle seguenti: "di un titolo che attesti una";

b) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: "medicina generale" sono inserite le seguenti: "comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della

ricerca 1 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e del diploma di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie";

c) all'articolo 24, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché degli articoli 25, 26, 27, 28, 29, non si applicano al diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005 n. 285, e al diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, i quali seguono un percorso accademico, secondo quanto previsto dagli articoli dedicati alla formazione specialistica del titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e definiti dai rispettivi decreti ministeriali e che rispettano i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE."

d) all'Allegato E, dopo le parole: "formazione specifica" sono inserite le seguenti: "diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005 n. 285, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e del diploma di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie".

5. I medici in possesso del diploma di formazione specifica di medicina generale di cui all'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che operano in rapporto di convenzionamento col Servizio Sanitario Nazionale, possono concorrere, nell'ambito del concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui all'art. 34 e seguenti del richiamato decreto legislativo, anche sui posti riservati al personale del SSN, ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del medesimo decreto legislativo, nell'ambito della tipologia di scuola in medicina generale, di comunità e delle cure primarie. A seguito del superamento della selezione di cui al precedente periodo, i suddetti medici, laddove si iscrivano presso una scuola di specializzazione in medicina generale, di comunità e delle cure primarie, sono ammessi dalle università ad uno degli anni di corso successivi al primo, sulla base del riconoscimento da parte dell'università medesima delle conoscenze e delle competenze acquisite durante la pregressa formazione professionale specifica in medicina generale, fino ad un massimo di 120 crediti formativi universitari.

6. Il limite del 10 per cento indicato al comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, non trova applicazione con riferi-

mento alla specifica riserva di posti di cui al precedente comma, con riferimento al triennio accademico 2019/2020, 2020/2021, 2021/ 2022, non superando il limite ricettivo dichiarato per ciascuno scuola.

7. Con decreto del Ministro dell'Università e Ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definiti, ovvero istituiti, i settori scientifico disciplinari di riferimento per la Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie. Nelle more del reclutamento dei ruoli universitari afferenti ai predetti settori, le Università conferiscono la docenza a contratto ai medici di medicina generale ed ai medici operanti nelle cure primarie in possesso dei requisiti richiesti per la docenza nella scuola di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni a partire dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

29.0.14

IWOBI, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di contenimento del contagio Covid-19 connesso al fenomeno migratorio)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tutelare la salute di tutte le persone che si trovano sul territorio nazionale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, per tutti i cittadini di nazionalità extra UE che entrano senza regolare permesso nel territorio italiano, è previsto un periodo di isolamento obbligatorio di 14 giorni, da svolgersi all'interno degli spazi preposti nei centri di prima accoglienza, secondo le modalità già individuate dal Servizio sanitario regionale Dipartimento di prevenzione per l'isolamento domiciliare ed è attivato un sistema di sorveglianza sindromica con l'obiettivo principale di rilevare precocemente qualsiasi evento che possa rappresentare un'emergenza di salute pubblica ed organizzare una risposta tempestiva e appropriata.

2. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale comunicano al Ministero dell'interno e al Ministero della Salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei

protocolli sanitari e delle norme anti-contagio, comprese le disposizioni di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo, ai sensi del comma 2, a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

29.0.15

BINETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di accoglienza sanitaria del migrante - Passaporto sanitario elettronico)

1. Al fine di tutelare la salute dei residenti che accolgono nel proprio territorio i migranti e definire le fragilità immunitarie ed infettive degli stessi, i dati sanitari sono raccolti nei Centri di accoglienza in un fascicolo sanitario elettronico (Passaporto sanitario) e sono comprensivi di uno screening infettivologico e di rischio all'arrivo e dopo 15 giorni di permanenza, con oneri a carico dello Stato.

2. Con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Regioni e Province autonome, è definito l'ambito di competenze per garantire il monitoraggio e la tracciabilità dei dati informativi ai fini della tutela della salute sia individuale che collettiva, in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2021 una quota vincolata del fabbisogno sanitario nazionale *standard* è destinata all'accoglienza sanitaria del migrante. A tale fine è conseguentemente incrementato, a decorrere da gennaio 2021, il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato attraverso le maggiori entrate derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 4.

4. All'articolo 39-*terdecies* comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: "venticinque" è sostituita dalla parola: "ottanta"».

29.0.16

AUGUSSORI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di promemoria dematerializzato delle ricette)

1. Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 3-*bis*, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011, restano ferme le disposizioni di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 651 del 19 marzo 2020».

29.0.18

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Rafforzamento delle prestazioni sanitarie, socio-assistenziali e domiciliari)

All'articolo 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis*, premettere il seguente:

"04-*bis*. Per gli anni 2021 e 2022, le regioni e le province autonome adottano altresì piani straordinari di intervento pluriennali, che integrano quelli di cui al comma 1, a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata o equivalenti di cui al Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 65 del 18.03.2017 - S.O. n. 15, anche erogate dagli enti gestori e dai soggetti privati che operano in concessione o appalto con il Sistema sanitario nazionale.

Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente, riportate nella tabella di cui all'allegato A e comunque, per l'intero periodo di diffusione del virus SARS-Cov-2, sulla base della popolazione residente e del numero di casi di contagio anche accertati con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.";

b) al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Per le finalità di cui al comma 04-*bis*, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, aumentato delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dal venticinque al settantacinque per cento dell'accisa di cui all'articolo 39-*terdecies*, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Per ciascuna annualità il MEI; determina la consistenza di dette maggiori entrate e, d'intesa col Ministero della Salute, adotta gli atti conseguenti per renderle disponibili per le finalità di cui al comma 04-*bis*. Il Ministero della Salute, per ciascuna annualità, accertata la consistenza delle predette risorse aggiuntive, determina altresì con proprio atto l'ammontare delle risorse disponibili in misura non inferiore al totale delle stesse e la relativa ripartizione, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, secondo i criteri di cui al comma 04-*bis*. Le regioni adeguano annualmente i piani di cui al comma 4, in considerazione delle risorse effettivamente disponibili».

29.0.19

SBROLLINI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-*bis*.

(Rafforzamento delle prestazioni sanitarie, socio-assistenziali e domiciliari)

1. Per gli anni 2021 e 2022 le regioni e le province autonome adottano piani straordinari di intervento pluriennali a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata o equivalente per i soggetti affetti da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità, ulteriormente aggravate dall'emergenza sanitaria da Covid-19 in corso e tutelate di cui al Capo IV del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 65 del 18.03.2017 - S.O. n. 15, anche erogate dagli enti gestori e dai soggetti privati che operano in concessione o appalto con il sistema sanitario nazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, aumentato delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dal venticinque al settantacinque per cento dell'accisa di cui all'articolo 39-*terdecies*, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Per ciascuna annualità il MEF determina la consistenza di dette maggiori entrate e, d'intesa col Ministero della Salute, adotta gli atti conseguenti per renderle disponibili per le finalità di cui al comma 1. Il Ministero della Salute, per ciascuna annualità, accertata la consistenza delle predette risorse aggiuntive, determina altresì con proprio atto l'ammontare delle risorse disponibili in misura non inferiore al totale delle stesse e la relativa ripartizione, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni».

29.0.20

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 1,
comma 536, legge 30 dicembre 2018, n. 145)*

1. All'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "private di cura" inserire la seguente: "odontoiatrica"».

29.0.21

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Sostegno per la medicina dei servizi e passaggio alla dipendenza)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: "1-*bis*. Le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano i medici addetti alle attività di guardia medica e di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Entro il 31 dicembre 2020 le regioni individuano aree di attività della emergenza territoriale, della medicina dei servizi e della continuità assistenziale che, al fine del miglioramento dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini, le aziende sanitarie sono tenute a:

a) attribuire le ore vacanti ai medici già titolari d'incarico di medicina dei servizi e che ne facciano richiesta fino al raggiungimento di 38 settimanali;

b) attribuire incarichi a tempo indeterminato nella medicina dei servizi ai medici convenzionati presenti nelle graduatorie di settore che facciano domanda per transitare dal settore continuità assistenziale o di assistenza primaria al settore medicina dei servizi;

c) attribuire incarichi a tempo indeterminato di medicina dei servizi ai medici incaricati temporaneamente con un'anzianità di servizio, anche non continuativa, di almeno 18 mesi nella medicina dei servizi.

Le regioni e le aziende sanitarie entro 6 mesi dal 31 dicembre 2020 espletano le procedure per l'inquadramento, a domanda nel molo sanitario nel limite della donazione risultante dal completamento delle procedure previste dal presente articolo, ai medici titolari di Continuità Assistenziale e Medicina dei Servizi».

29.0.22

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 per i contratti di somministrazione)

1. Al fine di superare l'esclusione delle lavoratrici e dei lavoratori in somministrazione dalle quote di riserva in sede di procedure concorsuali, ai contratti di somministrazione del comparto sanità vengono applicate le norme previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in deroga a quanto disposto dal comma 9 ultimo periodo dello stesso articolo».

29.0.23

STABILE, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Estensione alla dirigenza amministrativa della legge 8 marzo 2017, n. 24)

1. L'azione amministrativa delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 gennaio 2001 n. 165 persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. I dirigenti delle amministrazioni medesime informano la propria attività istituzionale e i propri comportamenti al rispetto dei principi di cui al primo periodo.

2. I dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 gennaio 2001 n. 165 nonché i titolari di incarico di funzione o posizione organizzativa provvedono alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

3. I dirigenti che assumono atti gestionali, qualora rilevino difficoltà tecniche o sollevino dubbi di legittimità in relazione alle direttive ricevute dall'Organo di Governo, sono tenuti al rispetto della procedura di cui all'articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Coloro che ricorrono alla procedura di cui al comma 4 non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro o sull'incarico ricoperto per motivi collegati direttamente o indirettamente alla procedura medesima.

5. L'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti con particolare riguardo al rispetto dei principi indicati nel comma 1 e all'effettiva attivazione della procedura richiamata nel comma 3. In ogni caso, costituisce elemento di valutazione ai fini della colpa l'aver ottemperato alle indicazioni impartite formalmente dagli organi competenti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-*bis*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dall'articolo 52, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, dell'azienda o ente in cui il soggetto ha operato nonché dei processi di ristrutturazione, di accorpamento o trasformazione delle aziende o enti stessi. L'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo.

6. Resta fermo quanto previsto dal codice di procedura civile agli articoli 410, ultimo comma, relativo all'esenzione di responsabilità per chi rappresenta la pubblica amministrazione, e 417-*bis* (Difesa delle pubbliche amministrazioni)».

29.0.24

SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-*bis*.

(Accesso libero alle scuole di specializzazione per le professioni sanitarie)

1. Le scuole di specializzazione per le professioni sanitarie sono, per il periodo di 5 anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad accesso libero».

29.0.25

SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Riconoscimento dell'obesità quale malattia sociale)

1. L'obesità, accertata mediante diagnosi che ne attesti l'effetto invalidante, è riconosciuta come malattia sociale.

2. Il Ministro della salute, con proprio decreto, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguava il decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 1962, alle disposizioni del comma 1 del presente articolo».

29.0.26

SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Inserimento degli esami genomici nei Livelli Essenziali di Assistenza)

1. Gli esami genomici, eseguiti in funzione di prevenzione oncologica, sono inseriti nei Livelli Essenziali di Assistenza e sono effettuati a carico del Servizio Sanitario Nazionale.».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4,-sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021», con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2020».

29.0.27

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni per incentivare l'apertura di ambulatori medici nei piccoli centri)

1. Al fine di sperimentare un sistema di incentivi, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera *m*-quater), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per favorire la presenza dei medici di medicina generale nei centri abitati con meno di 3.000 abitanti almeno 3 giorni la settimana, è istituito un Fondo con dotazione di 44 milioni di euro.

2. Il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, definisce, nei limiti delle dotazioni del Fondo, le modalità di accesso e i criteri di assegnazione delle risorse alle Regioni che ne abbiano fatto richiesta per le finalità di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro nel 2020, 7 milioni di euro nel 2021 e 7 milioni di euro nel 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dall'articolo 114 comma 4 del presente decreto.».

29.0.28

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 29-bis.

(Disposizioni per incentivare l'apertura di ambulatori medici nei piccoli centri)

1. Al fine di sperimentare un sistema di incentivi, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 8 comma 1, lettera *m*-quater), del decreto legislativo n. 502/1992, per favorire la presenza dei medici di medicina generale nei centri abitati con meno di 3.000 abitanti almeno 3 giorni la settimana, è istituito un Fondo con dotazione di 43 milioni di euro.

2. Il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, definisce, nei limiti delle dotazioni del Fondo, le modalità di accesso e i criteri di assegnazione delle risorse alle Regioni che ne abbiano fatto richiesta per le finalità di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro nel 2020, 7 milioni di euro nel 2021 e 7 milioni di euro nel 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dall'articolo 114 comma 4 del presente decreto».

29.0.29

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni per agevolare l'accesso ai farmaci da parte degli assistiti residenti nei piccoli comuni)

1. Al fine di consentire di dare prioritariamente attuazione, nei Comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti, à quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, e dall'articolo 8, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è istituito un Fondo per la remunerazione delle farmacie che dispensano i farmaci di cui al presente comma in regime di distribuzione per conto.

2. Il Fondo di cui al comma I ha una dotazione pari a euro 3,5 milioni nel 2020, 7 milioni nel 2021 e 14 milioni nel 2022.

3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, definisce, nei limiti delle dotazioni del Fondo, le modalità di accesso e i criteri di assegnazione delle risorse alle Regioni che ne abbiano fatto richiesta.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari rispettivamente a 3,5 milioni nel 2020, a 7 milioni nel 2021 e a 14 milioni nel 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dall'articolo 114 comma 4 del presente decreto».

29.0.30

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni per incentivare l'accesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri)

1. Alle farmacie pubbliche e private che operano nei Comuni o nei centri abitati con meno di 3.000 abitanti è riconosciuto, per gli anni 2020, 2021 e 2022, un credito di imposta, per un importo massimo di 3.000 euro l'anno, per l'acquisto o il noleggio di apparecchiature per l'effettuazione di prestazioni di telemedicina di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 16 dicembre 2010 "Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e, e per le indicazioni tecniche relativi ai dispositivi strumentali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 153 del 2009".

2. Nelle farmacie di cui al comma 1, le prestazioni di telemedicina possono essere erogate anche a carico del Servizio Sanitario Regionale su prescrizione del medico di medicina generale, applicando la tariffa prevista dal Nomenclatore Tariffario Regionale e l'eventuale regime di esenzione previsto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 12,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dall'articolo 114 comma 4 del presente decreto.».

29.0.31

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. Al comma 5 dell'art. 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire le parole: "anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo" con le seguenti: "previa iscrizione gratuita all'albo professionale competente laddove non più iscritto in conseguenza del collocamento a riposo"».

Art. 30

30.1

Giuseppe PISANI, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno di imposta in corso, è riconosciuta a tutti i medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e delle strutture sanitarie private anche non convenzionate col Servizio Sanitario Nazionale una detrazione all'imposta-lorda sul reddito delle persone fisiche di un importo pari al quaranta per cento delle spese sostenute per l'iscrizione a master ovvero a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché delle spese, comprensive di quelle di viaggio e soggiorno, da tali contribuenti sostenute per l'iscrizione e per la partecipazione a convegni e congressi.».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 5 milioni a decorrere dall'anno 2021.

30.2

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Allo scopo di garantire le previsioni del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di parità di trattamento per i lavoratori in somministrazione del comparto sanità, le risorse stanziare dall'articolo 1 commi 1 e 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 vengono incrementate di 8 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse verranno ripartite su base regionale in funzione della presenza dei lavoratori in somministrazione certificata dalle regioni e verranno erogate con gli stessi criteri stabiliti su base regionale. Le regioni che hanno disposto risorse aggiuntive integreranno quanto previsto dal presente comma al fine di garantire gli stessi trattamenti complessivi.».

e, di conseguenza, all'articolo 114, comma 4, le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «240 milioni per l'anno 2020».

30.3

SICLARI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli stipendi tabellari del personale sanitario sono aumentati del 10 per cento con decorrenza dal 1 ° gennaio 2021».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021», con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2020».

30.4

BINETTI, STABILE, RIZZOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Al comma 2 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 30/12/2019, n. 162 convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 2020, n. 8, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo capoverso dopo le parole: "medici specialisti" aggiungere le seguenti: "e specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi";

b) al primo capoverso dopo le parole: "dirigenti medici" aggiungere le seguenti: "e sanitari";

c) al secondo capoverso dopo le parole: "nuovi dirigenti medici" aggiungere le seguenti: "e sanitari"».

ORDINE DEL GIORNO

G30.100

LANNUTTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104» (A.S. 1925);

premesso che:

il provvedimento in esame rappresenta un ulteriore strumento adottato dal Governo per la ripresa economica a seguito della crisi generata dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

in particolare, il Capo III del decreto-legge reca disposizioni in materia di salute;

l'articolo 30 reca incentivi a favore del personale sanitario, stanziamenti da destinare prioritariamente al personale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19;

considerato che:

in Italia la popolazione anziana è in forte aumento: se nel 2000 gli over 75 erano l'8 per cento della popolazione, nel 2030 saranno il 14,4% (dati Istat). Siamo di fronte a popolazione sempre più anziana, che si porta in carico patologie che devono essere necessariamente curate fuori dagli ospedali, sia per ragioni di sostenibilità (gli ospedali sono macchine estremamente costose, progettate per occuparsi di eventi nella loro fase acuta), sia perché non sono i luoghi più appropriati per curare queste condizioni.

l'aspettativa di vita ha raggiunto 83,2 anni, valore sopra la media dei paesi OCSE, e che posiziona l'Italia al 4° posto dopo solo Giappone, Spagna e Svizzera (OCSE, Uno sguardo sulla società, ottobre 2016). In questo contesto è facile prevedere per i prossimi anni un aumento della richiesta di assistenza sanitaria, infermieristica in modo particolare, anche perché l'invecchiamento

della popolazione porta con sé l'aumento dell'incidenza di alcune patologie croniche (come diabete, ipertensione, osteoporosi, artrosi, artrite, etc.), e del numero di persone affette da disabilità, che oggi sono circa 3,1 milioni, il 5,2% della popolazione italiana (dati Istat 2020);

è evidente dunque che la trasformazione demografica della popolazione in atto e il cambiamento della tipologia delle malattie - con il conseguente aumento della spesa sanitaria - necessitano di nuovi modelli assistenziali, più efficaci, più rapidi, più completi e auspicabilmente universali. Pertanto, potenziare le cure domiciliari e territoriali è diventata la vera sfida per rendere la nostra sanità più efficiente. Nel 2007, nel rapporto finale del *National Health Information Network* (NHIN), il gruppo di lavoro del *US Department of Health and Human Service Care*, si arriva ad affermare che l'uso dell'*Information Technology* è fondamentale, anche se non esclusivo, «per ridurre gli errori medici, per migliorare l'assistenza e ridurre i costi». Un'affermazione che ci fa capire come questa sia diventata per tutti una strada obbligata; se da una parte la stessa disciplina infermieristica, insieme al diffondersi dell'informazione scientifica e all'attenzione alla pratica basata sulle evidenze, ha da tempo avviato una riflessione sulla necessità di documentare e quantificare i fenomeni e i risultati che quotidianamente gestisce e produce, dall'altra c'è la necessità improcrastinabile di trovare il modo migliore per procedere rapidamente verso questa direzione;

per far fronte al cambiamento imposto dalla digitalizzazione e dall'*e-health* diventa fondamentale per l'infermiere ridefinire o aggiornare le proprie competenze per soddisfare una richiesta di assistenza in evoluzione che - sempre di più - si sta spostando dall'ospedale verso il territorio/domicilio. La figura dell'infermiere di famiglia è infatti in rapida ascesa in tutti i paesi economicamente sviluppati. In Italia si stanno muovendo i primi passi, recependo le indicazioni fornite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e supportate sempre di più dalle politiche economiche nazionali e regionali in materia di sanità. L'infermiere di famiglia dovrà diventare una figura centrale per il sistema sanitario nazionale, deputata al coordinamento: prende in carico il caso, valuta gli interventi assistenziali da porre in essere, richiede eventuali consulenze medico-specialistiche, coordina le attività degli operatori sanitari e si occupa dell'educazione sanitaria del paziente e dei suoi famigliari.

è indispensabile un sostegno all'aggiornamento professionale del personale infermieristico attraverso strumenti multimediali,

impegna il Governo:

ad adottare misure di sostegno all'aggiornamento professionale di personale infermieristico e sanitario, attraverso strumenti multimediali fruibili su diversi terminali quali *computer, tablet e smartphone*.

EMENDAMENTI

30.0.7

ZAFFINI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 30/12/2019, n. 162 convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 2020, n. 8, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo capoverso dopo le parole: "medici specialisti" aggiungere le seguenti: "e specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi";

b) al primo capoverso dopo le parole: "dirigenti medici" aggiungere le seguenti: "e sanitari";

c) al secondo capoverso dopo le parole: "nuovi dirigenti medici" aggiungere le seguenti: "e sanitari"».

30.0.4

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure urgenti per il rafforzamento del servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 30/12/2019, n. 162 convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 2020, n. 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, e specialisti, biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale compresi gli analoghi dirigenti del Ministero della Salute che, in virtù dell'articolo 1 della legge 833/78 è parte dello stesso Sistema Sanitario Nazionale, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre

il settantesimo anno di età. L'amministrazione di appartenenza, nel rispetto dei criteri organizzativi predeterminati con apposito atto aziendale, può autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio fino all'assunzione di nuovi dirigenti medici e sanitari specialisti. Le relative procedure di reclutamento sono indette senza ritardo e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento in servizio"».

30.0.1

ENDRIZZI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Rilancio della rete di servizi odontoiatrici e provvidenze ai meno abbienti per l'accesso alle cure).

1. Al fine di favorire sia il rilancio delle attività e servizi nel settore odontoiatrico che l'inserimento e l'accesso dei giovani alla relativa professione, nonché assicurare al paziente consumatore una effettiva pariteticità ed uniformità di garanzie nell'ambito della concorrenzialità dei servizi odontoiatrici ed evitare che possa subire pregiudizi sul piano assistenziale ed economico da interruzioni dell'attività per crisi di impresa o per insolvenza, a far tempo dal 1° Luglio 2021 l'attività odontoiatrica è esercitata in via individuale, associata e da modelli societari professionali improntati all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, non soggetti a fallimento o a procedure concorsuali, o da strutture imprenditoriali, individuali o societarie, ove le prestazioni relative ai piani di trattamento e cura del paziente sono oggetto di fatturazione in nome e per conto dei professionisti odontoiatri ivi operanti.

2. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo destinato alla realizzazione di un piano di accesso alle cure odontoiatriche per le fasce di popolazione meno abbiente, tramite l'assegnazione di un contributo, in ragione del reddito ISEE e con particolare attenzione ai minori, alle famiglie monoreddito con figli, alle famiglie numerose, agli anziani e in genere alle categorie deboli. La prescrizione delle terapie necessarie è effettuata dalle Aziende Sanitarie Locali. Il fondo ha una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021 ed è alimentato con il maggior gettito derivante dalle entrate di cui al comma 1.

3. Entro il 31 dicembre 2021, con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i criteri per la quantificazione del contributo e per il suo riconoscimento.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad un milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

30.0.2

GIRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Tutela dei pazienti delle strutture odontoiatriche)

1. L'esercizio dell'attività odontoiatrica da parte delle società indicate nella legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 153 ha natura imprenditoriale, non comporta esercizio dell'attività professionale e richiede l'autonoma decisione, prospettazione ed erogazione delle prestazioni odontoiatriche tipiche e strumentali da parte di professionisti, scelti dai pazienti tra quelli operanti nella struttura, iscritti all'albo degli odontoiatri, ferme le funzioni del direttore sanitario iscritto al suddetto albo e il rispetto del codice deontologico e delle norme sul trattamento dei dati personali.

2. Alle società del comma 1 si applica in ogni caso la legge 8 marzo 2017, n. 24 e l'assicurazione prevista dal suo articolo 10 deve comprendere i danni subiti dai pazienti, in misura non inferiore all'intero corrispettivo da loro corrisposto anche attraverso appositi finanziamenti, per cure che non siano state completate in ragione di procedure concorsuali alle quali siano sottoposte le società o di altre cause a queste imputabili. Prima dell'inizio dei pagamenti e delle cure è indicata la data della loro conclusione e anche le società sono tenute al rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'obbligo di assicurazione riguarda anche le cure in corso.

3. Nel caso di procedure concorsuali alle quali siano sottoposte le società indicate nel comma 1 sprovviste dell'assicurazione prevista nel comma precedente i corrispettivi versati dai pazienti, anche attraverso appositi finanziamenti, per cure che non siano state completate costituiscono per l'intero crediti ammissibili e hanno privilegio generale ai sensi dell'articolo 2751-*bis* del codice civile, collocandosi subito dopo quelli del comma 1, n. 1).».

30.0.3

PIRRO, FENU, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifica all'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di operazioni-esenti dall'imposta)

1. All'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 18, è aggiunto il seguente:

"18-bis) le prestazioni erogate dalle professioni sanitarie inserite negli elenchi speciali istituiti con decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 settembre 2019, n. 212".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

30.0.5

BOLDRINI, IORI, BINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni correttive in materia di ordinamento delle professioni di chimico e di fisico)

1. All'articolo 8, comma 8, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I Consigli direttivi degli Ordini dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente ed il relativo rinnovo avviene con le modalità previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi. Il Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica, con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, fino al primo rinnovo dei consigli direttivi di tutti gli Ordini dei chimici nel rispetto delle disposizioni della presente legge e dei relativi provvedimenti attuativi"».

30.0.6

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni correttive in materia di ordinamento delle professioni di chimico e di fisico)

1. All'articolo 8, comma 8 della legge 11 gennaio 2018 n. 3 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I Consigli direttivi degli Ordini dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente ed il relativo rinnovo avviene con le modalità previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi. Il Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica, con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, fino al primo rinnovo dei consigli direttivi di tutti gli Ordini dei chimici nel rispetto delle disposizioni della presente legge e dei relativi provvedimenti attuativi"».

30.0.8

BOLDRINI, IORI, BINI, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Bonus per i medici in formazione specialistica per l'attività svolta durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19)

1. All'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, dopo le parole: "i fondi incentivanti" sono aggiunte le seguenti: ", nonché possono riconoscere un *bonus* di 1.000 euro ai medici in formazione specialistica per l'attività svolta durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19 nel periodo dal 21 febbraio 2020 al 30 aprile 2020"».

30.0.9

BINI, BOLDRINI, IORI, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite dalle seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria e un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili,";

c) al comma 424, dopo le parole: "di ricerca, personale" sono aggiunte le seguenti: "afferente alla sola area di ricercatori" e dopo le parole: "del contratto collettivo nazionale di lavoro" sono aggiunte le seguenti: "dell'area dirigenziale";

d) al comma 425, dopo le parole: "procedure concorsuali" sono aggiunte le seguenti: "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto";

e) al comma 427, dopo le parole: "il personale" sono aggiunte le seguenti: "limitatamente a quello con qualifica di ricercatore";

f) al comma 428, le parole: "nei ruoli"; sono sostituite dalle seguenti: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto".».

30.0.23

BINETTI, STABILE, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifica articolo 1 c. 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422: sostituire le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", con le seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423: dopo le parole: "424 a 434,": sostituire le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto", con le seguenti parole: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili,";

c) al comma 424: o dopo le parole: "di ricerca, personale", aggiungere le parole: "afferente alla sola area di ricercatori"; o dopo le parole: "del contratto collettivo nazionale di lavoro", aggiungere le parole: "dell'area dirigenziale";

d) al comma 425: dopo le parole: "procedure concorsuali", aggiungere le parole: "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto";

e) al comma 427 dopo le parole: "il personale", aggiungere le parole: "limitatamente a quello con qualifica di ricercatore";

f) al comma 428 dopo le parole: "a tempo indeterminato", sostituire le parole: "nei ruoli"; con le parole: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto".».

30.0.27

ZAFFINI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifica articolo 1 c. 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 422, sostituire le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", con le seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, dopo le parole: "424 a 434,": sostituire le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto", con le seguenti parole: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in-ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili,";

c) al comma 424:

1) dopo le parole: "di ricerca, personale", aggiungere le parole: "afferre alla sola area di ricercatori";

2) dopo le parole: "del contratto collettivo nazionale di lavoro", aggiungere le parole: "dell'area dirigenziale";

d) al comma 425, dopo le parole: "procedure concorsuali" aggiungere le parole: "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto";

e) al comma 427, dopo le parole: "il personale", aggiungere le parole: "limitatamente a quello con qualifica di ricercatore";

f) al comma 428, dopo le parole: "a tempo indeterminato", sostituire le parole: "nei ruoli"; con le parole: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto"».

30.0.10

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Competitività nella ricerca e Direttori Scientifici degli IRCCS pubblici)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 16/10/2003, n. 288 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, primo periodo sono eliminate le parole: "e direttore scientifico" e nel terzo periodo le parole da: "il direttore scientifico" a: "grande dimensione";

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Nelle Fondazioni e negli Istituti non trasformati l'incarico di direttore scientifico è di natura autonoma e di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque. Il direttore scientifico deve essere in possesso di comprovate capacità scientifiche e manageriali. Il direttore sanitario deve essere laureato in medicina e chirurgia e avere svolto un'esperienza almeno quinquennale di direzione tecnico-sanitaria in enti, aziende o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione".».

30.0.101 (già 31.0.6)

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni previdenziali direttori scientifici IRCCS)

1. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che alle figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario si applicano, per quanto non disciplinato dal predetto decreto legislativo n. 288 del 2003, le norme di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ivi inclusi i commi 11 e 12 relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza, anche con riferimento alla figura del direttore scientifico.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 50.000 per il 2021 e in euro 200.000 a decorrere dal 2022, si provvede mediante corri-

spondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Salute».

30.0.11

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni e finanziamento annualità pregresse)

1. È istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con la dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2021; 200 milioni di euro per l'anno 2022; 300 milioni di euro per l'anno 2023 e 150 milioni di euro per l'anno 2024 per il rimborso delle anticipazioni alle regioni per gli indennizzi ai soggetti danneggiati da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, a partire dall'annualità 2015. Le risorse sono ripartite fra le regioni interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di conversione, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto-legge».

30.0.12

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni)

1. Le Regioni che hanno erogato gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 2000, a partire dall'annualità 2012, fermo restando il pareggio di bilancio e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti annualmente dalle leggi dello Stato nonché il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, come certificati dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, non devono stanziare nuovamente l'ammontare del predetto finanziamento ove lo stesso fosse stato effettuato sulla base di risorse regolarmente iscritte a bilancio ai sensi del decreto legislativo 118/2011 e successive modificazioni, fatto salvo che, se tali finanziamenti rientrano nel Titolo II del decreto legislativo 118/2011, le Regioni devono reintegrare le relative risorse entro l'anno successivo anche con la finalità di ammodernamento tecnologico e investimento relativo al settore. Nel momento in cui lo Stato procede al finanziamento degli specifici stanziamenti per tali indennizzi, le Regioni appostano le relative risorse a valere sugli stanziamenti originari ancorché non esistano obbligazioni sottostanti».

30.0.13

BOLDRINI, BINI, IORI, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure in materia di Agenzie regionali per la prevenzione ambientale)

1. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di garantire la piena integrazione delle politiche di tutela ambientale e di tutela della salute, il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente opera in piena sinergia operativa e funzionale con i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, secondo modalità definite con apposito decreto del Presidente della Repubblica, approvato dalla Conferenza Stato Regioni e delle Province autonome. Alle Agenzie regionali per la prevenzione ambientale si applicano le medesime norme di ordinamento giuridico e contrattuale previste per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4"».

30.0.14

DE PETRIS, NUGNES, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifica all'articolo 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132)

1. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di garantire la piena integrazione delle politiche di tutela ambientale e di tutela della salute il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla presente legge opera in piena sinergia operativa e funzionale con i dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, secondo modalità definite con apposito decreto del Presidente della Repubblica, approvato dalla Conferenza Stato Regioni e delle Province autonome. Alle Agenzie Regionali per la Prevenzione Ambientale si applicano le

medesime norme di ordinamento giuridico e contrattuale previste per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale"».

30.0.15

STABILE, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifica dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132)

1. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132, concernente l'"Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale", dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Al fine di garantire la piena integrazione delle politiche di tutela ambientale e di tutela della salute il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla presente legge opera in piena sinergia operativa e funzionale con i dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, secondo modalità definite con apposito Decreto del Presidente della Repubblica, approvato dalla Conferenza Stato Regioni e delle Provincie autonome. Alle Agenzie Regionali per la Prevenzione Ambientale si applicano le medesime norme di ordinamento giuridico e contrattuale previste per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale".».

30.0.16

ZAFFINI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifica articolo 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132)

1. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132, concernente l'"Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disci-

plina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale", dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

"2-*bis*. Al fine di garantire la piena integrazione delle politiche di tutela ambientale e di tutela della salute il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla presente legge opera in piena sinergia operativa e funzionale con i dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, secondo modalità definite con apposito Decreto del Presidente della Repubblica, approvato dalla Conferenza Stato Regioni e delle Provincie autonome. Alle Agenzie Regionali per la Prevenzione Ambientale si applicano le medesime norme di ordinamento giuridico e contrattuale previste per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale"».

30.0.24

BINETTI, STABILE, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-*bis*.

(Modifica articolo 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132)

1. All'articolo 1 della Legge 28 giugno 2016, n. 132, concernente l'Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale", dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Al fine di garantire la piena integrazione delle politiche di tutela ambientale e di tutela della salute il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla presente legge opera in piena sinergia operativa e funzionale con i dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, secondo modalità definite con apposito Decreto del Presidente della Repubblica, approvato dalla Conferenza Stato Regioni e delle Provincie autonome. Alle Agenzie Regionali per la Prevenzione Ambientale si applicano le medesime norme di ordinamento giuridico e contrattuale previste per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale."».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «50 milioni».

30.0.17

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

*(Disposizioni in materia di conoscenze linguistiche per
il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie)*

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1-*quinqies*, sono aggiunti i seguenti:

"1-*sexies*. Nell'applicazione dell'articolo 53 della direttiva 2005/36/CE e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi dell'articolo 99 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, per il territorio della Provincia autonoma di Bolzano, la conoscenza della lingua tedesca costituisce requisito sufficiente di conoscenza linguistica necessaria per l'esercizio delle professioni sanitarie. I controlli linguistici previsti dalla legge sono svolti in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni sopra richiamate.

1-*septies*. In attuazione della presente disposizione, il Presidente dell'Ordine dei medici della Provincia di Bolzano è autorizzato ad istituire una sezione speciale dell'albo dei medici alla quale possono essere iscritti, a domanda, fermi i restanti requisiti, i professionisti che sono a conoscenza della sola lingua tedesca. L'iscrizione nella sezione speciale autorizza all'esercizio della professione medica esclusivamente nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano

1-*octies*. Nei servizi sanitari di pubblico interesse l'attività deve essere organizzata in modo che sia garantito agli utenti l'uso delle due lingue, italiana e tedesca, secondo le norme del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 e successive modifiche ed integrazioni"».

30.0.18

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Semplificazioni in materia di conoscenze linguistiche nelle professioni)

1. All'articolo 7, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, al comma 1-*bis.*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "o di una lingua amministrativa dello Stato a condizione che sia anche una delle lingue ufficiali dell'Unione.";

2) al secondo periodo, dopo le parole: "lingua italiana", sono inserite le seguenti: "o di una lingua amministrativa dello Stato a condizione che sia anche una delle lingue ufficiali dell'Unione".».

30.0.19

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Incentivi alla formazione di base in medicina ed in infermieristica)

1. Nel comma 6-*bis* dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398 dopo le parole: "e per i corsi di perfezionamento all'estero," sono inserite le seguenti: "nonché le somme corrisposte a titolo di assegni di studio per la formazione di base dei medici e delle altre professioni sanitarie, in regime di convenzione con università e altri organismi pubblici o privati italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea,"».

30.0.20

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(incremento borse di studio scuole di specializzazione medica)

1. Al fine di aumentare il numero dei contatti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzato un incremento della spesa pari a 155 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, 159,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024. A tal fine è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

a) quanto a 155 milioni di euro per il 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del presente decreto;

b) quanto a 159,2 milioni di euro dal 2022, 2023, 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni.».

30.0.21

CARIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Assistenti sociali e operatori socio-sanitari)

1. In considerazione dell'evoluzione normativa derivante dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, e per rispondere al mutato quadro epidemiologico e demografico, il personale dipendente del servizio sanitario nazionale, appartenente ai profili di assistenti sociali e di operatori socio sanitario, è inserito nel ruolo socio sanitario costituito a modifica dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979».

Conseguentemente all'articolo 114, comma 4 sostituire le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «200 milioni di euro», e sopprimere le seguenti parole: «e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

30.0.150 (già 31.0.12)

IORI, BOLDRINI, BINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Al fine di valorizzare l'integrazione sociosanitaria, il personale appartenente ai profili professionali di assistente sociale sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dalla suddetta legge.».

30.0.22

CARIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifica del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162)

1. Vista l'emergenza sanitaria in corso causata da COVID-19, all'articolo 5 comma 5 n. 162 D.L. 30/12/19 le parole: "entro il 30 giugno 2020", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2020"».

30.0.25

BARBONI, AIMI, FANTETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Le disposizioni relative ai benefici di cui all'articolo 124, comma 2, e dell'art.125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, elencati dall'art. 130 bis, sono prorogate al 31 dicembre 2021,

2. La proroga dei benefici per l'acquisto dei dispositivi di protezione nel rispetto delle indicazioni dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo 125 è riconosciuta specificamente riservata ai soli laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria, e alle professioni sanitarie che svolgono un lavoro definito: "di prossimità", o che sono nella impossibilità di rispettare la prassi del distanziamento interpersonale di oltre 1 metro.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse residue rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.».

30.0.26

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Implementazione dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza)

1. Al fine di assicurare la tutela e la prevenzione della violenza di genere e specificamente per contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un apposito fondo, denominato "Fondo per centri per il recupero degli uomini autori di violenza", con uno stanziamento di 5 milioni per l'anno 2020 e di 10 milioni per l'anno 2021; il fondo è destinato al finanziamento all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per gli uomini autori di violenza e per il sostegno alle vittime di violenza domestica e di genere.

2. Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:

a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere e favorire il recupero degli uomini autori di violenza nei confronti delle donne offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime;

b) del numero dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza e strutture dalle medesime finalità, comunque denominate, già esistenti in ogni regione al fine di rendere omogenea la loro presenza a livello nazionale;

c) delle necessità di uniformazione delle modalità di intervento dei centri di cui al presente articolo con particolare attenzione alla necessità della continuità dell'operatività, alla standardizzazione delle modalità di azione dei soggetti che gestiscono le strutture di accoglienza e delle metodologie di contatto e accoglienza delle vittime di violenza;

d) dell'istituzione di corsi di formazione e aggiornamento professionale specificamente indirizzati agli operatori dei centri di cui al presente articolo nonché al potenziamento degli stessi laddove già istituiti, coerentemente con le necessità di personale derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alle precedenti lettere; la formazione degli operatori predetti promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza nei confronti delle vittime, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico.

3. I centri di riabilitazione per uomini maltrattanti e per il sostegno alle vittime di violenza domestica e di genere possono essere costituiti da:

a) enti locali, in forma singola o associata;

b) associazioni il cui scopo sociale preveda il recupero degli uomini autori di violenza nei confronti delle donne, che abbiano al loro interno competenze specifiche in materia di violenza contro le donne e recupero dei soggetti maltrattanti con personale specificamente formato;

c) soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*, di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

4. I centri per il recupero degli uomini autori di violenza operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

5. Ai fini dell'accesso alla ripartizione delle risorse mediante il decreto di cui al comma 1 disciplina le modalità di accreditamento attraverso la ricognizione e eventuale integrazione dei requisiti minimi necessari per accedere al riparto delle risorse finanziarie di cui alla legge del 15 ottobre 2013, n. 119, sentite le associazioni di cui al comma 3, lettera *b*).

6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano destinatarie delle risorse oggetto di riparto presentano al Ministro per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime.

7. Sulla base delle informazioni fornite dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziare ai sensi del presente articolo.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 114 comma 4.».

30.0.29

LANIECE, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER, DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Istituzione del profilo professionale dell'Autista Soccorritore)

1. È istituito il profilo professionale dell'Autista Soccorritore;
2. L'Autista soccorritore è l'esclusivo operatore che, a seguito dell'attestato professionale, conseguito al termine di specifica formazione professionale, ha le competenze e svolge attività di:
 - a*) conduzione dei mezzi di soccorso sanitario provvisti di segnalatori di allarme acustico e luminosi a luci lampeggianti blu, nonché salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei mezzi medesimi;
 - b*) garantire l'efficienza e la sicurezza del veicolo di soccorso affidatogli;
 - c*) collaborazione nell'intervento di emergenza sanitaria sul territorio nelle varie fasi del suo svolgimento, con particolare riguardo alla messa in sicurezza del luogo dell'evento;
 - d*) collaborazione nelle fasi di trasporto sanitario;
 - e*) supporto alle attività tecniche della centrale operativa di emergenza sanitaria;
 - f*) collaborazione alla formazione del medesimo profilo.

3. Il corso di formazione per Autista Soccorritore, ha una durata complessiva di 500 ore, suddivise in 300 ore di teoria-esercitazioni e 200 ore di tirocinio, di cui al termine previo superamento di esame valutativo sarà rilasciato un attestato professionale quale titolo abilitante in tutto il territorio nazionale.

4. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di istituzione del presente profilo, provvederanno ad istituire, il percorso formativo con attestato abilitante alla professione, unitamente al Registro Regionale Pubblico degli Autisti Soccorritori.

5. In sostituzione della posizione di autista di ambulanza coordinatore all'interno del profilo è istituita la posizione di Autista Soccorritore Capo che svolge anche attività organizzative e gestionali del settore e categoria.

6. Per gli operatori che, alla data di entrata in vigore del presente profilo, svolgono da almeno un anno l'attività di autista di ambulanza e autista ambulanza coordinatore, le Regioni e le Province Autonome entro 180 giorni, provvederanno, previo eventuale formazione compensativa a rilasciare l'attestato professionale e ad aggiornare la loro posizione giuridica e funzionale».

30.0.100 (già 31.0.4)

MARINELLO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Istituzione del profilo professionale dell'Autista Soccorritore).

1. È istituito il profilo professionale dell'Autista Soccorritore.

2. L'Autista Soccorritore è l'esclusivo operatore che, a seguito dell'attestato professionale, conseguito al termine di specifica formazione professionale, ha le competenze e svolge attività di:

a) conduzione dei mezzi di soccorso sanitario provvisti di segnalatori di allarme acustico e luminosi a luci lampeggianti blu, nonché salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei mezzi medesimi;

b) garantire l'efficienza e la sicurezza del veicolo di soccorso affidatogli;

c) collaborazione nell'intervento di emergenza sanitaria sul territorio nelle varie fasi del suo svolgimento, con particolare riguardo alla messa in sicurezza del luogo dell'evento;

d) collaborazione nelle fasi di trasporto sanitario;

e) supporto alle attività tecniche della centrale operativa di emergenza sanitaria;

f) collaborazione alla formazione del medesimo profilo.

3. Il corso di formazione per Autista Soccorritore, ha una durata complessiva di 500 ore, suddivise in 300 ore di teoria e 200 ore di tirocinio, di cui al termine previo superamento di esame valutativo è rilasciato un attestato professionale quale titolo abilitante in tutto il territorio nazionale.

4. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvedono ad istituire un Registro Regionale Pubblico degli Autisti Soccorritori.

5. Gli operatori che, all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolgono l'attività di autista di ambulanza, di autista soccorritore o di autista di ambulanza coordinatore, con almeno 2.000 ore di servizio effettuato, sono esonerati dalla frequenza del corso di formazione, ai quali è rilasciato l'attestato professionale.

6. Le Regioni e le Province Autonome provvedono ad individuare l'eventuale formazione di compensazione dovuta per il rilascio dell'attestato professionale, per gli operatori che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o, svolgono l'attività di autista di ambulanza, di autista soccorritore o di autista di ambulanza coordinatore, con meno di 2.000 ore di servizio effettuato.

7. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Art. 31

31.1

ENDRIZZI, GALLICCHIO, PRESUTTO, PUGLIA

Dopo il comma, inserire il seguente:

«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'Agenas è autorizzata, per l'anno 2020, e nel limite massimo di 70 unità, ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione del personale, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbia maturato almeno tre anni, anche non continuativi, di esperienza lavorativa, presso l'Agenas, e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il personale di cui al presente comma è inquadrato co-

me personale di ruolo non dirigenziale nella categoria corrispondente all'inquadramento a tempo determinato, con decorrenza dal 1° gennaio 2021.»

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: "del comma 1, pari a euro 463.071 per l'anno 2020 e ad euro 1.852.285 a decorrere dall'anno 2021" con le seguenti: "dei commi 1 e 1-bis, pari a euro 463.071 per l'anno 2020 e ad euro 4.028.913 a decorrere dall'anno 2021».

31.2

PARENTE, COMINCINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'Agenas è autorizzata, per l'anno 2020, e nel limite massimo di 70 unità, ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione del personale, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno tre anni, anche non continuativi, di esperienza lavorativa, presso l'Agenas, e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il personale di cui al presente comma è inquadrato come personale di ruolo non dirigenziale nella categoria corrispondente all'inquadramento a tempo determinato, con decorrenza dal 1° gennaio 2021».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «del comma 1, pari a euro 463.071 per l'anno 2020 e ad euro 1.852.285 a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «dei commi 1 e 2-bis, pari a euro 463.071 per l'anno 2020 e ad euro 4.028.913 a decorrere dall'anno 2021».

31.3

BINI, BOLDRINI, IORI, FERRARI

Dopo il comma, inserire il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenas è autorizzata, per l'anno 2020, e nel limite massimo di 70 unità, ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione del personale, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno tre anni, anche non continuativi, di esperienza lavorativa, presso l'Agenas, e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il personale di cui al presente comma è inquadrato come personale di ruolo non dirigenzia-

le nella categoria corrispondente all'inquadramento a tempo determinato, con decorrenza dal 1° gennaio 2021.»

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «del comma 1, pari a euro 463.071 per l'anno 2020 e ad euro 1.852.285 a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «dei commi 1 e 1-bis, pari a euro 463.071 per l'anno 2020 e ad euro 4.028.913 a decorrere dall'anno 2021.»

31.4

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 1 e per le medesime finalità, l'Agenas è autorizzata, per l'anno 2020, e nel limite massimo di 70 unità, ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione del personale, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno tre anni, anche non continuativi, di esperienza lavorativa, presso l'Agenas, e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il personale di cui al presente comma è inquadrato come personale di ruolo non dirigenziale nella categoria corrispondente all'inquadramento a tempo determinato, con decorrenza dal 1° gennaio 2021.»

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «220 milioni» e le parole: «50 milioni» con le seguenti: «20 milioni».

31.5

DONNO, PUGLIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Sino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, i beni mobili di qualsiasi genere necessari per fronteggiare la predetta emergenza e sequestrati ai sensi del decreto legislativo 9 settembre 2011, n. 159, possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale al Dipartimento della Protezione Civile, possibilmente nella sede più prossima, così da essere impiegati immediatamente nelle attività di assistenza alle strutture ospedaliere. Sino al termine di cui al periodo precedente, i beni mobili di qualsiasi genere,

occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza, ed acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca ovvero adottato ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, sono ceduti a titolo gratuito al Dipartimento della Protezione Civile, possibilmente nella sede più prossima, così da essere impiegati immediatamente nelle attività di assistenza alle strutture ospedaliere».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché disposizioni per la gestione dei beni confiscati da parte del Dipartimento della protezione civile per finalità sanitarie».

31.6

COMINCINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per il Ministero della salute il termine di cui all'articolo 1, comma 5-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 è prorogato al 28 febbraio 2021».

Conseguentemente nella rubrica dell'articolo alla fine sono aggiunte le seguenti parole: «, e del Ministero della salute».

31.0.1

PITTELLA, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema ordinistico dei chimici e dei fisici, degli ingegneri e dei periti industriali)

1. Al fine di pervenire alla semplificazione e al riordino della disciplina vigente dei titoli di studio necessari per l'iscrizione agli ordini dei chimici e dei fisici, degli ingegneri e dei periti industriali, sono approvate con apposito decreto del Presidente della Repubblica, modifiche ed integrazioni al D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, recante la disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove d'esame.

2. Allo scopo indicato al comma 1, al citato decreto del Presidente della Repubblica, sono in particolare apportate le seguenti modifiche: 1) all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al comma 1, dopo le parole: «ordine dei chimici» sono aggiunte le parole: «e dei fisici»; *b)* al comma 2, dopo le parole: «sezione A» sono aggiunte le parole: «del settore Chimica»; *c)* al comma 3, dopo le parole: «sezione B» sono aggiunte le parole: «del settore Chimica». 2) Al medesimo articolo 35 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, sono poi aggiunti i seguenti commi: «*4-bis*. L'iscrizione alla sezione B del settore chimica dell'albo professionale dei chimici e dei fisici è consentita entro il 31 dicembre 2027. *4-ter*. L'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale dei chimici e dei fisici non è consentita per coloro che conseguano la laurea professionalizzante di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987 e successive modificazioni e integrazioni. *4-quater*. Entro il 31 dicembre 2032, gli iscritti alla sezione B del settore chimica dell'albo professionale dei chimici e dei fisici potranno ottenere l'iscrizione alla sezione A del settore chimica dell'albo professionale dei chimici e dei fisici, secondo le previsioni dell'apposito regolamento che sarà adottato dal Ministero della salute, sentiti il Ministero dell'università e della ricerca e la Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici.»; 3) All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «*3-bis*. L'esame di Stato per l'iscrizione alla sezione B del settore chimica dell'albo professionale dei chimici e dei fisici è consentito sino all'ultima sessione del 2025.»; 4). All'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: «*4-bis*. L'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale degli ingegneri è consentita entro il 31 dicembre 2027. *4-ter*. L'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale degli ingegneri non è consentita per coloro che conseguano la laurea professionalizzante di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987 e successive modificazioni e integrazioni. *4-quater*. Entro il 31 dicembre 2032, gli iscritti alla sezione B dell'albo degli ingegneri potranno ottenere l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale degli ingegneri, secondo le previsioni dell'apposito regolamento che sarà adottato dal Ministero della giustizia, sentiti il Ministero dell'università e della ricerca ed il Consiglio nazionale degli ingegneri.»; 5) All'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «*4-bis*. L'esame di Stato per l'iscrizione all'albo nella sezione B dell'albo professionale degli ingegneri è consentito sino all'ultima sessione del 2025.»; 6) All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* alla rubrica sono soppresse le parole: «, perito industriale»; *b)* al comma 1, le parole: «, perito agrario e perito industriale» sono sostituite dalle seguenti «e perito agrario»; *c)* la lettera *d)* del comma 2 è soppressa; *d)* al comma 4 sono soppresse le parole «, perito industriale laureato»; 7) Al Titolo II Capo XI, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo l'articolo 55, è aggiunto il seguen-

te: «Art. 55-bis. (Professione di perito industriale) 1. Nell'albo professionale dell'ordine dei periti industriali sono previsti i seguenti settori: Settore: Costruzione, Ambiente e Territorio; Settore: Ambiente, Cave e Miniere; Settore: Meccanica ed Efficienza Energetica; Settore: Impiantistica Elettrica e Automazione; Settore: Chimica; Settore: Tutela e Sicurezza; Settore: Informatica; Settore: Design. 2. I settori individuati nel presente decreto non modificano le attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, alla professione, nonché le competenze professionali previste dalla normativa vigente. 3. L'iscrizione all'albo è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. 4. Le classi di laurea che danno titolo per l'accesso alla professione, relativamente ai settori in cui è ripartito l'albo, sono le seguenti: Settore Costruzioni, Ambiente e Territorio: classi L-7, L-17, L-21, L-23; Settore Ambiente, Cave e Miniere: classe L-34; Settore Meccanica ed Efficienza Energetica: classi L-9, L-30; Settore Impiantistica Elettrica e Automazione: classi L-8, L-9, L-30; Settore Chimica: classi L-25, L-26, L-27; Settore Tutela e Sicurezza: classi L-7, L-8, L-9, L-27, L-30, L-31; Settore Informatica: classi L-8, L-31; Settore Design: classi L-3, L-4.5. Alla professione si accede anche con la laurea di cui alle classi di laurea previste dalla tabella di equiparazione, allegata al decreto interministeriale 9 luglio 2009 recante la »equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi«. 6. Alla professione si accede altresì con il titolo conseguito all'esito dei corsi di laurea professionalizzanti di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987 e successive modificazioni e integrazioni. 7. Gli esami di Stato si svolgono presso le Università. 8. Le procedure di ammissione, le modalità di svolgimento delle relative prove, nonché gli ambiti professionali individuati con i settori sono stabiliti con decreto del Ministero dell'università e della ricerca. 9. Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare a quale tra i settori degli esami di Stato di cui al comma 1 intendono partecipare. 10. Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione sono articolati nelle seguenti prove: *a)* una prova scritta, consistente in un tema, relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione; *b)* una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, corrispondenti al percorso formativo specifico del settore prescelto; *c)* una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale. 11. Per gli iscritti all'albo che richiedano l'iscrizione ad un settore diverso l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: *a)* una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione; *b)* una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti il settore prescelto. 12. La commissione esaminatrice per lo svolgimento degli esami di Stato nominata con decreto dal Ministro dell'università e della ricerca è integrata da due componenti designati dall'Ordine professionale. 13. Agli iscritti laureati spetta il titolo professionale di dottore perito industriale, mentre gli iscritti con il diploma non accademico hanno il titolo professionale di perito industriale. Per questi, con apposito regolamen-

to che sarà adottato dal Ministero della giustizia, sentiti il Ministero dell'università e della ricerca ed il Consiglio nazionale dei periti industriali, saranno fissati specifici percorsi formativi per il conseguimento della laurea. 14.

Per coloro che sono in possesso dei titoli di studio, dei requisiti e dei provvedimenti degli ordini, stabiliti dall'ordinamento previgente alla legge 26 maggio 2016, n. 89, l'esame di Stato è consentito sino al 31 dicembre 2025. La durata del tirocinio è di sei mesi anche per i diplomati e può svolgersi in tutto o in parte durante l'ultimo anno del corso di studio, con tutte le modalità previste dall'ordinamento professionale. L'esame di Stato si svolge secondo le modalità previste dal precedente comma 7. 15. Con regolamento del Consiglio nazionale dei periti industriali si disciplina la corrispondenza nei settori dell'albo dei rispettivi titoli di studio di accesso alla professione, nonché i profili professionali di ciascuno dei settori. 16. In via transitoria, gli iscritti alla sezione B degli albi degli ingegneri e dei chimici e dei fisici possono scegliere di iscriversi ai corrispondenti settori dell'albo dei periti industriali senza necessità di sostenere le prove del relativo esame di Stato. 17. Ogni norma contraria a quanto stabilito nel presente provvedimento è abrogata».

3. La rubrica del Capo III del Titolo II del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 è conseguentemente modificata, inserendo, dopo la parola: «universitario», le seguenti: «e ordinistico».

31.0.2

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni per il funzionamento dell'Ordine degli Psicologi)

1. Al decreto del Presidente della repubblica 25 ottobre 2005, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Ministro della giustizia" e "Ministero della giustizia" sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle parole: "Ministro della salute" e "Ministero della salute";

b) all'articolo 2, comma 4, il terzo periodo è sostituito con il seguente: "Le eventuali votazioni successive iniziano tra il terzo ed il decimo giorno successivo al termine della votazione precedente";

c) all'articolo 2, comma 6, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "L'iscritto che ha esercitato il diritto di voto per corrispondenza può sempre votare personalmente, in tal caso il plico contenente il voto espresso per corrispondenza viene annullato.";

d) all'articolo 2, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Il Consiglio Nazionale adotta il regolamento per disciplinare le modalità per lo svolgimento delle operazioni elettorali. Il regolamento può prevedere specifiche procedure operative del voto telematico in caso di istituzione di più seggi elettorali, nel rispetto dei principi costituzionali di personalità, uguaglianza, libertà e segretezza del voto. I componenti del seggio elettorale sono responsabili della verifica dell'identità dell'elettore. Del regolamento adottato è data comunicazione al Ministero della salute".

2. Alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente periodo: "In terza convocazione qualunque sia il numero dei votanti. L'elezione nel consiglio territoriale è incompatibile con l'elezione negli organi dell'Ente di assistenza e previdenza professionale.";

b) all'articolo 21, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso d'impedimento ovvero di sua candidatura o di altra incompatibilità accertata è sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine; in caso di più seggi elettorali il presidente dell'ordine nomina gli ulteriori segretari nel provvedimento di indizione"».

31.0.11

ASTORRE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni in materia di iscrizione dei massofisioterapisti agli elenchi speciali di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. Coloro i quali hanno conseguito il diploma di massofisioterapista ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, entro il 30 dicembre 2018, qualora entro il 30 giugno 2020 non siano stati inseriti negli elenchi speciali di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, possono presentare domanda di iscrizione con riserva in detti elenchi entro il 31 dicembre 2020. Lo scioglimento della riserva avverrà a seguito di dimostrazione da parte dell'iscritto di aver svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo per un periodo minimo di 36 mesi,

anche non continuati vi, entro il 31 dicembre 2023. La mancata acquisizione di detto requisito comporterà la cancellazione dagli elenchi e l'impossibilità di svolgere l'attività di massofisioterapista.».

31.0.3

RUFA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni in materia di iscrizione dei massofisioterapisti agli elenchi speciali ad esaurimento)

1. I soggetti che hanno conseguito il diploma di massofisioterapista entro il 30 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, i quali alla data del 30 giugno 2020 non siano stati inseriti negli elenchi speciali ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 4-*bis*, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, possono presentare domanda di iscrizione con riserva nei medesimi elenchi entro e non oltre il 31 dicembre 2020. L'iscrizione è confermata previa dimostrazione da parte dell'interessato di aver svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, entro il 31 dicembre 2023. La mancata acquisizione del requisito di cui al precedente periodo determina la cancellazione dagli elenchi e l'impossibilità di svolgere l'attività di massofisioterapista.».

31.0.5

SBRANA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria del Ministero della salute)

1. All'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: "con esclusione dell'articolo 15-*quater* e della correlata indennità" sono soppresse.».

31.0.7

PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Estensione della tutela infortunistica Inail ai medici medicina generale, ai pediatri di libera scelta, agli specialisti ambulatoriali e ai medici di continuità assistenziale nei casi accertati di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, caratterizzata da particolare contagiosità a causa della virulenza dell'agente patogeno, e delle modalità di svolgimento del lavoro dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e dei medici di continuità assistenziale che, per la loro peculiarità, comportano l'esposizione dei suddetti soggetti al rischio di un contagio da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al termine dello stato di emergenza di cui alle delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, nei casi accertati di infezioni da COVID-19 in occasione di lavoro, le prestazioni INAIL sono erogate anche ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, agli specialisti ambulatoriali e ai medici di continuità assistenziale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del Servizio sanitario regionale competente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario dello stesso.».

31.0.8

GRIMANI, VONO, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure per il collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età)

1. Ai fini di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale e di contenere il numero di vacanze in organico, su domanda dell'interessato da presentare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, come prevista dai rispettivi ordinamenti, dei dirigenti medici e chirurghi di secondo livello, ospedalieri o universitari, che alla stessa data esercitano attività clinica presso

strutture pubbliche o convenzionate con il SSN. Inoltre, ai fini di contenere il numero di carenze in organico di docenti in scuole di specializzazione in area sanitaria, ivi compresa l'istituenda Scuola di Medicina Generale, sulla base di quanto concordato nelle modifiche al testo del Patto per la Salute per gli anni 2019-2021, specie al fine di istituire e potenziare gli ospedali di insegnamento, su domanda dell'interessato da presentare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età dei professori di Prima Fascia che siano componenti o possiedano le mediane necessarie a partecipare alle Commissioni di valutazione dell'Abilitazione Scientifica Nazionale.».

31.0.9

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie)

1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

"Art. 102. - Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.

Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione del medico, dell'odontoiatra e del medico veterinario ai quali è consentito di svolgere la propria attività esclusivamente nell'ambito di campagne informative di educazione sanitaria e attività di prevenzione, nonché per emergenza e pronto soccorso. I farmacisti possono svolgere in farmacia anche attività di primo intervento.

I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che stipulano con farmacisti convenzioni di qualsiasi tipo relative alla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172 del citato testo unico delle leggi sanitarie, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000".».

31.0.10

LANZI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, recante stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali)

1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I servizi ed i titoli acquisiti nelle strutture sanitarie in forma societaria a partecipazione pubblica totale o di controllo, derivanti anche da sperimentazioni gestionali a partecipazioni miste pubblico private, sono equiparati, ai soli fini dei concorsi di assunzione, ai corrispondenti servizi e titoli, acquisiti presso le unità sanitarie locali. Con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge è istituito un tavolo tecnico per la valutazione dei titoli acquisiti".».

31.0.13

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizione in materia di ricorsi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie)

1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Entro trenta giorni dalla distribuzione delle cariche di cui all'articolo 20, ogni consigliere eletto può proporre ricorso avverso la predetta distribuzione alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che decide nel termine di tre mesi. Tutti i termini previsti per i ricorsi innanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie in materia elettorale sono ridotti della metà"».

31.0.14

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Investimenti in materia sanitaria)

1. Le risorse di cui al comma 81, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono incrementate di 2 miliardi di euro. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.160 per 50 milioni di euro ciascuno degli anni dal 2021 e 2022, per 70 milioni di euro per l'anno 2023, 75 milioni di euro per l'anno 2024, per 95 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033 e per 165 milioni di euro per l'anno 2034.».

31.0.15

VONO, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni per l'acquisizione dei dati relativi alla dispensazione dei farmaci ed il monitoraggio della spesa farmaceutica)

1 All'articolo 33 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Al fine di implementare i programmi di sorveglianza epidemiologica e garantire l'aderenza alla terapia farmacologica, realizzando l'efficace monitoraggio della spesa farmaceutica, il Ministero della salute, l'AIFA e l'ISTAT acquisiscono dalle farmacie, per il tramite delle associazioni di categoria, i dati relativi alla dispensazione dei farmaci di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a*), *c*) ed *e*) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei parafarmaci registrati come dispositivi medici. Con apposito protocollo d'intesa tra il Ministero della salute, l'AIFA, l'ISTAT e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, da sottoscrivere entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono dettate le modalità e le tempistiche di acquisizione dei dati di cui al presente comma. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli

adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili".».

31.0.16

COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni per il calcolo della spesa farmaceutica per l'anno 2019)

1. La quota di cui al quarto periodo del comma 580 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non può, per il primo anno di applicazione, essere superiore di quattro volte l'importo relativo al ripiano dell'anno precedente, come corrisposto ai sensi dell'articolo 15, comma 8, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. Le aziende il cui ripiano ecceda il tetto determinato dal comma 1 destinano le risorse eccedenti, per il biennio 2021-2022, a investimenti in ricerca e sviluppo in ambito sanitario, ovvero azioni in campo sociale volte a incrementare l'occupazione nonché migliorare le condizioni di lavoro, ovvero interventi per aumentare la produttività e la qualità degli impianti di produzione sul territorio dello Stato italiano».

31.0.18

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure di semplificazione per il calcolo della spesa farmaceutica per l'anno 2019)

1. La quota di cui al quarto periodo del comma 580 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non può, per il primo anno di applicazione, essere superiore di quattro volte l'importo relativo al ripiano dell'anno precedente, come corrisposto ai sensi dell'articolo 15, comma 8, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. Le aziende il cui ripiano ecceda il tetto determinato dal comma 1 destinano le risorse eccedenti, per il biennio 2021-2022, a investimenti in ricerca e sviluppo in ambito sanitario, ovvero azioni in campo sociale volte a incrementare l'occupazione nonché migliorare le condizioni di lavoro, ovvero interventi per aumentare la produttività e la qualità degli impianti di produzione sul territorio dello Stato italiano».

31.0.17

FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni sul finanziamento dell'assistenza farmaceutica)

1. A decorrere dall'anno 2020, fermo restando il tetto complessivo per la spesa farmaceutica previsto dalla legislazione vigente, ai fini delle disposizioni e del procedimento di cui all'articolo 1, comma 577, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui si verifichi lo sfioramento di uno soltanto dei due tetti per la spesa farmaceutica per acquisti diretti e convenzionata, di cui rispettivamente all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'articolo 1, comma 399 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le risorse derivanti dal mancato raggiungimento di uno dei tetti sono detratte dal valore della spesa eccedente l'altro tetto con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sfioramento è accertato, al netto della spesa per gas medicinali, che resta fissata nella misura dello 0,20 per cento».

31.0.19

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni in materia di dispensazione d'urgenza)

1. Qualora sia richiesto un medicinale per la necessità di assicurare la prosecuzione del trattamento di un paziente affetto da diabete, ipertensione, broncopneumopatia cronica ostruttiva o altra patologia cronica ovvero la richiesta riguardi un paziente che necessiti di non interrompere un trattamento, il farmacista può procedere alla dispensazione di medicinali soggetti a pre-

scrizione medica, anche in assenza della stessa, ad eccezione di quelli inseriti nelle tabelle delle sostanze stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Il farmacista, sulla base delle condizioni del caso, individua la durata della terapia che non può essere superiore a trenta giorni.

3. Di tale dispensazione è effettuata specifica annotazione esclusivamente nel fascicolo sanitario elettronico del paziente ovvero, qualora lo stesso non sia attivo, il farmacista conserva per quaranta giorni un documento di consegna nel quale sono indicati codice fiscale del paziente, farmaco dispensato, numero di confezioni e data della consegna e ne dà tempestivamente notizia al medico di riferimento.

4. Sono abrogate le disposizioni del decreto ministeriale 31 marzo 2008 in contrasto con le previsioni di cui al comma 1, 2 e 3 del presente articolo».

31.0.20

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera *b)* e *e)*, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dall'articolo 3, comma 3, lettera *b)* del decreto del Ministero della Salute 16 dicembre 2010, è consentita, per l'anno 2020, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici assistiti da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, eventualmente anche a seguito della fornitura da parte delle aziende sanitarie locali secondo specifici accordi stipulati con le Organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente Ordine professionale».

31.0.21

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Negli istituti di ricovero, presso i servizi per le tossicodipendenze (SERT) e nelle case di cura private ed in tutte le altre strutture pubbliche e private, ove sono utilizzati farmaci, l'approvvigionamento, la conservazione, l'allestimento e la distribuzione degli stessi deve avvenire sotto la responsabilità di farmacisti inquadrati nell'organigramma secondo le dimensioni della struttura».

31.0.22

BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico)

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida specifiche per la sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con la finalità di:

a) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;

b) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio e il pubblico sono obbligati ad attenersi;

c) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

3. Le misure di cui ai commi precedenti non si applicano alle strutture ed attività già in possesso di specifici protocolli ed in particolare:

a) alle strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità, di cui all'articolo 1-ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) alle aree non aperte al pubblico delle imprese di cui all'articolo 95 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) alle strutture delle Forze di polizia, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Capitanerie di Porto;

d) alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 231 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. La dotazione del credito d'imposta per la sanificazione di cui all'articolo 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata, per l'anno 2020 a 1.000 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265 del decreto legge n.34 del 2020 medesimo».

31.0.23

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Semplificazione in materia di sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico)

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 2020, n. 32, adotta linee guida specifiche per la sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con la finalità di:

a) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;

- b)* disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio e il pubblico sono obbligati ad attenersi;
- c)* prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

3. Le misure di cui ai commi precedenti non si applicano alle strutture ed attività già in possesso di specifici protocolli ed in particolare:

a) alle strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità, di cui all'articolo 1-*ter* del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) alle aree non aperte al pubblico delle imprese di cui all'articolo 95 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) alle strutture delle Forze di polizia, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Capitanerie di Porto;

d) alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 231 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. La dotazione del credito d'imposta per la sanificazione di cui all'articolo 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata, per l'anno 2020 a 200 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del presente decreto».

31.0.200 (già 30.0.28)

FAZZOLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Semplificazione in materia di sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico)

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida specifiche per la sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con la finalità di:

a) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;

b) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio e il pubblico sono obbligati ad attenersi;

c) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

3. Le misure di cui ai commi precedenti non si applicano alle strutture ed attività già in possesso di specifici protocolli ed in particolare:

a) alle strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità, di cui all'articolo 1-ter del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) alle aree non aperte al pubblico delle imprese di cui all'articolo 95 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) alle strutture delle Forze di polizia, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Capitanerie di Porto;

d) alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 231 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. La dotazione del credito d'imposta per la sanificazione di cui all'articolo 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata, per l'anno 2020 a 1.000 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265 del decreto-legge n. 34 del 2020 medesimo.»

31.0.155 (già 37.0.14)

RIZZOTTI, PAGANO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Semplificazione in materia di sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico)

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3

febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida specifiche per la sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con la finalità di:

a) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;

b) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio e il pubblico sono obbligati ad attenersi;

c) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

3. Le misure di cui ai commi precedenti non si applicano alle strutture ed attività già in possesso di specifici protocolli ed in particolare:

a) alle strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità, di cui all'articolo 1-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) alle aree non aperte al pubblico delle imprese di cui all'articolo 95 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) alle strutture delle Forze di polizia, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Capitanerie di Porto;

d) alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 231 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. La dotazione del credito d'imposta per la sanificazione di cui all'articolo 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata, per l'anno 2020 a 1.000 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265 del decreto-legge n.34 del 2020 medesimo».

31.0.150 (già 33.0.17)

BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Sanificazione delle scuole e degli ospedali e salvaguardia dell'occupazione)

1. Per le finalità di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 8, sono prorogati fino al termine del 31/2020 i contratti di pulizia aggiudicati presso gli istituti scolastici statali a seguito di gara, dichiarati decaduti in data 1 marzo 2020, con legge 20 dicembre, n. 159. È altresì avviato un programma di sanificazione delle scuole, in tutti gli ambienti, comprese le attrezzature, con pulizia specialistica di fondo e disinfezione, funzionale al contenimento del covid-19. Gli interventi di sanificazione dovranno essere eseguiti con prodotti disinfettanti PMC, rispondenti alla norma UNI EN 14476/2007, a base di ipoclorito di sodio e/o perossido di idrogeno, soggetti ad eventuali integrazioni sulla base delle indicazioni delle autorità sanitaria competenti.

2. I servizi di pulizia e disinfezione dovranno essere svolti in prevalenza con il personale non assunto in esito al concorso indetto con D.M 6 dicembre 2019, n. 2200, eventualmente integrato da personale aggiuntivo.

3. I servizi di disinfezione e sanificazione, di cui al comma precedente, sono qualificati servizi di pubblica necessità per un periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e possono essere affidati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti aggiudicatoci, anche nel settore dei trasporti pubblici, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. e) del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50.

4. Il personale delle imprese che svolgono i servizi di cui al comma 1 presso le strutture ospedaliere e i presidi sanitari è assimilato agli operatori sanitari nelle garanzie di prevenzione dal rischio di contagio ed accede senza oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione. Rispetto alle classificazioni contrattuali in uso è considerato zona a rischio l'insieme delle superfici ad uso sanitario».

31.0.151 (già 34.0.1)

FAZZOLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Sanificazione delle scuole e degli ospedali e salvaguardia dell'occupazione)

1. Per le finalità di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 8 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, sono prorogati fino al termine del 31.12.2020 i contratti di pulizia aggiudicati presso gli istituti scolastici statali a seguito di gara, dichiarati decaduti in data 1 marzo 2020, con legge 20 dicembre, n.159. È altresì avviato un programma di sanificazione delle scuole, in tutti gli ambienti, comprese le attrezzature, con pulizia specialistica di fondo e disinfezione, funzionale al contenimento del covid-19. Gli interventi di sanificazione dovranno essere eseguiti con prodotti disinfettanti PMC, rispondenti alla norma UNI EN 14476/2007, a base di ipoclorito di sodio e/o perossido di idrogeno, soggetti ad eventuali integrazioni sulla base delle indicazioni delle autorità sanitaria competenti.

2. I servizi di pulizia e disinfezione dovranno essere svolti in prevalenza con il personale non assunto in esito al concorso indetto con D.M 6 dicembre 2019, n. 2200, eventualmente integrato da personale aggiuntivo.

3. I servizi di disinfezione e sanificazione, di cui al comma precedente, sono qualificati servizi di pubblica necessità per un periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e possono essere affidati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti aggiudicatori, anche nel settore dei trasporti pubblici, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. c) del d.lgs 18 aprile 2016, n.50.

4. Il personale delle imprese che svolgono i servizi di cui al comma 1 presso le strutture ospedaliere e i presidi sanitari è assimilato agli operatori sanitari nelle garanzie di prevenzione dal rischio di contagio ed accede senza oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione. Rispetto alle classificazioni contrattuali in uso è considerato zona a rischio l'insieme delle superfici ad uso sanitario».

31.0.152 (già 37.0.15)

PAGANO, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Sanificazione delle scuole e degli ospedali e salvaguardia dell'occupazione)

1. Per le finalità di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 8, sono prorogati fino al termine del 31/12/2020 i contratti di pulizia aggiudicati presso gli istituti scolastici statali a seguito di gara, dichiarati decaduti in data 1 marzo 2020, con legge 20 dicembre, n. 159. È altresì avviato un programma di sanificazione delle scuole, in tutti gli ambienti, comprese le attrezzature, con pulizia specialistica di fondo e disinfezione, funzionale al contenimento del covid-19. Gli interventi di sanificazione dovranno essere eseguiti con prodotti disinfettanti PMC, rispondenti alla norma UNI EN 14476/2007, a base di ipoclorito di sodio e/o perossido di idrogeno, soggetti ad eventuali integrazioni sulla base delle indicazioni delle autorità sanitaria competenti.

2. I servizi di pulizia e disinfezione dovranno essere svolti in prevalenza con il personale non assunto in esito al concorso indetto con D.M. 6 dicembre 2019, n. 2200, eventualmente integrato da personale aggiuntivo.

3. I servizi di disinfezione e sanificazione, di cui al comma precedente, sono qualificati servizi di pubblica necessità per un periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e possono essere affidati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti aggiudicatori, anche nel settore dei trasporti pubblici, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. c) del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50.

4. Il personale delle imprese che svolgono i servizi di cui al comma 1 presso le strutture ospedaliere e i presidi sanitari è assimilato agli operatori sanitari nelle garanzie di prevenzione dal rischio di contagio ed accede senza oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione. Rispetto alle classificazioni contrattuali in uso è considerato zona a rischio l'insieme delle superfici ad uso sanitario».

31.0.24

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Sanificazione delle scuole e degli ospedali e salvaguardia dell'occupazione)

1. Sono prorogati fino al termine del 31 dicembre 2020 i contratti di pulizia aggiudicati presso gli istituti scolastici statali a seguito di gara, dichiarati decaduti in data 1° marzo 2020, con legge 20 dicembre 2019, n. 159. È altresì avviato un programma di sanificazione delle scuole, in tutti gli ambienti, comprese le attrezzature, con pulizia specialistica di fondo e disinfezione, funzionale al contenimento del Covid-19. Gli interventi di sanificazione devono essere eseguiti con prodotti disinfettanti PMC, rispondenti alla norma UNI EN 14476/2007, a base di ipoclorito di sodio e/o perossido di idrogeno, soggetti ad eventuali integrazioni sulla base delle indicazioni delle autorità sanitaria competenti.

2. I servizi di pulizia e disinfezione devono essere svolti in prevalenza con il personale non assunto in esito al concorso indetto con decreto ministeriale 6 dicembre 2019, n. 2200, eventualmente integrato da personale aggiuntivo.

3. I servizi di disinfezione e sanificazione, di cui al comma precedente, sono qualificati servizi di pubblica necessità per un periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e possono essere affidati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti aggiudicatori, anche nel settore dei trasporti pubblici, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Il personale delle imprese che svolgono i servizi di cui al comma 1 presso le strutture ospedaliere e i presidi sanitari è assimilato agli operatori sanitari nelle garanzie di prevenzione dal rischio di contagio ed accede senza oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione. Rispetto alle classificazioni contrattuali in uso è considerato zona a rischio l'insieme delle superfici ad uso sanitario».

31.0.25

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Semplificazione procedure di appalti di servizi e forniture per pulizia, sanificazione e disinfezione)

1. Al fine di accelerare lo svolgimento dei servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione, alle amministrazioni aggiudicatrici è consentito:

a) acquistare i beni ed i servizi utilizzando la procedura aperta, con termine di ricezione dell'offerta pari a 15 giorni, ovvero utilizzando la procedura ristretta con termine di 10 giorni sia per la ricezione delle domande di partecipazione, sia per la ricezione delle offerte;

b) applicare nelle procedure di cui alla precedente lettera *a)*, anche per i settori ordinari, la posticipazione della verifica dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

c) stipulare i relativi contratti previa acquisizione dall'operatore economico aggiudicatario di una semplice autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali di cui all'articolo 83 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e previa verifica rispetto al solo aggiudicatario del possesso dei detti requisiti;

d) stipulare immediatamente i contratti così affidati ed avviare l'esecuzione degli stessi, anche in deroga al termine di cui all'articolo 32, comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. *stand still*)».

31.0.26

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Linee guida per la stesura di capitolati di gara per i servizi integrati di gestione e manutenzione di dispositivi medici)

1. Al fine di garantire alti livelli di qualità e sicurezza nel mercato dei servizi per la manutenzione dei dispositivi medici, in linea con quanto indi-

cato nel nuovo Patto per la Salute, il Ministero della Salute, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, procede alla definizione ed approvazione di un Decreto Ministeriale recante Linee guida per la stesura di capitolati di gara per i servizi integrati di gestione e manutenzione di dispositivi medici, teso ad uniformare il sistema di affidamento dei servizi di gestione e manutenzione dei dispositivi medici tra le diverse regioni.

2. Le linee guida di cui al comma precedente, identificano le informazioni e i requisiti essenziali per la stesura dei capitolati di gara in questo settore e sono tese a valorizzare elementi quali una adeguata formazione del personale addetto alla manutenzione, la capacità dell'operatore di fornire servizi in teleassistenza, la possibilità di utilizzo di forme di intelligenza artificiale per la manutenzione predittiva, la presenza di investimenti in ricerca e sviluppo. Le stesse linee guida prevedono la definizione di indicatori di qualità e performance.

3. Nella predisposizione dei capitolati di gara, le linee guida prevedono la definizione di lotti omogenei sulla base della tecnologia utilizzata, e delle specificità derivanti dall'area di utilizzo».

31.0.27

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Proroga credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro)

1. All'articolo 120 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "delle spese sostenute", sopprimere le parole: "nel 2020" e, dopo le parole: "per un massimo di 80.000 euro" aggiungere le parole: "per ciascuno degli anni 2020 e 2021";

b) al comma 2, dopo le parole: "utilizzabile nell'anno 2021" aggiungere le parole: "e, per le spese sostenute nel 2021 nell'anno 2022,".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 2.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di

cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

31.0.28

COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Esenzione iva per acquisto DPI lavoratori di prossimità)

1. All'articolo 124 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di tutelare i lavoratori sanitari maggiormente esposti al contatto con il pubblico, le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e alle altre professioni sanitarie di prossimità per le cessioni di beni di cui al comma 1 effettuate entro il 31 dicembre 2021. Con decreto del Ministero della salute, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono stabilite le ulteriori professioni rientranti nella qualifica di professione di prossimità."

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 411 milioni per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) quanto a 211 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

31.0.29

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione in favore del personale delle professioni sanitarie)

All'articolo 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, come previsto ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, è prorogato in favore del personale delle professioni sanitarie fino al 31 dicembre 2021"».

e, di conseguenza all'articolo 73, comma 2, le parole: «1.750 milioni per l'anno 2021» sono sostituite ogni volta dalle seguenti: «1.700 milioni per l'anno 2021».

31.0.30

RIZZOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)

1. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole: "quattro mesi" sono sostituite con le seguenti: "due mesi".».

31.0.31

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

1. All'art. 89, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole da "Il medico" a: "paziente" sono sostituite con le seguenti: "Il medico è tenuto ad indicare sulla ricetta relativa ai medicinali disciplinati dal presente articolo il nominativo del paziente ovvero, su richiesta di quest'ultimo, il codice fiscale in luogo della menzione del nome e del cognome"».

31.0.32

RIZZOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)

1. Al comma 1 dell'articolo 148, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo le parole: "da euro tremila a euro diciottomila" aggiungere le seguenti: "Le sanzioni non si applicano nel caso in cui per il medesimo principio attivo a base del medicinale oggetto della mancata o ritardata comunicazione di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione del medicinale di cui all'art. 34, siano in commercio sul territorio nazionale altri farmaci equivalenti a garanzia della continuità terapeutica del paziente."».

31.0.32a

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifiche al D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219)

1. All'art. 148 del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 7, sostituire le parole: "trecento euro a milleottocento" con le seguenti: "cento a mille" e le parole: "duecento euro a milleduecento euro" con le seguenti: "cento euro a cinquecento";

b) al comma 8, *sostituire le parole:* "cinquecento euro a tremila" con le seguenti: "cento a mille";

e) al comma 11, sostituire le parole: "cinquecento euro a tremila" con le seguenti: "cento a mille".».

31.0.33

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia italiana del Farmaco)

1. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze di servizio connesse all'evolversi dello stato di emergenza sanitaria, con particolare riferimento al settore della sperimentazione dei medicinali impiegati nel trattamento delle patologie derivanti dalla malattia COVID-19 e dei vaccini, di garantire il necessario monitoraggio sul territorio nazionale volto a prevenire stati di carenza di medicinali, di assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nel settore del farmaco a tutela della salute pubblica, di revisione e aggiornamento del prontuario farmaceutico finalizzato al contenimento della spesa farmaceutica, e garantire, pertanto, lo svolgimento dei compiti istituzionalmente demandati in base alla normativa vigente, l'Agenzia italiana del farmaco, di seguito Aifa, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami, scritti e orali, anche in modalità telematica e decentrata ai sensi e nei termini di cui all'articolo 249 del decreto legge 19 maggio 2020, n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, un contingente di n. 13 unità di personale di cui 5 appartenenti all'Area III del comparto funzioni centrali e 8 appartenenti alla dirigenza sanitaria medica dell'area funzioni centrali.

2. L'Aifa, anche in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero, può, altresì, avviare procedure selettive, anche in modalità telematica e decentrata, ai sensi dell'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato di n. 79 unità appartenenti alla qualifica di Area III F1 e di n. 21 unità appartenenti alle qualifiche di Area II F2, valorizzando le esperienze professionali maturate presso la stessa Agenzia sia con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che nello svolgimento di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. La dotazione organica di Aifa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è corrispondentemente incrementata di n. 113 unità.

4. Fino al completamento delle procedure selettive di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021, l'Aifa può prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché provvedere affinché siano prorogati alla stessa data i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermi gli effetti delle proroghe eventualmente già intervenute per le medesime finalità.

5. Per far fronte alle esigenze di cui al comma 1, l'Aifa può conferire, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, rispetto alla percentuale ivi prevista, ulteriori quattro incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, nonché ulteriori quattro incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale ai sensi ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo, rispetto alla percentuale ivi prevista.

6. Per ciascuno degli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di cui al comma 5, è previsto, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito e alle qualificazioni professionali possedute, un emolumento aggiuntivo pari a 40.000 euro lordi annui.

7. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante le risorse confluite nel bilancio dell'Aifa ai sensi dell'articolo 9-*duodecies* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125».

31.0.34

BOLDRINI, BINI, IORI, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia italiana del Farmaco)

1. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze di servizio connesse all'evolversi dello stato di emergenza sanitaria, con particolare riferimento al settore della sperimentazione dei medicinali impiegati nel trattamento delle patologie derivanti dalla malattia COVID-19, nonché dei vaccini, l'Agenzia Italiana del Farmaco, anche in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero, può avviare procedure selettive, anche in modalità telematica e decentrata, ai sensi dell'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato per le qualifiche di Area terza F1 e Area seconda F2, valorizzando le esperienze professionali maturate dal personale in servizio presso la stessa Agenzia con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nonché nello svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2. Ai fini degli effetti di cui al comma 1, la dotazione organica dell'Agenzia di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è incrementata di n. 100 unità di personale, di cui 79 unità appartenenti alla qualifica di Area terza F1 e di n. 21 unità appartenenti alla qualifica di Area seconda F2.

3. Fino al completamento delle procedure selettive di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 marzo 2021, l'AIFA può prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché provvedere affinché siano prorogati alla stessa data i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermi gli effetti delle proroghe eventualmente già intervenute per le medesime finalità.

4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, si provvede mediante le risorse confluite nel bilancio dell'AIFA ai sensi dell'articolo 9-duodecies del decreto-legge n. 78 del 2015 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.».

31.0.35

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Alla legge 2 aprile 1968 n. 475, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: "il comune" con le seguenti: "la Regione";

b) all'articolo 2 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le somme derivanti dal pagamento della tassa di autorizzazione all'esercizio della farmacia confluiscono in un apposito fondo regionale destinato ad incrementare le risorse per il pagamento dell'indennità di residenza di cui all'art. 2 della L. 8 marzo 1968, n. 221".».

31.0.36

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. All'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475, la parola: "compresi" è sostituita con le seguenti "ad eccezione di".».

31.0.37

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure innovative per la presa in carico di pazienti cronici)

1. Al fine di promuovere nuove modalità organizzative per la presa in carico dei pazienti cronici complessi, per il biennio 2020-2021 il Ministero della Salute autorizza una sperimentazione nelle Regioni, per la fornitura e la remunerazione di prestazioni di teleassistenza infermieristica erogata da

soggetti pubblici o privati, volta a fornire assistenza specializzata di tipo infermieristico e la collaborazione con l'assistenza di base e specialistica, per i malati cronici ed i soggetti immunodepressi.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le regioni in cui avviare la sperimentazione prevista dal comma 1.

3. Ai fini dell'attuazione della sperimentazione di cui al 1, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e 2.000.000 per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

31.0.38

LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure per garantire la continuità dell'assistenza sanitaria a pazienti maggiorenni affetti da malattie acute e croniche tipiche dell'infanzia)

1. Al fine di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria a pazienti maggiorenni affetti da malattie acute e croniche tipiche dell'infanzia, gli infermieri pediatrici possono prestare assistenza e cure ai pazienti maggiorenni affetti da patologie complesse, croniche e disabilitanti, in deroga al limite temporale previsto dal decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 70.».

31.0.39

FREGOLENT, LUNESU, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Deduzioni per malati sclerosi multipla)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera 12), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n.917, dopo le parole: "sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104" sono aggiunte le seguenti: ", nonché le spese per servizi privati di assistenza continua

e cura sostenuti dai soggetti malati di sclerosi multipla con una invalidità riconosciuta pari al 100 per cento";

2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

31.0.40

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)

1. Al fine di garantire la piena attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

31.0.41

RUFA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure in materia di mobilità sanitaria)

1. Al fine di compensare le spese sostenute da disabili, malati gravi, persone affette da patologie oncologiche e dai loro familiari appartenenti al medesimo nucleo familiare, per caselli autostradali, parcheggi a pagamento interni o in prossimità dei poli sanitari, biglietti per tratte aeree e ferroviarie

nazionali, traghetti, nonché per spese di pernottamento, che siano strumentali all'effettuazione di visite specialistiche e cure specifiche e adeguatamente documentate, è riconosciuta una detrazione fiscale fino ad un importo massimo di euro 1.000 annui per ciascun nucleo familiare.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri di individuazione della platea dei beneficiari e le modalità di attuazione della misura di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

31.0.42

COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni per incentivare l'uso della ricetta elettronica e dei farmaci generici)

1. Al fine di contenere la diffusione dell'epidemia da Covid-19, facilitare l'accesso all'uso dei farmaci generici, produrre risparmi per le famiglie ed evitare, al contempo, il fenomeno della rinuncia alle cure terapeutiche per problemi economici, è apportata la seguente modifica:

a) all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica" sono sostituite dalle seguenti: "dei medicinali equivalenti, di cui all'articolo 1, comma 3, del 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e di cui all'articolo 8, comma 10, lettere a) e c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'ossigeno terapeutico, di cui alla Tabella n. 2 della F.0 XII ed. e successive modifiche ed aggiornamenti, dei farmaci da banco dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 set-

tembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, nonché di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, ad eccezione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del servizio sanitario nazionale".

2. Vengono esclusi dalle modifiche di cui al comma 1 del presente articolo, gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 la cui proprietà è in capo a società cooperative a responsabilità limitata e società di capitali, a meno che per queste ultime i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, siano farmacisti iscritti all'albo.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Salute provvede ad estendere le specifiche della ricetta dematerializzata già in uso per le prescrizioni di farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e per le prescrizioni di farmaci veterinari, a tutte le ricette per la prescrizione di farmaci non a carico del SSN. Le farmacie e gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, ai fini dell'erogazione dei farmaci prescritti con la ricetta dematerializzata, possono utilizzare l'infrastruttura della ricetta elettronica (SAC, ovvero tramite il SAR) di cui al decreto ministeriale 2 novembre 2011, nell'ambito del Sistema Tessera Sanitaria gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze».

31.0.43

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni per incentivare l'uso della ricetta elettronica e dei farmaci generici)

Al fine di contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19 e facilitare l'accesso all'uso dei farmaci generici, produrre risparmi per le famiglie ed evitare, al contempo, il fenomeno della rinuncia alle cure terapeutiche per problemi economici, si dispone quanto segue:

1. Nell'articolo 5, comma 1, decreto-legge del luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica" sono sostituite dalle seguenti parole: "dei medicinali equivalenti (legge n. 425 dell'8 agosto 1996, di conversione

del decreto-legge 323 del giugno 1996, articolo 1, comma 3) di cui all'articolo 8, comma 10, lettere *a*) e *c*), della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dell'ossigeno terapeutico (Tabella n. 2 della F.U. XII ed. e successive modifiche ed aggiornamenti), dei farmaci da banco odi automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, nonché di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, ad eccezione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del servizio sanitario nazionale".

2. Vengono esclusi dalle modifiche riportate nel comma 1 del presente articolo, gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 la cui proprietà è in capo a società cooperative a responsabilità limitata e società di capitali, a meno che per queste ultime i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, sono farmacisti iscritti all'albo.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Salute provvede ad estendere le specifiche della ricetta dematerializzata già in uso per le prescrizioni di farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e per le prescrizioni di farmaci veterinari, a tutte le ricette per la prescrizione di farmaci non a carico del SSN. Le farmacie e gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, ai fini dell'erogazione dei farmaci prescritti con la ricetta dematerializzata, possono utilizzare l'infrastruttura della ricetta elettronica (SAC, ovvero tramite il SAR) di cui al decreto ministeriale 2 novembre 2011, nell'ambito del Sistema Tessera Sanitaria gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze».

31.0.44

MARINELLO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni in materia di monitoraggio rischio sanitario del virus Sars-Cov-2)

1. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e il monitoraggio del rischio sanitario dovuto al diffondersi del virus Sars-Cov-2, le Regioni e le Province autonome devono garantire la presenza di almeno una struttura di laboratorio con servizio di prelievi e analisi ogni 40000 abitanti o ogni 30 Km, per la diagnosi dei casi sospetti di infezione da Sars-Cov-2 indipendentemente dal criterio della soglia minima di prestazioni annue.

2. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

31.0.45

MAUTONE, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Istituzione presso le aziende ospedaliere della culla per la vita, dei centri per la vita e formazione del personale medico e degli operatori sanitari)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire presso le aziende sanitarie ospedaliere una struttura di accoglienza denominata "culla per la vita" al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei neonati.

2. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e i principi per l'installazione delle strutture di cui al comma 1 e in particolare:

- a)* stabilire un luogo facilmente accessibile;
- b)* garantire l'anonimato della persona che vuole lasciare il neonato nella culla di cui al comma 1;
- c)* prevedere un dispositivo di riscaldamento e chiusura in sicurezza della culla;
- d)* stabilire un presidio di controllo h 24 e rete con il servizio di soccorso medico;
- e)* istituzione di un numero verde nazionale per fornire informazioni sulla localizzazione e il funzionamento delle strutture sanitarie che istituiscono le strutture di cui al comma 1.

3. Le aziende sanitarie ospedaliere possono, istituire "centri per la vita" al fine di assistere le maternità difficili e salvaguardare ogni vita umana concepita, evitando la prematura interruzione o abbandono dopo la nascita.

4. I centri di cui al comma 3 forniscono assistenza alle donne e alle coppie in situazioni problematiche, fornendo supporto psico-pedagogico, economico e pratico, durante e dopo la gravidanza.

5. Il Ministero della salute, in collaborazione con le regioni nell'ambito della pianificazione delle attività formative, sostiene specifiche iniziative di formazione e di aggiornamento per il personale medico e operatori sanitari

delle strutture sanitarie pubbliche e private che forniscono il supporto di cui al comma 4.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

31.0.46

MAUTONE, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Istituzione di aree attrezzate per l'allattamento al seno)

1. Al fine di promuovere l'importanza dell'allattamento naturale come momento di cura di un bisogno primario, di crescita affettiva e di promozione della salute infantile, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono l'istituzione di aree attrezzate per l'allattamento al seno.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di istituzione delle aree attrezzate per l'allattamento al seno secondo i seguenti principi e criteri direttivi e con particolare riferimento:

a) alle tipologie dei centri commerciali sottoposti all'obbligo di cui all'articolo 1 in relazione al numero di visitatori giornalieri;

b) alle tipologie di strutture materno-infantili;

c) alle tipologie di spazi pubblici commerciali, luoghi pubblici e aperti al pubblico;

d) alle tipologie di strutture sanitarie;

e) agli spazi negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie;

f) ai requisiti minimi per la realizzazione delle aree di cui al comma 1 e per la dotazione delle necessarie attrezzature;

g) alla definizione dei requisiti igienico-sanitari per la realizzazione delle aree;

h) alla collocazione delle aree che devono essere facilmente accessibili a entrambi i genitori e identificabili attraverso un apposito simbolo.

3. I titolari delle strutture individuate dal decreto di cui al comma 2 si adeguano alle disposizioni di cui alla presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Ai soggetti di cui al comma 3 che omettono di dotarsi delle aree attrezzate entro i termini previsti dalla presente legge è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 500 euro. Qualora entro tren-

ta giorni dalla notifica della sanzione il soggetto non adempie all'obbligo di adeguarsi alle disposizioni della presente disposizione, la sanzione prevista dal periodo precedente è raddoppiata.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

31.0.47

AUGUSSORI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni in materia di mototerapia)

1. Lo Stato riconosce la mototerapia quale trattamento a supporto e a integrazione delle cure cliniche e terapeutiche e ne promuove la conoscenza, lo studio e la diffusione. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti gli enti e le associazioni interessati, provvede all'elaborazione di linee guida volte a disciplinare i requisiti e le modalità di svolgimento della mototerapia nel rispetto delle necessarie misure di sicurezza, con l'accordo di genitori e medici curanti e con la partecipazione riservata a piloti esperti».

31.0.48

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Fermo restando il rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 162, al Regolamento 1170/2009/CE, al D.M. 14 febbraio 1991 e successive modificazioni e al D.M. 10 agosto del 2018, il Ministero della Salute, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, definisce criteri e caratteristiche degli integratori nutraceutici.

2. Qualora, in sede di verifica da parte del Ministero della salute, si riscontri un'impropria qualificazione dell'integratore in sede di notifica, il Mi-

nistero provvede alla corretta qualificazione dello stesso e applica all'azienda produttrice una sanzione amministrativa fissata dal decreto di cui al precedente comma.

3. Gli integratori nutraceutici possono essere venduti esclusivamente nelle farmacie e negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

4. In tali strutture, in attuazione della L. 18 giugno 2009, n. 69, il farmacista, qualora sia in possesso di un titolo postuniversitario in materia di alimentazione e nutrizione o della laurea in biologia, può consigliare diete e regimi alimentari personalizzati».

31.0.49

VONO, GRIMANI, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifiche all'articolo 119 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, in materia di requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida)

1. All'art. 119, comma 2, dopo le parole: "deve essere effettuato nei gabinetti medici.", inserire le seguenti: "L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida potrà, limitatamente alla sola categoria AM, essere eseguito anche dal medico di medicina generale".».

31.0.50

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193)

1. All'articolo 108 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 11, sostituire le parole: "1.549,00 a euro 9.296,00" con le seguenti: "300,00 a euro 2.000,00";

b) al comma 13, sostituire le parole: "2.600,00 a euro 15.500,00" con le seguenti: "700, 00 a euro 5.000,00"».

31.0.51

BOLDRINI, IORI, BINI, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure in materia di potenziamento dei distretti sanitari)

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3-*quater*, comma 3, le lettere a) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"a) prevede la localizzazione dei servizi di cui all'articolo 3-*quies* sulla base dell'analisi dei bisogni di salute della popolazione, garantita anche dalla piena accessibilità ai dati del Servizio sanitario regionale mediante la realizzazione di un sistema informativo integrato;

c) è proposto, sulla base delle risorse assegnate, dal Comitato dei sindaci di distretto e dal direttore di distretto ed è approvato dal direttore generale"».

Art. 32

32.1

GALLONE

Al comma 1, premettere il seguente comma:

«01. Nell'ottica del superamento della logica emergenziale degli interventi normativi adottati in seguito alla pandemia da SarsCov-2, al fine di intervenire alla riqualificazione della didattica e per sviluppare nuovi modelli di attività scolastiche, nonché di garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico in corso, entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'istruzione, sentito l'Osservatorio per l'edilizia scolastica, adotta un piano straordinario di interventi di edilizia scolastica volto a riorganizzare e ad adeguare gli ambienti di apprendimento alle disposizioni in materia di sicurezza e di distanziamento, sulla base del numero e della densità per classe degli studenti frequentanti l'istituzione scolastica, anche attraverso la sperimentazione di nuovi ambienti e modelli di apprendimento».

Conseguentemente:

- *al comma 1, prima delle parole «Il fondo» inserire le seguenti: «Nelle more dell'adozione del Piano di cui al comma precedente,»;*

- *dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 01, valutato in 800 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021, si provvede, a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

32.2

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, sostituire le parole «400 milioni» con le seguenti «500 milioni» e le parole «600 milioni» con le seguenti «640 milioni»;*

b) *Al comma 2, sostituire le parole «32 milioni» con le seguenti «132 milioni» e le parole «48 milioni» con le seguenti «88 milioni».*

Conseguentemente all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole «250 milioni» con le seguenti «150 milioni» e le parole «50 milioni» con le seguenti «40 milioni».

32.3

FERRARI, NANNICINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «400 milioni di euro nell'anno 2020 e di 600 milioni di euro» con le seguenti: «468 milioni di euro nell'anno 2020 e di 700 milioni di euro»;*

b) *al comma 2, le parole «pari a 32 milioni di euro nell'anno 2020 e a 48 milioni di euro nell'anno 2021, è destinata:» sono sostituite dalle parole «pari a 100 milioni di euro nell'anno 2020 e a 200 milioni nell'anno 2021, è destinata:»;*

c) *dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:*

«6-bis. Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono acquisire, anche in locazione, edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in carenza delle certificazioni previste dalla vigente disciplina in materia di sicurezza, e i dirigenti scolastici possono acquisirli in uso, in esito a una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici dell'ente, VVFF e ASL, purché rispettino le norme sulla sicurezza sul lavoro.

6-ter. Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono stipulare contratti di locazione per edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in deroga ai vincoli temporali previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.»;

d) *al comma 7, sostituire le parole: «400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro» con le seguenti: «468 milioni di euro nel anno 2020 e di 700 milioni di euro»*

Conseguentemente,

- all'articolo 114, comma 4, Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «182 milioni di euro per l'anno 2020»;

- all'articolo 114, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 32, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da

interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica delle amministrazioni centrali da adottare, entro il 31 dicembre 2020, nell'ambito della legge di legge di bilancio per l'anno 2021, in misura tale da assicurare minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora i predetti interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottati o siano adottati per importi inferiori a quelli previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al precedente periodo, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 luglio 2021, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati».

32.4

IANNONE, CALANDRINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, le parole «pari a 32 milioni di euro nell'anno 2020 e a 48 milioni di euro nell'anno 2021, è destinata» sono sostituite dalle parole «Pari a 100 milioni di euro nell'anno 2020 e a 200 milioni nell'anno 2021, è destinata»:*

b) *al comma 3, le parole «pari a 368 milioni di euro nell'anno 2020 e a 552 milioni di euro nell'anno 2021, è destinata» sono sostituite dalle parole «pari a 300 milioni di euro nell'anno 2020 e 400 milioni nell'anno 2021, è destinata».*

32.5

PIROVANO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 2, le parole: «pari a 32 milioni di euro nell'anno 2020 e a 48 milioni di euro nell'anno 2021, è destinata» sono sostituite dalle parole «pari a 100 milioni di euro nell'anno 2020 e a 200 milioni nell'anno 2021, è destinata».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 68 milioni di euro per l'anno 2020 e 152 milioni per l'anno 2021, si provvede:

- Per 68 milioni per l'anno 2020 e 53 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190;

- Per 99 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

32.6

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Al comma 2, sostituire le parole «pari a 32 milioni di euro nell'anno 2020 e a 48 milioni di euro nell'anno 2021, è destinata» con le parole «pari a 100 milioni di euro nell'anno 2020 e a 200 milioni nell'anno 2021, è destinata».

32.7

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, GALLONE, CALIGIURI

Al comma 2, sostituire le parole «pari a 32 milioni di euro nell'anno 2020 e a 48 milioni di euro nell'anno 2021, è destinata» con le parole: «pari a 100 milioni di euro nell'anno 2020 e a 200 milioni nell'anno 2021, è destinata».

32.8

IANNONE, CALANDRINI

Al comma 2, sostituire le parole «pari a 32 milioni di euro nell'anno 2020 e a 48 milioni di euro nell'anno 2021, è destinata» con le parole «pari a 100 milioni di euro nell'anno 2020 e a 200 milioni nell'anno 2021, è destinata».

32.9

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 2, lettera b), sostituire le parole «alternando attività didattica ad», con le seguenti «integrando l'attività didattica con» e dopo le parole «motorio-sportivo», aggiungere le seguenti «in orario extrascolastico»;*

b) *Al comma 3, lettera a), sopprimere il secondo periodo;*

c) *Al comma 3, lettera b), aggiungere infine i seguenti periodi: «Al fine di remunerare le prestazioni del personale DSGA impegnato a supportare l'Amministrazione in tutte le attività necessarie all'avvio del nuovo anno scolastico, vengono stanziati 10 milioni di euro. I criteri di riparto di dette risorse tra il personale saranno stabiliti in sede di contrattazione integrativa nazionale tenendo conto della complessità delle istituzioni scolastiche. Al relativo onere si provvede mediante risorse a valere sul fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, II 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».*

d) *Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:*

«3-bis. Al comma 1 lettera b) dell'articolo 213-bis del D. L. 19 maggio 2020, n.34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n.77, sopprimere le parole da "In caso di sospensione" fino a "alcun indennizzo"».

e) *Il comma 4 è soppresso.*

f) *Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole "valutazione finale", sono sostituite dalle seguenti "valutazione intermedia e finale"».

32.10

VONO, COMINCINI, CONZATTI

Al comma 2, lettera b) è aggiunto infine il seguente periodo: «Al fine di agevolare l'attuazione di tali accordi, gli Uffici Scolastici Regionali possono stipulare apposite convenzioni con Federazioni del settore maggiormente rappresentative di enti del terzo settore aventi sedi nel territorio di loro competenza».

32.11

SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine agevolare il godimento di servizi primari da parte della popolazione residente nelle aree montane, salvaguardando i livelli di qualità e sicurezza, si provvede alla revisione dei criteri per il mantenimento dei presidi ospedalieri e scolastici, nonché per quelli della giustizia negli ambiti montani, predisponendo apposite linee di finanziamento per la qualificazione e potenziamento di strutture ed operatori e il costante aggiornamento di questi ultimi.

2-ter Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 10 milioni di euro milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

32.12

GRANATO, PUGLIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 4:*

1) *dopo le parole:* «di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34», *inserire le seguenti:* «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41»;

2) *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «La disposizione di cui al periodo precedente non si applica agli assistenti amministrativi nonché al personale docente, temporaneamente inidoneo alle proprie mansioni per la condizione di fragilità correlata alla situazione epidemiologica da COVID-19 come da accertamento di medici e strutture competenti che, ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del comparto Scuola del 25 giugno 2008 abbia chiesto e ottenuto l'utilizzazione in altri compiti. Ai fini dell'accertamento dell'inidoneità dovuta a condizioni di fragilità di cui al precedente periodo, il giudizio espresso dal medico competente è sottoposto, ai fini della conferma, alla Commissione Medica di Verifica che si esprime entro il termine di trenta giorni.»;

b) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, con decreto del Ministro dell'istru-

zione, sono ripartite e erogate le risorse per effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio tramite i servizi territoriali dell'INAIL. Agli oneri relativi, nel limite di spesa di 10 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

c) dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti:

«7-bis. All'articolo 1, comma 2-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: "dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione", sono inserite le seguenti: "periodica e".

7-ter. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per gestire, coordinare e vigilare il sistema della formazione italiana nel mondo, la selezione e la destinazione all'estero del personale di cui all'articolo 18, nonché le ulteriori attività di cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola nel limite complessivo di 70 unità.";

b) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le attività di formazione sono organizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con i fondi di cui all'articolo 39, comma 1";

c) all'articolo 19:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il personale è selezionato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla base di un bando emanato sentito il Ministero dell'istruzione.»;

2) al comma 4, le parole: «dell'istruzione», sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;

d) all'articolo 20, comma 2, le parole: "dell'istruzione", sono sostituite dalla seguente: "predetto";

e) all'articolo 24:

1) il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può inviare, per esigenze di servizio, personale docente, amministrativo e dirigenti scolastici, in assegnazione temporanee presso scuole statali all'estero ed altre iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo, per una durata massima di un anno scolastico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Il personale di cui al presente comma è individuato sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 19, comma 4. In mancanza di graduatorie utili, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può individuare candidati idonei attingendo a graduatorie di altre materie di tipologia linguistica o di materie affini o, in mancanza anche di queste, pubblicando nel proprio sito istituzionale un interpello semplificato, anche limitato al personale di cui all'articolo 13, comma t. Il personale è collocato fuori ruolo e conserva, per l'intera durata della missione, la sede occupata nel territorio nazionale.";

2) al comma 2, le parole: "di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca", sono soppresse;

f) all'articolo 30, comma 1, dopo la parola: "144", sono aggiunte le seguenti: "commi primo, secondo e terzo";

g) all'articolo 35, comma 2, le parole: "dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale", sono sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione";

h) le parole: «dell'università e della ricerca», ovunque ricorrano, sono soppresse.

7-quater. Le lettere a), b), d) e g) del comma 7-ter si applicano a partire dall'anno scolastico 2021/22.

7-quinquies. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'entrata in vigore dei commi da 7-bis a 7-quater, il personale già collocato fuori ruolo presso il Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 13, comma i, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 è ricollocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il personale che si oppone al ricollocamento di cui al primo periodo è restituito ai ruoli di appartenenza alla fine dell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore del presente comma. I dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 64 del 2017 non possono comunque eccedere il numero complessivo di settanta unità. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dei commi da 7-bis a 7-quater, le scuole statali all'estero, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, adeguano alle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 i contratti di lavoro già afferenti alle soppresse casse scolastiche».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 10 milioni per l'anno 2020.

32.13

SBROLLINI, CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per tutti gli eventi che si siano verificati o si potranno verificare in seno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado durante l'emergenza epidemiologica Covid-19, il Dirigente scolastico che abbia ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida "Piano scuola 2020/2021" non è punibile penalmente ai sensi dell'articolo 51 c.p».

32.14

GRANATO, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Sostituire il comma con il seguente:

«5. Con il decreto di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 si determinano le modalità e la misura del riparto delle risorse di cui ai commi 2 e 3 tra le finalità ivi indicate, includendo altresì la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e le Province autonome di Trento e di Bolzano».

32.15

LANIECE, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER, DURNWALDER

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis). Le risorse di cui al comma 1 dell'articolo 235 del d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020, sono destinate, per le finalità di cui ai commi 2 e 3, ferma restando la possibilità di anticipare le somme con propri fondi, anche alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle Province autonome di Trento e di Bolzano».

32.16

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 6, sostituire le parole: «al 30 settembre 2021», con le seguenti: «al 31 dicembre 2021» e aggiungere infine il seguente periodo: «All'articolo 1 comma 147-bis della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sopprimere le seguenti parole: "nonché del personale delle scuole e degli asili comunali"».*

b) *Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni non si computa ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni».

32.17

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis) In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Alle graduatorie risultanti dalla procedura, di cui al primo periodo, sono riservati, nel triennio 2019-21, 803 posti. L'esame dovrà essere svolto esclusivamente in modalità telematica e verterà in un colloquio orale in forma semplificata"».

32.19

GRANATO, PUGLIA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. Al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, nonché i principi di trasparenza e pubblicità, nel sistema nazionale di istruzione, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, alle istituzioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 13, 15, comma 1, 16, commi 1, 2 e 3, 17, 21, 23, 29, commi 1 e 1-bis, e 30 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La mancata osservanza degli obblighi di cui al comma precedente può comportare la revoca dell'atto di riconoscimento della parità scolastica previa diffida da parte dell'ufficio scolastico regionale competente alla scuola interessata, mediante comunicazione formale, a provvedere alle dovute regolarizzazioni entro il termine perentorio di 30 giorni."».

32.20

ANGRISANI, GRANATO, PUGLIA

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti:

«7-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, le parole: "Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro e non oltre il 1° dicembre 2020".

7-ter. Per fare fronte ai disagi derivanti dalle conseguenze dell'emergenza epidemiologica per gli alunni con disabilità fisiche o sensoriali durante l'anno scolastico 2020/2021, il contributo a favore delle Regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con tali disabilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

7-quater. Agli oneri derivanti dal comma 7-ter, pari a i milione per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

32.18

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il decreto attuativo di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, e successive modificazioni, è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

32.21

GRANATO, PUGLIA

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti:

«7-bis. All'articolo 10, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: "nuovi edifici scolastici pubblici", sono aggiunte le seguenti: ", Poli per l'infanzia statali di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,".

7-ter. In via sperimentale, per gli anni 2020 e 2021, quota parte, pari a 20 milioni di euro per ciascun anno, del fondo nazionale per il Sistema integrato di istruzione e educazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nell'ambito degli interventi di cui al comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo, è destinato a finanziare la costituzione di nuovi Poli per l'infanzia statali, per l'accoglienza di bambine e bambini da tre mesi a sei anni d'età, di cui al comma 7-bis.».

32.22

COMINCINI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono acquisire, anche in locazione, edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in carenza delle certificazioni previste dalla vigente disciplina in materia di sicurezza, e i dirigenti scolastici possono acquisirli in uso, in esito a una valutazione

congiunta effettuata dagli uffici tecnici dell'ente, VVFF e ASL, purché rispettino le norme sulla sicurezza sul lavoro».

32.23

IANNONE, CALANDRINI

Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono acquisire, anche in locazione, edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in carenza delle certificazioni previste dalla vigente disciplina in materia di sicurezza, e i dirigenti scolastici possono acquisirli in uso, in esito a una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici dell'ente, VVFF e ASL, purché rispettino le norme sulla sicurezza sul lavoro».

32.24

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GALLONE, CALIGIURI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono acquisire, anche in locazione, edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in carenza delle certificazioni previste dalla vigente disciplina in materia di sicurezza, e i dirigenti scolastici possono acquisirli in uso, in esito a una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici dell'ente, VVFF e ASL per il rispetto delle norme in materia di prevenzione sui luoghi di sicurezza sul lavoro».

32.25

CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996,

n. 23, possono stipulare contratti di locazione per edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in deroga ai vincoli temporali previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392».

32.26

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GALLONE, CALIGIURI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono stipulare contratti di locazione per edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in deroga ai vincoli temporali previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392».

32.27

IANNONE, CALANDRINI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono stipulare contratti di locazione per edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in deroga ai vincoli temporali previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392».

32.28

COLTORTI, ACCOTO, AGOSTINELLI, FEDE, ROMAGNOLI, PUGLIA

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e il diritto allo studio degli studenti delle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, il Fondo di cui all'articolo 41, comma 2 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare all'attuazione di interventi di messa in sicurezza, di adeguamento sismico e di costruzione di edifici scolastici ricadenti nelle zone sismiche 1

e 2 dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposto il riparto delle risorse di cui al periodo precedente al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria approvata ai sensi dell'avviso pubblico Prot. n. 24404 dell'11 luglio 2019».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 30 milioni per l'anno 2020.

ORDINI DEL GIORNO

G32.100

AUGUSSORI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge di cui si discute la conversione reca, tra le altre, misure in materia di scuola e adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020-2021;

in tali ambiti, hanno suscitato particolare preoccupazione, in specie tra le famiglie degli studenti con disabilità e tra le associazioni che tutelano i loro diritti, i contenuti della bozza di decreto predisposta dal Ministro dell'istruzione in attuazione dell'articolo 7, comma 2-ter, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 66, concernente la definizione delle misure di sostegno didattico e il modello di piano educativo individualizzato (PEI), da adottare da parte delle istituzioni scolastiche;

l'inadeguatezza delle disposizioni contenute nella predetta bozza di decreto è stata immediatamente rilevata, oltre che dalle famiglie direttamente interessate, anche dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), il quale in data 7 settembre u.s. ha espresso su di essa un parere profondamente critico, in cui si evidenziano una miriade di problematiche e punti ancora in sospeso che interessano, tra le altre: l'eccessiva rigidità dei modelli di piano proposti, le burocratizzazione dei Gruppi di lavoro responsabili dell'elaborazione dei piani stessi (c.d. GLO), l'introduzione dell'esonero degli studenti con disabilità da alcune discipline di studio e, non ultimo, la mancata emanazione del decreto per la definizione del profilo di funzionamento;

lo stesso CSPI ha ritenuto tali criticità assai «numerose» e difficilmente sormontabili nel breve periodo, al punto da «suggerire» nella parte conclusiva del proprio parere «il differimento dell'emanazione del decreto al fine di migliorare le misure ivi contenute e attivare le necessarie azioni di supporto»;

a pagare le conseguenze della situazione venutasi a creare, per l'ennesima volta, sono gli studenti con disabilità e le rispettive famiglie, già duramente penalizzati e marginalizzati dalle attività didattiche nei mesi di *lockdown*,

impegna il Governo:

a revisionare profondamente la bozza di decreto richiamata in premessa, unitamente ai relativi allegati, recependo le osservazioni del CSPI e accogliendo integralmente le istanze avanzate dalle associazioni e dalle famiglie dei bambini e degli studenti con disabilità, tenuto conto della necessità di assicurare in maniera piena ed effettiva il loro diritto all'inclusione scolastica;

a riconvocare, con urgenza, l'osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità al fine di verificare, in raccordo con esso, gli aspetti critici emersi nella bozza di decreto in esame.

G32.101

MODENA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;

premesso che:

il concorso, per titoli e esami, a duemilaquattro posti per l'accesso al profilo professionale di DGSA (area D del personale ATA) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 28-12-2018 è finora l'unico nella storia della Repubblica Italiana ad avere previsto un numero massimo di idonei da inserire nella graduatoria finale di merito, pari al totale dei posti messi a concorso aumentato di una percentuale pari al 30% dei medesimi;

la diretta conseguenza di tale autolimitazione è che all'esito della prova orale della procedura concorsuale suindicata un numero elevato di partecipanti, pur riportando una valutazione positiva, non figurerà nella graduatoria di merito;

detta situazione appare chiaramente pregiudizievole tanto per la pubblica amministrazione, quanto per gli stessi candidati, e ciò in quanto è noto come attualmente i posti vacanti e disponibili nel profilo di cui sopra

- anche per l'effetto dell'approvazione del decreto-legge n. 4/2019 (cd. quota cento) - siano già in numero superiore rispetto ai posti originariamente messi a concorso con l'intendimento di coprire i posti vacanti e disponibili per gli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 e 2020/2021,

impegna il Governo:

a procedere ad un abbattimento immediato della soglia al numero massimo degli idonei da inserire in graduatoria.

EMENDAMENTI

32.0.110 (già 92.0.1)

ALFIERI, ZANDA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di scuole all'estero)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"Per gestire, coordinare e vigilare il sistema della formazione italiana nel mondo, la selezione e la destinazione all'estero del personale di cui all'articolo 18, nonché le ulteriori attività di cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola nel limite complessivo di 70 unità.";

b) all'articolo 19, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il personale è selezionato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla base di un bando emanato sentito il Ministero dell'istruzione.";

c) all'articolo 19, comma 4, le parole: "dell'istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale";

d) all'articolo 20, comma 2, le parole: "dell'istruzione" sono sostituite dalla seguente: "predetto";

e) all'articolo 24:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: "di concerto con" sono sostituite dalla seguente: "sentito";

2) al comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:

"In mancanza di graduatorie utili, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può individuare candidati idonei attingendo a graduatorie di altre aree linguistiche o di materie affini o, in mancanza anche di queste, pubblicando nel proprio sito istituzionale un interpello semplificato, anche limitato al personale di cui all'articolo 13, comma 1";

3) al comma 2, le parole: "di concerto con" sono sostituite dalla seguente: "sentito";

f) all'articolo 30, comma 1, dopo la parola: "144" sono aggiunte le seguenti: "commi primo, secondo e terzo";

g) all'articolo 35, comma 2, le parole: "dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale" sono sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione";

h) le parole: "dell'università e della ricerca", dovunque compaiono, sono soppresse.

2. Le lettere *b)*, *c)*, *d)* e *g)* del comma 1 si applicano a partire dall'anno scolastico 2021/22.

3. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'entrata in vigore del presente articolo, il personale già collocato fuori ruolo presso il Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 è ricollocato, previo proprio assenso, fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. I dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 64 del 2017 non possono comunque eccedere il numero complessivo di settanta unità.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, le scuole statali all'estero, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, adeguano alle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 i contratti di lavoro già afferenti alle soppresse casse scolastiche».

32.0.120 (già 38.0.7)

GARAVINI, COMINCINI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)

1. All'articolo 21, comma 2, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "tre".

2. All'articolo 37, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto può permanervi fino a nove anni scolastici. A decorrere dall'anno scolastico 2021/22, con precedenza sulle altre destinazioni annuali, è destinato all'estero il personale scolastico nominato dalle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013 n. 4055 e successive modificazioni e integrazioni, che alla data del 31 maggio 2017 era in servizio all'estero con un mandato della durata di 4 anni scolastici. Il personale interessato è riassegnato alla sede di servizio estera presso la quale prestava servizio alla data del 31 maggio 2017 per un periodo di tre anni scolastici. qualora la sede di servizio presso la quale detto personale prestava servizio alla data del 31 maggio 2017 non fosse disponibile, detto personale è assegnato ad una delle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli Affari esteri di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto Interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, a valere sul fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

32.0.1

PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Piano Straordinario di assunzione del personale precario della scuola)

1. In considerazione della particolare situazione emergenziale determinatasi a causa della pandemia COVID-19 e nella conseguente ineluttabile

necessità si assegnare a tutte le scuole della Repubblica docenti con rapporto di lavoro stabile fin dal primo giorno di scuola, allo scopo di permettere l'attivazione di tutte le metodologie alternative atte ad assicurare la piena fruizione del diritto all'istruzione, una volta terminate le operazioni di nomina in molo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-*bis* a 17-*septies*, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la situazione di necessità e urgenza, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

2) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

3) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento in sede di aggiornamento delle predette graduatorie, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

4) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento in sede di aggiornamento delle predette graduatorie, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

2. I docenti di cui al punto 2) e al punto 4) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato e la riassegnazione al ruolo o alle graduatorie di provenienza. Ai suddetti corsi sono altresì ammessi, con oneri a proprio carico, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva ed al

solo fine di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di I e di II grado, tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di IeFP, purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; ai percorsi di specializzazione sono altresì ammessi tutti i docenti in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

3. I docenti di cui al punto 3) e al punto 4) sono, inoltre tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, dello stesso decreto per quanto attiene agli insegnanti tecnico-pratici.

4. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-*bis* a 17-*septies*, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la particolare situazione di necessità ed urgenza volta ad assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico alle alunne ed agli alunni diversamente abili, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL di comparto, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

2) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento, che abbiano prestato ser-

vizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

3) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

4) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

5) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

6) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, forniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

7) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

8) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

9) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

5. I docenti di cui ai punti 4), 6), 7) e 9) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato e la riassegnazione al ruolo o alle graduatorie di provenienza.

6. I docenti di cui ai punti 3) e 5) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato e la riassegnazione al ruolo o alle graduatorie di provenienza.

7. I docenti di cui ai punti 4) e 7) sono tenuti a frequentare, durante l'anno successivo a quello di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato e la riassegnazione al ruolo o alle graduatorie di provenienza.

8. I docenti di cui ai punti 6) e 7) sono, inoltre, tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22 comma 2 dello stesso decreto.

9. I docenti sono graduati in appositi elenchi provinciali costituiti secondo il punteggio rispettivamente attribuito nelle graduatorie interne di istituto, a riguardo dei docenti di ruolo utilizzati, e nelle graduatorie di II e III fascia, a riguardo dei docenti che risultano inclusi nelle stesse.

10. Quota pari al numero di posti conferiti ai destinatari delle disposizioni del presente articolo per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 sarà accantonata negli organici degli anni scolastici a partire dal 2022/2023 e destinata alle procedure concorsuali il 31 dicembre 2020».

32.0.2

PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Concorso straordinario bis per docenti di scuola primaria diplomati magistrali licenziati a seguito di giudizi definitivi)

1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è inserito il seguente:

"Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese)

1. All'articolo 4, comma 1-*undecies* sono aggiunti i seguenti commi:

1-*duodecies*. Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-*octies*, è bandito un nuovo concorso straordinario riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, almeno una annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) attivate presso istituzioni scolastiche statali'. I suddetti sono inclusi in una graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal successivo comma 1-*octies*. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera b) del comma 1-*quater*.

1-*terdecies*. Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96 nonché a coloro che hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo spetta la prece-

denza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie provinciali e di istituto.

1-quaterdecies. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1-quinquiesdecies. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2020/2021, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:

a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2021;

b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2021.

2. Agli oneri derivanti dalla procedura concorsuale straordinaria di cui al comma precedente, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

32.0.3

PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Corso di specializzazione per l'insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado dedicato specificamente a coloro che sono in servizio a qualunque titolo su posti di soste-

gno della scuola primaria, secondaria e dell'infanzia senza essere in possesso del titolo di specializzazione previsto dalla legge)

1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159 è inserito il seguente:

"Art. 1-bis.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

'3-bis. In sede di prima applicazione della presente legge il corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva (in ingresso) e con oneri a carico degli interessati, a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito"».

32.0.100 (già 25.0.19)

CARIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di procedure concorsuali sul Sostegno didattico)

1. Il Ministero dell'Istruzione è autorizzato a bandire per l'anno scolastico 2020-2021, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, una procedura in ciascu-

na regione distintamente per la scuola dell'infanzia, per quella primaria e per la scuola secondaria di I e II grado per le assunzioni a tempo indeterminato sui posti di sostegno che risultano vacanti e disponibili, in sostituzione delle procedure concorsuali per il sostegno previste dal Decreto Dipartimentale n. 498 del 21 aprile 2020, dal Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 e dal Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, per tutti i posti di sostegno previsti da: Allegato 1 - Ripartizione posti, Decreto Dipartimentale n. 498 del 21 aprile 2020; Allegato 1 - Prospetto Ripartizione Posti, Decreto Dipartimentale n. 649 del 03 giugno 2020; Allegato A- Prospetto ripartizione posti, Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020.

2. Alla procedura partecipano, a domanda, gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, conseguito in Italia ai sensi della normativa vigente entro il termine ultimo del mese di maggio 2020, come da D.M. n. 176 dell'11 marzo 2020, e inseriti a pieno titolo e senza riserva nelle graduatorie provinciali di cui all'art.1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e all'art 2, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. La validità dei titoli conseguiti all'estero è subordinata alla piena validità del titolo nei paesi ove è stato conseguito e al riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente.

3. La graduatoria di merito regionale della procedura di cui al comma 1 comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale selettiva di natura didattico-metodologica, che verterà sull'esposizione di metodologie e modalità di intervento su una tipologia di disabilità, in riferimento ad un caso descritto da specifica diagnosi funzionale di cui al D.P.R. 24 febbraio 1994. Per il superamento della prova orale è richiesto un punteggio minimo di 6/10. Tra i titoli valutabili per la graduatoria di merito regionale rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, il titolo di dottore di ricerca e il servizio svolto su posti di sostegno, purché in possesso del titolo prescritto dalla legge 5 febbraio 1992, n.104, presso le istituzioni scolastiche statali.

4. Il contenuto della procedura, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, le modalità di espletamento della prova orale con la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con ordinanza del Ministro dell'istruzione. L'ordinanza fissa, altresì, il contributo di segreteria per coprire l'intera spesa di svolgimento della procedura.

5. In considerazione della pandemia Covid-19 in essere e per garantire la stabilizzazione dei docenti di Sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, la prova orale prevista dal comma 3 sarà espletata entro il termine dell'anno scolastico 2020/2021. L'assunzione a tempo indeterminato degli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno che avranno

superato la prova orale di cui al comma 3 sarà retrodatata giuridicamente al 01.09.2020».

Conseguentemente all'articolo 114, comma 4 sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro» e sopprimere le seguenti parole: «e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

32.0.101 (già 33.0.14)

CARIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure urgenti per la continuità didattica degli studenti con disabilità attraverso il reclutamento dei docenti specializzati sul Sostegno didattico)

1. Il Ministero dell'Istruzione è autorizzato a bandire per l'anno scolastico 2020-2021, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, una procedura in ciascuna regione distintamente per la scuola dell'infanzia, per quella primaria e per la scuola secondaria di I e II grado per le assunzioni a tempo indeterminato sui posti di sostegno che risultano vacanti e disponibili, in sostituzione delle procedure concorsuali per il sostegno previste dal Decreto Dipartimentale n. 498 del 21 aprile 2020, dal Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 e dal Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, per tutti i posti di sostegno previsti da: Allegato 1 - Ripartizione posti, Decreto Dipartimentale n. 498 del 21 aprile 2020; Allegato 1 - Prospetto Ripartizione Posti, Decreto Dipartimentale n. 649 del 03 giugno 2020; Allegato A - Prospetto ripartizione posti, Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020.

2. Alla procedura partecipano, a domanda, gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, conseguito in Italia ai sensi della normativa vigente entro il termine ultimo del mese di maggio 2020, come da D.M. n. 176 dell'11 marzo 2020, e inseriti a pieno titolo e senza riserva nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.41. La validità dei titoli conseguiti all'estero è subordinata alla piena validità del titolo nei paesi ove è stato conseguito e al riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente.

3. La graduatoria di merito regionale della procedura di cui al comma 1 comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in

un'apposita prova orale selettiva di natura didattico-metodologica, che verterà sull'esposizione di metodologie e modalità di intervento su una tipologia di disabilità, in riferimento ad un caso descritto da specifica diagnosi funzionale di cui al D.P.R. 24 febbraio 1994. Per il superamento della prova orale è richiesto un punteggio minimo di 6/10. Tra i titoli valutabili per la graduatoria di merito regionale rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, il titolo di dottore di ricerca e il servizio svolto su posti di sostegno, purché in possesso del titolo prescritto dalla legge 5 febbraio 1992, n.104, presso le istituzioni scolastiche statali.

4. Il contenuto della procedura, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, le modalità di espletamento della prova orale con la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con ordinanza del Ministro dell'istruzione. L'ordinanza fissa, altresì, il contributo di segreteria per coprire l'intera spesa di svolgimento della procedura.

5. In considerazione della pandemia Covid-19 in essere e per garantire la stabilizzazione dei docenti di Sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, la prova orale prevista dal comma 3 sarà espletata entro il termine dell'anno scolastico 2020/2021. L'assunzione a tempo indeterminato degli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sui sostegno che avranno superato la prova orale di cui al comma 3 sarà retrodatata giuridicamente al 01.09.2020».

Conseguentemente all'articolo 114, comma 4 sostituire le parole «250 milioni di euro» con le seguenti «200 milioni di euro» e sopprimere le seguenti parole: «e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

32.0.8

VERDUCCI, RAMPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Le graduatorie provinciali di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono utilizzate per le assunzioni in ruolo dei docenti specializzati sul sostegno, sui posti vacanti e disponibili di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado all'esito delle operazioni di immissione in ruolo previste dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e dal decreto-legge

29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

2. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è inserito, in fine, il seguente periodo: "In seguito alla decadenza dei contratti a tempo indeterminato, ai titolari degli stessi è riconosciuta l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo".

3. Agli oneri derivante dal comma 2, valutato nel limite massimo di 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

32.0.4

PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Percorso specifico per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dedicato a docenti in possesso di adeguata esperienza professionale)

1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159 inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto il seguente comma:

'3. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'articolo 2 sono istituiti presso le Università e presso gli Istituti del sistema. AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, con oneri a completo carico degli interessati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di IeFP purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di spe-

cializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, allo scopo di non incrementare in alcun modo gli stanziamenti di spesa già previsti, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica ed il merito"».

32.0.5

PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Rimodulazione del vincolo di permanenza)

Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

1. Il vincolo di cui all'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è fissato in tre anni a decorrere dal 1° settembre 2019 in relazione a coloro che conseguono la nomina in ruolo e sono assegnati all'organico di una istituzione scolastica a decorrere da tale data; il suddetto vincolo si applica al personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di istruzione, qualunque sia la procedura utilizzata per il reclutamento. Ugualmente rimane sottoposto al vincolo di tre anni nella stessa istituzione scolastica assegnata in sede definitiva tutto il personale docente e educativo che abbia conseguito la nomina in ruolo negli anni precedenti. Resta fermo l'obbligo di permanenza di cinque anni su posto di sostegno per i docenti che abbiano conseguito il ruolo nella suddetta tipologia di insegnamento. In sede di contrattazione collettiva verranno determinate le modalità di permanenza nella sede ottenuta per trasferimento allo scadere del vincolo triennale di cui sopra.

2. L'art. 1 comma 17-*octies* della medesima legge è abrogato"».

32.0.6

PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifica dell'articolo 5 della legge 18 luglio 2003, n. 186 recante "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado", in materia di concorsi per insegnanti di religione)

L'articolo 1-*bis* della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è sostituito dal seguente:

"Art. 1-bis.

1. All'articolo 5 della legge 18 luglio 2003, n. 186, recante Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado' sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

1-bis. Ai concorsi per titoli e per esami successivi al primo è attribuito il cinquanta per cento dei posti disponibili, fatta salva la quota di posti eventualmente da accantonarsi ai sensi del comma 2-*bis*. La restante quota del cinquanta per cento è assegnata al concorso straordinario riservato ai docenti che alla data di pubblicazione del bando di concorso abbiano prestato servizio, in possesso della prescritta idoneità diocesana, che ha valore di abilitazione per l'insegnamento di religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, per almeno 3 anni anche non consecutivi nell'arco dell'ultimo decennio.

1-ter. Le graduatorie di merito regionali, articolate su ambiti diocesani, sono predisposte a seguito della presentazione dei titoli in possesso degli interessati e della valutazione in un'apposita prova orale di natura didattica metodologica. Le predette graduatorie di merito regionali sono predisposte attribuendo fino a un massimo di 100 punti. La valutazione dei titoli, fino a un massimo di 70 punti, comprende anche la valorizzazione del servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, dei titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012 e di ulteriori titoli universitari, il superamento di precedenti concorsi per il ruolo docente. Al servizio prestato presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili

ai titoli. Alla prova orale di cui al presente comma, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile. La prova orale verte esclusivamente sui contenuti previsti dall'articolo 3, comma 5';

b) al comma 2, le parole: 'del primo concorso' sono soppresse;

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. Le graduatorie di merito del concorso riservato di cui al comma 1, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola - Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, la serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, conservano la loro validità non essendo stati banditi ulteriori concorsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della medesima legge fino al loro esaurimento. Agli idonei che vi risultano inseriti è assegnato ogni anno il cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili in ciascuna regione e avuto riguardo alla loro suddivisione per diocesi. Il restante cinquanta per cento dei posti è attribuito ai vincitori dei concorsi banditi successivamente. Qualora le graduatorie di cui al predetto decreto del direttore generale per il personale della scuola del 2 febbraio 2004 siano esaurite, i posti sono interamente assegnati alle procedure concorsuali'.

2. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono regolamentati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge"».

32.0.7

PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Provvedimento d'urgenza per il superamento del contenzioso relativo ai concorsi a posti di dirigente scolastico banditi anteriormente al 2017)

1. All'articolo 2 della legge 2019 n. 159, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. All'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015 n. 107 è aggiunta la seguente lettera:

c) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione di legge, alcuna sentenza definitiva ovvero abbiano concluso l'intera procedura selettiva in forza di provvedimenti giurisdizionali cautelari, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15/07/2011, ovvero al decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi dei commi 87 e seguenti dell'articolo 1 della presente legge. I soggetti che superano la procedura prevista al precedente comma 87 sono inclusi in coda alle graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni"».

32.0.9

PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Estensione delle disposizioni in materia di nomina dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 2, comma 2-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 ai candidati che hanno superato le prove scritte ed

orali dei concorsi per l'ammissione al corso di formazione per dirigenti scolastici nelle Province Autonome di Trento e Bolzano)

1. L'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applica, a domanda, anche ai candidati che hanno partecipato alle prove del corso-concorso per Dirigente Scolastico indetto con deliberazione della Giunta provinciale del 16/11/2017 n. 1921 nella Provincia Autonoma di Trento, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 20 novembre 2017 n. 47 e del corso-concorso per dirigente scolastico nelle scuole in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6/02/2018, pubblicato nel Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 7 febbraio 2018 n. 6 e che hanno superato le prove, sia scritta che orale, del concorso per l'ammissione al corso di formazione dei suddetti concorsi ma che non vi sono stati ammessi perché non collocati in posizione utile nelle relative graduatorie. La nomina di tali candidati avverrà successivamente all'assunzione degli idonei del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'università, dell'istruzione e della ricerca n.1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale n. 90 del 24 novembre 2017, nel territorio nazionale e nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili».

32.0.10

PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-*bis*.

(Progressione carriera DSGA facenti funzione)

1. L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è sostituito dai seguenti:

«6. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale Assistente Amministrativo utilizzato nel profilo di Direttore Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla sostituzione del personale del medesimo profilo professionale, con l'obiettivo anche di contribuire a superare e limitare i numerosi contenziosi con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi come sopra individuati e quelli

dei candidati alla procedura concorsuale di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (concorso ordinario per Direttore Servizi Generali e Amministrativi), l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le finzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001. A tal fine si procede anche in deroga al requisito del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

6-bis. Le graduatorie risultanti dal relativo concorso sono utilizzate, ferma restando la priorità di assicurare alle graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il numero di posti specificamente previsto dal bando, vale a dire il 7 per cento dei posti disponibili per ciascuna regione, sul restante 30%, già riservato ai Direttori S.G.A. facenti funzione dal bando stesso, nonché su tutti gli altri posti vacanti e disponibili che risultino comunque disponibili. A tal fine saranno considerati utili per lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario e per quelle della procedura selettiva di cui sopra anche i posti vacanti dell'organico relativo all'anno scolastico 2021/2022.

6-ter. Con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilirà i punteggi da attribuire a ciascun candidato avendo particolare alla valorizzazione del servizio da responsabile amministrativo e da Direttore Servizi Generali Amministrativi, alla valorizzazione del possesso di laurea, con particolare riguardo a quella specifica prevista per l'accesso al profilo, alla partecipazione ad attività di formazione specifica per il profilo di Direttore S.G.A, al superamento del test di ammissione e relativa formazione procedura selettiva mobilità verticale di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2012, n. 17, al possesso della 2A posizione economica, al possesso della 1A posizione economica.

6-quater. Le medesime graduatorie verranno utilizzate, con decorrenza immediata, anche per le operazioni di sostituzione del Direttore SGA che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte disponibilità in organico di diritto e di fatto».

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020, e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

32.0.11

RAMPI, VERDUCCI, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure urgenti per garantire la funzionalità amministrativa delle istituzioni scolastiche)

1. Al fine di garantire la piena operatività delle istituzioni scolastiche limitatamente all'anno scolastico 2020/2021 ed in deroga ai termini previsti dall'articolo 4-bis del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, nelle regioni nelle quali le procedure di cui al concorso pubblico di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 non si sono concluse con l'approvazione della graduatoria di merito entro il 31 agosto 2020, le immissioni in ruolo dei vincitori sono effettuate a seguito della approvazione delle graduatorie di merito, purché entro il 31 dicembre 2020, con immediata presa di servizio. Fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina ai sensi dell'articolo 4 del predetto decreto-legge, gli effetti economici dei relativi contratti decorrono dalla data della presa di servizio. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per effetto di quanto previsto dai periodi precedenti, dalla data della presa di servizio dei vincitori di concorso, sono revocati le reggenze e gli eventuali provvedimenti di conferimento dell'incarico di DSGA agli assistenti amministrativi. Restano confermati, a potenziamento dell'attività di segreteria delle istituzioni scolastiche, i contratti a tempo determinato comunque connessi o collegati alla sostituzione degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA. Agli oneri relativi, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2020 e 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Ai fini dell'utilizzo ottimale delle graduatorie del concorso di cui al comma 1, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, i posti di direttore dei servizi generali e amministrativi rimasti vacanti e disponibili, nella singola regione, dopo le operazioni di immissione in ruolo sono destinati alle immissioni in ruolo ai sensi della procedura di cui ai commi 3 e 4.

3. Nei limiti del 30 per cento della quota degli idonei di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, i soggetti inseriti nelle graduatorie del concorso di cui al comma I possono presentare istanza per i posti di cui al comma 2 residuati in una o più regioni, nel limite delle facoltà assunzionali annualmente previste. L'istanza è presentata esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero dell'istruzione, in deroga agli

articoli 45 e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità di presentazione delle istanze di cui al comma 3 nonché i termini, le modalità e la procedura per le relative immissioni in ruolo.

5. Al fine di dare continuità alle procedure concorsuali a direttore dei servizi generali e amministrativi, con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare nei termini di cui al comma 4, sono definiti i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici, che sono presiedute da un dirigente scolastico, un dirigente tecnico o un dirigente amministrativo e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, ciascuna da superare con un punteggio pari o superiore ai 7/10 o equivalente; i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo.

6. La configurazione delle commissioni di cui al comma 5 è altresì adottata per la procedura di cui all'articolo 2, comma 6 di cui al citato decreto-legge 126/2019.»

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire la parola «250» con la seguente: «242» e la parola: «50» con la seguente: «38».

32.0.12

GRANATO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure urgenti per garantire la funzionalità amministrativa delle istituzioni scolastiche).

1. Al fine di garantire la piena operatività delle istituzioni scolastiche limitatamente all'anno scolastico 2020/2021 ed in deroga ai termini previsti dall'articolo 4-bis del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, nelle regioni nelle quali le procedure di cui al concorso pubblico di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 non si sono concluse con l'approvazione della graduatoria di merito entro il 31 agosto 2020, le immissioni in ruolo dei vincitori sono effettuate a seguito della approvazione delle graduatorie di merito, purché entro il 31 dicembre 2020, nel limite dei posti autorizzati per l'anno scolastico 2020/2021. La decorrenza giuridica ed economica dei relativi

contratti decorre dalla data della presa di servizio. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis* della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Ai fini dell'utilizzo ottimale delle graduatorie del concorso di cui al comma 1, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, i posti di direttore dei servizi generali e amministrativi rimasti vacanti e disponibili, nella singola regione, dopo le operazioni di immissione in ruolo sono destinati alle immissioni in ruolo ai sensi della procedura di cui ai commi 3 e 4, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis* della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite dei posti annualmente autorizzati.

3. Nei limiti della quota degli idonei di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, elevata al 50%, i soggetti inseriti nelle graduatorie del concorso di cui al comma 1 possono presentare istanza per i posti di cui al comma 2 residuati in una o più regioni, nel limite delle facoltà assunzionali annualmente previste. L'istanza è presentata esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero dell'istruzione, in deroga agli articoli 45 e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità di presentazione delle istanze di cui al comma 3 nonché i termini, le modalità e la procedura per le relative immissioni in ruolo.

5. Al fine di dare continuità alle procedure concorsuali a direttore dei servizi generali e amministrativi, con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare nei termini di cui al comma 4, sono definiti i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici, che sono presiedute da un dirigente scolastico, un dirigente tecnico o un dirigente amministrativo e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, ciascuna da superare con un punteggio pari o superiore ai 7/10 o equivalente; i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo.

6. La configurazione delle commissioni di cui al comma 5 è altresì adottata per la procedura di cui all'articolo 2, comma 6, di cui al citato decreto-legge 126 del 2019.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1,2,3,4,5,6 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Considerata la necessità di valorizzare il personale delle istituzioni scolastiche afferente al profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi di cui alla Tabella A del Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto 24 luglio 2003, area D, e al fine di riconoscere la crescente complessità del relati-

vo ruolo professionale in relazione alla dotazione di personale Docente, Educativo ed ATA in organico di diritto, il fondo istituito in sede di contrattazione collettiva nazionale di cui all'articolo 88, comma 2, lettera j), del Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto scuola 29 novembre 2007, ora ricompreso nelle finalità previste dall'articolo 40, comma 4, lettera a), del Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto scuola 19 aprile 2018, è incrementato di 20 milioni di euro. Ai maggiori oneri derivanti dall'incremento disposto dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

32.0.13

PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Contenzioso concorso dirigenti scolastici 2017)

1. Al fine di tutelare la continuità e la regolarità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti negativi dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con relativa prova finale, valutata in centesimi, consistente in un colloquio esperienziale e multidisciplinare, finalizzato alla collocazione in coda alla graduatoria compilata ai sensi del sopra nominato decreto direttoriale del 23 novembre 2017 dei soggetti che abbiano superato la prova preselettiva ed effettuata la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato decreto per mancato superamento della prova scritta o di quella orale nonché dei soggetti che hanno superato le prove scritte ed orali del corso-concorso selettivo per il reclutamento dei dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di I e II grado a carattere statale in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6.02.2018 e del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici nella Provincia Autonoma di Trento indetto con delibera della Giunta Provinciale n. 1921/2017 del 16.11.2017 e che non sono stati ammessi al corso di formazione perché in

esuberano rispetto ai posti messi a concorso. La prova finale di cui sopra si intenderà superata con il raggiungimento della votazione minima di settanta centesimi. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

32.0.14

PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Incremento posti in organico di diritto)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata, rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015 n. 107 nonché dalle norme ivi richiamate, nel limite di euro 785 milioni nell'anno 2020, 2.355 milioni nell'anno 2021, 2.400 milioni nell'anno 2022, 2.450 milioni nell'anno 2023, 2.500 milioni nell'anno 2024, 2.550 milioni nell'anno 2025, 2.600 milioni nell'anno 2026, 2.650 milioni nell'anno 2027, 2.700 milioni nell'anno 2028, 2.750 milioni nell'anno 2029 e 2.800 milioni annui a decorrere dall'anno 2030.11 suddetto incremento di organico comporta la trasformazione in organico di diritto di 50.000 posti di sostegno attualmente funzionanti in deroga in via di mero fatto e la costituzione in organico di 10.000 posti di potenziamento di cui almeno 4.000 dedicati alla scuola per l'infanzia, almeno 2.000 destinati all'incremento del tempo pieno nella scuola primaria e almeno 3.000 destinati alla scuola secondaria di II° grado per incrementare la funzionalità della didattica a distanza e per attivare l'insegnamento nelle scuole di ogni grado della scuola secondaria l'insegnamento dell'educazione civica.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede:

a) quanto a 654 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.962,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione del fondo a disposizione del ministero dell'istruzione per il pagamento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche;

b) quanto a 135,00 milioni di euro per l'anno 2020, 392,50 milioni di euro per l'anno 2021, 437,50 milioni di euro per l'anno 2022, 487,50 milioni di euro per l'anno 2023, 537,50 milioni di euro per l'anno 2024, 587,50 milioni

di cura per l'anno 2025, 637,50 milioni di euro per l'anno 2026, 687,50 milioni di euro per l'anno 2027, 737,50 milioni di euro per l'anno 2028, 787,50 milioni di euro per l'anno 2029 e 837,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

32.0.15

GALLONE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure urgenti per l'assunzione di psicologi scolastici)

1. Dall'inizio dell'anno scolastico 2020-2021, nel perdurare dell'emergenza da Covid-19, presso le scuole di ogni ordine e grado, il dirigente scolastico può istituire, la figura professionale dello psicologo scolastico, al fine di supportare gli alunni, le famiglie e il personale scolastico nelle eventuali problematiche di tipo psicologico generate dalla duratura esperienza della didattica a distanza e per fornire indicazioni per l'esercizio della metodica nel rispetto della salute psico-fisica dei minori. Possono accedere al ruolo di psicologo scolastico, con contratto di prestazione di lavoro autonomo, gli psicologi iscritti all'ordine in possesso di laurea magistrale in psicologia, con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell'età evolutiva.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

32.0.16

VONO, GRIMANI, MAGORNO, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Responsabilità del dirigente scolastico in materia di sicurezza)

Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) All'articolo 13, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Nelle sedi delle istituzioni scolastiche la vigilanza spetta al dirigente scolastico per i rischi individuati nella sezione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) di sua competenza; spetta all'ente competente per i rischi individuati nella sezione di competenza dello stesso».

2) All'articolo 17, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli spettano all'ente proprietario e al dirigente scolastico nelle modalità indicate dall'articolo 28, comma 1-ter".

3) All'articolo 18, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

"3-ter. Ai fini della previsione di cui al precedente comma nelle istituzioni scolastiche, sulla base del disposto di cui all'articolo 28-ter, i dirigenti scolastici sono tenuti a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, e 25, i responsabili della sicurezza dell'ente proprietario sono tenuti a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 22, 23 e 24".

4) All'articolo 28, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. Nelle istituzioni il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) è composto di due parti distinte, ciascuna di esclusiva responsabilità dei soggetti competenti: una prima parte, di competenza del responsabile della sicurezza dell'ente amministrativo competente, relativa alla valutazione delle caratteristiche strutturali dell'edificio, stato dell'immobile, struttura di scale, tetti cornicioni e sottotetti, controsoffittature, locali tecnici, locali eventualmente interdetti all'uso scolastici, impianti antincendio; una seconda parte, di competenza del dirigente scolastico, relativa alla valutazione dei rischi di esercizio: utilizzo locali scolastici, porte e finestre, scale, ascensori e montacarichi, pertinenze esterne."».

32.0.17

GRIMANI, VONO, SBROLLINI, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Adempimento di doveri e responsabilità in relazione all'anno scolastico 2020/2021)

1. Con riferimento all'anno scolastico 2020/2021 e fino al 31 agosto 2021, il rispetto da parte del personale scolastico delle prescrizioni e dei protocolli adottati dal Comitato tecnico scientifico, di cui alle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile 3 febbraio 2020, n. 630, 18 aprile 2020, n. 663 e 15 maggio 2020, n. 673, nonché delle prescrizioni contenute nelle Linee guida "Piano scuola 2020/2021" di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2020, n. 39, costituisce adempimento di un dovere ai sensi dell'articolo 51 del codice penale.

2. Fino al 31 agosto 2021, ove l'organizzazione dello svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 nell'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 1 implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il personale scolastico risponde verso terzi dei danni limitatamente ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è dovuta a dolo o colpa grave.»

32.0.18

DAMIANI, MOLES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Al decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165, dopo l'articolo 29-bis, è inserito il seguente:

"Art. 29-ter.

(Mobilità Dirigenti Scolastici)

1. I Dirigenti scolastici immessi nei ruoli regionali a seguito di procedure concorsuali nazionali hanno la priorità di rientro, fatto salvo il diritto al primo movimento dei dirigenti nella regione, secondo l'ordine della graduatoria nazionale, nella regione indicata come prima scelta nelle fasi di recluta-

mento su tutti i posti liberi, vacanti e disponibili comprensivi dei contingenti per le nuove assunzioni.

2. I Dirigenti ai quali è stata preclusa, nell'a.s. 2019/20 la scelta della regione Campania hanno diritto al rientro secondo quanto indicato al punto 1.

3. Nelle more dello stato di emergenza sanitaria da SARS COV2 e fino al ripristino delle condizioni di normalità su tutto il territorio nazionale si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza triennale al fine di favorire il rientro nelle regioni di provenienza per la prevenzione dei rischi e la tutela della salute."».

Conseguentemente all'articolo 114 sopprimere il comma 4.

32.0.19

GALLONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Detraibilità rette scolastiche)

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex art. 1 legge n. 62/2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 114, comma 4 del presente decreto;

b) quanto a 150 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni.»

32.0.20

GALLONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Al fine di garantire la libertà di scelta educativa delle famiglie indipendentemente dalla situazione patrimoniale reddituale, è introdotto il costo standard per studente, inteso come quota capitaria che permette una scelta libera della scuola senza costi economici aggiuntivi per la famiglia, determinato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ed è reso pubblico sui siti internet istituzionali dei citati Ministeri.»

32.0.21

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Introduzione dell'educazione alle differenze di genere nei percorsi universitari)

1. Al fine di promuovere l'educazione alle differenze di genere quale metodo privilegiato per la realizzazione dei principi di eguaglianza e di piena cittadinanza nella realtà sociale contemporanea, le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti. Per le finalità del presente articolo il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 114, comma 4, è ridotto di 2 milioni di euro a decorrere dal 2020.

32.0.22

VERDUCCI, RAMPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure in materia di valutazione degli alunni della scuola primaria)

1. Al fine di dare omogeneità e coerenza ai processi di valutazione degli alunni della scuola primaria, il comma 2-*bis*, dell'articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. In deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curriculum, è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione."».

32.0.23

VONO, GRIMANI, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure per semplificare e agevolare l'utilizzo della carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n.145)

1. Al fine di agevolare l'utilizzo della Carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n.145, il termine per l'utilizzo della medesima, di cui al Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177, è prorogato di ulteriori dodici mesi.»

Art. 33

33.1

MONTEVECCHI, VANIN, PACIFICO, PAVANELLI, ROMANO, PUGLIA

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola «università,» inserire le seguenti: «e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica, musicale e coreutica».

33.2

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 2021, le università statali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di spesa pari al cento per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente.

2-ter. Qualora l'università non rispetti le condizione di cui all'articolo 7 del decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e abbia un Indicatore sostenibilità economico-finanziaria (ISEF) inferiore ad 1, la facoltà di cui al comma 1 non è concessa.

2-quater. L'università può assumere il personale di cui al comma 1 oltre il limite di spesa del 100 per cento del personale cessato dal servizio nell'anno precedente, qualora soddisfì i seguenti parametri di valutazione:

a) valutazione della ricerca (complessivamente per il 67 per cento).

In tale ambito i parametri sono:

1) qualità della ricerca sulla base del parametro della «revisione tra pari a doppio cieco» (50 per cento);

2) capacità di attrarre finanziamenti europei per la ricerca, normalizzato rispetto al settore scientifico di appartenenza (30 per cento);

3) numero di ricercatori impegnati in progetti di ricerca (20 per cento);

b) valutazione della didattica (complessivamente per il 33 per cento). In tale ambito i parametri sono:

1) numero di laureati che trovano occupazione in 3 anni (40 per cento);

2) numero di corsi coperti da docenti di ruolo interni (30 per cento);

3) numero di laureati che accedono a corsi post universitari, borse di studio con modalità di accesso tramite concorso (20 per cento);

4) possibilità di acquisire con questionari le valutazioni degli studenti (10 per cento).

I parametri 1 e 3 sono normalizzati rispetto ai valori statistici della regione ove ha sede l'Ateneo.

2-quinquies. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attribuzione delle percentuali aggiuntive di assunzioni per ogni ateneo e le eventuali clausole di salvaguardia per compensare le disparità socio-economiche dei territori ove gli atenei insistono.

2-sexies. Il decreto ministeriale 22 ottobre 2012, n. 297, è abrogato».

33.3

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* Al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati e la piena attuazione del Programma Nazionale per la Ricerca, nel rispetto dei principi di libertà ed autonomia della scienza è istituito un apposito Ente, denominato Comitato di Promozione della Ricerca (CPR), dotato di autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale.

2-ter. Il CPR serve tutti i rami della scienza e delle scienze umane, coordinando e favorendo la raccolta di risorse economiche e strumentali al fine di finanziare progetti di ricerca anche facilitando la collaborazione nazionale e internazionale tra i ricercatori e le associazioni rappresentative degli ambiti culturali, scientifici e professionali. Il CPR dedica particolare attenzione al progresso e alla formazione dei ricercatori all'inizio della carriera e promuove le sinergie delle attività di ricerca promosse dai ministeri nel rispetto delle proprie autonomie. Il CPR promuove l'uguaglianza tra donne e uomini nella scienza e nel mondo accademico, garantisce e rispetta l'autonomia e la indipendenza dei ricercatori e degli enti di ricerca. Fornisce consulenza al parlamento e alle istituzioni di interesse pubblico in materia scientifica e promuove le relazioni tra la comunità della ricerca e la società e il settore privato, anche al fine di agevolare il trasferimento tecnologico, uno sviluppo sostenibile, nonché una omogenea crescita sociale del Paese.

2-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i compiti, la natura giuridica, la struttura di governo e lo statuto del CPR, garantendo l'indipendenza,

l'autonomia la competenza degli organi direttivi, nonché la rappresentatività della comunità scientifica e di tutte le discipline ed ambiti culturali.

2-quinquies. Con l'entrata in vigore del decreto di cui al comma *2-quater*, le funzioni del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR) sono trasferite al CPR.

2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo contabile».

33.4

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. La valutazione dei risultati della ricerca scientifica svolta dalle Università statali e non statali e dagli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, nel triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, è effettuata con il metodo della revisione tra pari in doppio cieco, per assicurare l'anonimato sia dell'autore della ricerca che del revisore della medesima. I soggetti italiani e stranieri incaricati della valutazione di cui al comma 1, sono registrati in appositi elenchi, divisi per area scientifica, tenuti presso il Ministero dell'università e della ricerca, che stabilisce standard minimi di qualità scientifica e di esperienza nella valutazione. Questi elenchi sono aggiornati ogni due anni.

2-ter. La selezione dei revisori esterni, italiani e stranieri, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, si uniforma al principio di leale cooperazione istituzionale ed è retta da criteri di correttezza, obiettività e imparzialità. I revisori saranno scelti tra gli studiosi e specialisti più autorevoli e scientificamente qualificati delle discipline cui appartengono i prodotti della ricerca da esaminare. Deve essere garantito il mantenimento dell'anonimato dei revisori, sia nella fase di predisposizione dell'elenco dei revisori stessi, che nella fase operativa di valutazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di scelta degli esperti disponibili, le eventuali integrazioni e cancellazioni sulla base delle necessità che dovessero emergere in seguito alla trasmissione dei prodotti da parte delle istituzioni sottoposte a valutazione. Inoltre sono indicati i metodi di lavoro, le tipologie di valutazione dei prodotti e le ipotesi di soluzioni di eventuali conflitti di interessi.

2-quater. L'attività di valutazione di cui al comma 1, concorre a determinare la ripartizione della parte premiale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) di cui alla legge n. 240 del 2010».

33.5

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il relativo impatto sul sistema universitario, al fine di sostenere le strutture destinate all'ospitalità degli studenti universitari fuori sede, alle Residenze Statali e ai Collegi universitari di merito accreditati di cui al Decreto Dirigenziale n. 38844 del 10 dicembre 2019, è riconosciuto un contributo di 6 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.

2-ter. Il contributo di cui al comma *2-bis* è ripartito tra le Residenze statali e i Collegi universitari di merito accreditati secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 23 novembre 2018, n. 763.

2-quater. Agli oneri di cui al comma *2-bis*, pari a 6 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

33.6

FERRARI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«*2-bis.* Alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, all'articolo 2, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"*8-bis.* Ai fini della attuazione della riforma e quindi della elaborazione ed emanazione dei regolamenti di cui ai commi precedenti, ciascuna istituzione di cui all'articolo 1, sulla base di accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca, può sperimentare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 8, propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese modalità di composizione e costituzione degli organi di governo e forme sostenibili di organizzazione della didattica e della ricerca. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti"».

33.7

D'ALFONSO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è aggiunto il seguente periodo: "Ai rettori che espletano il mandato durante il periodo dell'emergenza sanitaria da Covid 19, a causa delle sospensioni delle attività e delle conseguenti difficoltà determinatesi, vista l'eccezionalità della contingenza pandemica, è attribuita la facoltà di riproporre alla scadenza del mandato la propria candidatura per ulteriore triennio non rinnovabile"».

33.8 (testo 2)

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 22-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni alla data del 24 giugno 2017, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio alla data di conclusione del processo di statizzazione, nei limiti delle predette dotazioni organiche".

2-ter. Al fine di consentire alle università di adeguarsi alle previsioni di cui all'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167 attraverso la definizione dei contratti integrativi di sede, finalizzati a superare il contenzioso esistente e a prevenire l'insorgere di ulteriore contenzioso, anche in ambito unionale, al comma 2 del medesimo articolo 11 le parole: "entro il 30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021".

2-quater. Per l'anno 2020, alle somme corrisposte a titolo di sussidio per fini di studio, in favore degli studenti delle università e delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, non si applica l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni.»

33.9

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire alle università di adeguarsi alle previsioni di cui all'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167 attraverso la definizione dei contratti integrativi di sede, finalizzati a superare il contenzioso esistente e a prevenire l'insorgere di ulteriore contenzioso, anche in ambito unionale, al comma 2 del medesimo articolo 11 le parole: "entro il 30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021"».

33.10

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per l'anno accademico 2020/2021, alle somme corrisposte a titolo di sussidio per fini di studio, in favore degli studenti delle università e delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, non si applica l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

33.11

FAZZOLARI, CALANDRINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le abilitazioni professionali per l'accesso agli albi, conseguite da chi è in possesso di specifici titoli di studio, sono altresì valide per l'iscrizione in altri albi le cui disposizioni riconoscono il titolo di studio come idoneo all'accesso, senza necessità di ripetere l'abilitazione e previa adozione di specifico regolamento da parte del consiglio nazionale dell'albo».

33.12

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) Studentesse in stato di gravidanza"».

33.0.1

IORI, DE PETRIS, BOLDRINI, LAFORGIA, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure urgenti per la definizione delle funzioni e del ruolo degli educatori socio pedagogici nei presidi socio sanitari e della salute)

1. Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e la necessità di garantire la presenza degli educatori socio-pedagogici e dei pedagogisti nei servizi e nei presidi socio sanitari e della salute, limitatamente agli aspetti socio-educativi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 517, della legge n. 145 del 2018, nonché al fine di evitare contenziosi, il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca, con apposito decreto, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le funzioni proprie degli aspetti socio-educativi, considerato che il tratto specifico del ruolo della suddetta figura professionale è la dimensione pedagogica, nelle sue declinazioni sociali, della marginalità, della disabilità e della devianza.

2. Le funzioni dell'educatore socio pedagogico di cui al comma 1, svolte in collaborazione con altre figure socio sanitarie e in applicazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, fanno riferimento alle seguenti attività professionali:

a) individuare, promuovere, sviluppare le potenzialità cognitive, affettive, ludiche, relazionali dei soggetti, a livello individuale e collettivo, nell'ambito di progetti pedagogici elaborati in autonomia professionale o con una équipe in prospettiva interdisciplinare e interprofessionale;

b) contribuire alle strategie pedagogiche per programmare, pianificare, realizzare, gestire, monitorare, verificare e valutare interventi educativi

mirati allo sviluppo delle potenzialità di tutti i soggetti per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di sviluppo, autonomia personale e inclusione sociale;

c) progettare, organizzare, realizzare e valutare situazioni e processi educativi e formativi sia in contesti formali pubblici e privati, sia in contesti informali, finalizzate alla promozione del benessere individuale e sociale, al supporto, all'accompagnamento, all'implementazione del progetto di vita delle persone con fragilità esistenziale, marginalità sociale e povertà materiale ed educativa, durante tutto l'arco della vita;

d) costruire relazioni educative, cura educativa, accoglienza, responsabilità, prevenire situazioni di isolamento, solitudine, stigmatizzazione e marginalizzazione educativa, soprattutto nelle aree territoriali culturalmente e socialmente deprivate».

33.0.2

FLORIDIA, PUGLIA, CASTELLONE, L'ABBATE, ROMANO, RUSSO, VACCARO, BOTTO, PAVANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure di semplificazione in materia di ITS)

1. All'articolo i, comma 466, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "30 maggio";

b) sono soppresse le parole: "alle regioni, che le riversano".

2. All'articolo 6, comma i, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo la lettera a), e aggiunta la seguente:

"a-bis) Gli Istituti Tecnici Superiori di cui al Capo II del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di iscrizione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;"

3. All'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: "gli organismi di ricerca," sono aggiunte le seguenti: "gli Istituti Tecnici

Superiori di cui al Capo II del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008,"».

33.0.3

GALLONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure a sostegno degli Istituti tecnici superiori)

1. Per l'anno 2020 è istituito un fondo denominato "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema ITS" con una dotazione pari a euro 1.122.235 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione con le seguenti finalità:

a) provvedere all'acquisto dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali;

b) provvedere all'acquisto di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'Istruzione previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse di cui al precedente comma tra le Fondazioni di cui al Capo II del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, secondo i seguenti criteri:

a) 5 euro pro capite per studente per l'acquisto dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali di cui al comma 1 lettera *a)* del presente articolo nel limite massimo di 82.235 euro;

b) 10.000 euro per ciascuna Fondazione per l'acquisto di piattaforme digitali di cui al comma 1, lettera *b)*, del presente articolo nel limite massimo di 1.040.000 euro. Le risorse di cui alla presente lettera sono trasferite alle Fondazioni previa rendicontazione delle spese sostenute, secondo modalità definite con provvedimento del Ministero dell'Istruzione.

Conseguentemente, ridurre di euro 1.122.235 per il 2020 l'importo di cui all'articolo 114, comma 4».

33.0.4

DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure per la mobilità straordinaria per i dirigenti scolastici)

1. Si dispone la riapertura della Mobilità straordinaria interregionale e interprovinciale per i dirigenti scolastici che hanno partecipato al concorso, di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017.

2. I Dirigenti scolastici immessi nei ruoli regionali a seguito di procedure concorsuali nazionali hanno ogni anno la priorità di rientro, nelle procedure di mobilità interregionale, nella regione di residenza, provenienza, o altra regione limitrofa - fatte salve le precedenze di cui alla L. 104/92 e altre leggi speciali e il diritto al primo movimento dei dirigenti nella regione -, nella regione indicata come prima scelta nelle fasi di reclutamento su tutti i posti liberi, vacanti e disponibili comprensivi dei contingenti per le nuove assunzioni, senza vincolo di permanenza triennale, di cui al comma 5, art. 15, del Decreto direttoriale del 23 novembre 2017, nelle regioni di prima assegnazione.

3. Nel comma 4, dell'articolo 9, del CCNL Area V Dirigenza Scolastica 2006-2009, dopo la parola "limite" sostituire "30%" con "100%".».

33.0.5

DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure per la mobilità straordinaria per il personale docente)

1. Considerata la situazione di emergenza di diffusione epidemiologica da Covid-19 si dispone la riapertura dei termini di mobilità straordinaria interregionale, interprovinciale e intercompartimentale destinando ad essa, annualmente, il 100% delle cattedre disponibili, di cui all'articolo 5 del CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 del 6 marzo 2019, per la mobilità del personale docente in ruolo. Il 100% del residuo è destinato ai vincitori di concorso alla data odierna. Il 100% dell'ulteriore residuo è destinato alle stabilizzazioni dei docenti GAE per titoli e servizi con anno di prova selettivo. Il residuo è destinato ai nuovi assunti.».

33.0.6

GIRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Ampliamento degli organici nelle istituzioni AFAM)

1. Al fine di corrispondere alle esigenze di funzionalità delle istituzioni AFAM, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro da destinarsi all'ampliamento della dotazione organica delle medesime istituzioni. Con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca sono definiti i criteri e le quantità numeriche, suddivise tra personale docente e non docente, da assegnarsi a ciascuna istituzione.

2. È autorizzata, altresì, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021, la spesa di 5 milioni di euro per l'assunzione di korrepetitor al pianoforte e al clavicembalo per il supporto durante le lezioni ai docenti titolari delle classi di canto e strumento (corsi tradizionali), nonché nei saggi e nelle attività artistiche, negli Istituti Superiori di Studi Musicali e di tecnici di laboratorio nelle Accademie di Belle arti e negli ISIA.

3. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno definiti i profili giuridici ed economici del personale di cui al comma 2. Il trattamento economico spettante non potrà comunque essere inferiore a quello previsto per l'Area Terza-Collaboratore del cenì Istruzione e ricerca 2016/2018, sezione Afam. Con il medesimo decreto saranno determinate le dotazioni organiche del personale di cui al comma 2 da assegnare a ciascuna istituzione.

4. I contratti di cui ai commi 2-3-4 del presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso alla professione di docente nelle Istituzioni AFAM.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del presente decreto;

b) quanto a 15 milioni di euro dal 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni.»

33.0.7

GIRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Mobilità professionale nelle istituzioni AFAM)

1. A decorrere dall'anno accademico 2020/2021, in esito alla mobilità territoriale del personale docente delle istituzioni AFAM, sono attivate le procedure di mobilità orizzontale a valere su una quota delle cessazioni dal servizio.

2. All'articolo 1, c. 654 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente periodo: "Fino all'applicazione delle disposizioni del predetto regolamento le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici sono attuate nell'ambito delle ordinarie procedure di reclutamento e sono disciplinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge"».

33.0.8

GIRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Graduatorie nazionali AFAM)

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole "e 2020-2021" sono sostituite dalle seguenti parole: ", 2020-2021 e seguenti".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni.»

33.0.9

GIRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

*(Modifiche all'articolo 1, comma 285
della legge 27 dicembre 2019, n. 160)*

Al comma 258 dell'articolo 1 della legge 160/2019, dopo le parole "al personale in servizio di ruolo" sono aggiunte "nelle istituzioni AFAM"».

33.0.10

GIRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

*(Modifiche all'articolo 22-bis del decreto legge 24 aprile 2017,
n. 50 in materia di statizzazioni delle istituzioni AFAM non statali)*

1. All'articolo 22 bis, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, le parole "del personale docente e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle parole "del personale docente e non docente in servizio alla data di statizzazione dell'istituzione".»

33.0.11

GIRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Ex Istituto Musicale di Ceglie Messapica)

1. Fino all'esaurimento delle graduatorie permanenti di cui alla Delibera della Giunta Comunale di Ceglie Messapica del 28.2.2001, n. 36 si provvede prioritariamente alla individuazione degli aventi titolo alle assunzioni a

tempo indeterminato e determinato presso l'ex Istituto Superiore di Studi Musicali di Ceglie Messapica dalle predette graduatorie permanenti.»

33.0.12

GIRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Modifiche all'articolo 1, c. 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole "nelle istituzioni di cui al comma 653" sono sostituite dalle seguenti: "nelle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508."».

33.0.13

CARIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Stabilizzazione personale ASACOM)

1 Ai fine di sostenere i soggetti più deboli colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid 19" è prevista la stabilizzazione della figura riconoscimento e l'inserimento dell'assistente all'autonomia e comunicazione nel comparto scuola (ASACOM), nella categoria ATA, Area B.

Conseguentemente all'articolo 114, comma 4 sostituire le parole "250 milioni di euro" con le seguenti "200 milioni di euro" e sopprimere le seguenti parole: "e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021"».

33.0.15

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Fondo per la comunicazione aumentativa e alternativa)

1. Al fine di favorire la didattica a distanza attraverso la comunicazione aumentativa e alternativa per gli studenti con disturbi dello spettro autistico o disturbi del linguaggio, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un Fondo con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per il 2021, destinato all'acquisto di comunicatori dinamici per la comunicazione aumentativa e alternativa.

2. Nei limiti di spesa di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche accedono al finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione per le spese relative alle finalità di cui al comma 1. A tal fine, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'istruzione provvede all'emanazione di un avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 consentendo la rendicontazione delle spese effettuate dall'avvio della sospensione delle attività didattiche.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 114, comma 4.».

33.0.16

FEDELI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. All'articolo 21, comma 1, lettera e), e all'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole: "laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali" sono aggiunte le seguenti: "e i titoli per l'accesso alla sezione B indicati al successivo articolo 23".

2. Restano ferme le riserve e le attribuzioni professionali degli iscritti all'albo stabilite dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, e le attività di cui alle aree di competenza specifica previste al decreto del Ministro della giustizia 2 agosto 2013, n. 106.

3. Le disposizioni di cui al comma I non si applicano ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, risultano già iscritti al Corso di laurea magistrale LM 87».

33.0.18

GARAVINI, COMINCINI, CONZATTI, ALFIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Riorganizzazione e rilancio del sistema dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero)

1. Allo scopo di riorganizzare, consolidare e rilanciare il sistema dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero nel quadro della promozione integrata del sistema Paese nel mondo, in conseguenza delle criticità venutesi a determinare a seguito della pandemia da Covid-19, le risorse previste per il settore di cui al capitolo 3153, Tabella n. 6, dello Stato di previsione del Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale sono integrate per il 2020 di 1.000.000 euro e per il 2021 di 2.350.000 euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 114, comma 4».

33.0.19

SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Aumento stipendi del personale docente)

1. Gli stipendi tabellari del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado sono aumentati del 10 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 2021».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021», con le seguenti: « 20 milioni di euro per l'anno 2020».

Art. 34

34.1

MONTEVECCHI, VANIN, PACIFICO, PAVANELLI, ROMANO, PUGLIA, BOTTICI

Al comma 1, sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: «Una quota delle predette risorse pari a 80 milioni per l'anno 2020 e 300 milioni per l'anno 2021 è destinata alla ricerca pubblica, allo sviluppo e all'acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali. Non è ammessa l'acquisizione di quote di capitale di industrie private».

34.2

NISINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «alla ricerca e sviluppo» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «alla Fondazione Toscana Life Sciences, per l'attività di ricerca e sviluppo, nonché acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali».

Art. 35

35.1

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *al comma 1 sostituire le parole: «15 ottobre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020»;*

2. *dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Le unità di personale di cui al presente comma sono ulteriormente incrementate di 247 unità specificamente destinate a garantire la sicurezza delle stazioni ferroviarie e degli aeroporti».

3. *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Allo scopo di soddisfare le esigenze di cui al comma 1 e 1-bis, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 30 milioni, di

cui euro 24 milioni per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 16 milioni per gli altri oneri connessi all'impiego del personale».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 30 milioni si provvede:

a) quanto a euro 12.610.836 si provvede ai sensi dell'articolo 114;

b) quanto a euro 17.389.164 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

35.2

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini del miglior impiego del personale di cui al comma 1, i Prefetti, nel disporre l'impiego delle unità a loro assegnate, devono prioritariamente privilegiare, salvo oggettivi impedimenti, l'adozione di modalità operative più aderenti alla peculiarità d'impiego delle Forze armate, prevedendo lo svolgimento di servizi maggiormente dinamici».

35.3

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *al comma 2, sostituire le parole:* «euro 7.677.826 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario», *con le seguenti:* «euro 18.079.577,4 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario».

Conseguentemente, sostituire le parole: «euro 12.610.836» *con le seguenti:* «euro 23.012.587,4».

2. *ai maggiori oneri, pari a euro 10.401,751,40, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

Conseguentemente all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni di euro» *con le seguenti:* «239.598.248,6 euro».

35.0.1

MARILOTTI, FENU, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Disposizioni concernenti la sicurezza delle aree periferiche e montane)

i. Al fine di garantire la sicurezza dei territori, in particolare nelle aree periferiche e montane caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico, i provvedimenti di soppressione dei distaccamenti di Polizia stradale in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono sospesi sino al 31 dicembre 2021.

2. Sino alla data di cui al comma t, gli enti locali favoriscono modalità di coinvolgimento e confronto delle comunità locali con la Polizia di Stato, al fine di giungere a soluzioni condivise per il rafforzamento dei presidi operativi di pubblica sicurezza, soprattutto nelle aree periferiche e montane».

35.0.2

VATTUONE, ORTIS, MININNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Misure per la funzionalità delle Forze armate - operazione «Strade sicure»)

1. Al fine di sostenere la prosecuzione, da parte del contingente delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 6.330.298 per il pagamento delle connesse prestazioni di lavoro straordinario.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 6.330.298 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 114, comma 4».

35.0.3

MININNO, ORTIS, VATTUONE, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Proroga termini in materia di esenzione dal servizio, procedure concorsuali e corsi di formazione nei Comparti difesa, sicurezza e soccorso)

1. Al fine di consentire la corretta funzionalità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di garantire lo svolgimento in sicurezza dal rischio di contagio da COVID-19 dei relativi concorsi e dei corsi di formazione, i termini previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e agli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati, senza soluzione di continuità, fino al 15 ottobre 2020».

Art. 36

36.1

DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di ridurre i maggiori costi derivanti dalle procedure concorsuali, nonché contenere i rischi di contagio per il personale preposto alla organizzazione e svolgimento delle relative procedure nella fase di emergenza epidemiologica da COVID-19, il Ministero della Difesa, nell'ottica di valorizzazione delle professionalità acquisite, è autorizzato ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione del personale ufficiale medico, con il grado di tenente, e del personale sottufficiale infermiere, con il grado di maresciallo, arruolato temporaneamente ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alla cessazione del medesimo periodo di ferma eccezionale.».

Conseguentemente,

a) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede: quanto ai commi 1 e 2, nel limite massimo di euro 4.589.346 a decorrere dall'anno 2021, nell'ambito delle facoltà assunzionali già maturate del Ministero della difesa, coerentemente con il piano triennale dei fabbisogni predisposto ai sensi dell'articolo 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; quanto al comma 2-*bis*, nel limite massimo di 10 milioni a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

b) *alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché il personale ufficiale medico e sottufficiale infermiere».*

36.0.1

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Misure concernenti il personale del Corpo delle Capitanerie di porto)

1. Al fine di assicurare l'operatività del servizio del Corpo delle Capitanerie di porto - GUARDIA COSTIERA per fronteggiare lo svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 a mezzo di personale prontamente impiegabile, a valere sul novero delle assunzioni già previste per l'anno 2020, e, comunque, nel numero massimo di tre unità, sono prioritariamente richiamati in servizio permanente, entro il 30 Ottobre 2020, presso l'ultima destinazione, i vincitori di concorso per servizio di rafferma di cui all'articolo 21 lettere a) e c) del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non risultano decaduti dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura bandita dal Ministero dei Trasporti in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato, col grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera c), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera n), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto con decorrenza dal 24 agosto 2007».

36.0.2

DE FALCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Misure concernenti il personale del Corpo delle Capitanerie di porto)

1. Al fine di assicurare l'operatività del servizio del Corpo delle Capitanerie di porto - GUARDIA COSTIERA per fronteggiare lo svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 a mezzo di personale prontamente impiegabile, a valere sul novero delle assunzioni già previste per l'anno 2020, e, comunque, nel numero massimo di tre unità, sono prioritariamente richiamati in servizio permanente, entro il 30 Ottobre 2020, presso l'ultima destinazione, i vincitori di concorso per servizio di rafferma di cui all'articolo 21 lettere *a*) e *c*) del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, non risultano decaduti dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura bandita dal Ministero dei Trasporti in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato, col grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera *c*), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera *n*), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto con decorrenza dal 24 agosto 2007».

36.0.3

COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Misure concernenti il personale del Corpo delle Capitanerie di porto)

1. Al fine di assicurare l'operatività del servizio del Corpo delle Capitanerie di porto - GUARDIA COSTIERA per fronteggiare lo svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 a mezzo di personale prontamente impiegabile, a valere sul novero delle assunzioni già previste per l'anno 2020, e, comunque, nel numero massimo di tre unità, sono prioritariamente richiamati in servizio permanente, entro il 30 Ottobre 2020, presso l'ultima destinazione, i vincitori di concorso per servizio di rafferma di cui all'articolo 21 lettere *a*) e *c*) del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, non risulta-

no decaduti dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura bandita dal Ministero dei Trasporti in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato, col grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera *c*), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera *n*), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto con decorrenza dal 24 agosto 2007».

Art. 37

37.1

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*). Ai fini della prosecuzione del dispositivo di pubblica sicurezza e assicurazione dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica in corso da parte anche delle polizie locali si chiarisce che la corresponsione della Indennità di Ordine Pubblico è compatibile con la contestuale erogazione degli altri istituti e indennità previste dal CCNL della Funzioni Locali del 21 maggio 2018».

37.2

GASPARRI

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-*bis*. Alle Forze di Polizia è erogata la metà dell'importo delle sanzioni pecuniarie relative alle violazioni del divieto di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al T.U. 309/90. Gli importi confluiscono nel Fondo Unico Giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 per essere riassegnati ai bilanci delle Forze di Polizia di cui all'articolo 16, comma 1 della legge l'aprile 1981, n. 121 ai fini del controllo del territorio.

4-*ter*. Chiunque violi i divieti di stazionamento o di occupazione di spazi durante manifestazioni di piazza non autorizzate o di cui non vi sia stata la prevista segnalazione al Questore, ai sensi del Testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300.

4-*quater*. Dopo l'articolo 337 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 337-*bis*. - (*Violenza contro il personale appartenente alle Forze dell'Ordine durante le manifestazioni*). - Chiunque esercita violenza o minaccia nei confronti di appartenenti alle Forze di polizia o di chi, legalmente richiesto, presta loro assistenza, durante manifestazioni di piazza ovvero sportive, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni.

Se i fatti di cui al comma precedente sono commessi per assicurarsi la fuga, devastare, saccheggiare o perseverare nel reato, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo".

4-*quinquies*. All'articolo 73, comma 1, del A.D. 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il Capo della polizia, i Prefetti, i vice prefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, i Pretori e i magistrati addetti al pubblico Ministero o all'ufficio di istruzione, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'articolo 42 della legge";

b) il secondo e terzo comma sono soppressi."».

37.3

LOMUTI, PIARULLI, PUGLIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis*. Al fine di sopperire alle particolari esigenze di servizio rilevate nell'ultimo trimestre 2017 e nel corso dell'anno 2018, determinate dalla necessità di innalzare i livelli di sicurezza connessi alla custodia dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, per il medesimo periodo non sono dovuti, dagli assegnatari di alloggi collettivi di servizio per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria di cui all'articolo 12, comma 3, del D.P.R. 314

del 2006, gli oneri accessori relativi alle concessioni per l'utilizzo degli stessi alloggi, che sono posti a carico del bilancio dello Stato.».

b) *al comma 5, sostituire le parole: «euro 41.245.140» con le seguenti: «euro 42.895.140».*

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 1,65 milioni di euro per l'anno 2020.

37.4

DONNO, PUGLIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, dopo la lettera *d*-quater) è aggiunta la seguente:

"*d*-quinquies) ai soli fini della progressione di carriera, per i vice ispettori vincitori del nono corso di formazione, la decorrenza degli effetti giuridici dell'ingresso nel ruolo è fissata al primo gennaio 2005;"»;

b) *al comma 5, sostituire le parole: «pari ad euro 41 245 140, per l'anno 2020» con le seguenti: «pari ad euro 42.245.140 per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2021».*

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di i milione di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni a decorrere dall'anno 2021.

37.5

DONNO, PUGLIA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Il personale appartenente alla Polizia di Stato deve effettuare periodicamente attività di aggiornamento operativo-professionale e di mantenimento di uno stato psico-fisico adeguato, sulla base delle specifiche disposizioni previste dal Ministero dell'Interno ai sensi del regolamento di cui al comma 5-quinquies. Per l'attuazione di quanto disposto dal primo periodo, entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo quanto previsto agli articoli 2 e 7 del decreto legislativo n. 195 del 1995, sono apportate le opportune modifiche al contratto collettivo

nazionale di settore in vigore, di concerto con le organizzazioni maggiormente rappresentative, prevedendo un numero minimo di ore giornaliere di attività fisica o sportiva, anche in orario di servizio, al fine di garantire un adeguato allenamento e il mantenimento fisico proporzionato alle funzioni di polizia attribuite al personale.

5-ter. Al fine di garantire il miglioramento delle prestazioni al servizio della Polizia di Stato, tutto il personale appartenente alla Polizia di Stato è sottoposto periodicamente a controlli medici volti al monitoraggio costante dello stato di salute e al mantenimento della necessaria efficienza psicofisica per lo svolgimento delle relative mansioni. Il personale appartenente alla Polizia di Stato è sottoposto a verifiche sul livello di efficienza psicofisica con cadenza biennale. Tutte le prove devono essere completate nel corso dello stesso anno solare, salvo diversa disposizione del Ministro dell'Interno in ragione della particolare tipologia di impegno ed alla dislocazione sul territorio del personale. La verifica dello stato psicofisico ha l'obiettivo di: a) fornire al singolo un riscontro sullo stato di salute e sulla condizione fisica, al fine di orientare ed approfondire la propria attività di allenamento, raffrontando le proprie prestazioni a dei parametri di riferimento minimi; b) garantire alle strutture della Polizia di Stato, ad ogni livello territoriale, la disponibilità di dati oggettivi sullo stato di efficienza fisica del proprio personale. Il controllo periodico dello stato di salute, cui deve essere sottoposto il personale della Polizia di Stato, è disciplinato dal Ministero dell'Interno che, con apposita direttiva e nel rispetto del regolamento di cui al comma *5-quinquies*, definisce la periodicità degli accertamenti sanitari e i protocolli sanitari per fasce di età.

5-quater. Le modalità delle decisioni sanitarie e degli eventuali provvedimenti medico-legali sono di competenza dell'autorità sanitaria della Polizia di Stato istituita ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6, primo comma, lettera z), e dell'articolo 14, terzo comma, lettera q) della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Lo svolgimento dell'attività fisica o sportiva di cui al comma *5-bis* è consentito unicamente al personale che, in sede di controllo di cui al comma *5-ter*, non risulta soggetto a controindicazioni di natura medica. L'organismo sanitario della Polizia di Stato di cui al primo periodo redige una certificazione di idoneità alle suddette attività ginniche, in base ai soli dati anamnestici raccolti in sede di visita. Qualora dalla raccolta anamnestica emergano possibili controindicazioni sanitarie per l'effettuazione delle prove ginnico-sportive, il suddetto organismo sanitario della Polizia di Stato indica al personale gli accertamenti medici ritenuti necessari. La Polizia di Stato stabilisce per il proprio personale gli standard relativi al livello di efficienza psicofisica, secondo i principi e i limiti previsti dai commi da *5-bis* a *5-ter* e dal regolamento di cui al comma *5-quinquies* in relazione alla fascia di età, alle caratteristiche fisiche e alle risultanze del controllo di cui al comma *5-ter* del presente articolo.

5-quinquies. Il Ministero dell'Interno, con regolamento da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge del 23 ago-

sto 1988 n. 400, stabilisce le modalità organizzative e gestionali delle attività di aggiornamento operativo-professionale e delle verifiche del livello di efficienza psicofisica.

5-sexies. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da *5-bis* a *5-quinquies* si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

37.6

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«*5-bis.* Alla Tabella 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla colonna "2":

- 1) la parola: "623" è sostituita dalla seguente: "635";
- 2) la parola: "98" è sostituita dalla seguente: "86".

5-ter. Alla Tabella 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla colonna "2":

- 1) la parola: "623" è sostituita dalla seguente: "635";
- 2) la parola: "98" è sostituita dalla seguente: "86".

5-quater. Il comma 4 dell'articolo *6-bis* del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, è sostituito dal seguente:

"4. Il ciclo formativo del ruolo normale in servizio permanente di cui al presente articolo è a carattere universitario, per il conseguimento della laurea magistrale in discipline economico-giuridiche, ed è articolato in:

a) un corso di Accademia, di durata biennale, da frequentare nella qualità di allievo ufficiale;

b) un corso di Applicazione, di durata triennale, da frequentare per due anni nel grado di sottotenente e per un anno nel grado di tenente.".

5-quinquies. Le disposizioni di cui al comma *5-quater* hanno effetto a decorrere dall'inizio dell'anno accademico 2021/2022».

37.0.1

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 37-bis.

(Modifiche alle Tabelle A del DPR 24 aprile 1982, n. 335 e del DPR 24 aprile 1982, n. 337)

1. Alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di dirigente superiore, le parole "dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza;", sono sostituite dalle seguenti: "dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o di frontiera, nonché di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza; dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza;"

b) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente:

1) le parole "nonché a livello regionale o interregionale per la polizia postale e delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "nonché a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni";

2) dopo le parole "vice dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni", sono aggiunte le seguenti: "; vice dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza;"

c) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alle qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto:

1) dopo le parole "dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza" sono aggiunte le seguenti: "di significativa rilevanza";

2) dopo le parole "vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato" sono aggiunte le seguenti: "di significativa rilevanza";

3) le parole "dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente di sezione o di ufficio equiparato di significativa rilevanza di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza, o dirigente di ufficio

speciale di pubblica sicurezza istituito presso le regioni; direttore di sezione investigativa periferica di significativa rilevanza per le attività di contrasto della criminalità organizzata";

4) le parole "dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di reparto mobile o di reparto speciale" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di significativa rilevanza di reparto mobile o di reparto speciale";

5) le parole "direttore o vice direttore o direttore di settore di istituto di istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "direttore o vice direttore o direttore di settore di significativa rilevanza di istituto di istruzione";

d) nella colonna di destra, alla riga relativa alla qualifica di sostituto commissario, la parola "5.720" è sostituita dalla seguente: "5.643";

e) la parola "gabinetto", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "centro".

2. Alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, alla voce "CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DI POLIZIA" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella parte attinente al Ruolo Ingegneri, nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, le parole "direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico" sono sostituite dalle seguenti: "direttore/dirigente o vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico"; nella colonna attinente ai posti in organico, le parole "Posti in organico" sono sostituite dalle seguenti: "Posti di funzione" e, alla riga relativa alle qualifiche di direttore tecnico superiore e di direttore tecnico capo, la parola "102" è sostituita dalla seguente: "135";

b) nella parte attinente al Ruolo Fisici, nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, le parole "direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico" sono sostituite dalle seguenti: "direttore/dirigente o vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico" e, nella colonna relativa ai posti di funzione, alle righe relative alle qualifiche di direttore tecnico superiore e di direttore tecnico capo, le parole "100 (120)" sono sostituite dalle seguenti: "115 (135)".

3. All'articolo 2, comma 2, quinto periodo, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole "Nella sostituzione" sono sostituite dalle seguenti: "Se titolari del relativo incarico, nonché nella sostituzione".

Art. 37-ter.

(Proroga dei termini di disposizioni per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77, che conservano efficacia per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, sono prorogati al 15 ottobre 2020 i termini delle seguenti disposizioni:

a) articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

b) articolo 73-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

c) articolo 87, commi 6, 7 e 8 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

d) all'articolo 83 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. Le disposizioni del comma 1 sono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Art. 37-*quater*.

1. All'articolo 103, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 23, nel primo periodo, l'importo "30.000.000 di euro" è sostituito da "6.153.846 di euro" e dopo le parole "per il 2020" sono inserite le seguenti "e di 5.384.616 di euro per il 2021";

b) al comma 25, nel primo periodo:

1) l'importo "24.234.834 di euro" è sostituito da "24.234.635 di euro";

2) dopo le parole "per prestazioni di lavoro straordinario" sono inserite le seguenti "eccedente rispetto al monte ore previsto";

3) dopo le parole "Polizia di Stato" sono inserite le seguenti "e dell'Amministrazione civile dell'Interno di cui all'articolo 3, comma secondo, lettere a) e b), della legge 1 aprile 1981, n. 121, in servizio presso l'ufficio immigrazione delle Questure e presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno".

4) l'importo "30.000.000 di euro" è sostituito da "6.153.846 di euro" e dopo le parole "per il 2020" sono inserite le seguenti "e di 5.384.616 di euro per il 2021";

5) l'importo "di euro 4.480.980" è sostituito da "di euro 2.389.856", dopo le parole "per il 2020" sono inserite le seguenti "e di euro 2.091.124 per l'anno 2021" e dopo le parole "mediazione culturale," sono inserite le seguenti "anche mediante apposite convenzioni con organizzazioni di diritto internazionale operanti in ambito migratorio";

c) al comma 25, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Per gli oneri del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno relativi al 2021 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 14-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisiti all'Erario"».

37.0.2

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 37-bis.

(Semplificazioni in materia di autorizzazioni di competenza del Ministro dell'interno)

1. La competenza al rilascio delle licenze previste dagli articoli 28 e 46 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, richieste dagli interessati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferita al Prefetto competente per territorio. Restano ferme le disposizioni, anche di natura regolamentare, concernenti l'attività delle Commissioni di cui all'articolo 9, del decreto legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146.

2. La competenza al rilascio delle licenze di cui all'articolo 54, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, richieste dagli interessati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferita al Prefetto della provincia di destinazione dei prodotti esplosivi.

3. Alla tabella A, parte I, punto 36, colonna "concentrazione di regimi amministrativi" del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, le parole da "Nel caso di esercizi di minuta vendita" a "VVE" sono soppresse.

4. La validità delle autorizzazioni e degli atti abilitativi comunque denominati, di cui all'articolo 103, comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di competenza del Ministero dell'Interno o delle autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza, giunte a scadenza nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 14 ottobre 2020, è prorogata al 15 ottobre 2020. Conservano altresì la loro validità fino al 15 ottobre 2020 i permessi di soggiorno e i titoli di cui ai com-

mi 2-*quater* e 2-*quinqües* del medesimo articolo 103, compresi quelli aventi scadenza tra il 1° settembre ed il 14 ottobre 2020.»

Art. 37-ter.

(Norme in materia di operazioni sotto copertura)

1. All'articolo 4 del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53 convertito dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 dopo le parole "impiego nel territorio nazionale," sono inserite le seguenti: "nonché per quelle che prevedono l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, di documenti di copertura, l'attivazione di siti nelle reti, la realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi informatici,".

Art. 37-quater.

(Misure in materia di requisiti per l'approvazione della nomina a guardia particolare giurata)

1. All'articolo 138, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole "dal prefetto" sono aggiunte le seguenti: ", previa verifica dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente da un istituto di vigilanza autorizzato ai sensi dell'articolo 134 ovvero da uno dei soggetti che è legittimato a richiedere l'approvazione della nomina a guardia giurata ai sensi dell'articolo 133".

2. Al fine di assicurare il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti interessati, i decreti di approvazione di cui all'articolo 138 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, eventualmente rilasciati per l'esercizio del mestiere di guardia giurata in forma di lavoro autonomo antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, conservano la propria efficacia fino alla data di scadenza del predetto titolo di polizia che può essere rinnovato per una sola volta».

37.0.3

GARRUTI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Disposizioni relative a procedure concorsuali per la Polizia di Stato)

1. Al fine di definire i numerosi contenziosi insorti in relazione al concorso interno per 1400 Vice Ispettori della Polizia di Stato di cui al B.U. del 24 settembre 2013 - Ministero Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza -

Direzione Centrale Risorse Umane - Ufficio III-Attività Concorsuali n. 333-B/12P.I.I3 ed assicurare lo svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica in corso, sono nulli tutti i provvedimenti amministrativi di esclusione dalla prova orale del suddetto concorso avverso i soggetti per i quali sono pendenti ricorsi giurisdizionali aventi ad oggetto i medesimi provvedimenti o la graduatoria definitiva del concorso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi allo svolgimento di una procedura selettiva, sulla base di titoli ed esame, per l'accesso al ruolo di viceispettore della Polizia di Stato. La procedura consta di una prova orale sostenuta dinanzi a una commissione da nominare con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con le procedure di cui al decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 6 agosto 2020 entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti idonei al termine della procedura di cui al periodo precedente, sono esonerati dall'accertamento dei requisiti attitudinali previsti nel bando di concorso, coerentemente con la previsione di cui all'articolo 2 comma 1 lettera *aaaa-sexies*) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e con la legislazione speciale relativa all'emergenza epidemiologica in atto, e sono ammessi alla frequenza del corso di formazione per la qualifica di Vice Ispettore, da svolgersi con modalità congrue alle disponibilità organizzative e logistiche degli istituti d'istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

3. La dotazione organica prevista a legislazione vigente per i vice ispettori della Polizia di Stato è aumentata di un numero corrispondente ai soggetti che completano con esito positivo la procedura selettiva di cui al comma 2. Il soprannumero è riassorbito mediante le vacanze ordinariamente disponibili per cessazioni alla data del 31 dicembre di ogni anno, fermo restando la consistenza complessiva del ruolo prevista nella Tabella A allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335. Agli eventuali maggiori oneri si provvede mediante corrispondenti riduzioni dei posti disponibili per le promozioni nei moli sovraordinati, per un ammontare economico-finanziario equivalente.

5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

37.0.4

SANTANGELO, FEDE, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Disposizioni in materia di idonei del concorso per allievi vice ispettori del corpo forestale dello Stato).

1. Per gli anni 2020 e 2021, al fine di corrispondere alle esigenze funzionali dell'organo, le Prefetture-Uffici territoriali del Governo sono assunti gli idonei della graduatoria finale del concorso per allievi vice ispettori del corpo forestale dello Stato, approvata con decreto del capo del corpo forestale dello Stato del 24 luglio 2014, a domanda e previa verifica del mantenimento dei requisiti di cui alle lettere *d*), *h*), *i*), *l*) e *m*) del comma *i* dell'articolo 2 del bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 serie speciale n. 94, del 29 novembre 2011, e nei limiti della dotazione organica, nei ruoli degli assistenti, Area II, Fascia 1, dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno. Le assunzioni avvengono nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 114 del presente decreto.».

37.0.5

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Assorbimento del personale idoneo della graduatoria finale del concorso allievi vice-ispettori del Corpo Forestale dello Stato nei ruoli degli assistenti, Area II, Fascia 1, dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno)

1. Per gli anni 2020-2021, al fine di corrispondere alle esigenze funzionali delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, il personale idoneo della graduatoria finale del concorso allievi vice-ispettori del Corpo Forestale dello Stato, approvata con decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato del 24 luglio 2014, è assorbito, a domanda, e previa verifica del mantenimento

dei requisiti di cui alle lettere *d) h) i) l) e m)*, del comma 1, dell'articolo 2, del bando di Concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 - Serie Speciale, n.94 del 29 novembre 2011, e nei limiti della dotazione organica, nei ruoli degli assistenti, Area II, Fascia 1, dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno».

37.0.6

FEDELI, LAUS, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Misure per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applicano anche agli operatori dei Vigili del fuoco.

2. All'articolo 1, numero 22), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, le parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali".

3. All'articolo 12-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco".

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

37.0.7

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Misure per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. La platea delle lavorazioni e dei beneficiari previste dagli articoli 1 e 4 della legge 1124/1965, Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è estesa agli operatori dei Vigili del fuoco. Di conseguenza al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali".

2. L'art. 12 bis D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla Legge 23 aprile 2009, n. 38, è così modificato alla fine dell'ultimo periodo sono aggiunte le parole "con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco"».

37.0.8

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Misure per garantire la funzionalità degli interventi da parte dei Corpi dei vigili del fuoco volontari delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. All'articolo 1, comma 108, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "ed esclusi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco," sono inserite le seguenti: "i Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome. di Trento e di Bolzano, la Protezione Civile, i Corpi Forestali provinciali,"».

37.0.9

LANIECE, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER, DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Esenzione pedaggio autostradale veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco e della Protezione civile della Regione Valle d'Aosta)

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, articolo 3 73, comma 2, lettera d), sono estese anche ai veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile della Regione Valle d'Aosta.».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui all'articolo 114, comma 4.

37.0.10

SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Aumento stipendi del personale delle Forze di polizia e delle Forze annate)

1. Gli stipendi tabellari del personale delle Forze di polizia e delle Forze annate sono aumentati del 10 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 2021.»

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: « 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021», con le seguenti: « 200 milioni di euro per l'anno 2020».

37.0.11

PIARULLI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Equiparazione dei Dirigenti Penitenziari ai Dirigenti di P.S. del trattamento previdenziale e pensionistico)

1. Al comma 2 dell'articolo 48 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "giuridici ed economici", sono sostituite dalle seguenti: "giuridici economici e previdenziali";

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "È facoltà del personale della carriera dirigenziale il riconoscimento degli istituti pensionistici previsti dal legislatore vigente per il personale di Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 25.440.885 per l'anno 2020, euro 25.208.558 per l'anno 2021 a euro 28.282.224 per l'anno 2022, euro 30.136.064 per l'anno 2023, euro 29.706.809 per l'anno 2024, euro 29.150.324 per l'anno 2025, euro 29.669.579 per l'anno 2026, euro 28.110.488 per l'anno 2027, euro 28.625.850 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

37.0.12

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Misure per l'implementazione di professionalità psicologiche negli istituti penitenziari)

1. Al fine di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 5 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

37.0.13

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

1. La Regione Lazio, in sede di Conferenza Unificata, provvede al sostegno finanziario unitamente a Roma Capitale delle misure di sicurezza integrata necessarie per la Città di Roma provvedendo anche ad un'indennità c.d. di Roma Capitale nei confronti delle Forze di Polizia ivi impiegate quotidianamente nei servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica, così come avviene in tutte le Capitale Europee.

2. Le Regioni Lombardia, Piemonte, Campania, Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Puglia e Sicilia, in sede di Conferenza Unificata, provvedono alla copertura finanziaria speciale per la sicurezza delle Città di Milano, Torino, Napoli, Firenze, Bologna, Genova, Bari e Palermo predisponendo un'indennità integrata alle Forze di Polizia in misura ridotta rispetto a Roma Capitale.

3. Per le città comprendenti Stadi di Calcio di serie A e serie B, in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, partecipano alla messa in sicurezza delle aree interessate anche la F.I.G.C. e il C.O.N.I., per gli eventi olimpici, e le Società Sportive che, in base a forme di solidarietà e sussidiarietà stabilite nella misura del 75% per le Società Sportive, intervengono all'erogazione alle Forze di Polizia impiegate delle indennità previste per i servizi connessi all'Ordine ed alla Sicurezza Pubblica».

37.0.16

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori dei servizi integrati di noleggio, sanificazione e sterilizzazione dei dispo-

sitivi tessili e medici utilizzati in strutture ospedaliere e ambulatoriali, pubbliche e private riconducendo ad equità i relativi rapporti contrattuali, come evidenziato anche dalla delibera ANAC n. 540 del 1 luglio 2020, il corrispettivo dei predetti servizi è adeguato, con decorrenza dal 23 febbraio 2020, a seguito di rinegoziazione con il committente che tenga conto dell'effettivo incremento del costo di erogazione del servizio verificatosi rispetto al periodo antecedente la situazione emergenziale, da concludersi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in difetto di accordo, il corrispettivo dei predetti servizi è incrementato del venti per cento. Inoltre, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi decurtazioni del corrispettivo, rispetto a quello medio mensilmente liquidato nel quadrimestre ottobre 2019 - gennaio 2020, incrementato ai sensi della disposizione di cui sopra, in ragione delle minori giornate di degenza verificatesi e/o del minor numero di posti letto utilizzati e/o delle minori prestazioni erogate rispetto a quelle contrattualmente stabilite. Le presenti disposizioni si applicano anche ai contratti che prevedano specifici meccanismi di riequilibrio in deroga ai criteri da essi previsti e sono efficaci per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020».

37.0.17

MIRABELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Disposizioni in materia di Procuratore telematico)

Il conferimento a un soggetto terzo, denominato Procuratore telematico; del potere di rappresentanza per il deposito di documenti, nonché per il compimento di specifici adempimenti burocratici ed amministrativi, ivi comprese le operazioni telematiche, nei confronti della pubblica amministrazione è conferito a mezzo di delega con sottoscrizione non autenticata ed accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del delegante. È fatto divieto alla pubblica amministrazione di richiedere la produzione della delega secondo modalità diverse da quelle di cui al primo periodo. Ai fini del compimento di atti telematici il Procuratore telematico deve essere munito di dispositivo di firma digitale qualificato, emesso da un Ente Certificatore accreditato.

Con decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono in-

dividuati le procedure e i criteri di idoneità necessari per il conseguimento della qualifica di Procuratore telematico».

37.0.18

MARINELLO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Riutilizzo delle imbarcazioni confiscate).

Al fine di agevolare i traffici marittimi e lo svolgimento delle attività commerciali, all'articolo 12, del testo unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: "o di tutela ambientale" sono aggiunte le seguenti parole: "o ad associazioni e fondazioni che ne abbiano formulato espressamente richiesta per fini di interesse pubblico o per fatalità sociali o culturali";

b) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti destinatari della concessione di cui al presente comma provvedono, con oneri a proprio carico, allo smaltimento, al momento della cessazione dell'esigenza che ha giustificato la richiesta, delle imbarcazioni assegnate, dandone tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria procedente";

c) al comma 8-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È fatta salva la possibilità, per fini di interesse generale o per finalità sociali o culturali, di valutare eventuali istanze di affidamento tardive";

d) al comma 8-*quinqies*: al primo periodo dopo la parola: "assegnati," sono aggiunte: "in via prioritaria," e dopo le parole: "o trasferiti all'ente" sono aggiunte: "o ad associazioni e fondazioni"».

37.0.19

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Interventi in materia di tutori volontari)

1. All'articolo 1, comma 883, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "di concerto con", aggiungere le seguenti: "il Ministero della giustizia, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e"».

37.0.20

FERRARI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 37-bis.

(Interventi in materia di tutori volontari)

1. All'articolo 1, comma 883, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "di concerto con", aggiungere le seguenti: "il Ministero della giustizia, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e"».

Art. 38

38.0.1

MAIORINO, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 38-bis.

(Modifiche all'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 105-*quater* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti "annui a decorrere dall'anno 2020";

2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Nei limiti delle risorse di cui al comma i, è istituito un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime dei reati previsti dagli articoli 604-*bis* del codice penale, commessi per motivi fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere della vittima ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all'articolo 604-*ter* del codice penale, nonché per soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.

2-*bis*. I centri di cui al comma 2 svolgono la loro attività garantendo l'anonimato delle vittime e possono essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonché da associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al medesimo comma. I centri operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 2, ivi compresa l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale dei medesimi.

2-*ter*. Il programma di cui al comma 2 è definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il regolamento individua i requisiti organizzativi dei centri di cui al comma 2, le tipologie degli stessi, le categorie professionali che vi possono operare e le modalità di erogazione dei servizi assistenziali e assicura, in sede di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle associazioni di cui al comma 2-*bis*»;

c) à comma 3, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "annui a decorrere dall'anno 2020";

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

38.0.2

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, del decreto-legge, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Modifiche all'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 105-*quater* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "annui a decorrere dall'anno 2020";

2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è istituito un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime dei reati previsti dagli articoli 604-*bis* del codice penale, commessi per motivi fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere della vittima

ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all'articolo 604-*ter* del codice penale, nonché per soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.

2-bis. I centri di cui al comma 2 svolgono la loro attività garantendo l'anonimato delle vittime e possono essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonché da associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al medesimo comma. I centri operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 2, ivi compresa l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale dei medesimi.

2-ter. Il programma di cui al comma 2 è definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il regolamento individua i requisiti organizzativi dei centri di cui al comma 2, le tipologie degli stessi, le categorie professionali che vi possono operare e le modalità di erogazione dei servizi assistenziali e assicura, in sede di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle associazioni di cui al comma *2-bis*;

c) al comma 3, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "annui a decorrere dall'anno 2020";

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

38.0.3

CIRINNÀ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Modifiche all'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 105-*quater* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "annui a decorrere dall'anno 2020";

2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è istituito un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime dei reati previsti dagli articoli 604-*bis* del codice penale, commessi per motivi fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere della vittima ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all'articolo 604-*ter* del codice penale, nonché per soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.

2-bis. I centri di cui al comma 2 svolgono la loro attività garantendo l'anonimato delle vittime e possono essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonché da associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al medesimo comma. I centri operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 2, ivi compresa l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale dei medesimi.

2-ter. Il programma di cui al comma 2 è definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il regolamento individua i requisiti organizzativi dei centri di cui al comma 2, le tipologie degli stessi, le categorie professionali che vi possono operare e

le modalità di erogazione dei servizi assistenziali e assicura, in sede di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle associazioni di cui al comma 2-*bis*”;

c) al comma 3, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "annui a decorrere dall'anno 2020”;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente:

"Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime”.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

38.0.4

GIROTTO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire, in fine, il seguente:

«Art. 38-bis.

(Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 2001, n. 74).

1. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attività del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, anche in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il CNSAS provvede in particolare, nell'ambito delle competenze attribuite à CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, à soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, alla ricerca e soccorso dei dispersi e à recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attività svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diversi enti, amministrazioni dello Stato ed organizzazioni, la funzione di coordinamento e direzione delle operazioni è assunta dà responsabile del CNSAS.”;

b) all'articolo 2, il comma i è sostituito da seguente:

"1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale, con il Sistema dell'emergenza e urgenza sanitaria, con i servizi di elisoccorso e con Centrali del numero unico di emergenza n. 112";

c) all'articolo 2, il comma 3 è sostituito da seguente:

"3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso.";

d) l'articolo 3 è sostituito da seguente:

"Art. 3. (*Attività del CNSAS*) - 1. Ai fini della presente legge, l'attività dei membri del CNSAS si considera prestata prevalentemente in modo volontario e senza fine di lucro.

2. In ragione delle responsabilità direttamente connesse con l'assolvimento dei compiti di soccorso, prevenzione e vigilanza posti in capo al CNSAS dagli articoli 1 e 2 della presente legge, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, e successive modifiche e integrazioni, nei confronti dei componenti degli organismi direttivi di livello nazionale e regionale non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del medesimo decreto.";

e) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

"i-bis) tecnico di centrale operativa;

i-ter) coordinatore operazioni di ricerca;

i-quater) tecnico di ricerca;

i-quinques) tecnico di soccorso in pista;

i-sexies) tecnico disostruttore;

i-septies) tecnico speleosubacqueo;

i-octies) pilota di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto.";

f) dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

"Art. 8-bis. (*Contributo integrativo*) - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2021 è autorizzato un contributo integrativo annuo di euro 750.000 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano in conseguenza dell'aumento degli oneri assicurativi e per l'effettuazione della sorveglianza e del controllo sanitario nei confronti dei membri del Corpo stesso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 750.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le autorizzazioni di spesa in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano presenti nel bilancio dello Stato - stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - sono esposte in un unico capitolo di spesa ad esso riferito ed articolate in specifici piani di gestione"».

38.0.5

AUGUSSORI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107)

1. Al fine di rafforzare la tutela dei diritti delle persone affette da sordocità e semplificare le procedure amministrative che concernono il riconoscimento della loro condizione, alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. (*Definizione*) 1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone affette da una minorazione totale o parziale combinata della vista e dell'udito, sia congenita che acquisita, che comporta difficoltà nell'orientamento e nella mobilità nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione.

2. Le persone affette da sordocità, come definite dal comma 1 del presente articolo, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di invalidità civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile, di cecità civile e di invalidità civile, erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

3. Ai soggetti che al 31 dicembre 2020 risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni è riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento.

4. Ai soggetti di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente.";

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: "di entrambe le disabilità" sono sostituite dalle seguenti: "delle disabilità"; all'ultimo periodo, dopo le parole: "cecità civile", sono inserite le seguenti: ", di invalidità civile";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La condizione di sordocieco è riconosciuta al soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di invalidità civile ai fini dell'ottenimento delle indennità, degli assegni e delle pensioni già definiti in base alle vigenti normative relative alle rispettive minorazioni civili";

c) all'articolo 5, comma 1, la parola: "possono" è sostituita dalle seguenti: "sono tenute a"».

38.0.6

AUGUSSORI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Misure per favorire l'accesso all'informazione da parte delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditive)

1. Nelle more della definizione di una disciplina organica in materia di riconoscimento e promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle persone sorde e sordocieche, sono stabilite le modalità operative per la realizzazione e l'adozione di un'applicazione web e mobile, con interfaccia valida su tutto il territorio nazionale, volta a garantire il pieno, tempestivo e gratuito accesso all'informazione e al contenuto dei provvedimenti di primaria rilevanza per la popolazione da parte delle persone sorde, sordocieche o con altre disabilità uditive in genere.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Art. 39

39.1

BOTTICI, PUGLIA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese,» inserire le seguenti: «, compresi i mancati incassi del contributo di estrazione previsti dalla normativa regionale dei Comuni dei Distretti Lapedei,».

39.2

PEROSINO, TOFFANIN

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *sopprimere i commi 2, 3 e 4;*
 - b) *al comma 5 dopo le parole: «di bilancio» aggiungere le seguenti: «dei comuni, delle province e delle città metropolitane».*
-

39.3

IANNONE, CALANDRINI

Al comma 2 le parole: «sentita la Conferenza Stato Città ed autonomie locali» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in Conferenza Stato Città ed autonomie locali».

39.4

COMINCINI, CONZATTI

Al comma 2 le parole: «sentita la Conferenza Stato Città ed autonomie locali» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in Conferenza Stato Città ed autonomie locali».

39.5

ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI

Al comma 2 sostituire le parole: «sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali» con le seguenti: «previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali».

39.6

BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Al fine di favorire la ripresa del mercato della pubblicità effettuata su aree pubbliche, aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili, l'imposta sulla pubblicità comunale di cui al capo I del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, i diritti sulle pubbliche affissioni di cui al medesimo capo del citato decreto legislativo n. 507 del 1993 e il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non si applicano agli impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati destinati alle affissioni di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi e proiezioni di immagini comunque, diverse dalle insegne di esercizio, come definite dal comma 1 dell'articolo 47 del Dpr 495 del 1992 per il periodo dal 1 marzo al 30.6.2020 Per il medesimo intervallo temporale e alle medesime fattispecie di cui al periodo precedente non si applicano, altresì, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del citato decreto legislativo n. 507 del 1993, nonché il canone di cui all'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997. I comuni rimborsano le somme eventualmente versate riconducibili al periodo di non applicazione dei tributi o canoni di cui al presente comma. La presente misura viene coperta mediante l'utilizzo dell'incremento disposto al precedente comma 1.

5-ter Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente arti-

colo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

39.7

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti commi:

«5-bis. Al fine di favorire la ripresa del mercato della pubblicità effettuata su aree pubbliche, aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili, l'imposta sulla pubblicità comunale di cui al capo I del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, i diritti sulle pubbliche affissioni di cui al medesimo capo del citato decreto legislativo n. 507 del 1993 e il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non si applicano agli impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati destinati alle affissioni di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi e proiezioni di immagini comunque, diverse dalle insegne di esercizio, come definite dal comma 1 dell'articolo 47 del Dpr 495 del 1992 per il periodo dal 1 marzo al 30.6.2020 Per il medesimo intervallo temporale e alle medesime fattispecie di cui al periodo precedente non si applicano, altresì, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del citato decreto legislativo n. 507 del 1993, nonché il canone di cui all'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997. I comuni rimborsano le somme eventualmente versate riconducibili al periodo di non applicazione dei tributi o canoni di cui al presente comma. La presente misura viene coperta mediante l'utilizzo dell'incremento disposto al precedente comma 1.

5-ter Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

39.8

IANNONE, CALANDRINI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:

«5-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 2019, per l'anno 2020, in deroga agli articoli 12 e 42 D.lgs

15 novembre 1993, n. 507, agli articoli 62 e 63 D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e all'articolo 27 D.lgs 30 aprile 1992, n. 285, per l'attività di pubblicità effettuata su cartelli ed altri mezzi pubblicitari, non maturano i rispettivi Imposta di Pubblicità, Cimp, Cosap e canone non ricognitorio calcolati su base annuale, per il periodo dal 1° marzo al 30 giugno 2020. Il relativo calcolo dei tributi e canoni viene effettuato in relazione ai mesi o frazioni di essi di effettiva esposizione od occupazione dei cartelli, insegne d'esercizio ed altri mezzi pubblicitari installati».

39.9

LOREFICE, Giuseppe PISANI, LEONE, CAMPAGNA, MOLLAME, ANASTASI, D'ANGELO, DRAGO, RUSSO, FLORIDIA, MARINELLO, SANTANGELO, TRENTACOSTE, PUGLIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. AI fine di fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori, è autorizzato per l'anno 2020 un contributo di 500.000 euro, per ciascuno dei Comuni di Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di gestione delle risorse di cui al primo periodo, nonché le modalità di monitoraggio della spesa».

Conseguentemente:

- *alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e risorse per la regolare gestione dei flussi migratori»;

- gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 3,5 milioni di euro per l'anno 2020.

39.10

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GALLONE,
CALIGIURI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 816 le parole: "2021" sono sostituite con le parole: "2022";

b) al comma 836 le parole: "2021" sono sostituite con le seguenti: "2022";

c) al comma 837 le parole: "2021" sono sostituite con le seguenti: "2022";

d) al comma 843 le parole: "2020" sono sostituite con le seguenti: "2021"».

39.150 (già 54.0.23)

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 816 le parole "2021" sono sostituite con le parole "2022";

b) al comma 836 le parole "2021" sono sostituite con le parole "2022";

c) al comma 837 le parole "2021" sono sostituite con le parole "2022";

d) al comma 843 le parole "2020" sono sostituite con le parole "2021"».

39.151 (già 54.0.24)

PIROVANO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 816 le parole "2021" sono sostituite con le parole "2022";

b) al comma 836 le parole "2021" sono sostituite con le parole "2022";

c) al comma 837 le parole "2021" sono sostituite con le parole "2022";

d) al comma 843 le parole "2020" sono sostituite con le parole "2021"».

ORDINI DEL GIORNO

G39.100

BARBONI, PAROLI, BERARDI, AIMI, PEROSINO, GALLIANI, MALAN, GALLONE, CESARO, BATTISTONI, SICLARI, RIZZOTTI, GASPARRI, MANGIALAVORI, PAGANO, CALIGIURI, BINETTI, CALIENDO, PICHETTO FRATIN, CANGINI, MODENA, SCHIFANI, ROSSI, MOLES

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;

premesso che:

con il Decreto legge n.34 del 19 maggio 2020 - c.d. decreto rilancio -, sono state emanate misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

l'articolo 112-bis del succitato Decreto prevede che in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 che ha interessato comuni non compresi tra quelli previsti dall'articolo 112, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro

per l'anno 2020, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria;

il comune di Rimini, in rappresentanza dell'intera Provincia, aveva sensibilizzato il governo ad implementare il fondo, inizialmente previsto per 200 milioni, di ulteriori 40 milioni, per poter inserire tra i comuni interessati, non solo le quattro province lombarde e Piacenza, ma anche altri territori, come la provincia riminese, che hanno subito gli stessi danni delle zone rosse;

risulta attualmente, che in sede di individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse, la Provincia di Rimini ne resterebbe esclusa, poiché il parametro utilizzato per sbloccare o meno le risorse è unicamente legato alla possibilità di attraversare i confini provinciali, in entrata e in uscita;

nella provincia di Rimini quindi il blocco non viene considerato totale, dato che le aree più delicate di confine venivano presidiate da posti di blocco con agenti impegnati a controllare gli spostamenti;

sull'intero territorio riminese sono state prese stringenti misure per contenere l'emergenza, tali da causare pesanti conseguenze economiche, dovute all'annullamento di congressi, fiere, e di tutto il settore turistico nel suo complesso completamente bloccato. Settori chiave dell'economia che al solo Comune di Rimini ha comportato perdite per circa 25 milioni di euro, per minori introiti dell'attività economiche,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a stabilire giusti criteri che tengano conto della reale situazione verificatasi in periodo di *lockdown*, affinché anche la provincia di Rimini venga ricompresa nelle cosiddette zone rosse quali Piacenza e Medicina, così come dimostrato dalla comprovante documentazione fornita dallo stesso Ente.

G39.101

BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Il Senato,

premesso che:

gli eventi atmosferici eccezionali che sempre più di frequente colpiscono il nostro Paese causano danni ingenti alla cittadinanza, alle attività economiche e alle opere pubbliche;

in Piemonte, e in particolare nella Provincia di Alessandria, tali eventi atmosferici hanno avuto negli ultimi mesi conseguenze particolarmente gravi sia per la forza delle calamità che per il fatto che esse si sono abbattute sul territorio provinciale e le zone limitrofe in modo reiterato;

in particolare, l'evento atmosferico eccezionale che ha colpito la città di Alessandria e la sua provincia nella serata del 1° agosto 2020 ha causato ingenti danni alle strutture, immobili, manufatti ed essenze arboree di proprietà comunale, oltre a quelli sul patrimonio edilizio privato;

il nubifragio della serata del 2 agosto sullo stesso territorio ha aggravato ulteriormente i danni, causando allagamenti ai fabbricati ed alle strutture che avevano subito gravi danneggiamenti alle coperture;

in base ad una prima sommaria stima dei danni relativi alla sola città di Alessandria, questi ultimi ammonterebbero circa dieci milioni di euro,

impegna il Governo:

a stanziare nel primo provvedimento utile le risorse necessarie per fronteggiare l'emergenza maltempo verificatasi nella Provincia di Alessandria e a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti utili ad incrementare le azioni di supporto al territorio alessandrino, compresa l'eventuale, rapida, determinazione dello stato di emergenza connesso agli eventi calamitosi dell'agosto 2020.

EMENDAMENTI

39.0.100 (già 25.0.16)

FERRARI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Semplificazione della procedura di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale per il triennio 2020-2022)

1. Al fine di sopperire alla carenza di segretari comunali e provinciali per l'adeguato supporto al ripristino della piena operatività degli enti locali, per il triennio 2020- 2022, l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali bandisce procedure selettive semplificate di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, prevedendo:

a) la possibilità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso secondo le previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 247 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) lo svolgimento della prova preselettiva di cui all'articolo 13, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, in sedi decentrate e con modalità telematiche o, comunque, in modo da consentirne la valutazione con l'ausilio di strumenti informatici;

c) lo svolgimento di due prove scritte, la cui elaborazione può avvenire anche nella medesima data, con le modalità di cui alla lettera *b)*; la prima prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere giuridico, con specifico riferimento al diritto costituzionale e/o diritto amministrativo e/o ordinamento degli enti locali e/o diritto privato; la seconda prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere economico e finanziario-contabile, con specifico riferimento ad economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario e/o ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, nonché management pubblico;

d) lo svolgimento di una prova orale, che deve riguardare in ogni caso almeno le materie di cui all'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, e nel corso della quale deve essere accertata anche la conoscenza di lingue straniere; tale prova può essere effettuata in videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni;

d) la possibilità di articolazione della commissione esaminatrice in sottocommissioni.

2. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 16-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

3. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

39.0.101 (già 25.0.17)

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni per la procedura di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale per il triennio 2020-2022)

1. Al fine di sopperire alla carenza di segretari comunali e provinciali per l'adeguato supporto al ripristino della piena operatività degli enti locali, per il triennio 2020- 2022, l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali bandisce procedure selettive semplificate di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, prevedendo:

a) la possibilità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso secondo le previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 247 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) lo svolgimento della prova preselettiva di cui all'articolo 13, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, in sedi decentrate e con modalità telematiche o, comunque, in modo da consentirne la valutazione con l'ausilio di strumenti informatici; *c)* lo svolgimento di due prove scritte, la cui elaborazione può avvenire anche nella medesima data, con le modalità di cui alla lettera *b)*; la prima prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere giuridico, con specifico riferimento al diritto costituzionale e/o diritto amministrativo e/o ordinamento degli enti locali e/o diritto privato; la seconda prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere economico e finanziario-contabile, con specifico riferimento ad economia politica, scienza delle :finanze e diritto finanziario e/o ordinamento :finanziario e contabile degli enti locali, nonché management pubblico;

d) lo svolgimento di una prova orale, che deve riguardare in ogni caso almeno le materie di cui all'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, e nel corso della quale deve essere accertata anche la conoscenza di lingue straniere; tale prova può essere effettuata in videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni;

e) la possibilità di articolazione della commissione esaminatrice in sottocommissioni.

2. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, del decreto-legge 30 di-

cembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

3. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

39.0.1

PIROVANO, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento dei segretari comunali)

1. Al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di Segretari comunali iscritti all'Albo, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all'Albo stesso di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465, il reclutamento del fabbisogno di n. 171 segretari di cui alla deliberazione del 20 febbraio 2019 del consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali ed al parere favorevole espresso della Conferenza Stato - città ed autonomie locali nella seduta del 13 marzo 2019, avviene mediante concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero dell'Interno cui consegue la immediata iscrizione nella fascia iniziale dell'Albo, secondo quanto previsto dai commi seguenti.

2. Al concorso possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, in possesso di laurea in giurisprudenza, o economia e commercio o scienze politiche o ad esse equipollenti, che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea.

3. Il bando individua preventivamente gli albi regionali, esclusivamente fra quelli nei quali la carenza di segretari sia proporzionalmente più elevata nonché quelli interessati dagli eventi sismici di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 11 ottobre 2016, n. 399 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016" ai quali è assegnato l'intero contingente, prevedendo altresì l'obbligo di permanenza in tali albi per un periodo non inferiore a 3 anni decorrenti dalla prima presa di servizio.

4. Fatto salvo quanto disciplinato dai commi precedenti, al concorso si applicano, per quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 13 del D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465. Per i vincitori del concorso il Ministero dell'Interno istituisce un corso di formazione straordinario di sviluppo e consolidamento delle competenze, a frequenza obbligatoria.

5. Sino alla data di immissione nell'albo dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui ai commi precedenti, nelle regioni ove la carenza di segretari sia particolarmente elevata, come tali individuate dal responsabile dell'Albo nazionale previa deliberazione del consiglio direttivo:

a) i comuni di classe IV e III nei quali sia vacante la carica di segretario possono affidare le relative funzioni ai vicesegretari; nel predetto periodo tali sedi di segreteria possono altresì adottare convenzioni per avvalersi di un medesimo vicesegretario, anche in servizio presso altro ente; per le sedi di classe III le facoltà di cui alla presente lettera sono esercitabili solo a seguito di ulteriore apposita pubblicazione andata deserta;

b) ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità cui siano assegnati incarichi di reggenza, ove siano residenti in altre regioni contermini, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per il raggiungimento della sede.

6. Gli iscritti all'Albo dei segretari nella fascia iniziale a seguito di superamento dei precedenti corsi concorsi già espletati che non abbiano preso servizio entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono cancellati dall'Albo senza possibilità di chiedere la reinscrizione; ai fini della presa di servizio, per i predetti iscritti è possibile presentare la domanda nelle sedi di segreteria degli albi regionali di cui al comma 5 a prescindere dall'albo regionale di prima assegnazione.

7. La classe di segreteria delle convenzioni di cui all'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla sommatoria degli abitanti di tutti i comuni convenzionati».

39.0.2

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Misure per il reclutamento dei segretari comunali)

1. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali presso tutti gli enti locali e di ovviare alle carenze di organico esistenti, in conformità con i principi di efficienza, economicità e buon anda-

mento dell'amministrazione, con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, gli idonei delle graduatorie dei concorsi per segretari comunali e provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a frequentare un apposito corso di formazione, della durata massima di sei mesi con tirocinio di tre mesi presso gli enti locali, onde consentire ai detti idonei l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nella prima fascia professionale.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, per gli anni 2020 e 2021, l'abilitazione rilasciata dalla Scuola nazionale dell'amministrazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, è altresì concessa ai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni

3. Per lo svolgimento del corso di cui al comma 2 è autorizzato un contributo di 500.000 euro per il 2020. Per l'assunzione di segretari comunali e provinciali tra i soggetti di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto».

39.0.3

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, PICHETTO FRATIN, COMINCINI, STEGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Trattenimento in servizio dei segretari comunali)

1. Al fine di consentire ai comuni e alle province uno svolgimento efficiente ed efficace delle proprie funzioni fondamentali, i segretari comunali e provinciali iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quie-

scenza, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio non oltre il settantesimo anno di età.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

3. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.».

39.0.4

PIROVANO, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)

1. Sino alla data di immissione in ruolo dei candidati vincitori del Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di duecentonovantuno borsisti al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di duecentoventiquattro segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo Nazionale dei segretari comunali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 28 dicembre 2018, i comuni di classe IV e III nei quali sia vacante la carica di segretario possono affidare le relative funzioni ai vicesegretari. Nel predetto periodo tali sedi di segreteria possono adottare convenzioni per avvalersi di un medesimo vicesegretario, anche in servizio presso altro ente.

2. La classe di segreteria delle convenzioni di cui all'articolo 98 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è determinata dalla sommatoria degli abitanti di tutti i comuni convenzionati».

39.0.5

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. La figura dei segretari comunali e provinciali è abrogata. Le relative funzioni sono trasferite ai dirigenti degli enti locali.».

39.0.6

GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nei piccoli comuni montani)

1. Il presente articolo disciplina le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di zone economiche speciali (ZES), al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e di svantaggio sociale, favorendo nuovi insediamenti nei territori ubicati all'interno dei piccoli comuni montani, classificati come "periferici" o "intermedi" nella Strategia nazionale aree interne, privi di esercizi economici e commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi rapportata alla popolazione residente, al potenziale turistico e alla dimensione del territorio, e con meno di mille abitanti stabilmente residenti nel territorio del comune.

2. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità per l'istituzione delle ZES, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, nonché la proroga delle agevolazioni di cui al comma 4.

4. Le imprese, sia quelle nuove che quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, che avviano sul territorio di una ZES un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura

incrementale di durata di almeno dieci anni, possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni:

a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'aliquota ordinaria per gli anni successivi;

b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;

c) l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);

d) il riconoscimento di un credito d'imposta pari-al 50 per cento delle somme versate nei primi cinque anni di attività a titolo di IRES e di IMU, da portare in detrazione nei cinque anni successivi;

e) ai fini del consumo di energia elettrica, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) l'esenzione totale per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto per i cinque anni successivi, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; la riduzione al 50 per cento per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi o stagionale; la riduzione al 50 per cento per dieci anni dall'inizio dell'attività o, per le attività già esistenti, dall'istituzione della ZES, del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i lavoratori in organico al momento dell'istituzione della ZES medesima;

g) l'accesso a procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, nonché l'introduzione di regimi speciali finalizzati all'accelerazione dei termini procedurali e all'individuazione di adempimenti semplificati rispetto alle procedure e ai regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Al fine di prevenire condotte elusive o indebiti vantaggi, in caso di cessazione delle attività di cui al comma 1 per ragioni non indipendenti dalla volontà dell'imprenditore si produce la decadenza integrale dalle agevolazioni di cui al medesimo comma 1 a decorrere dalla data del primo accesso, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite o non corrisposte aumentate dell'interesse legale.

6. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

7. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese di cui al comma 4 devono avere la sede operativa e produttiva principale al-

l'interno della ZES e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 1 del presente articolo.

8. Presso le regioni sono istituite cabine di monitoraggio per le ZES al fine di migliorarne l'efficacia.

9. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di solidarietà comunale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, finalizzato a favorire gli investimenti dei comuni ricadenti nelle ZES di cui al comma 1, volti a prevenire il dissesto idrogeologico, alla manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, all'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, individua le modalità di accesso al fondo, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 230 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 30 ottobre 2020 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 dicembre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.».

39.0.7

GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nei piccoli comuni sotto i mille abitanti)

1. Il presente articolo disciplina le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di zone economiche speciali (ZES), al fine di contra-

stare i fenomeni di spopolamento e di svantaggio sociale, favorendo nuovi insediamenti nei piccoli comuni con meno di mille abitanti stabilmente residenti, privi di esercizi economici e commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi rapportata alla popolazione residente, al potenziale turistico e alla dimensione del territorio, e nel territorio del comune.

2. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità per l'istituzione delle ZES, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, nonché la proroga delle agevolazioni di cui al comma 4.

4. Le imprese, sia quelle nuove che quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, che avviano sul territorio di una ZES un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale di durata di almeno dieci anni, possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni:

a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'aliquota ordinaria per gli anni successivi;

b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;

c) l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);

d) il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle somme versate nei primi cinque anni di attività a titolo di IRES e di IMU, da portare in detrazione nei cinque anni successivi;

e) ai fini del consumo di energia elettrica, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) l'esenzione totale per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto per i cinque anni successivi, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; la riduzione al 50 per cento per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi o stagionale; la riduzione al 50 per cento per dieci anni dall'inizio dell'attività o, per le attività già esistenti, dall'istituzione della ZES, del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i lavoratori in organico al momento dell'istituzione della ZES medesima;

g) l'accesso a procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate,

nonché l'introduzione di regimi speciali finalizzati all'accelerazione dei termini procedurali e all'individuazione di adempimenti semplificati rispetto alle procedure e ai regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Al fine di prevenire condotte elusive o indebiti vantaggi, in caso di cessazione delle attività di cui al comma I per ragioni non indipendenti dalla volontà dell'imprenditore si produce la decadenza integrale dalle agevolazioni di cui al medesimo comma 1 a decorrere dalla data del primo accesso, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite o non corrisposte aumentate dell'interesse legale.

6. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

7. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese di cui al comma 4 devono avere la sede operativa e produttiva principale all'interno della ZES e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 1 del presente articolo.

8. Presso le regioni sono istituite cabine di monitoraggio per le ZES al fine di migliorarne l'efficacia.

9. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di solidarietà comunale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, finalizzato a favorire gli investimenti dei comuni ricadenti nelle ZES di cui al comma 1, volti a prevenire il dissesto idrogeologico, alla manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, all'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, individua le modalità di accesso al fondo, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 230 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 30 settembre 2020, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 dicembre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di

imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari-agli importi di cui al-periodo precedente, 33.1687 ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie».

39.0.8

CROATTI, COLLINA, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Sostegno ai comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19, di cui all'Ordinanza del Ministro della Salute del 3 aprile 2020)

1. Dopo l'articolo 112-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserito il seguente:

"Art. 112-ter.

(Fondo per i comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19, di cui all'Ordinanza del Ministro della Salute del 3 aprile 2020)

1. In favore dei comuni oggetto dell'Ordinanza del Ministro della Salute 3 aprile 2020, adottata d'intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna, e dei successivi provvedimenti regionali e comunali attuativi, concernenti la sospensione delle attività economiche e la limitazione della mobilità dei cittadini, è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito sulla base della popolazione residente e tenendo anche conto dell'incidenza, in rapporto alla popolazione residente, del numero dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 comunicati dal Ministero della salute e accertati fino al 30 giugno 2020, nonché scomputando fino a concorrenza gli importi eventualmente spettanti ai sensi dell'articolo 112-bis, mediante le modalità disciplinate da un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto».

39.0.9

PIROVANO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Modifiche all'articolo 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77)

All'articolo 183 della Legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere un nuovo comma 4-*bis*:

"4-*bis*. Al fine di mantenere vivo il patrimonio materiale e immateriale della cultura cittadina e nazionale, gli Enti Locali possono assicurare, anche in deroga ai criteri generali e prestazionali eventualmente adottati, l'erogazione nella misura stabilita dai competenti organi antecedentemente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, dei contributi ordinari per le annualità 2020 e 2021 al fondo di gestione degli enti, associazioni, fondazioni ed istituzioni operanti nel settore della cultura, impegnati in attività di riconversione"».

39.0.10

PIROVANO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All'articolo 65, comma 2 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "28 febbraio 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2021" per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti;

b) dopo le parole: "abilitati ad operare sulla piattaforma." aggiungere le seguenti: "Gli enti locali che ne faranno richiesta potranno avvalersi, a partire dal 30 settembre 2020, dei servizi gratuiti resi disponibili dalla società di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018, n. 135, per garantire l'integrazione con la piattaforma.";

c) nell'ultimo periodo sostituire le parole: "di cui al precedente periodo" con le seguenti: "di cui al presente comma"».

39.0.11

PICCHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, in materia di erogazione gratuita del servizio di trasporto scolastico)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta" sono inserite le seguenti: ", salvo il caso di cui al comma 3-bis.";

b) dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

"3-bis. Fermo restando il rispetto del saldo di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le regioni e gli enti locali, in deroga all'articolo 117 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono erogare il servizio di cui al comma 2 del presente articolo senza alcun pagamento della quota di partecipazione diretta da parte degli utenti"».

39.0.12

GALLONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Al fine di sopperire alla mancanza di personale esaminatore della motorizzazione civile e risolvere i pesanti disagi che stanno subendo cittadini e imprese di settore, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Il personale in servizio presso la Motorizzazione Civile che ha superato il corso di abilitazione per il ruolo di esaminatore, è ammesso all'esercizio del molo di esaminatore per le prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di guida.

3. Gli uffici delle Motorizzazioni civili possono reperire personale da altri enti pubblici per l'espletamento delle funzioni amministrative in sostituzione del proprio personale destinato alle funzioni di esaminatori.

4. Presso le Prefetture U.T.G. è istituito l'elenco dei soggetti abilitati per il ruolo di esaminatore per far conseguire la patente di guida composto da personale proveniente dai moli delle Forze di polizia, previo espletamento di apposito corso di formazione».

39.0.13

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Potenziamento del personale dei comuni e loro consorzi)

1. Al fine di consentire ai comuni uno svolgimento efficiente ed efficace delle proprie funzioni fondamentali, per gli anni 2020 e 2021 i comuni e i loro consorzi possono assumere personale strettamente necessario a far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione dei COVID-19 e per garantire le funzioni fondamentali, in deroga alla disciplina prevista dal comma 2, dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

2. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.».

39.0.14

GALLONE, MALLEGGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Misure urgenti per il potenziamento delle funzionalità degli enti locali)

1. Al fine di potenziare la funzionalità degli enti locali e mettere i Comuni nelle condizioni di assumere personale a tempo indeterminato ed erogare servizi puntuali ed efficienti, a decorrere dall'entrata in vigore della presente è sospesa l'applicazione dell'articolo 1 comma 557 della legge n. 296 del 2006 come modificato dal decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui a decorrere dal 2014 i comuni devono seguire come base di riferimento la spesa del personale sostenuta nel triennio 20112013.

2. Le Unioni di Comuni possono assumere personale in modo indipendente dai Comuni che ne fanno parte per tutte quelle che sono le funzioni gestite dalle Unioni stesse. Eventuali limitazioni che ricadono sui Comuni appartenenti alle Unioni non devono inficiare le opportunità di gestione del personale in capo alle Unioni stesse».

39.0.15

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. I comuni che, successivamente all'ultimo censimento della popolazione, hanno avuto una significativa variazione della popolazione, provvedono ad effettuare un nuovo censimento prima dello svolgimento delle elezioni amministrative 2021».

39.0.16

TOSATO, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-ter.

(Strumenti finanziari regionali)

1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle Regioni di strumenti finanziari che, operando nella forma di organismi strumentali che non applicano il decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 2009), risultano maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore delle imprese.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 2009), l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari è consentito nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi».

39.0.17

MOLES

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono rese esigibili in favore della Regione Basilicata le risorse da royalties previste per il 2016 e relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2015, stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593/MISE».

39.0.18

CIOFFI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di sicurezza delle infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni).

1. All'articolo 33-*septies* del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e a condizione che sia garantita l'intrasferibilità dei relativi dati al di fuori dell'Unione europea e dello spazio economico europeo, salvo che per ragioni di collaborazione tra Stati in materia di polizia. I soggetti che detengono i dati ed i loro server devono essere stabiliti sul territorio italiano e devono avere repliche di backup solo e soltanto su territorio italiano in numero sufficiente a garantire i più elevati livelli di affidabilità e ridondanza ed avere primo, secondo e terzo livello di assistenza tecnica sul territorio italiano.";

b) al comma 1-*bis*, ultimo periodo sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e a condizione che sia garantita l'intrasferibilità dei relativi dati al di fuori dell'Unione europea e dello spazio economico europeo, salvo che per ragioni di collaborazione tra Stati in materia di polizia. I soggetti che detengono i dati ed i loro server devono essere stabiliti sul territorio italiano e devono avere repliche di backup solo e soltanto su territorio italiano in numero sufficiente da garantire i più elevati livelli di affidabilità e ridondanza ed avere primo, secondo e terzo livello di assistenza tecnica sul territorio italiano.";

c) al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", prevedendo altresì modalità che assicurino l'esclusiva disponibilità in capo alla pubblica amministrazione delle chiavi crittografiche necessarie alla lettura dei dati."».

39.0.19

SBROLLINI, COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Modifiche all'articolo 436-bis della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

1. All'articolo 1, comma 436-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d) le parole "a decorrere dall'anno 2020, in misura pari al 75 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2020, in misura pari al 50 per cento";

b) alla lettera d-bis), la parola "100" è sostituito dalla seguente: "75";

c) dopo la lettera d-bis), è aggiunta la seguente:

"d-ter) a decorrere dall'anno 2022, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata".».

Art. 41

41.0.1

MONTANI, BORGHESI, BAGNAI, SIRI, SAVIANE, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)

1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "con priorità" sono sostituite dalla seguente: "esclusivamente".

2. A far data dal 1° gennaio 2021, il Fondo di garanzia per la prima casa concede garanzie secondo le modalità di cui al comma 1. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche della famiglia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro sessanta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge, sono adeguate le norme di attuazione del Fondo di garanzia per la prima casa».

41.0.2

GRIMANI, COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

*(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147,
in materia di fondo di garanzia per la prima casa)*

1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole "con priorità" sono sostituite dalla seguente: "esclusivamente".

2. A far data dal 1° gennaio 2021, il Fondo di garanzia per la prima casa concede garanzie secondo le modalità di cui al comma 1. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche della famiglia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa.».

41.0.100 (già 59.0.11)

DE PETRIS, NUGNES, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

*(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n.
147 "Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa")*

1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "con priorità" sono sostituite dalla seguente: "esclusivamente".

2. A far data dal 1° gennaio 2021, il Fondo di garanzia per la prima casa concede garanzie secondo le modalità di cui al comma 1. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche della famiglia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro sessanta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge, sono adeguate le norme di attuazione del Fondo di garanzia per la prima casa».

41.0.3

MONTANI, BORGHESI, BAGNAI, SIRI, SAVIANE, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)

1. Alla lettera *c*) dell'articolo 48 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è aggiunto il seguente periodo: «La Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP) presenta una relazione scritta al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per le politiche della famiglia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle competenti commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ogni anno nella quale si indicano, tra l'altro, le percentuali delle garanzie concesse alle categorie alle quali è riconosciuta priorità, sul totale delle risorse del Fondo di cui alla presente lett. *c*), e che illustri l'avvenuta attività di verifica approfondita sull'applicazione dei tassi, da parte degli istituti di credito, nei confronti dei beneficiari prioritari e non prioritari del finanziamento».

41.0.4

GRIMANI, COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)

All'articolo 1, comma 48, lettera *c*) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è aggiunto infine il seguente periodo: «La Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP) presenta una relazione scritta al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per le politiche della famiglia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle competenti commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ogni anno nella quale si indicano, tra l'altro, le percentuali delle garanzie concesse alle categorie alle quali è riconosciuta priorità, sul totale delle risorse del Fondo di cui alla presente lett. *e*), e che

illustri l'avvenuta attività di verifica approfondita sull'applicazione dei tassi, da parte degli istituti di credito, nei confronti dei beneficiari prioritari e non prioritari del finanziamento».

41.0.5

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Modifiche al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16)

1. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, la parola: "quindici" è sostituita dalla parola: "sedici" e dopo le parole: "Provincia autonoma di Bolzano,» sono inserite le seguenti: «uno della Fondazione Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis UNESCO,";

b) all'articolo 3-bis, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La composizione di cui al precedente periodo deve prevedere tra i membri del comitato di cui al presente articolo la presenza di un rappresentante della Fondazione Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis UNESCO"».

Art. 42

42.1

SCHIFANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di accelerare la spesa dei fondi extraregionali, per l'anno 2020 è consentito alle Regioni a statuto speciale il pieno utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione derivanti da risorse nazionali e comunitarie».

42.150 (già 55.0.3)

GALLICCHIO, PUGLIA, PRESUTTO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di accelerare la spesa dei fondi extraregionali, per l'anno 2020 è consentito alle Regioni a statuto speciale il pieno utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, derivanti da risorse nazionali e comunitarie».

42.2

SCHIFANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per l'anno 2020 le Regioni a statuto speciale utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità».

42.151 (già 55.0.2)

PRESUTTO, PUGLIA, GALLICCHIO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per l'anno 2020 le Regioni a statuto speciale utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità».

42.0.1

Marco PELLEGRINI, DELL'OLIO, BOTTICI, ACCOTO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Disposizioni in materia di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale)

1. Gli articoli 243-*bis* e 243-*quater* del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 243-*bis*. - (*Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale*) -

1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di adozione, al Ministero dell'Interno.

3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei Conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo.

4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-*quater*, commi 1 e 3. In ogni caso la sospensione delle procedure esecutive non può avere una durata superiore a nove mesi decorrenti dalla data di presentazione di adozione del piano.

5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di adozione della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato della dettagliata relazione dell'organo di revisione economico-finanziario che analizza le cause che hanno reso necessario l'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuto il decreto di cui al comma 4, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla data di sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;

c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di deliberazione del piano;

d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, tenendo anche conto della rateizzazione degli stessi debiti fuori bilancio nei termini di cui al comma 7.

7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera *a)* del medesimo articolo 243, comma 2;

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;

d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;

e) è tenuto ad effettuare:

I) una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando:

- i residui attivi inesigibili da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione;

- residui passivi per i quali non si riscontrino obbligazioni passive giuridicamente perfezionate o per i quali siano comunque venute meno le ragioni del pagamento;

II) la reimputazione, secondo esigibilità, degli accertamenti degli impegni erroneamente imputati in bilancio in violazione del principio della competenza finanziaria potenziata;

III) una verifica straordinaria delle modalità di quantificazione e di finanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, al fine di garantire il pieno rispetto delle regole previste dall'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria";

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;

g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera *a)*, che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.

9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso la diminuzione delle risorse variabili inserite nei fondi per il finanziamento della retribuzione ac-

cessoria del personale dirigente e non dirigente ai sensi dei contratti collettivi nazionali vigenti;

b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:

1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;

3) al servizio di trasporto pubblico locale;

4) al servizio di illuminazione pubblica;

5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche;

c-bis) ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere *b)* e *c)*, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere *b)* e *c)* del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato;

d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera *g)*, per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.

9-bis. In deroga al comma 8, lettera *g)*, e al comma 9, lettera *d)*, del presente articolo e all'articolo 243-*ter*, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.

Art. 243-*quater*. - (*Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa*) - 1. Entro dieci giorni dalla data della de-

libera di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso al Ministero dell'Interno.

2. Il piano di riequilibrio è istruito dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155, che entro il termine di sessanta giorni dalla data di cui al comma precedente, conclude la necessaria istruttoria. All'esito dell'istruttoria, la Commissione esprime un parere sulla congruenza, ai fini del riequilibrio, delle misure previste nel piano dall'ente.

3. In fase istruttoria, la commissione di cui all'articolo 155 può formulare rilievi o richieste istruttorie e di approfondimento, cui l'ente è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni. Ai fini dell'espletamento delle funzioni assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si avvale, senza diritto a compensi aggiuntivi, gettoni di presenza o rimborsi di spese, di cinque segretari comunali e provinciali in disponibilità, nonché di cinque unità di personale, particolarmente esperte in tematiche finanziarie degli enti locali, in posizione di comando o distacco e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

4. In caso di esito positivo dell'esame la Commissione sottopone il piano di riequilibrio pluriennale all'approvazione del Ministro dell'Interno che vi provvede con proprio decreto, stabilendo le prescrizioni per la corretta ed equilibrata esecuzione del piano. Il decreto ministeriale di approvazione è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine di *to* giorni dall'adozione.

5. In caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione il Ministro dell'Interno emana un provvedimento di diniego dell'approvazione, prescrivendo all'ente locale di presentare, previa deliberazione consiliare, entro l'ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, un nuovo piano di riequilibrio idoneo a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole. La mancata approvazione del nuovo piano ha carattere definitivo.

6. In caso di approvazione del piano, la Corte dei conti vigila sull'esecuzione dello stesso e sul raggiungimento degli obiettivi in esso indicati nell'ambito degli ordinari controlli previsti per i bilanci ed i rendiconti degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266

7. Il decreto ministeriale di approvazione o di diniego del piano può essere impugnato nei termini e nei modi di legge. Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 243-*bis*, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese.

7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. La delibera con la quale è adottata la rimodulazione del piano, corredata del parere dell'organo di revisione eco-

nomico-finanziaria dell'ente, è trasmessa alla Commissione di cui all'articolo 155 TUOEL per le conseguenti determinazioni. La Commissione all'esito del suo esame e delle conseguenti decisioni trasmette le relative determinazioni alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

8. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, nonché il mancato invio delle relazioni di cui al comma 6, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149"».

42.0.2

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-*bis*.

1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020, in favore della Regione Veneto, al fine di consentire la rapida ripresa delle attività economiche dei comuni colpiti dal maltempo di fine agosto nelle province di Belluno, Padova, Verona e Vicenza, destinatari della dichiarazione di emergenza del 10 settembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento.»

Art. 43

43.0.1

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE, BOLDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43 bis.

(Contributo per la riduzione del debito delle regioni a statuto ordinario)

1. È assegnato alle regioni a statuto ordinario un contributo per l'anno 2020 per la riduzione del debito pari a 250 milioni di euro ripartito secondo la tabella A. Le risorse conseguentemente liberate possono essere utilizzate dalle regioni a statuto ordinario per implementare le politiche sociali in relazione all'emergenza Covid-19.

2. È altresì assegnato alle regioni a statuto ordinario un contributo pari a 100 milioni di euro per le operazioni di estinzione anticipata del debito effettuate nel corso dell'anno 2020. Le risorse sono assegnate, su richiesta delle regioni, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione della quota spettante alle regioni delle risorse del Fondo di cui al comma 1, dell'articolo 115, del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari».

Tabella A

Regioni	Percentuale di riparto tabella 1, c. 134, L. 145/2018	Riparto del contributo per la riduzione del debito
Abruzzo	3,16%	7.906.447,37
Basilicata	2,50%	6.246.447,37
Calabria	4,46%	11.151.447,37
Campania	10,54%	26.349.605,26
Emilia-Romagna	8,51%	21.266.447,37
Lazio	11,70%	29.258.289,47
Liguria	3,10%	7.751.973,68
Lombardia	17,48%	43.706.315,79
Marche	3,48%	8.705.921,05
Molise	0,96%	2.393.026,32
Piemonte	8,23%	20.568.026,32

Puglia	8,15%	20.381.710,53
Toscana	7,82%	19.543.289,47
Umbria	1,96%	4.905.131,58
Veneto	7,95%	19.865.921,05
Totale	100,00%	250.000.000,00

43.0.2

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Contributo per la riduzione del debito delle regioni a statuto ordinario)

1. È assegnato alle regioni a statuto ordinario un contributo per l'anno 2020 per la riduzione del debito pari a 250 milioni di euro ripartito secondo la tabella A. Le risorse conseguentemente liberate possono essere utilizzate dalle regioni a statuto ordinario per implementare le politiche sociali in relazione all'emergenza Covid-19.

2. È altresì assegnato alle regioni a statuto ordinario un contributo pari a 100 milioni di euro per le operazioni di estinzione anticipata del debito effettuate nel corso dell'anno 2020. Le risorse sono assegnate, su richiesta delle regioni, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione della quota spettante alle regioni delle risorse del Fondo di cui al comma 1, dell'articolo 115, del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari».

Tabella A

Regioni	Percentuale di riparto tabella 1, c. 134, L. 145/2018	Riparto del contributo per la riduzione del debito
Abruzzo	3,16%	7.906.447,37
Basilicata	2,50%	6.246.447,37
Calabria	4,46%	11.151.447,37
Campania	10,54%	26.349.605,26
Emilia-Romagna	8,51%	21.266.447,37
Lazio	11,70%	29.258.289,47

Liguria	3,10%	7.751.973,68
Lombardia	17,48%	43.706.315,79
Marche	3,48%	8.705.921,05
Molise	0,96%	2.393.026,32
Piemonte	8,23%	20.568.026,32
Puglia	8,15%	20.381.710,53
Toscana	7,82%	19.543.289,47
Umbria	1,96%	4.905.131,58
Veneto	7,95%	19.865.921,05
Totale	100,00%	250.000.000,00

43.0.3

DE PETRIS, BOLDRINI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 43-bis.

(Contributo per la riduzione del debito delle regioni a statuto ordinario)

1. È assegnato alle regioni a statuto ordinario un contributo per l'anno 2020 per la riduzione del debito pari a 250 milioni di euro ripartito secondo la tabella A. Le risorse conseguentemente liberate possono essere utilizzate dalle regioni a statuto ordinario per implementare le politiche sociali in relazione all'emergenza Covid-19.

2. È altresì assegnato alle regioni a statuto ordinario un contributo pari a 100 milioni di euro per le operazioni di estinzione anticipata del debito effettuate nel corso dell'anno 2020. Le risorse sono assegnate, su richiesta delle regioni, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione della quota spettante alle regioni delle risorse del Fondo di cui al comma 1, dell'articolo 115, del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari"».

43.0.4

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Disposizioni per semplificare la procedura del riconoscimento dei debiti fuori bilancio delle Regioni e Province autonome)

1. Al fine di accelerare i tempi di pagamento verso fornitori e di semplificare la procedura del riconoscimento dei debiti fuori bilancio per alcune tipologie di spesa nel caso in cui i bilanci delle Regioni e Province autonome prevedano nel bilancio di previsione risorse per le coperture finanziarie in fondi e stanziamenti, all'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 della lettera e) le parole: "preventivo sono soppresse;
- b) il comma 4, è sostituito dal seguente:

"4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a) e lettera e), la Giunta regionale provvede entro trenta giorni con propria deliberazione, da comunicarsi al Consiglio regionale entro dieci giorni, qualora i debiti trovino copertura finanziaria negli idonei stanziamenti previsti a bilancio"».

43.0.5

PEROSINO, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

A decorrere dall'anno 2020 cessano di avere applicazione le sanzioni in caso di mancato rispetto delle regole di finanza pubblica accertato ai sensi dei commi 28 e 29 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dei commi 724 e 725 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dei commi 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Restano ferme le sanzioni già applicate fino all'anno 2019».

43.0.6

SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

1. La Regione Calabria non è soggetta al rispetto della normativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, e dell'articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per il debito sanitario esistente alla data del 31 dicembre 2019. Tale debito in carico allo Stato, viene rimborsato dalla regione Calabria tramite incremento delle addizionali regionali sull'imposta sul reddito delle persone fisiche nel periodo di trent'anni fino a tutto il 31 dicembre 2049».

43.0.7

FLORIS, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

1. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna, garantendo l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, assicurando al contempo la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di *phase out* delle centrali a carbone presenti nella regione Sardegna, oltre che per garantire l'avvio della concorrenza sul prezzo finale del gas per tutti i consumatori sardi, è considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari e della regolazione, l'insieme delle infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola a partire da terminali di rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali di stoccaggio e rigassificazione in fase di autorizzazione o realizzazione nonché ulteriori da realizzare all'interno delle aree portuali dell'isola. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il MISE e la Regione Sardegna, in base alle loro attribuzioni di competenza, definiscono l'elenco dei terminali di stoccaggio e rigassificazione da ricomprendere nella rete nazionale di trasporto, con particolare riferimento alle infrastrutture GNL già in costruzione, in autorizzazione ovvero da autorizzare nelle aree portuali ed industriali. Le infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione co-

me sopra definite, sono regolate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, anche prevedendo un regime transitorio, secondo principi di accessibilità e non discriminazione, definendo le regole tariffarie e disciplinando le condizioni di accesso che garantiscano ai consumatori sardi benefici di prezzo pari a quelli delle altre regioni italiane. Il gestore della rete nazionale di trasporto attiva una procedura per consentire la presentazione di richieste di allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali infrastrutture entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e avvia le attività propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture. Ai fini della distribuzione del gas naturale la Regione Sardegna è inserita in uno degli ambiti tariffari nazionali.

2. Al comma 4-*bis* dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo la parola: "1102", e prima della seguente: "nonché" sono aggiunte le parole: "nei comuni della Sardegna,".

3. Il comma 6 dell'articolo 60 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 è soppresso"».

43.0.8

DE SIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Rilancio delle Avvocature degli enti pubblici territoriali e locali)

1. In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dell'articolo 40, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è istituito il ruolo professionale degli avvocati delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, diverse dallo Stato, con riferimento alle Regioni, Province, Comuni ed altri Enti del comparto Regioni-Enti locali.

2. Nel ruolo professionale di cui al comma 1, sono inseriti di diritto gli avvocati dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente, che siano iscritti nell'Elenco speciale annesso all'Albo professionale forense tenuto dai Consigli dell'Ordine, che abbiano avuto accesso alla carriera mediante pubblico concorso.

3. Gli avvocati appartenenti al ruolo professionale non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica e dipendono funzionalmente ed esclusivamente dal legale rappresentante dell'Ente.

4. L'Ufficio legale è coordinato da un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori senza vincoli di subordinazione alle strutture amministrative. Il titolo professionale di abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, unitamente all'anzianità di servizio almeno triennale quale avvocato pubblico, costituiscono requisiti minimi per l'attribuzione degli incarichi di responsabilità di direzione di struttura legale, semplice o complessa.

5. Per gli avvocati appartenenti al ruolo professionale di cui al presente articolo, è istituita l'area di contrattazione separata nazionale e decentrata, articolata, ai fini della disciplina del relativo trattamento economico, nelle seguenti sezioni:

a) avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;

b) avvocati abilitati al patrocinio ordinario.

6. Nell'ambito della contrattazione collettiva, agli avvocati del ruolo professionale è attribuito un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto per i dirigenti dalla contrattazione collettiva di ciascun comparto di appartenenza.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e nelle more della contrattazione separata, è istituito il ruolo ad esaurimento dei dirigenti avvocati delle Pubbliche Amministrazioni di cui al comma 1, nel quale sono collocati di diritto i dirigenti avvocati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con salvezza dei livelli retributivi in godimento. Agli altri avvocati appartenenti al ruolo professionale istituito con la presente legge, spetta un trattamento economico equiparato a quello tabellare in godimento dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti. Agli stessi avvocati, ove abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, spetta, altresì, una 203 indennità di toga il cui importo è fissato dall'Amministrazione di appartenenza in misura non inferiore al 50% dell'indennità di posizione dirigenziale prevista dalla vigente contrattazione collettiva dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti, e in ogni caso entro i limiti delle risorse rivenienti dalle economie conseguenti alla collocazione in quiescenza del personale dell'Ente, mentre nessuna ulteriore indennità compete a titolo di eventuale coordinamento di struttura, semplice o complessa, non apicale. Resta fermo per tutti gli avvocati previsti dal presente comma il diritto ai compensi professionali come disciplinati dalle leggi nazionali in materia e dai regolamenti di ciascuna amministrazione. All'Avvocato incaricato del coordinamento dell'Avvocatura spetta l'indennità fissata da ciascuna Amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio all'uopo disposti.

8. Nelle more dell'entrata in vigore della contrattazione separata per il ruolo professionale, all'attuazione delle disposizioni transitorie di cui al comma precedente si provvede a valere sulle risorse rivenienti dalle economie conseguenti alla quiescenza del personale e dai fondi già destinati al tratta-

mento economico fondamentale ed accessorio del personale con profilo di avvocato, comparto non dirigenziale».

43.0.10

PEROSINO, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

1. All'articolo 10 comma 3 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "dal 20 al 30" sono sostituite dalle seguenti: "dal 10 al 20";

b) le parole: ", fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce una zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento" sono soppresse».

43.0.12

FENU, LANNUTTI, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Disposizioni in materia riscossione dei contributi dei Consorzi di Bonifica)

i. Ai Consorzi di Bonifica di cui agli articoli 54 e seguenti del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, non si applicano per la riscossione dei contributi le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette a mezzo di molo esattoriale e cartelle di pagamento».

Art. 44

44.100 (già 43.0.11)

MARILOTTI, FENU, PUGLIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e prevedendo il riconoscimento in via prioritaria della compensazione alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale che svolgono la loro attività in territori periferici ed insulari».

44.101 (già 43.0.9)

VACCARO, PUGLIA, ROMANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Quota parte dell'incremento di cui al comma 1, è destinata ad incentivare gli investimenti delle Regioni nel rinnovo del parco mezzi in favore di veicoli a basse emissioni di CO₂ g/Km, elettrici o ibridi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definita la quota dell'incremento da destinare alla finalità di cui al precedente periodo e sono stabilite le modalità attuative del presente comma».

44.1

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 61, comma 2, del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 il secondo capoverso è sostituito dal seguente: "gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 m. Su richiesta del produttore dei veicoli adibiti al servizio pubblico per il trasporto di persone o dell'Ente proponente la realizzazione del sistema di trasporto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può concedere deroga ai limiti di massa e lunghezza, anche sino a 24 metri, consentendone l'omologazione,

purché non si arrechi pregiudizio alle condizioni di traffico e alla sicurezza operativa"».

44.0.1

D'ARIENZO, FERRARI, NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Modifiche all'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "riscosse ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertita, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", sono sostituite dalle seguenti "derivanti dalla riscossione dei canoni previsti dall'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le risorse di cui al comma 1 non assegnate per le finalità di cui allo stesso comma, sono attribuite ad ANAS S.p.A. a copertura delle minori entrate dell'anno 2020 derivanti dall'applicazione della disciplina di cui al comma 23-quinquies dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 pari a 6.365.000 euro. Le risorse riconosciute ai sensi del presente comma sono assegnate con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La misura della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo, unitamente al riconoscimento dell'effetto finanziario derivante dall'erogazione rateale del contributo, è determinata, nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi

entro il 31 marzo 2021, previa acquisizione, entro il 28 febbraio 2021 di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di cui al comma 1 riferita, in relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'articolo 19, comma 9-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertita, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato"».

44.0.2

D'ARIENZO, FERRARI, NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-*bis*.

(Modifiche all'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo le parole "imprese beneficiarie" sono inserite le seguenti: ", a compensazione degli effetti economici rendicontati ai sensi del comma 4 unitamente al riconoscimento dell'effetto finanziario derivante dall'erogazione rateale del contributo,";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Le eventuali risorse residue di cui al comma 3, non assegnate dal decreto di cui al comma 5, sono destinate alle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020. A tale fine, le imprese di cui al periodo precedente procedono a rendicontare entro il 28 febbraio 2021 gli effetti economici subiti dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020 secondo le stesse modalità definite con il decreto di cui al comma 4. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono assegnate alle imprese beneficiarie, unitamente al riconoscimento dell'effetto finanziario derivante dall'erogazione rateale del contributo, con decreta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 aprile 2021.";

c) al comma 6, le parole "del comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 5 e 5-bis"».

44.0.3

D'ARIENZO, FERRARI, NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Conferimento alle Regioni Veneto e Friuli V.G. delle funzioni relative ai servizi ferroviari interregionali indivisi a partire dal 1° gennaio 2021)

1. Con decorrenza 1° gennaio 2021 le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione dei servizi interregionali ferroviari sono conferiti alla Regione Veneto per la relazione Bologna-Verona-Brennero ed alla Regione Friuli Venezia Giulia per le relazioni Trieste-Venezia-Udine.

2. Per i servizi di cui al comma 1, le regioni di cui al medesimo comma subentrano allo Stato e procedono, entro il 31 dicembre 2020, a porre in essere le procedure per l'affidamento dei relativi servizi, a seguito della sottoscrizione di apposito Accordo di Programma fra le regioni e le Province Autonome interessate dai collegamenti.

3. Per l'effettuazione dei servizi interregionali ferroviari le risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono assegnate per 9.918.167 di euro alla regione Veneto e per 20.021.417 di euro alla regione Friuli Venezia Giulia.

4. Le risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 già stanziata a favore del rinnovo del materiale rotabile ferroviario sono assegnate per le medesime finalità alla Regione Veneto per 8.636.250 euro per l'anno 2020, 11.042.500 euro per l'anno 2021, 15.859.375 euro per l'anno 2022, 21.875.000 euro per l'anno 2023, 22.649.375 euro per l'anno 2024 e 4.375.000 euro per l'anno 2025, e alla Regione Friuli Venezia Giulia per 11.103.750 euro per l'anno 2020, 14.197.500 euro per l'anno 2021, 20.390.625 euro per l'anno 2022, 28.125.000 euro per l'anno 2023, 29.120.625 euro per l'anno 2024 e 5.625.000 euro per l'anno 2025.

5. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di garantire la continuità del servizio provvede ad assicurare la continuità dei collegamenti secondo il contratto attualmente vigente fino all'affidamento dei servizi di cui al comma 2 e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2021».

44.0.5

D'ARIENZO, FERRARI, NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Assegnazione risorse già stanziati relative ai servizi ferroviari interregionali indivisi)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare le risorse stanziati per il periodo 2009-2020, ivi inclusi i residui perenti, al fine di procedere alla regolarizzazione dei rapporti con l'attuale gestore per gli obblighi di servizio pubblico connessi allo svolgimento dei servizi erogati nelle Regioni a statuto speciale e per i servizi interregionali indivisi».

44.0.6

FENU, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Semplificazioni in materia di accesso da parte degli Enti Locali all'incentivo "ecobonus" per l'acquisto di particolari categorie di veicoli).

1. Con riferimento all'acquisto di veicoli di categoria M1 e delle categorie L1e e L3 nuovi di fabbrica acquistati, anche in locazione finanziaria, ed immatricolati in Italia, nel periodo dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, per i quali sia prevista la possibilità di accesso e fruizione di contributi, nonché per l'acquisto di veicoli e di autoveicoli a basse emissioni di CO₂ g/km e di motoveicoli elettrici o ibridi di cui agli articoli 44 e 44-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i venditori dei veicoli agevolabili, i quali per la prenotazione di detti contributi siano tenuti a provvedere alla propria registrazione sull'apposito sistema informatico gestito dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo d'impresa, sono esonerati dall'obbligo di inserimento su tale piattaforma dei dati relativi all'ordine di acquisto del veicolo agevolabile qualora l'acquirente sia un Comune, una Provincia, una Città metropolitana, una Comunità montana, una Comunità isolana o un'Unione di Comuni».

44.0.7

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Misure per la mobilità sostenibile)

1. All'articolo 229, comma 2-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "di contratti stipulati con gli enti locali" sono sostituite dalle seguenti: "di contratti stipulati con gli enti locali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano";

b) al secondo periodo, le parole: "Le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti: "Le risorse del fondo sono destinate ai soggetti di cui al primo periodo";

c) al terzo periodo le parole: "sono ripartite tra i comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti: "sono ripartite tra i soggetti di cui al primo periodo";

d) è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Gli enti locali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono integrare le risorse del fondo con risorse proprie"».

44.0.8

VATTUONE, PINOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

1. Il Comune di Genova è autorizzato, per gli anni 2020 e 2021, ad assumere a tempo indeterminato, secondo le modalità di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale assunto presso il dipendente Corpo di Polizia locale ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che, al 31 dicembre 2020, abbia maturato i soli requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017, nonché almeno 12 mesi di servizio, anche non continuativi».

44.0.9

RUSSO, PUGLIA, ROMANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Disposizioni in materia di sosta dei veicoli al servizio di persone con disabilità)

1. All'articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. I veicoli al servizio di persone autorizzate ai sensi del comma 2 non sono tenuti alla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento"».

44.0.10

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

1. Le sanzioni di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 si applicano ai veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui alla sperimentazione autorizzata dall'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Art. 45

45.1

LA MURA, PUGLIA, FLORIDIA

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

1) *all'alinea, sostituire le parole: «è aggiunto il seguente» con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti»;*

2) *dopo il capoverso «51-bis» aggiungere, in fine, il seguente:*

«51-ter. Al fine di facilitare la realizzazione dei cosiddetti interventi integrati, così come previsti all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 28 novembre 2014, n. 164, le risorse di cui al comma 51-bis, sono finalizzate, altresì, alla realizzazione di studi di fattibilità propedeutici alla progettazione di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico, che mirino contemporaneamente alla riduzione del rischio e alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità. Tali risorse, nella misura di due milioni di euro annui, sono assegnate a ciascuna regione. Con successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le specifiche modalità di utilizzazione delle predette risorse».

45.2

BITI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1079, primo periodo, le parole: "cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi" sono sostituite dalle seguenti: "finanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi ed esecutivi";

b) al comma 1080:

1) ovunque ricorra, la parola: "cofinanziamento" è sostituita dalla seguente: "finanziamento";

2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le risorse non richieste o non assegnate confluiscono nei fondi relativi alle annualità successive"».

45.3

IANNONE, CALANDRINI

Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1, comma 1079 della legge n. 205 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola "cofinanziamento" con la seguente: "finanziamento";

b) sostituire le parole "e dei progetti definitivi degli enti locali" con le seguenti: ", dei progetti definitivi e dei progetti esecutivi degli enti locali".

2-ter. All'articolo 1, comma 1080 della legge n. 205 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola "cofinanziamento" con la seguente: "finanziamento";

b) sopprimere il periodo: "I progetti ammessi a cofinanziamento devono essere previsti nella programmazione delle amministrazioni proponenti.";

c) alla fine del capoverso, aggiungere il seguente periodo: "I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria - allegato 4.2 - al decreto legislativo n. 118 del 2011 e s.m.i. - punto 5.4.10. Le risorse non richieste o non assegnate confluiscono nei fondi relativi all'annualità successiva";

2-quater. Il comma 1083 dell'articolo 1, legge 205 del 2017 è abrogato».

45.4

FERRARI, NANNICINI, D'ARIENZO, ASTORRE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1079, sostituire la parola: "cofinanziamento" con la seguente: "finanziamento" e le seguenti: "e dei progetti definitivi degli enti locali" con le parole: ", dei progetti definitivi e dei progetti esecutivi degli enti locali";

b) al comma 1080, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) sostituire la parola: "cofinanziamento" con la seguente: "finanziamento";

2) sopprimere il periodo: "I progetti ammessi a cofinanziamento devono essere previsti nella programmazione delle amministrazioni proponenti.";

3) aggiungere in fine il seguente periodo: "I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria « allegato 4.2 » al decreto legislativo 23 giugno 2001 n. 118 « punto 5.4.10. Le risorse non richieste o non assegnate confluiscono nei fondi relativi all'annualità successiva";

c) sopprimere il comma 1083».

45.5

FERRARI, NANNICINI, D'ARIENZO, ASTORRE

Dopo il comma 2 è aggiunto il comma seguente:

«2-bis. Per rafforzare gli uffici di progettazione e delle stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane, anche al fine di favorire i processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione locale, è autorizzata l'assunzione di 500 funzionari tecnici altamente specializzati, a valere sui bilanci degli enti e al di fuori dei limiti della normativa vigente sulle assunzioni di personale, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 ottobre 2020, individua i fabbisogni di personale e definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato » Città ed autonomie locali».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole:
«250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro» *con le seguenti:*
«215 milioni di euro per l'anno 2020 e di 15 milioni di euro».

45.0.1

D'ARIENZO, ASTORRE, FERRARI, NANNICINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Qualificazione e rafforzamento delle stazioni uniche appaltanti di province e città metropolitane)

1. L'articolo 37, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

"5. In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia coincide con il territorio provinciale o metropolitano. A decorrere dal 30 giugno 2021, i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante delle province e delle città metropolitane, esclusivamente per gli appalti di lavori pubblici e dei relativi servizi di progettazione. Le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici già avviate da stazioni appaltanti diverse da quelle previste nel precedente periodo sono concluse inderogabilmente entro il 30 giugno 2021. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore".

2. Al fine di favorire la ripresa degli investimenti a livello locale a seguito dell'emergenza da Covid-19, le Province e le Città metropolitane possono effettuare, fino al 31 dicembre 2021, assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o con forare di lavoro flessibile in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 844-847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e i vincoli procedurali per le assunzioni fatte salve il rispetto delle procedure selettive, anche attingendo alle graduatorie ancora valide dei concorsi degli enti locali, per rafforzare le strutture tecniche e amministrative delle stazioni uniche appaltanti provinciali e metropolitane. Gli oneri aggiuntivi per le assunzioni di personale di cui al comma 1 sono posti a carico dei quadri economici degli interventi di investimento da realizzare o completare. Le Province e le Città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sulla base di apposite convenzioni, del personale e delle strutture dell'amministrazioni centrali o territoriali interessate, nonché di società controllate dallo Stato o dagli enti territoriali, per assicurare gli interventi di cui al presente comma».

45.0.2

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

1. Al comma 1-*bis*, articolo 4, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, al secondo periodo, sostituire le parole: "è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito,", con le seguenti: "è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni contermini i cui confini si trovano nel raggio di 20 chilometri rispetto al confine del comune nel cui territorio è ubicato il sito".

2. Al fine di consentire l'invarianza delle aliquote della tariffa elettrica, di cui al comma 1-*bis*, articolo 4, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, in conseguenza dell'ampliamento dei territori beneficiari delle compensazioni territoriali, previsto dal precedente comma, e contestualmente di garantire almeno il livello di compensazioni esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stanziati, fino al definitivo smantellamento degli impianti, 2 milioni di euro annui.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

45.0.3

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, MALLEGNI, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

1. Ai fini della tutela economico/finanziaria delle imprese appaltatrici, dei fornitori, dei subappaltatori, nella fase di riavvio dei lavori pubblici, la cui sospensione a causa del COVID-19 ha generato forti perdite nel tessuto economico, e in considerazione delle difficoltà incontrate dalle imprese nelle operazioni di richieste di accesso al credito, sebbene garantito dallo Stato, le

stazioni appaltanti provvedono al pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori, maturati alla data del 4 maggio 2020, nonché dei successivi SAL maturandi fino alla data del 31 dicembre 2021, indipendentemente dal fatto che si sia raggiunto l'importo previsto da contratto.

2. In conseguenza delle disposizioni di cui al comma 1, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 113-*bis*, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino alla data del 31 dicembre 2021 i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di dieci giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e prescindendo dal diverso termine espressamente concordato nel contratto. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, e comunque senza previsione di un termine massimo entro il quale devono essere adottati».

Art. 46

46.1

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al comma 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2020 non si applicano le disposizioni riguardanti la revoca, nei casi in cui l'avvio dei lavori sia avvenuto non oltre il 31 dicembre 2020. Conseguentemente, i termini relativi alle revoche e alle riassegnazioni di cui al comma 34 sono prorogati di un mese"».

46.0.1

FARAONE, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti di ascensori)

1. Al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale i livelli di sicurezza degli impianti permanenti di ascensori per persone o per merci, a trazione, ad argano agganciato o idraulici, che servono livelli di fermata definiti, la cui cabina è mossa tra guide inclinate non oltre di 15 gradi, installati precedentemente al 14 luglio 1999, entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Proprietario dell'impianto o il suo legale rappresentante adottano, alla prima verifica utile, un piano di interventi finalizzato ad adeguare i livelli di sicurezza attuali agli standard europei.

2. Per i fini del comma 1, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini, i criteri e le modalità per la redazione del piano di interventi di cui ai commi precedenti.

3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

46.0.2

FARAONE, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Disposizioni in materia di incentivi alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti di ascensori e montacarichi)

1. All'articolo 121, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con la legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "lettere *a*) e *b*)" sono sostituite con le seguenti: "lettere *a*), *b*) ed *e*) inclusi anche gli interventi aventi ad oggetto l'efficientamento energetico ed il miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensori e montacarichi"».

46.0.3

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Proroga dell'avvio dei lavori di efficientamento energetico degli immobili pubblici)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 32, le parole: "entro il 15 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2020 e a partire dall'anno 2021 entro il 15 settembre";

b) al comma 34, le parole: "Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 32 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso, con decreto del Ministero dell'interno." sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 32 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 gennaio del 2021 per i lavori da avviare entro il 31 dicembre 2020 e entro il termine del 31 ottobre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2021 di riferimento del contributo stesso, con decreto del Ministero dell'interno"».

46.0.150 (già 54.0.22)

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 46-bis.

(Tolleranza per brevi ritardi nell'avvio lavori con utilizzo contributi statali agli investimenti)

1. Al fine di assicurare il più ampio utilizzo dei fondi assegnati a sostegno degli investimenti comunali, si applicano le seguenti disposizioni:

a) Al comma 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2020 non si applicano le disposizioni riguardanti la revoca nei casi in cui l'avvio dei lavori sia avven-

nuto non oltre il 30 ottobre 2020. Conseguentemente, i termini relativi alle revoche e alle riassegnazioni di cui al comma 34 sono prorogati di un mese.";

b) all'articolo 114 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Per l'anno 2020 non si applicano le disposizioni riguardanti la revoca nei casi in cui l'avvio dei lavori sia avvenuto non oltre il 15 ottobre 2020. Conseguentemente, i termini relativi alle revoche e alle riassegnazioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1"».

46.0.151 (già 47.0.3)

PIROVANO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-*bis*.

1. Al fine di assicurare il più ampio utilizzo dei fondi assegnati a sostegno degli investimenti comunali, si applicano le seguenti disposizioni:

a) al comma 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2020 non si applicano le disposizioni riguardanti la revoca nei casi in cui l'avvio dei lavori sia avvenuto non oltre il 30 ottobre 2020. Conseguentemente, i termini relativi alle revoche e alle riassegnazioni di cui al comma 34 sono prorogati di un mese;

b) all'articolo 114 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Per l'anno 2020 non si applicano le disposizioni riguardanti la revoca nei casi in cui l'avvio dei lavori sia avvenuto non oltre il 15 ottobre 2020. Conseguentemente, i termini relativi alle revoche e alle riassegnazioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1"».

46.0.152 (già 45.0.4)

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Modifiche alla L. 27 dicembre 2019 n. 160 in materia di termini di inizio lavori per contributo ai comuni in tema di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile)

1. All'articolo 1, comma 32, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "15 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre"».

46.0.4

SIMONE BOSSI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 46 -bis.

(Interventi per il restauro delle mura storiche)

1. Ai fini del consolidamento strutturale, del restauro, del risanamento conservativo, della manutenzione e della valorizzazione delle mura storiche della città di Pizzighettone, è autorizzata la spesa di 250.000 euro.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250.000 euro l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento, relativo, al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo».

46.0.5

TOSATO, ZULIANI, STEFANI, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Istituzione di un Fondo finalizzato alla prevenzione di esondazioni e alluvioni)

1. Al fine di consentire agli enti locali di effettuare interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico, di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani, nonché interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro degli interni, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge».

46.0.6

TOSATO, ZULIANI, STEFANI, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi)

1. Al fine di garantire efficacia e tempestività agli interventi di riparazione, ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture e degli edifici pubblici, nonché di garantire ristoro ai privati per i danni subiti al proprio patrimonio immobiliare, mobiliare registrato, nonché alle proprie attività economiche, conseguenti agli eventi atmosferici calamitosi del 22 e del 23 agosto 2020 che hanno colpito il territorio delle provincie di Verona, Vicenza e Pa-

dova, alla Regione Veneto è riconosciuto un contributo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge».

46.0.7

FUSCO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi)

1. Al fine di garantire tempestività agli interventi di ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture, degli edifici pubblici e del territorio, nonché di garantire ristoro ai danni al patrimonio immobiliare privato conseguenti agli eventi atmosferici calamitosi del 30 agosto 2020 che ne hanno colpito il territorio, al Comune di Viterbo è riconosciuto un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge».

46.0.8

BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

*(Misure urgenti a favore dei territori della Provincia di
Alessandria interessati da eventi atmosferici eccezionali)*

1. Al fine di far fronte ai danni causati dagli eventi atmosferici eccezionali verificatisi l'1 e il 2 agosto 2020 nella Provincia di Alessandria, sono

stanziati a favore della regione Piemonte e degli enti locali interessati, quale contributo statale, 10 milioni di euro per il 2020».

Conseguentemente all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «240 milioni».

46.0.9

PESCO, PUGLIA, ANASTASI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Modifiche del sisma bonus per immobili destinati ad attività produttive)

1. All'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "e ad attività produttive" sono aggiunte le seguenti: "con superficie inferiore a mille metri quadri";

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Per gli immobili adibiti ad attività produttive di superficie uguale o superiore a mille metri quadri, l'ammontare complessivo delle spese è determinato in euro per metro quadrato, per ciascun anno, secondo la seguente classificazione dimensionale della superficie lorda degli immobili:

- 1) da 1.000 a 1.999 metri quadrati: 100 euro per metro quadrato;
 - 2) da 2.000 a 5.999 metri quadrati;
 - 3) 50 euro per metro quadrato;
 - 4) oltre i 6.000 metri quadrati: 20 euro per metro quadrato.».
-

46.0.10

SANTANGELO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Rifinanziamento «Fondo demolizioni»)

1. All'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "degli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "degli anni dal 2018 al 2021".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4.».

46.0.11

DE PETRIS, BOLDRINI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 46-bis.

(Incremento delle risorse per gli investimenti degli enti territoriali)

1. Gli stanziamenti di cui al comma 134, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementati per le medesime finalità ivi previste, di 60 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022; di 70 milioni di euro per l'anno 2023, di 75 milioni di euro per l'anno 2024, di 95 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, di 335 milioni di euro dal 2027 al 2032 e di 450 milioni di euro per l'anno 2033 e di 495 milioni di euro per l'anno 2034. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

46.0.12

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

(Incremento delle risorse per gli investimenti degli enti territoriali)

1. Gli stanziamenti di cui al comma 134, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementati per le medesime finalità ivi previste, di 60 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022; di 70 milioni di euro per l'anno 2023, di 75 milioni di euro per l'anno 2024, di 95 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, di 335 milioni di euro dal 2027 al 2032 e di 450 milioni di euro per l'anno 2033 e di 495 milioni di euro per l'anno 2034. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

46.0.13

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76)

1. All'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In caso di contratti di forniture e di servizi il responsabile del procedimento provvede, secondo le medesime modalità, in relazione allo stato di avanzamento delle prestazioni eseguite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge e, successivamente in relazione alle scadenze previste nel contratto;"

b) alla lettera *b)*, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Tra i detti oneri aggiuntivi rientrano anche i costi che fanno capo alle prestazioni rese dai coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione. La presente disposizione si applica con le medesime modalità anche ai servizi e alle forniture"».

Art. 47

47.1

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 29, lettera b), dopo le parole: "edifici pubblici" sono inserite le seguenti: ", impianti sportivi"».

47.2

MORONESE, CAMPAGNA, PUGLIA, FLORIDIA, PAVANELLI, VANIN, ANASTASI, MININNO, ANGRISANI, BOTTO, ROMANO, GUIDOLIN, L'ABBATE, GIANNUZZI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 32, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatta salva l'annualità 2020 per la quale il termine ultimo per l'inizio dei lavori è posticipato al 31 dicembre."».

47.0.1

ROJC

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni in materia della casa di cultura "Narodni dom" di Trieste)

1. L'articolo 19 della 23 febbraio 2001, è sostituito dal seguente:

"Art. 19. (*Restituzione di beni immobili*) -1. La casa di cultura "Narodni dom" di Trieste - rione San Giovanni, costituita da edificio e accessori, proprietà della regione Friuli-Venezia Giulia viene utilizzata, a titolo gratuito, per le attività di istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena. L'edificio di Via Filzi 14 a Trieste, già "Narodni dom", è trasferito - a titolo gratuito e libero da oneri e pesi - in proprietà alla Fondazione Narodni dom dell'Unione Culturale Economica Slovena - SKGZ e della Confederazione Organizzazioni Slovene - SSO. Nell'edificio trovano sede prevalentemente istituzioni

culturali e scientifiche di lingua slovena (a partire dalla Narodna in studijska knjižnica -Biblioteca degli studi di Trieste). Nell'edificio di Corso Verdi, già "Trgovski dom", di Gorizia trovano sede istituzioni culturali e scientifiche sia di lingua slovena (a partire dalla Narodna in Studijska knjižnica - Biblioteca degli studi di Trieste) sia di lingua italiana compatibilmente con le funzioni attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa intesa tra regione e Ministero delle finanze.

2. Le modalità di uso e di gestione dell'edificio già "Trgovski dom" e della casa di cultura "Narodni dom" di Trieste - rione San Giovanni, sono stabilite dall'amministrazione regionale sentito il Comitato Paritetico"».

47.0.4

VONO, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

All'articolo 2 del decreto legge 16 luglio 2020, n.76, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai progetti di interesse pubblico rilevanti per lo sviluppo regionale, anche da realizzarsi attraverso accordi di programma, *project financing* e progetti sostenuti da finanziamenti pubblico-privati, anche finalizzati al rilancio di aree industriali dismesse, aree ZES ovvero ricadenti in territori interessati da crisi industriali complesse o non complesse di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181"».

47.0.5

CORTI, PAZZAGLINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Istituzione del fondo per la ristrutturazione delle reti idriche dei piccoli comuni)

1. Al fine di consentire ai comuni con popolazione fino a 5.000 di procedere a interventi di ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientamento

delle reti idriche, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo con dotazione iniziale di 50 milioni di euro.

2. Le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Agli oneri del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge».

Art. 48

48.0.1

CROATTI, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni)

1. La misura degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere del servizio sanitario nazionale è determinata nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili. Sono fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie già previsti e ai predetti interventi sono applicati livelli massimi dell'incentivo».

48.0.2

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. L'inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici degli enti locali di opere pubbliche oggetto di richieste di contributi a valere su risorse dello stato, delle regioni e delle province autonome, rese disponibili da bandi pubblici, può essere effettuato entro 15 giorni dalla concessione del contributo con variazione del programma triennale per mezzo di delibera di giunta e successivamente approvata nei termini di legge dal consiglio dell'ente locale"».

Art. 49

49.1

FERRARI, NANNICINI, D'ARIENZO, ASTORRE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disposti il riparto e l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, sulla base dei criteri analoghi a quelli indicati all'articolo 1, comma 1077, della legge 205/2017, con particolare riferimento al livello di rischio territoriale valutato. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo

a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».

49.2

IANNONE, CALANDRINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disposti il riparto e l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, sulla base dei criteri analoghi a quelli indicati all'articolo 1, comma 1077, della legge 205/2017, con particolare riferimento al livello di rischio territoriale valutato. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».

49.3

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, dopo le parole: «a favore delle Città metropolitane e delle province territorialmente competenti,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero a favore delle regioni che esercitano le medesime funzioni amministrative».

49.4

QUARTO, PUGLIA, FLORIDIA

Al comma i, dopo le parole: «secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza» inserire le seguenti: «del manufatto, alla pericolosità idrogeologica del sito dove insiste l'opera.».

49.5

FREGOLENT, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Una quota pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 è specificatamente destinata alla messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino dei fiumi Piave, Livenza, Brenta».

Conseguentemente:

- *all'articolo 49, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «250 milioni»;*

- *agli oneri derivanti dall'approvazione del presente emendamento, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede a valere delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.*

49.6

RICCIARDI, PUGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Quota parte della dotazione del Fondo di cui al comma 1 è destinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di ponti e viadotti realizzati in calcestruzzo armato precompresso. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è altresì definita la quota parte destinata alle finalità di cui al precedente periodo ed il relativo riparto».

49.7

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, MALLEGNI, GALLONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le risorse di cui al comma 1, assegnate alle province e alle città metropolitane, devono coprire tutti gli oneri da detti soggetti sostenuti relativamente alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza o di realizzazione per la sostituzione delle suddette infrastrutture».

49.8

DI GIROLAMO, PUGLIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione è composta dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che la presiede, o suo delegato, da sette esperti tecnici designati dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti designati dal Ministro, da un rappresentante dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali, da tre rappresentanti del Ministero dell'interno designati dal Ministro e scelti, rispettivamente, tra il personale del Dipartimento della Polizia stradale della Polizia di stato, del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, da un magistrato amministrativo, da un magistrato contabile e da un avvocato dello Stato, designati secondo le modalità individuate dagli ordinamenti di rispettiva appartenenza.";

2) dopo il comma n è inserito il seguente:

"11-bis. Per l'attuazione dei propri compiti e funzioni, la Commissione può promuovere attività di studio, ricerca e sperimentazione, anche di natura prototipale, in materia di sicurezza delle gallerie.";

b) dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

"Art. 10-bis.

(Disciplina del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3)

1. Al fine di assicurare un tempestivo ed efficiente processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non è stata richiesta la messa in servizio secondo la procedura prevista dall'allegato 4, i Gestori, entro il 31 dicembre 2021, trasmettono, per ciascuna galleria, il progetto della sicurezza' alla Commissione, corredato da relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori.

2. Per le gallerie stradali oggetto dell'estensione della rete TEN-T così come definita con Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE, i Gestori trasmettono alla Commissione, per ciascuna galleria, entro il 30 giugno 2023, il progetto della sicurezza', corredato da relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori.

3. Il livello di definizione tecnica degli interventi strutturali ed impiantistici previsti dal progetto della sicurezza di cui ai commi 1 e 2 deve essere almeno quello di un progetto definitivo di cui all'articolo 23 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e comunque tale da:

a) individuare gli aspetti qualitativi e quantitativi degli interventi previsti, gli aspetti geometrico-spaziali e i requisiti prestazionali di opere ed impianti;

b) consentire la valutazione dell'idoneità delle specifiche scelte progettuali adottate in relazione ai requisiti minimi di sicurezza dell'allegato 2.

4. Entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore del 'progetto della sicurezza', la Commissione procede alla sua valutazione e all'eventuale approvazione, anche mediante la formulazione di specifiche prescrizioni.

5. In relazione al progetto della sicurezza approvato, il Gestore, eseguiti i lavori di adeguamento, trasmette la richiesta di messa in servizio, secondo la procedura prevista dall'allegato 4, entro il 31 dicembre 2025 ovvero, per le gallerie stradali di cui al comma 2, entro il 30 giugno 2027.

6. In relazione alla richiesta di messa in servizio di cui al comma 5, la Commissione, previa visita sopralluogo della galleria, entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore, autorizza la messa in servizio della galleria impartendo, ove necessario, specifiche prescrizioni e adempimenti, anche mediante eventuali limitazioni all'esercizio.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla richiesta di messa in servizio di cui a comma 5, i Gestori, allo scopo di consentire alla Commissione e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il controllo delle attività finalizzate all'adeguamento ai requisiti di cui all'articolo 3, nonché dell'attuazione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter, trasmettono un rapporto semestrale di monitoraggio entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno.

8. Il rapporto semestrale di monitoraggio contiene:

a) lo stato di avanzamento delle attività relative al processo di adeguamento delle gallerie alle misure di sicurezza di cui all'articolo 3, del decreto, che evidenzia l'avanzamento effettivo delle attività rispetto a quello programmato nel progetto della sicurezza di cui ai commi 1 e 2;

b) le risultanze del monitoraggio funzionale delle gallerie svolto mediante adeguati sistemi di controllo, anche alla luce dell'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter;

c) le eventuali variazioni nell'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter, alla luce della progressiva realizzazione e collaudo delle opere e degli impianti;

d) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del Gestore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal Responsabile della sicurezza e dall'esperto qualificato di cui al punto 2.3 dell'allegato 4, relativa alla corretta adozione e alla perdurante idoneità, sotto il profilo della sicurezza, delle misure di sicurezza temporanee minime di cui 10-ter.

9. In caso di ritardi nel processo di adeguamento delle gallerie ai requisiti di cui all'articolo 3, la Commissione può proporre agli Uffici Territoriali di Governo competenti di adottare le necessarie azioni e misure correttive. In caso di mancata presentazione della messa in servizio di cui al comma 5, gli Uffici Territoriali di Governo possono disporre sospensioni dell'esercizio, con indicazione di eventuali percorsi alternativi ovvero ulteriori limitazioni dell'esercizio rispetto a quelle eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 10-ter.

Art. 10-ter.

(Disciplina transitoria del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3)

1. Fino al rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio di cui all'articolo 10-bis, comma 5, il Gestore provvede ad adottare, per ciascuna galleria aperta al traffico, le misure di sicurezza temporanee minime.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma io, la Commissione può disporre ulteriori limitazioni dell'esercizio nei casi di:

a) inadempienza alle misure di sicurezza temporanee minime, accertata a seguito di visita ispettiva di cui agli articoli 11 e 12;

b) omessa trasmissione o trasmissione incompleta delle dichiarazioni relative all'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime ovvero delle dichiarazioni relative ai rapporti semestrali di monitoraggio di cui all'articolo 10-*bis* comma 8.";

c) all'articolo 16:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila euro a trecentomila euro il Gestore che ometta di adempiere entro i termini agli obblighi di cui all'articolo 10-*bis*, comma 5.";

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-*bis*, 2 e 3".

2-*ter*. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede all'aggiornamento e all'adeguamento degli allegati di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, in conformità a quanto previsto dal comma 2-*bis*».

49.9

SANTILLO, VACCARO, PUGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il comma 11 è sostituito dai seguenti:

"11. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 8, ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9, le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale n. 1728, di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono versate nell'anno 2020 all'entrata

del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze:

a) al capitolo 7002 di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Fondo unico ANAS', le risorse residue relative ai lavori di completamento della strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la SS 401 Ofantina' in località Nerico, per un importo pari ad euro 7.362.418,05;

b) al capitolo 7529 di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le risorse residue relative ai lavori di completamento delle attività relative al collegamento A3 (Contursi) - SS 7Var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli) - tratta campana strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda per un importo pari a euro 36.051.394;

c) al capitolo 7342 - PG 15 di bilancio dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico Interventi nelle aree colpite dagli eventi sismici negli anni 1980 e 1981', sulla base delle attribuzioni definite dal presente decreto, la totalità delle risorse residue per gli interventi da completare nei territori di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria nelle Aree di sviluppo industriale (ASI).

11-*bis*. Nelle more dell'adozione del medesimo decreto di cui al comma 8, le risorse di cui al comma 11 sono gestite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dello sviluppo economico competenti secondo gli importi ivi determinati"».

49.10

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di accelerare le attività di progettazione e realizzazione dei nuovi ponti di importanza strategica, della Becca, di Casalmaggiore e di San Michele, in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, nel bacino del Po, il Presidente della Regione Lombardia è nominato Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali. Ai fini della riduzione dei relativi tempi di approvazione dei progetti ed esecuzione dei lavori, il Commissario straordinario opera, fino all'ultimazione degli interventi, il collaudo e la messa in funzione dei tre ponti, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 3-*bis* e 5, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

giugno 2019, n. 55, come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, con oneri a carico del fondo di cui al comma 1».

49.11

MOLLAME, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. AI fine di realizzare l'intervento di "Costruzione per il raddoppio della circonvallazione di Palermo, relativo al tronco compreso tra via Giafar e via Altofonte, progetto stralcio relativo ai lavori di costruzione per i ponti laterali sul fiume Oreto", la dotazione finanziaria del capitolo 7544 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2020 è incrementata di 11,7 milioni di euro.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 11,7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 114, comma 4».

49.0.1

CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Estensione del fondo di solidarietà mutui per l'acquisto della prima casa)

1. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo la lettera b-bis) aggiungere le seguenti:

b-ter) mutui per l'acquisto di terreni edificabili finalizzati alla costruzione dell'abitazione principale prima casa;

b-quater) mutui per la costruzione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale prima casa.

2. Per le finalità di cui al comma 1 al Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 della legge n. 244 del 2007 sono assegnati 50 milioni di euro per il 2020,

da riversare sul conto di tesoreria di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 giugno 2010, n. 132.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

49.0.2

BOTTO, PUGLIA, VACCARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Disposizioni urgenti in favore di Genova città metropolitana).

1. Al fine di migliorare la viabilità nell'area della città metropolitana di Genova, sono attribuiti al comune di Genova 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la progettazione e la realizzazione di interventi di riqualificazione del Lungomare di Canepa e San Pier d'Arena e la realizzazione di una galleria finalizzata al contenimento dei livelli di inquinamento acustico. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative di cui al presente articolo.

2. Per la finalità di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la nomina di un Commissario straordinario.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

49.0.3

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Risorse per la messa in sicurezza e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2023 fino all'esercizio 2034, al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422, ivi comprese quelle delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a:

- a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello;
- b) manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie;
- c) sviluppo delle reti ferroviarie.

2. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma precedente è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.

3. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

49.0.4

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Risorse per la messa in sicurezza e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2023 fino all'esercizio 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422, ivi comprese quelle delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a:

- a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello;
- b) manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie;
- c) sviluppo delle reti ferroviarie.

2. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma precedente è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.

3. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al comma 14 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

49.0.120 (già 44.0.4)

D'ARIENZO, FERRARI, NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario - ERTMS)

1. Al fine di accelerare il "Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (European Rail Traffic Management System - ERTMS)" e di garantire un efficace coordinamento tra la dismissione del sistema di segnalamento nazionale (classe B) e l'attrezzaggio dei sottosistemi di bordo dei veicoli con il sistema ERTMS, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo di 300 milioni di euro, con una dotazione di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

2. La dotazione finanziaria di ciascuna annualità è erogabile ai beneficiari entro i successivi tre anni al verificarsi delle condizioni indicate al comma 3.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento del rinnovo o ristrutturazione dei veicoli per l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo di classe "B" al sistema ERTMS rispondente alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità indicate nella Tabella A 2.3 dell'allegato A del Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea del 27 maggio 2016 e alle norme tecniche previste al punto 12.2 dell'Allegato la al Decreto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie n. 1/2016 del 13 dicembre 2016. Possono beneficiare del finanziamento gli interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 2020 ed entro il 31 dicembre 2024, sui veicoli che risultino iscritti in un registro di immatricolazione istituito presso uno Stato membro dell'Unione europea.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dalla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico della Commissione europea, sono definite le modalità attuative di erogazione del contributo alle imprese ferroviarie per gli interventi sui veicoli di cui al comma 3, nei limiti della effettiva disponibilità del fondo. Nell'ambito delle dotazioni del fondo, il suddetto decreto definisce i costi sostenuti che possono essere considerati ammissibili e la relativa percentuale massima di finanziamento riconoscibile per ciascun veicolo oggetto di intervento. Il decreto definisce inoltre le condizioni per beneficia re del contributo nella misura massima in relazione a una percorrenza minima svolta sulla rete ferroviaria interconnessa insistente sul territorio nazionale nei tre anni successivi agli interventi di cui al comma 3, le modalità del riconoscimento in misura proporzionalmente ridotta per percorrenze inferiori, nonché i criteri di priorità

di accoglimento delle istanze in coerenza con le tempistiche previste nel piano nazionale di sviluppo del sistema ERTMS di terra.

5. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025».

49.0.5

VONO, GRIMANI, MAGORNO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 49-bis.

(Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario - ERTMS)

1. Al fine di favorire una più rapida realizzazione del "Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (European Rail Traffic Management System - ERTMS)", è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento del rinnovo o ristrutturazione dei veicoli per l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo di classe "B" al sistema ERTMS rispondente alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità indicate nella Tabella A 2.3 dell'allegato A del Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea del 27 maggio 2016 e alle norme tecniche definite dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Possono beneficiare del finanziamento gli interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 2020 ed entro il 31 dicembre 2024, sui veicoli che risultino iscritti in un registro di immatricolazione istituito presso uno Stato membro dell'Unione europea.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dalla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico della Commissione europea, sono definiti, nei limiti della effettiva disponibilità del fondo di cui al comma 1, i criteri e le modalità di erogazione del contributo ai beneficiari per gli interventi di cui al comma 2.4 Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è ridotta di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024».

49.0.6

GRIMANI, VONO, COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Aggiornamento delle disposizioni del Codice civile concernenti l'attività di spedizione merci)

Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, Libro IV, Titolo III, Capo IX, Sezione III sono apportate le seguenti modifiche.

a) l'articolo 1737 è sostituito dal seguente:

"Art. 1737. - (*Nozione*) - Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto, con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie.";

b) l'articolo 1738 è sostituito dal seguente:

"Art. 1738. - (*Revoca*) - Ferma restando l'osservanza del disposto dell'articolo 1725, finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mandante può revocare l'ordine di spedizione oggetto del mandato, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l'attività prestata.";

c) l'articolo 1739 è sostituito dal seguente:

"Art. 1739. - (*Obblighi dello spedizioniere*) - Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto ad osservare le istruzioni del mandante. Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salvo espressa richiesta del mandante.";

d) l'articolo 1740 è sostituito dal seguente:

"Art. 1740. - (*Diritti dello spedizioniere*) - Il corrispettivo dovuto allo spedizioniere è determinato dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto. Il mandante è sempre responsabile verso lo spedizioniere del pagamento del nolo e delle altre spese sostenute dallo spedizioniere per l'esecuzione del mandato, anche con riguardo ai costi derivanti dal fatto di parti terze, indipendentemente dai patti esistenti tra dette parti terze ed il mandante. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1710, comma 1 e 1739 comma 1, lo spedizioniere non è responsabile verso il mandante dell'inadempimento dei vettori e degli altri soggetti con i quali ha contrattato o che comunque intervengono nella esecuzione del trasporto.";

e) l'articolo 1741 è sostituito dal seguente:

"Art. 1741. - (*Spedizionario vettore: nozione e responsabilità*) - Lo spedizionario che con mezzi propri o altrui assume espressamente l'esecuzione del trasporto - in tutto o in parte - viene definito spedizionario vettore ed ha gli obblighi e i diritti del vettore. Qualora lo Spedizionario vettore sia tenuto al risarcimento dei danni derivati all'avente diritto, per perdita o avaria delle cose spedite occorse durante le fasi di trasporto e giacenza tecnica, il risarcimento dovuto non potrà essere superiore a quanto indicato dall'articolo 1696.";

f) l'articolo 1696 è sostituito dal seguente:

"Art. 1696. - (*Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate*) - Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna. Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri ed all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore. Nel caso il trasporto venga effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa, e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non potrà in ogni caso essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali, e a tre euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali. La previsione di cui ai commi precedenti non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili. Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avarìa della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.";

g) l'articolo 2761 è sostituito dal seguente:

"Art. 2761. - (*Crediti del vettore, dello spedizionario, del mandatario, del depositario e del sequestratario*) - I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizionario hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché detti trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative. I crediti deri-

vanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato. I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro. Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756. Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752"».
